

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN  
STORIA MEDIEVALE

Ciclo XXIV

**Settore Concorsuale di afferenza:** 11/A1 – STORIA MEDIEVALE

**Settore Scientifico disciplinare:** M-STO/01

TITOLO TESI

*Il sarto tra Medioevo e prima Età moderna a Bologna  
e in altre città dell'Emilia Romagna*

**Presentata da:** ELISA TOSI BRANDI

**Coordinatore Dottorato**

**Relatore**

**Prof. Massimo Montanari**

**prof.ssa Maria Giuseppina Muzzarelli**

**Esame finale anno 2012**

# INDICE

## *Il sarto tra Medioevo e prima Età moderna a Bologna e in altre città dell'Emilia Romagna*

### 1. LA SOCIETÀ DEI SARTI A BOLOGNA TRA XIII E XV SECOLO

1.1 La storiografia italiana sulle arti: alcune osservazioni preliminari e nuove prospettive di ricerca	p. 1
1.2. Le corporazioni di mestiere a Bologna	p. 5
1.2.1. Ascesa e declino delle arti bolognesi nella politica cittadina	p. 7
1.3. Gli Statuti della Società dei sarti a Bologna tra il XIII e il XV secolo	p. 9
1.3.1. Descrizione delle redazioni statutarie	p. 10
1.3.2 La Società dei sarti	p. 11
1.3.3. La suddivisione amministrativa della città	p. 13
1.3.4 Il massaro	p. 16
1.3.5 Consoli e ministrali	p. 18
1.3.6. Il notaio	p. 20
1.3.7 Il nunzio	p. 21
1.3.8 I soci	p. 22
1.3.9 I <i>membra</i> della società	p. 25
1.3.10 I sarti forestieri	p. 27
1.3.11 Gli statuti	p. 28
1.3.12 Le condanne	p. 29
1.3.13 Il luogo di lavoro	p. 30
1.3.14. I rapporti di lavoro	p. 32
1.3.15 I discepoli	p. 36
1.3.16 Il lavoro del sarto	p. 38
1.3.17 La gestione di pegni, crediti e debiti all'interno della società	p. 45
1.3.18 Rapporti con altre società	p. 50
1.3.19 I rapporti con il Comune tra Statuti corporativi e Statuti cittadini	p. 51
1.4 I Libri Matricularum delle società dei sarti (secoli XIII-XV)	p. 58
1.4.1 Il Liber matricularum del 1294 per una geografia cittadina dei sarti	p. 64
1.4.2 Mobilità sociale e provenienze dei sarti dalle matricole del 1294	p. 69
1.5 Gli estimi del comune di Bologna	p. 71
1.5.1 I sarti e i membri della sartoria nell'estimo del 1296-97	p. 73
1.5.2 L'analisi delle stime	p. 77
1.5.3 Qualifiche professionali e ipotesi sull'ubicazione dei luoghi di lavoro	p. 79
1.5.4 Crediti, debiti e capitale investito	p. 84

### 2. IL MESTIERE DEL SARTO IN EMILIA-ROMAGNA E IN ALTRE CITTÀ ITALIANE

2.1 Il caso di Ferrara	p. 89
2.1.1 Gli Statuti della corporazione dei sarti a Ferrara tra XIV e XVI secolo	p. 91
2.2 e quello di Reggio Emilia	p. 98
2.2.1 Gli Statuti della corporazione dei sarti a Reggio Emilia nel XV secolo	p. 99
2.3 In Romagna	p. 104
2.4 Gli statuti dei sarti nel XVI secolo: il caso di Modena	p. 110
2.5 A Venezia, Pisa, Verona e Milano	p. 113

2.6 Altri casi p. 126

### 3. *COSA* PRODUCE: IL METODO DI LAVORO DEL SARTO. PARTE I

3.1 Sarti e moda: una nascita contestuale	p. 131
3.2 La disciplina delle apparenze regola e limita il lavoro del sarto	p. 132
3.3 Norme morali	p. 134
3.4. I tariffari dei sarti	p. 139
3.4.1 Il compenso del sarto	p. 144
3.4.2 Le tecniche sartoriali dai tariffari	p. 150
3.5 Dalle parole alle cose: oggetti e tecniche per la realizzazione di una scheda con glossario	p. 153
3.5.1 Il lusso nel registro delle vesti bollate bolognese (1401)	p. 154
3.5.2. La quotidianità dell'abito negli inventari di beni riminesi della prima metà del Quattrocento	p. 158
3.5.3. Gli oggetti e le loro definizioni: scheda tecnica con glossario sul lessico della moda	p. 163

### 4. *COME* PRODUCE. IL METODO DI LAVORO DEL SARTO. PARTE II

4.1. Chi è il sarto: prime definizioni	p. 169
4.2. I primi manuali	p. 178
4.3. Botteghe, strumenti, attrezzi, semilavorati dagli inventari di botteghe riminesi del XV secolo	p. 180
4.4. La fonte iconografica	p. 181
4.5. Vesti e tessuti: un patrimonio di memorie tecniche e materiali	p. 184
4.5.1. Il controverso caso dell'abito funebre di Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468)	p. 185
4.5.1.1 Frammenti del farsetto funebre di Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468)	p. 187
4.5.2. Farsetto di Pandolfo III (1370-1427)	p. 188
4.5.3 Abito della beata Osanna Andreasi da Mantova (1449-1505)	p. 190

APPENDICE DOCUMENTARIA p. 193

La matricola dei sarti del 1294  
Estimi dei sarti del 1296-97  
Estimi dei membri della società dei sarti del 1296-97

BIBLIOGRAFIA p. 279

# 1. LA SOCIETA' DEI SARTI A BOLOGNA TRA XIII E XV SECOLO

## 1.1 La storiografia italiana sulle arti: alcune osservazioni preliminari e nuove prospettive di ricerca

Questa ricerca, che affronta il mestiere del sarto nel basso Medioevo partendo dal caso di Bologna prende le mosse da alcune riflessioni preliminari relative a diversi approcci con i quali sono state finora studiate le corporazioni e l'artigianato. Da un lato, infatti, si è stabilito di seguire una tradizione di studi oramai consolidata che privilegia l'indagine degli aspetti economici e politici al fine di analizzare il ruolo delle arti all'interno dei poteri cittadini, dall'altro si è tuttavia deciso di non trascurare la storia degli oggetti, dei manufatti cioè prodotti nei laboratori artigiani. Questi ultimi sono infatti stati recentemente al centro di un dibattito tra due correnti storiografiche, l'una basata sul modello della *nouvelle histoire* francese che suggerisce di indagare gli oggetti in modo interdisciplinare<sup>1</sup>, l'altra di area anglosassone che rivendica lo studio dell'oggetto-prodotto in sé<sup>2</sup>. L'approccio utilizzato in questa tesi mira a tenere insieme entrambe le prospettive di ricerca, tentando dunque di indagare i produttori e i prodotti da questi realizzati così come le fasi e i metodi di lavoro impiegati per ottenere questi ultimi. Ciò senza ignorare, da un lato, indagini di tipo politico, economico e sociale, poiché tali oggetti sono lo specchio della società che li ha ideati e creati e da cui non si può prescindere e, dall'altro, indagini di tipo tecnico, poiché gli oggetti sono rivelatori del complesso patrimonio di conoscenze artigianali.

Il tema delle corporazioni di arti e mestieri è stato un tema molto studiato dalla storiografia che si è occupata del pieno e del tardo Medioevo sia in Italia sia in Europa. A fronte di un incremento degli studi sulle norme statutarie comunali riscontratosi negli ultimi anni sia nella regione Emilia-Romagna<sup>3</sup> così come in altre aree italiane<sup>4</sup> - inferiore è risultato l'interesse da parte degli studiosi per gli statuti delle arti. Chi se ne occupato come Roberto Greci per esempio, ha osservato che

---

<sup>1</sup> F. Braudel, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XV-XVIII siècle). Le structures du quotidien: le possible et l'impossible*, 1979; *Material culture, life-style, standard of living*, a cura di A.J. Shuurman e L.S. Walsh, Milano 1994. ALTRO?

<sup>2</sup> A. Appadurai, *The social life of things. Commodities in cultural perspective*, Cambridge 1986.

<sup>3</sup> *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli* (secc. XII-XVI), a cura di A. Vasina, 3 voll., Roma 1997-1999.

<sup>4</sup> A questo proposito si rimanda a *Bibliografia statutaria italiana 1996-2005*, Biblioteca del Senato della Repubblica, Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Roma 2009.

questo argomento è stato soggetto più di altri ad alterne fortune. Dal XIX secolo agli anni Settanta circa del Novecento, quando è stato ripreso con maggiore interesse e interdisciplinarietà, gli studi prodotti non risultano sempre esaurienti e spesso poco utili per comprendere un tema tra i più complessi della storia medievale<sup>5</sup>. Dopo essere stato ambito esclusivo di economisti e storici del diritto, recentemente si è assistito ad una sua più feconda collocazione nell'ambito della storia urbana. Ciò ha portato allo studio di centri italiani ed europei da una interessante prospettiva per indagare gli aspetti economici, politici e sociali delle città dell'Italia centro-settentrionale nel basso Medioevo.

A cavallo tra Otto e Novecento infatti gli studi sulle corporazioni, opera prevalentemente degli storici del diritto, mirarono ad indagare gli aspetti formali di queste istituzioni concentrandosi sul problema delle origini del fenomeno corporativo. Agli inizi del XX secolo gli economisti hanno incominciato ad occuparsene tentando di giustificare il perdurare di questo tipo di organizzazione in età moderna con scarsi risultati, però, a causa dell'intermittenza delle fonti medievali che difficilmente consentono indagini di tipo quantitativo<sup>6</sup>. Nella prima metà del Novecento il tema venne strumentalizzato rispondendo non a motivazioni scientifiche ma ideologiche di diversa natura, prima dal mondo cattolico e successivamente dalla cultura fascista. La ripresa dell'attenzione per il tema non ha portato a studi di interesse rilevante<sup>7</sup>. Naturalmente ci fu anche chi, come Gioacchino Volpe, tentò di andare oltre i problemi delle origini suggerendo di studiare a fondo l'organizzazione corporativa nel momento di massima espressione e documentazione<sup>8</sup>, senza tuttavia riuscire a fare breccia nelle correnti storiografiche che continuarono, anche grazie alla scoperta di nuove fonti, ad occuparsi del problema delle origini e della possibile continuità con analoghe istituzioni dell'antichità. Gli storici, infatti, ancora nella prima metà del secolo, seguitarono ad arrovellarsi su questo tema, che generò perfino due diverse correnti di pensiero, i continuisti e i soluzioniisti<sup>9</sup>, fino a quando il Leicht propose una sua sistemazione, ancora oggi valida e seguita, della continuità nella trasformazione, tenendo soprattutto conto della diversità tra Italia longobarda e bizantina<sup>10</sup>.

---

<sup>5</sup> R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Clueb, Bologna 1988, p. 8.

<sup>6</sup> Ivi, p. 11 e ss.

<sup>7</sup> Ivi, pp. 16-20, 29-34.

<sup>8</sup> Ivi, p. 28.

<sup>9</sup> Ivi, p. 31.

<sup>10</sup> *Ibid*, P.S. Leicht, *Lineamenti della introduzione storica al diritto corporativo*, in Atti del primo convegno di studi sindacali e corporativi, (Roma, 2-3 maggio 1930), I (Relazioni), Roma 1930, pp. 65-78.

Nella seconda metà del Novecento il tema delle corporazioni entrò a far parte degli studi economico-sociali dei medievalisti che, riprendendo quanto già pubblicato in ambito economico e istituzionale, riuscirono a calare il fenomeno all'interno della dinamica e articolata realtà medievale<sup>11</sup>. Il tema diventò dunque a pieno titolo appannaggio degli storici del Medioevo per il fatto che i medievalisti si dimostrarono più interessati di altri ad affrontarlo da più punti di vista, considerato che l'argomento in sé si prestava a contenere numerose questioni e non solamente di tipo economico. Nel suo bilancio storiografico sul tema, Roberto Greci ricorda che la Settimana spoletina del 1970 fu dedicata all'artigianato nell'alto medioevo<sup>12</sup> e che dagli anni Ottanta in avanti questo ambito di ricerca animò convegni<sup>13</sup> favorendo l'interesse di nuovi studi<sup>14</sup> e sperimentazioni di nuovi approcci. Oggi il tema compare come un punto di osservazione imprescindibile per indagare i vari aspetti riguardanti la politica, l'economia e la società del Medioevo, soprattutto in ambito cittadino ma non solo<sup>15</sup>. Ciò è dimostrato dagli interventi presentati ai convegni dai medievalisti che se ne occupano o che se ne sono occupati - per citare soltanto alcuni tra i tanti Giovanni Cherubini, Antonio Ivan Pini, Roberto Greci, Franco Franceschi, Donata Degrassi - invitati per offrire contributi nell'ambito di vari argomenti<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> Tra i primi si possono per esempio citare gli studi di Roberto Sabatino Lopez, *Continuità e adattamento nel medioevo: un millennio di storia delle associazioni di monetieri nell'Europa medievale*, in "Studi in onore di Gino Luzzatto", I, Milano 1950, pp. 74-117 e quelli di Cinzio Violante, *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani nei secoli XII-XV*, in Studi in onore di Armando Saporì, I, Milano 1957, pp. 433-466. Ricavo queste citazioni da R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, cit., p. 35 e ss. Il saggio di Violante è utilizzato all'interno di questo lavoro per il tema del sarto affrontato dallo studioso.

<sup>12</sup> *Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo occidentale*, XVIII Settimana di studio del CISAM, Spoleto 1971.

<sup>13</sup> *Lavorare nel Medioevo: rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei secoli X-XIV* (Todi, 12-15 ottobre 1980), Perugia 1983; *Forme ed evoluzione del lavoro in Europa: secoli XIII-XVIII* (Prato, 2-7 maggio 1981), Atti della settimana di studio dell'Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato, Firenze 1991; *Artigiani e salariati: il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del X congresso Internazionale del Centro italiano di storia e d'arte (Pistoia, 9-13 ottobre 1981), Pistoia 1984.

<sup>14</sup> Si citano tra i più recenti *La trasmissione dei saperi nel Medioevo, secoli XII-XV* (Pistoia, 16-19 maggio 2003), Atti del XIX convegno internazionale di studi, Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 2005; e, sempre dello stesso centro di studi *Tra economia e politica: le corporazioni nell'Europa medievale*, Atti del convegno (Pistoia, 13-16 maggio 2005), Pistoia 2007.

<sup>15</sup> Si vedano R. Greci, G. Pinto, G. Todeschini, *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, Laterza, Bari 2005 e il recentissimo F. Franceschi, I. Taddei, *Le città italiane nel Medioevo. XII-XIV secolo*, Il Mulino, Bologna 2012 dove il tema del mondo del lavoro occupa un posto di primo piano.

<sup>16</sup> Ne sono esempi gli ultimi convegni organizzati dal Centro italiano studi di storia ed arti di Pistoia nei quali, sono frequentemente presenti studi e studiosi che si sono occupati di vari temi partendo dal mondo delle arti e dalle fonti da questo offerte: *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del XII Convegno internazionale di studi (Pistoia, 9-12 ottobre 1987), Pistoia 1990; *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del XIII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993; *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del XV Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997; *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*, Atti del XVII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia 2001; *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, Atti del XVIII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 18-21 maggio 2001), Pistoia 2003; *La costruzione della città comunale*

Come suggeriva Greci, nuovi approcci potrebbero gettare luce su aspetti non ancora indagati del mondo del lavoro medievale e tra questi approcci potrebbero offrire apporti interessanti anche quelli definiti dallo studioso “strani”<sup>17</sup>; tra questi si potrebbe annoverare quello dello studio della fonte materiale come ambito da cui desumere alcune informazioni di carattere tecnico-produttivo difficilmente ricavabili dalle fonti scritte. Questo approccio, affatto strano in realtà come dimostrano studi su altre arti, si rivela molto utile per comprendere e ricostruire anche il lavoro del sarto per esempio, come si tenterà di dimostrare in questo studio. Al momento infatti un simile approccio, che si propone di ricostruire o comunque tenere insieme lavoratore-lavoro-prodotto nello studiare un mestiere e che si basa sull’incrocio di fonti scritte, iconografiche e materiali risulta applicato prevalentemente all’arte<sup>18</sup>, all’edilizia e all’architettura e, in alcuni casi, al tessile<sup>19</sup>.

Come si accennava, una parte della ricerca qui affrontata è dunque basata sul reperto materiale, nella convinzione che soltanto l’intreccio delle fonti (scritte, iconografiche e materiali) consenta di gettare nuova luce su dati che rischierebbero di essere incompresi senza un’analisi più articolata dell’oggetto di studio. I capi di abbigliamento e gli accessori antichi consentono indagini di tipo sociale, ma soprattutto possono rivelarsi utili per comprendere usi e fasi produttive difficilmente ricavabili dalle sole fonti scritte. L’approccio interdisciplinare è d’altronde indispensabile per la valorizzazione e la conservazione di questo tipo di manufatto per il quale in area anglosassone esiste una maggiore attenzione sia da parte degli storici che hanno contribuito attraverso teorie a trovare una collocazione scientifica al tema e ad animare un dibattito su di esso, sia da parte delle istituzioni. Queste ultime hanno investito su figure professionali come i curatori dei musei dedicati a questo ambito, dimostrando immediatamente il risvolto utile di questo tipo di studio<sup>20</sup>.

---

*italiana (secoli XII-inizio XIV)*, Atti del XXI Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 11-14 maggio 2007), Pistoia 2009; *La ricerca del benessere individuale e sociale. Ingredienti materiali ed immateriali (Città italiane, XII-XV secolo)*, Atti del XXII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 15-18 maggio 2009), Pistoia 2011; *Circolazione di uomini e scambi culturali tra città (secoli XII-XIV)*, Atti del XXIII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 13-16 maggio 2011), Pistoia 2012.

<sup>17</sup> R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell’Italia padana medievale*, cit., 39.

<sup>18</sup> A titolo esemplificativo perché ha un’attinenza con il caso di studio qui proposto, si cita il recente R. Pini, *Oreficeria e potere a Bologna nei secoli XIV e XV*, Clueb, Bologna 2007.

<sup>19</sup> Si vedano per esempio i contributi del convegno *Tecnica e società nell’Italia dei secoli XII-XVI*, Atti dell’XI Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 28-31 ottobre 1984) Pistoia 1987; F. Redi, *Le strutture produttive e di distribuzione nell’edilizia e nel tessuto urbano di Pisa medievale: fonti documentarie, iconografiche, materiali*, in *Mercanti e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*, Atti del convegno, Bologna 1986, pp. 647-670. Si veda inoltre il più recente *Del costruire: tecniche, artisti, artigiani, committenti, Arti e storia nel Medioevo*, II, a cura di Enrico Castelnuovo e Giuseppe Sergi, Einaudi Grandi Opere, Torino 2003.

<sup>20</sup> D. Roche, *The Culture of Clothing: Dress and Fashion in the “Ancien Régime”*, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 3-22; J. Styles, *Dress in history: reflections on a contested terrain*, in “Fashion Theory”, volume 2, n. 4 (dic. 1998); A. R. Jones, P. Stallybrass, *Renaissance clothing and the materials of memory*, Cambridge University Press, Cambridge 2000; L. Taylor, *Study of Dress History*, Manchester University Press, Manchester 2002;

Nei paragrafi e nei capitoli che seguono si tenterà di descrivere il lavoro del sarto, di colui cioè che taglia un tessuto e lo assembla cucendolo per realizzare un capo di abbigliamento, partendo dal caso della città di Bologna e dall'analisi delle fonti documentarie che consentono di comprendere l'organizzazione corporativa della società dei sarti, le fasi del lavoro in bottega, i luoghi di approvvigionamento e di vendita tra le vie cittadine, il rapporto con altre arti, le relazioni politiche con le istituzioni comunali.

## 1.2. Le corporazioni di mestiere a Bologna

Tema storiografico tra i più frequentati, quello delle corporazioni vanta per Bologna una messe di fonti di notevole ricchezza grazie alla consistente produzione statutaria, dovuta all'importanza di questo fenomeno nella città felsinea, che non trova riscontro in nessun altro centro emiliano romagnolo<sup>21</sup>.

Le prime notizie sulle corporazioni bolognesi non sono più risalenti del XII secolo, quando in due documenti del 1144 e del 1169 si fa riferimento a una *schola calzolariorum* e si parla genericamente di *becarii* e *calzolari*<sup>22</sup>. Il fenomeno corporativo bolognese risulta già ben articolato nel XIII secolo, ma i primi statuti risalenti al 1201 e attestati da Boncompagno di Signa non si sono conservati<sup>23</sup>. I più antichi statuti corporativi pervenuti e conservati presso l'Archivio di Stato cittadino sono quelli delle Società dei sarti (1244), dei cambiatori (1245), dei falegnami e muratori (1248)<sup>24</sup>. Il tema sulle origini delle corporazioni bolognesi rimane “un problema tormentato e

---

M. O'Malley, E. Welch, *The material Renaissance*, Manchester University press, Manchester 2007; M. Barnard, *Fashion and History/ Fashion in History*, in “Fashion Theory”, a cura di M. Barnard, Routledge, Abingdon 2007, pp. 33-38; C. Richardson, T. Hamling (eds.), *Everyday Objects: Medieval and Early Modern Material Culture and its Meanings*, Aldershot 2010; G. Riello, *L'oggetto di moda: tre approcci per la storia della moda*, in *Moda. Storia e storie*, a cura di M.G. Muzzarelli, G. Riello, E. Tosi Brandi, Bruno Mondadori, Milano 2010. In ambito italiano si segnala anche l'ultimo lavoro di Roberta Orsi Landini che, seppur si riferisce ad epoche successive, fa ampio uso della fonte materiale: R. Orsi Landini, *Moda a Firenze 1540-1580. Cosimo I de' Medici's style/Lo stile di Cosimo I de' Medici*, Mauro Pagliai, Firenze 211.

<sup>21</sup> R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, cit., pp. 252 e ss., *passim*; R. Rinaldi, *Note introduttive*, in *Artigiani a Bologna. Identità, regole, lavoro (secc. XIII-XIV)*, a cura di A. Campanini e R. Rinaldi, DPM Quaderni, Ricerche e Strumenti 3, Clueb, Bologna 2008, p. 9 e ss.

<sup>22</sup> G. Fasoli, *Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV*, “L'Archiginnasio”, XLIV (1936), pp. 237-279, 56-80; A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Clueb, Bologna 1986; R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Clueb, Bologna 1988, Id, *Bologna nel Duecento*, in *Storia di Bologna. Bologna nel Medioevo*, a cura di Ovidio Capitani, B.U.P., Bologna 2007.

<sup>23</sup> G. Fasoli, *Le compagnie delle arti*, cit., p. 238; R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit., p. 513.

<sup>24</sup> G. Fasoli, *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservatisi nell'Archivio di Stato di Bologna*, Bologna 1931; cfr. anche A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, cit., p. 244.



sostanzialmente ancora irrisolto” usando parole di Roberto Greci<sup>25</sup>. In effetti non si sa ancora con precisione cosa abbia potuto determinare la complessità e la forza delle arti a Bologna, ma di certo, secondo lo studioso, un ruolo importante deve averlo avuto l’istituzione comunale, che può aver fornito il modello più efficace per il pieno sviluppo del fenomeno<sup>26</sup>.

Secondo Greci il dinamismo che caratterizzò il XIII secolo bolognese affonda le radici nel secolo precedente e fu determinato non solo dalla favorevole posizione geografica e dai recenti successi politici e militari vantanti dalla città, ma anche dalla presenza dello Studio<sup>27</sup>. Grazie a questi elementi, tra XII e XIII secolo Bologna fu in grado di attirare movimenti migratori dalle campagne ma anche da località sparse in tutta Europa<sup>28</sup>. La grande quantità di popolazione residente e la possibilità di rifornimenti annonari adeguati, consentì alla città il prospero sviluppo economico del Duecento<sup>29</sup>.

Alla seconda metà del XII secolo si datano le prime corporazioni professionali, nonostante per alcuni mestieri si possano ipotizzare e, in altri casi, documentare forme di associazione già in epoca precomunale. È il caso di quei mestieri controllati dallo stato che si occupavano del vettovagliamento cittadino, i fabbri, i muratori ma anche i calzolai<sup>30</sup>, che dovettero subire forme di associazione forzata da parte delle istituzioni pubbliche, e di altri corpi produttivi che si riunirono per provvedere a necessità comuni, come per esempio acquistare materie prime, disciplinare la produzione e la concorrenza<sup>31</sup>. Nel corso del XII secolo a queste professioni se ne aggiunsero altre di nuovo conio, rispondenti alle novità sociali ed economiche delle città comunali, teatri di vivaci mercati dove a nuove domande corrisposero subito specifiche offerte. L’esigenza di vestirsi con abiti più complessi, corrispondenti ad un nuovo sistema di identificazione sociale, vide per esempio la comparsa tra le nuove professioni, anche di quella del sarto. Mentre infatti tra le professioni precomunali viene annoverato il calzolaio che, con il sarto, contribuiva alla composizione dei guardaroba realizzando le calzature, il sarto comparirà tra i nuovi mestieri. Il mestiere esercitato dal sarto subirà grande attenzione da parte dei comuni cittadini, che ne disciplineranno le tariffe

---

<sup>25</sup> R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit., p. 513.

<sup>26</sup> Ibid; sul tema cfr. anche A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, cit., p. 244.

<sup>27</sup> R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit., pp. 499-579, p. 499-500.

<sup>28</sup> Ivi, p. 504.

<sup>29</sup> Ivi, p. 508 e ss.

<sup>30</sup> Il comune di Bologna esercitò un forte controllo sugli addetti al trasporto e al vettovagliamento come i vetturali, i barcaioli, i facchini, i trasportatori di vino (brentatori), i mugnai, i fornai, gli erbivendoli, gli osti e gli albergatori, mestieri per i quali i comuni stabilivano il divieto di associazione. Erano altrettanto controllate ma non vietate le associazioni di mestiere dei macellai e dei pescivendoli. Il comune controllò anche i prezzi dei materiali da costruzione, le tariffe degli addetti ai trasporti, dei falegnami, dei carpentieri e anche dei sarti, i cui primi tariffari risalgono alla metà del XIV secolo. (A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, cit. pp. 156-157).

<sup>31</sup> Ivi, pp.157-158.

nell'ambito della politica annonaria cittadina, stabilendo aspre condanne in caso di trasgressione delle leggi suntuarie in materia di vesti<sup>32</sup>.

### 1.2.1. Ascesa e declino delle arti bolognesi nella politica cittadina

La prima fase di partecipazione politica delle arti risale al periodo 1217-1219, quando i capi delle società delle arti entrarono a far parte del consiglio cittadino bolognese, in un contesto di equilibri politici precari che consentirono l'apertura di nuovi spazi anche per i ceti emergenti. Interessante risulta la reazione a questi avvenimenti del gruppo aristocratico che ben presto escluse tali rappresentanze ad eccezione dei consoli di mercanti e cambiatori, sancendo così l'ascesa sociale di questi ultimi<sup>33</sup>. Si deve tuttavia anche a queste forze se, a partire dal 1228, il ceto dirigente cittadino poté allargarsi e comprendere anche le organizzazioni popolari, società d'arti e società d'armi<sup>34</sup> che, insieme, costituirono un nuovo organismo politico, il *populus*<sup>35</sup>. Con questo termine si può identificare una realtà eterogenea, composta dunque da ceti mercantili e produttivi che, ad un certo momento, si dotò di un consiglio che andò ad affiancare i preesistenti consigli comunali. A capo di questo organismo c'erano gli "anziani", rappresentanti eletti delle compagnie delle arti e delle armi che, insieme ai consoli dei cambiatori e dei mercanti, rappresentarono le novità politiche degli anni Trenta del Duecento. Dal 1245 le rappresentanze del popolo, costituite da consoli di mercanti e cambiatori, anziani e ministrali, cioè i capi di tutte le arti e le armi, con i ministrali delle contrade, affiancarono il podestà condividendo con questi il vertice dell'istituzione comunale. Nel 1248 grazie a riunioni mensili di anziani delle arti e ministrali delle singole corporazioni si poté instaurare un collegamento diretto tra la rappresentanza politica cittadina delle arti e i capi di queste ultime, consentendo di presentare in consiglio comunale le istanze provenienti dal mondo artigianale<sup>36</sup>.

Il popolo si affermò intorno alla metà del secolo XIII anche grazie ad avvenimenti come, per esempio, la clamorosa sconfitta subita da Federico II, che determinò l'egemonia di Bologna sulla

---

<sup>32</sup> Su questo tema si veda il III capitolo.

<sup>33</sup> R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit., p. 542.

<sup>34</sup> "Le società d'armi erano associazioni volontarie e giurate che raggruppavano abitanti di una medesima parrocchia o di parrocchie confinanti (dunque a base territoriale) che, non esercitando per lo più un mestiere, erano impossibilitati ad entrare in una associazione artigiana" (R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit., p. 544). G. Fasoli, *Le compagnie delle armi a Bologna*, "L'Archiginnasio", XLV (1933), pp. 158-183, 323-340.

<sup>35</sup> G. Fasoli, *Le compagnie delle arti*, cit., passim.

<sup>36</sup> R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, cit. p. 121.

Romagna e che ebbe ripercussioni anche nella politica interna della città. In questo contesto il popolo si dimostrò determinato ad affermare il proprio potere, approvando riforme che ebbero conseguenze importanti sul piano degli assetti istituzionali, avviando una politica antimagnatizia. Innanzitutto dagli organismi popolari furono esclusi magnati e giudici, si introdussero nuovi controlli sulla vita interna delle società d'armi ed arti, con l'obbligatorietà dal 1255 di far approvare annualmente gli statuti di queste ultime. Fu costituito un *consilium populi* che affiancò il *consilium speciale et generale communis* assumendo le competenze legislative ed esautorando gli aristocratici da questa funzione; infine venne istituita la figura del capitano del popolo forestiero, con funzioni simili a quelle del podestà.

Nella seconda metà del Duecento la città di Bologna fu un vero e proprio laboratorio politico di sperimentazione di nuovi organismi di rappresentanza in una situazione generale piuttosto fluida in cui il popolo riuscì ad affermarsi, manifestando tuttavia anche i primi segnali di debolezza dipendenti sia da ragioni interne sia da ragioni esterne, prime fra tutte i contrasti con il ceto aristocratico. In questo periodo facevano parte del consiglio di popolo 20 società d'armi dislocate nei 4 quartieri cittadini, 4 altre società d'armi nate su basi diverse da quelle territoriali e 19 società d'arti<sup>37</sup>. Nel 1256, in seguito a disordini cittadini che determinarono anche l'abolizione della figura del capitano del popolo – poi reintrodotta nel 1267 – l'aumentato numero degli anziani, che passò da 12 a 17 (8 *pro armis* e 9 *pro artibus*), e il mantenimento ad 8 dei consoli di mercanti e cambiatori, attestò l'ascesa dell'organizzazione del popolo a discapito delle due corporazioni "maggiori". Tale situazione ebbe come conseguenza l'impossibilità da parte del ceto mercantile di continuare a guidare il movimento popolare e l'acuirsi dell'insofferenza di quest'ultimo nei confronti dell'aristocrazia. Il vuoto politico che si creò in questo contesto fu colmato dalla corporazione dei notai. Il notaio Rolandino Passeggeri guidò il popolo in questa seconda fase di ascesa politica, caratterizzata dall'alleanza tra il popolo e il partito guelfo cittadino con a capo la famiglia dei Geremei che nel 1274 ebbe la meglio sulla parte avversa capitanata dalla famiglia dei Lambertazzi. La fuoriuscita di ben 12.000 persone filo ghibelline da Bologna causata dall'inasprirsi delle lotte di fazione ebbe gravi conseguenze in città, soprattutto sul piano economico<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Le arti legalmente riconosciute dagli statuti comunali del 1250-1267 erano 21, ma da questo novero sono esclusi i mercanti e i cambiatori che avevano altre rappresentanze, 8 consoli ciascuna. Il ceto artigianale non era rappresentato totalmente, alcune arti infatti rimanevano escluse e nel 1246 si vietò la formazione di nuove associazioni al fine di non compromettere il complicato sistema di rappresentanze; nell'aggiornamento degli Statuti del 1255 furono così respinti interi statuti e società (R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, cit. p. 122).

<sup>38</sup> R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit. pp. 537-551.

Nel periodo seguente Bologna da città a respiro europeo si ridusse a centro economico, demografico e politico di carattere regionale. Il potere politico delle arti terminò con la fine del regime comunale nel 1327, quando il cardinale Bertando del Poggetto divenne il primo signore di Bologna, la cui politica accentratrice è ben documentata dagli Statuti cittadini del 1335 e del 1352-1357. Anche la rivolta promossa dalle corporazioni che nel 1376 pose fine ai governi dei vicari pontifici non portò nuovi cambiamenti per le arti, poiché queste ultime non riuscirono più ad esprimere rappresentanti politici, che incominciarono ad essere scelti esclusivamente su base territoriale; alle corporazioni spettò eleggere 26 massari di un collegio che affiancava gli anziani. Gli Statuti del 1376 rispecchiano questo nuovo periodo nel quale fu messa a punto, trovando una sistemazione definitiva, la politica annonaria cittadina. Interessante è vedere come, accanto a provvedimenti circa cereali, vino, sale, carne, pesci, legna, paglia, polli, fosse presente anche il vestiario, considerato alla pari degli altri un genere indispensabile alla sussistenza<sup>39</sup>.

Nel corso del XIV secolo le corporazioni persero dunque il carattere originale che le aveva animate fino agli inizi del XIII secolo per diventare da organi politici organi quasi esclusivamente economici, sempre più controllati dai regimi signorili. Perso così il ruolo politico creatosi in un contesto di grande vivacità cittadina, le arti si concentrano dunque sulla loro riorganizzazione interna tentando di razionalizzare i propri organismi sulla base delle esigenze economiche del momento<sup>40</sup>.

### **1.3. Gli Statuti della Società dei sarti a Bologna tra il XIII e il XV secolo**

Per la Società dei sarti bolognese si sono conservate 5 redazioni statuarie contenenti anche atti e provvisori di epoca medievale che coprono un arco cronologico compreso tra XIII e XV secolo (1244 – 1466)<sup>41</sup>.

Lo Statuto della Società dei Sarti datato 1244 costituisce la più antica redazione statutaria corporativa conservatasi per Bologna. Da quanto attestato nel proemio della redazione, avvenuta

---

<sup>39</sup> A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, cit., pp.253-256.

<sup>40</sup> G. Fasoli, *Le compagnie delle arti*, cit., p. 256; A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, cit., p. 256.

<sup>41</sup> Archivio di Stato di Bologna, d'ora in poi ASBo, Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, b. VIII, Sarti, Statuti 1244, 1255, n. 194 (d'ora in poi Statuti, 1244; Provvisori 1255); Statuti 1322, n. 195 (d'ora in poi Statuti 1322); Statuti 1322, 1325, n. 196 (d'ora in poi 1322a; Provvisori 1325); Statuti 1332-1334, n. 197 (d'ora in poi Statuti 1332-34); Statuti 1379, 1427, 1458, 1466, codice miniato n. 37 (d'ora in poi Statuti 1379; Atti 1427; Provvisori 1458; Provvisori 1466).

all'interno della chiesa di Santa Croce, tali statuti rappresentavano un aggiornamento (*statuta renovata*) di precedenti regole<sup>42</sup> che purtroppo non sono pervenute e che provano non solo la presenza di una associazione dei sarti bolognesi in precedenza, ma anche l'elaborazione di norme scritte da parte dei consociati in tempi che, verosimilmente, potrebbero risalire al secolo XII, come attesterebbero alcuni elementi di carattere arcaico contenuti nella redazione duecentesca. Tali elementi riguardano la denominazione dei funzionari (*consoli*) e la suddivisione amministrativa della città in *brachia* su cui si basava l'arte per individuare il luogo di provenienza dei soci<sup>43</sup>.

Rispetto alla redazione statutaria del 1244, quelle successive, in particolare quelle del 1322 e del 1332-34, risultano molto più corpose: raddoppia il numero delle rubriche in esse contenute. Della redazione del 1322 esistono due versioni, di cui una depositata presso la camera degli atti del comune di Bologna ed una contenente atti e provvisori del 1325<sup>44</sup>. La statuizione del 1322 risulta analoga alla successiva redazione statutaria datata 1332-1334<sup>45</sup>, che è caratterizzata tuttavia da un minor numero di rubriche. Queste ultime non offrono grandi novità rispetto a quelle precedenti.

Gli statuti del XIV secolo si infittiscono di disposizioni relative all'amministrazione dei beni della società, attestanti una maggiore burocratizzazione della corporazione, regolano i rapporti con le istituzioni comunali, disciplinano con maggiore attenzione i rapporti con i discepoli in un'epoca nella quale evidentemente maggiori erano i lavoranti rispetto ai maestri, una vera e propria schiera di lavoratori precari. Secondo Roberto Greci, che si è occupato dei contratti di apprendistato bolognesi, i patti di locazione della prima metà del XIII secolo erano funzionali alla formazione di nuovi maestri e alla possibilità di far aprire nuove botteghe, a differenza del periodo successivo durante il quale si rileva un prolungamento del periodo di apprendistato e uno speciale favoritismo nei confronti dei parenti dei soci cui si consentiva, come ai sarti, di entrare in società senza nemmeno pagare la tassa di iscrizione, determinando vere e proprie dinastie professionali<sup>46</sup>.

### 1.3.1. Descrizione delle redazioni statutarie

---

<sup>42</sup> Statuti, 1244; Provvisori 1255. Pubblicati in A. Gaudenzi (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, *Fonti per la Storia d'Italia*, Istituto Storico Italiano, vol. II, Società delle Arti, Forzani e C. Tipografi del Senato, Roma 1896, pp. 263-281, in part. p. 265.

<sup>43</sup> Statuti, 1244; Provvisori 1255, *passim*.

<sup>44</sup> ASBo, Capitano del Popolo, b. XI, Società dei Sarti, Statuti, 1322, 26 cc. non num., + 1 cap.; Società dei Sarti, Statuti con atti, 1322; 1325, 26 cc. non num. La seconda copia contiene un minor numero di rubriche rispetto alla prima.

<sup>45</sup> ASBo, Capitano del Popolo, b. XI, Società dei Sarti, Società dei Sarti, Statuti con atti (riformazioni e provvisori), 1332-34; 1334, 19 cc. doppia num. Parziale.

<sup>46</sup> R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Clueb, Bologna 1988, p. 157 e ss.; Id., *Bologna nel Duecento*, cit., p. 517 e ss.

Statuti del 1244 con una provvisione del 5 novembre 1255: pergamena, 3 cc. con numerazione recente. Approvati dai consoli di mercanti e cambiatori e dal consiglio dei sarti il 24 aprile 1256, successivamente dal capitano, dagli anziani e dai consoli nel 1258 e infine dagli anziani e dai consoli nel 1262; redatti dai notai Iacobinus q. Boniohnnis, [Albertus Rovixii], Ugutio de Banbagliolis.

Statuti del 1322: carta, 26 cc. non numerate. Approvati da Egidio vicario del capitano Andrea l'11 dicembre 1322, erano stati depositati alla Camera degli atti un mese prima, l'11 novembre dello stesso anno; redatti dai notai Amadore Brescha, Tomas (U)gucti, Cilholaus de Veneçano.

Statuti del 1322 con atti del 15 e 23 giugno 1325: carta, 26 cc. non numerate. Approvati da Blaxius de Tornaquinus de Florentia rector civitatis il 3 novembre 1329; redatti dai notai Amadore Brescha, Iohannes Buvalelli Actolini.

Statuti del 1332-34 con aggiunta di alcune provvisioni: carta, 19 cc. con doppia numerazione parziale; redatti dal notaio Amadore Brescha: risultano mutili delle carte finali, si tratta di una copia autentica.

Statuti del 1379 contengono atti (un lodo arbitrale) del 27 e 28 maggio 1427, e provvisioni datate 14 settembre 1458 e 7 gennaio 1466: carta, 23 cc. con doppia numerazione. Approvati dai giuristi statutari del comune il 19 agosto 1379 e redatti dai notai Iacobus q. Tome olim Bitini, Albericus q. Henrigipti de Lambertinis, Iacobus q. d. Guasparis de Calderinis, Parisius cancellarius, Luchinus Trott(i); depositati alla Camera degli atti del comune di Bologna il 23 febbraio 1381. Le provvisioni del 1466 sono approvate dal legato apostolico.

### **1.3.2 La Società dei sarti**

L'assetto interno delle corporazioni è pressoché uguale per tutte le società d'arti bolognesi, i cui membri complessivamente riuniti formavano il *corporale*; alla loro guida era previsto un certo numero di ministrali, uno dei quali con funzione di *massaro*, cioè di tesoriere, coadiuvati da un consiglio più o meno numeroso con poteri limitati; completavano il numero dei funzionari un

nunzio ed un notaio e, a partire dal XIV secolo, inquisitori con compiti di vigilanza su funzionari, soci, sindaci, ecc.<sup>47</sup>

La più antica statuizione dei sarti del 1244 prescriveva che la società dovesse essere retta da 4 consoli<sup>48</sup>, di cui uno con funzione anche di massaro, coadiuvati da un notaio e da un nunzio, tutti eletti *ad brevia*<sup>49</sup> da sei uomini della società. Nelle redazioni successive, a partire dal 1322, i consoli prenderanno il nome di ministerali e saliranno ad 8, per poi ritornare a 4 nel 1379 a cui si aggiunse il massaro scelto separatamente dai ministerali<sup>50</sup>.

Massaro e ministerali, i più alti in grado tra i funzionari della società<sup>51</sup>, dovevano essere sarti ed idonei a svolgere l'incarico ad essi affidato<sup>52</sup>; gli statuti trecenteschi stabilivano che i mandati potessero essere affidati soltanto ai membri della società che avessero almeno 18 anni purché questi esercitassero l'arte in modo continuativo nella città, nei borghi o sobborghi di Bologna e che pagassero l'affitto delle botteghe, dei luoghi o banchi dove svolgeva la loro attività pari a 20 soldi di bolognini o più per ciascun anno<sup>53</sup>. Gli stessi statuti precisavano il divieto di affidare incarichi a chi non risiedesse stabilmente a Bologna, chi non fosse cresciuto nella città o nel distretto e chi, nonostante fosse stato cittadino nato a Bologna, fosse risultato assente dalla città nell'ultimo anno<sup>54</sup>. L'attestazione dei sarti considerati forestieri era annotata all'interno di un libro redatto da 4 uomini di Porta Ravegnana, da due di San Pietro, da due di *Platea* Maggiore affinché tutti gli uomini della società potessero esserne a conoscenza<sup>55</sup>. Gli statuti proibivano incarichi anche ai *membra* della società<sup>56</sup>, ai sarti ghibellini<sup>57</sup>, a chi fosse della società dei drappieri<sup>58</sup>. Lo Statuto del 1379 aggiornava la normativa vietando incarichi a coloro che non esercitassero l'arte di propria mano e non fossero stati nella società negli ultimi 5 anni, ribadendo il divieto agli iscritti all'arte dei drappieri<sup>59</sup>.

---

<sup>47</sup> G. Fasoli, *Le compagnie delle arti*, cit., pp. 239-240.

<sup>48</sup> Gina Fasoli sostiene che l'appellativo di consoli deriva da "un'imitazione tutta esteriore" che sarti e beccai diedero ai loro ministerali su modello dei consoli dei mercanti e dei cambiatori (G. Fasoli, *Le compagnie delle arti*, cit., p. 268).

<sup>49</sup> Sui sistemi di elezione tipici del comune medievale e adottati anche all'interno delle corporazioni bolognesi, si veda A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, cit., p. 153 e ss.

<sup>50</sup> Statuti 1322, rub. 2; 1322a; 1332-34, rub. 2; 1379, rub. 3.

<sup>51</sup> Statuti 1322, rub. 37; 1322a; 1332-34, rub. 37.

<sup>52</sup> Statuti 1244, rub. 1.

<sup>53</sup> Statuti 1322, rub. 2; 1322a; 1332-34, rub. 2.

<sup>54</sup> Statuti 1322, rubb. 23, 42; 1322a; 1332-34, rubb. 23, 42.

<sup>55</sup> Statuti 1322, rub. 51; 1322a; 1332-34, rub. 51.

<sup>56</sup> Statuti 1322, rub. 93; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 93.

<sup>57</sup> Statuti 1322, rub. 45; Statuti 1322 a, rub.; Statuti 1332-34, rub. 45.

<sup>58</sup> Statuti 1322, rub. 93; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 93.

<sup>59</sup> Statuti 1379, rub. 9.

I ministrali avevano una durata semestrale e lo statuto duecentesco precisava che dovessero essere eletti con il sistema *ad brevia* un mese prima della festa di san Pietro, che si celebrava nel mese di giugno. Nel Trecento i ministrali non potevano eleggere se stessi per altri incarichi all'interno della società pena una multa di 20 soldi di bolognini<sup>60</sup> e non potevano partecipare alle elezioni *ad brevia*, pena una multa di 100 soldi di bolognini<sup>61</sup>.

Al massaro e ai ministrali spettava il compito di accogliere le petizioni dei soci e, in caso fossero state approvate dalla maggior parte di essi, proposte al corporale della società<sup>62</sup>. I funzionari non potevano giudicare persone esterne all'arte fatti salvi quei casi in cui i funzionari dovessero intervenire per lavori di sartoria malfatti o per oggetti impegnati<sup>63</sup>. Gli stessi funzionari non avevano obbligo di fornire aiuto e nemmeno consiglio ai soci che avessero avuto questioni spettanti all'arte della sartoria nei confronti di qualcuno non appartenente alla società presso un ufficio comunale<sup>64</sup>. Dal XIV secolo la società prevedeva la nomina di un giudice col compito di tutelare la corporazione al quale sarebbe spettato un compenso di 40 soldi da ricevere il giorno di Natale<sup>65</sup>.

### 1.3.3. La suddivisione amministrativa della città

Alcuni dati contenuti negli Statuti della Società dei sarti provverebbero prassi piuttosto antiche utilizzate dai sarti bolognesi tra la metà del Duecento e ancora fino almeno alla prima metà del XIV secolo. Si tratta dall'uso del termine *console* per indicare i funzionari dell'arte citati nello Statuto del 1244 e della consuetudine di suddividere il territorio cittadino in tre *brachia* alla quale i sarti bolognesi fanno ancora ricorso negli statuti del 1332-34, che ricalcano in gran parte la normativa del 1322. Tali elementi consentono di ipotizzare un periodo piuttosto risalente della loro esistenza in città. L'uso della divisione in tre parti della città fin dal 1244 definite *brachia* pare essere stato utilizzato esclusivamente dall'arte dei sarti<sup>66</sup>. Sulla base di questa ripartizione, i sarti dividevano la città di Bologna in: *brachio Sancti Petri*, *brachio Platee Maioris*, *brachio porte*. Si noti che due braccia, quelle di San Pietro e di Porta Ravegnana corrispondevano a quartieri, a differenza del

---

<sup>60</sup> Gli Statuti vietavano a tutti i soci di eleggere se stessi nelle elezioni ad brevia: Statuti 1322, rub. 68; 1322a; 1332-34

<sup>61</sup> Statuti 1322, rub. 52; 1322a; 1332-34, rub. 52.

<sup>62</sup> Statuti 1322, rubb. 56, 57; 1322a; 1332-34, rubb. 56, 57.

<sup>63</sup> Atti, 1322.

<sup>64</sup> Atti, 1322.

<sup>65</sup> Statuti 1322, rub. 94; 1322a

<sup>66</sup> Negli Statuti pubblicati da Gaudenzi non si trova traccia di altre corporazioni che fanno uso di questa suddivisione territoriale (A. Gaudenzi (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, II, cit.)



*brachio* di *Platee Maioris*. Quest'ultimo doveva corrispondere ad un'area cittadina piuttosto ampia, comprendente l'attuale piazza Maggiore e parte dell'omonima strada. Da questa suddivisione risultava esclusa la parte occidentale della città corrispondente al quartiere di Porta Stiera, quella che tra tardo antico ed alto Medioevo era stata abbandonata e pian piano riabitata e dove comunque i sarti sono ampiamente documentati sia nelle Matricole del 1294 sia negli Estimi del 1296-97. Da queste ultime fonti infatti si ricava che il quartiere di Porta Stiera fosse addirittura il più popolato da questi artigiani<sup>67</sup>. La ragione dell'assenza di questa porzione cittadina può contribuire ad avvalorare l'ipotesi che i sarti continuassero ad utilizzare una suddivisione territoriale risalente all'alto Medioevo, quando quell'area era stata abbandonata. Tale ripartizione infatti serviva all'arte per scopi amministrativi, vale a dire per scegliere i funzionari della società e definire le aree di competenza di questi ultimi. I sarti facevano riferimento a porzioni cittadine non più in uso oramai da quando la città si era ripopolata. Ciò è confermato dalle statuizioni delle altre corporazioni del XIII secolo che, infatti, non ne fanno cenno<sup>68</sup>. Può essere utile ricordare tuttavia che quello dei sarti del 1244 è il più antico statuto corporativo conservatosi per la città di Bologna e che dunque può essere tenuto in considerazione nel caso si volessero trovare tracce di statuizioni corporative più risalenti. Un'ultima considerazione sulle *brachia*, ancora in uso dai sarti bolognesi nel Trecento poiché evidentemente rispondevano bene a qualche loro esigenza, può dipendere dal fatto che, avvalendosi di ripartizioni antiche che escludevano necessariamente le aree cittadine di più recente popolamento, i sarti potessero continuare a scegliere i propri funzionari in quelle più centrali all'interno delle quali doveva esserci una maggiore concentrazione di botteghe gestite da maestri<sup>69</sup>. I consoli poi ministeriali avevano competenza sull'intera città di Bologna che, per una maggiore efficienza, la società aveva diviso a metà<sup>70</sup>. Interessanti a questo proposito risultano le indicazioni date negli statuti circa la suddivisione per definire i confini delle aree di competenza, che prendevano come punto di riferimento la *curia* – corrispondente alla piazza – del Comune ed alcune abitazioni private<sup>71</sup>. Nello Statuto del 1244 due dei quattro consoli avrebbero avuto come area di competenza quella che incominciava dalla residenza del cittadino bolognese Bonifacio Guidonis Guiçardi, che si trovava fuori dalla curia del comune, gli altri due si sarebbero occupati di quella

---

<sup>67</sup> Si rimanda ai paragrafi specifici.

<sup>68</sup> A. Gaudenzi (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, II, cit.

<sup>69</sup> Si rimanda alle considerazioni fatte nei paragrafi relativi alle Matricole dell'arte.

<sup>70</sup> Interessante risulta la definizione dei confini delle due aree di competenza che si richiamano all'abitazione di un cittadino bolognese Bonifacio Guidonis Guiçardi, così due consoli si occupavano della porzione cittadina che iniziava dalla curia del comune in avanti delimitata dalla suddetta casa, gli altri era della restante parte.

<sup>71</sup> A causa dei riferimenti con le abitazioni private risulta difficile identificare esattamente i confini delle aree in oggetto.

all'interno della curia. Il massaro doveva essere scelto alternativamente dalle tre circoscrizioni in cui la corporazione divideva idealmente la città e cioè *Platea*<sup>72</sup> Maggiore, Porta Ravegnana e San Pietro<sup>73</sup>.

A proposito delle elezioni dei principali funzionari della società, gli Statuti del 1322 e del 1332-34 diventano più precisi, stabilendo che il massaro dovesse essere una volta della curia del comune *versus mane* e una volta di quella *versus sero* e che i ministeriali fossero equamente espressione di entrambe le aree. Al fine di evitare equivoci definivano esattamente la divisione della città, cosicché apprendiamo che la parte orientale della *curia* del comune (*versus mane*) - cioè verso Porta Ravegnana - iniziava dall'angolo della casa di d. Brandelixii de Lambertini fino alla casa di d. Giacomino Azonis Ghardini e da qui proseguiva per una via che giungeva fino alla torre Cornachina; precisando che coloro che abitavano (*morare*) dalla casa di Brandelixii e lungo la via che porta fino alla Cornachina fossero *de brachio* di San Pietro; quelli che abitavano invece dalla casa del detto d. Brandelixii fino alla torre Maltaglata e fino al ballatoio d. Lambertini Guidonis Buvalelli dovevano essere *de brachio Platee* Maggiore. Al lato *versus mane* della curia del comune appartenevano anche tutti coloro che abitavano nei pressi della porta - vale a dire Porta Ravegnana - e tutti coloro che risiedevano tra la Cornachina e la casa ballatoio. Tutti coloro che abitavano nell'area di pertinenza di San Pietro e di *Platea Maioris* e da qui verso occidente erano considerati della curia del comune occidentale (*versus sero*)<sup>74</sup>.

Interessante può essere rilevare che le disposizioni contenute all'interno di un paio di rubriche statutarie, che disciplinavano il reclutamento dei funzionari, stabilivano che dovessero provenire metà dalla Porta e l'altra metà dalle due circoscrizioni o braccia di San Pietro e di *Platea* Maggiore: questo per gli uomini del consiglio<sup>75</sup> e per coloro che avrebbero dovuto redigere l'elenco dei sarti considerati forestieri<sup>76</sup>. Ciò attesterebbe una maggiore densità di sarti all'interno del quartiere di Porta Ravegnana che risultava in effetti il quartiere cittadino più piccolo per dimensioni, determinando pertanto la concentrazione dei mestieri al suo interno esercitati.

---

<sup>72</sup> Si è deciso di lasciare questa definizione, senza la sua traduzione, dato che con *platea* nel basso Medioevo può intendersi sia una piazza sia una strada ampia. In questo caso si intende un'area compresa verosimilmente tra le attuali Strada e Piazza Maggiore.

<sup>73</sup> Statuti 1244, rub. 1; A. Gaudenzi (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna, Società dei Sarti*, cit., p. 265

<sup>74</sup> Statuti 1322, rub. 2; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 2.

<sup>75</sup> Statuti 1322, rub. 11; 1322a; 1332-34.

<sup>76</sup> Statuti 1322, rub. 51; 1322a; 1332-34

#### 1.3.4 Il massaro

Il massaro<sup>77</sup> gerarchicamente il più alto in grado tra i ministeriali aveva il potere di imporre l'esilio e di fare precetti sia per i ministeriali sia per tutti i membri della società e per tutti coloro che esercitavano l'arte<sup>78</sup>. Nel Duecento per la sua elezione doveva esserci la concordia di almeno 4 elettori su sei<sup>79</sup>; negli statuti trecenteschi occorreva la concordia di 3 elettori su 5 e si stabiliva che dovesse essere una persona di almeno 40 anni<sup>80</sup> che esercitasse l'arte della sartoria da almeno 10 anni ed avesse il banco entro il serraglio<sup>81</sup>. Negli Statuti del 1379 si stabiliva che l'elezione del massaro dovesse avvenire 15 giorni prima della fine del mandato dei precedenti massaro e i ministeriali, i quali avrebbero dovuto radunare almeno trenta uomini della società; aggiungeva inoltre che una volta eletto, il massaro avrebbe dovuto depositare una fideiussione, scritta dal notaio e che almeno quattro boni viri della società avrebbero dovuto garantire per lui; entro un mese dalla fine del suo mandato i sindaci della società avrebbero dovuto controllare l'operato del massaro uscente<sup>82</sup>.

Il massaro svolgeva il compito di tesoriere e alla fine del suo mandato giurava di restituire al suo successore l'aver della società che aveva gestito durante il suo incarico. L'aver della società era costituito da tutti gli introiti, prevalentemente quote di iscrizione, ammende, pegni raccolti dai consoli o dagli inquisitori<sup>83</sup>, che dovevano essere interamente gestiti dal massaro<sup>84</sup>. L'aver della società non poteva in alcun modo essere alienato, ad eccezione di tre casi previsti dallo statuto del Duecento, qualora cioè si dovesse aiutare un socio che fosse *pauper* o infermo oppure non avesse disponibilità economiche per provvedere alla propria sepoltura<sup>85</sup>. Questa norma di carattere solidaristico scompare nelle statuizioni successive.

Negli statuti trecenteschi viene ribadito che l'aver della società non poteva essere in alcun modo alienato senza il consenso dei soci e per il bene della società<sup>86</sup> e precisava che per le spese superiori ai 5 soldi di bolognini, i ministeriali fossero tenuti a chiedere il consenso al corporale della società attraverso la maggioranza espressa con fave bianche e nere considerando un minimo di 60 membri

---

<sup>77</sup> All'interno dello Statuti del 1244, alla rubrica 11 il massaro è definito anche *priorem magistrum*.

<sup>78</sup> Statuti 1322, rub. 2; Statuti 1332-34a rub. ; Statuti 1332-34

<sup>79</sup> Statuti 1244, rub. 1; A. Gaudenzi (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna, Società dei Sarti*, cit., p. 265

<sup>80</sup> Statuti 1322, rub. 75; 1322a; 1332-34, rub. 75; Statuti 1379, rub. 2.

<sup>81</sup> Statuti 1322, rub. 28; Statuti 1332-34a rub. ; Statuti 1332-34 rub. 28 ; Statuti 1379, rub. 2; A.I. Pini

<sup>82</sup> Statuti 1379, rub. 2.

<sup>83</sup> Statuti 1244, rub. 32.

<sup>84</sup> Statuti 1244, rub. 22.

<sup>85</sup> Statuti 1244, rub. 37.

<sup>86</sup> Statuti 1322, rub. 9; 1322a; 1332-34, rub. 9;

dell'arte presenti e l'accordo di almeno due parti. In caso di trasgressione i ministrali erano condannati ad una multa di 3 lire di bolognini. Lo statuto prevedeva alcune eccezioni per spese prescritte dagli stessi statuti e spese ordinate e istituite dagli 8 ufficiali che sarebbero stati nominati per controllare i diritti e i conti di massaro e ministrali della società da 5 anni in qua<sup>87</sup>. Il massaro poteva disporre di una certa somma in denaro (*coredo*), non specificata nello statuto, da spendere per onorare la società e per organizzare un banchetto con tutti i soci dove piacerà alla maggior parte dei ministrali, ma non in taverna, *caniva* o *hospicio* (magazzino dei mercanti), pena 3 lire di bolognini<sup>88</sup>. Entro 15 giorni dalla fine del proprio mandato, gli statuti trecenteschi stabilivano che il massaro dovesse dare ai nuovi funzionari spese ed introiti<sup>89</sup>.

Nel 1379 si stabiliva che il massaro avesse pieno arbitrio nel punire e condannare maestri, discepoli o lavoranti rei di aver distrutto, devastato o recato danni a panni o a qualsiasi lavoro a loro commissionato sia in caso di dolo sia di imperizia e nei confronti di coloro che avessero impiegato meno tempo per fare o completare un lavoro dato o da fare e contro coloro che avessero accettato pagamenti senza regole (*et etiam contra quoscunque qui minus different ad faciendum seu complendum laboraria sibi data vel danda et etiam contra eos qui immoderatas sui laboris soluciones aceperet*)<sup>90</sup>, interessante precisazione che verrà analizzata nel paragrafo dedicato al lavoro del sarto dagli statuti.

Al massaro spettava il compito di custodire la sede della società<sup>91</sup> e riceveva come i ministrali e il notaio una libbra di pepe e un'oncia di zafferano, disposte dal massaro e prese dall'aver della società<sup>92</sup>. Gli statuti del 1332 stabilivano che al massaro e ai ministrali spettassero 3 soldi di bolognini, da dividere equamente, per ciascun nuovo iscritto, sia socio sia obbediente<sup>93</sup>. Lo Statuto del 1379 aggiornava il compenso stabilendo 2 soldi di bolognini per ogni lira che il massaro avrebbe fatto guadagnare alla società con l'ingresso di ubbidienti ed entranti durante il tempo della sua carica<sup>94</sup> e aggiungeva un soldo da dividere equamente con i ministrali da ricevere all'immatricolazione di ciascun sarto<sup>95</sup>. Chi avesse ricoperto tale incarico non poteva essere rieletto

---

<sup>87</sup> Statuti 1322, rub. 43; 1322a; 1332-34, rub. 43.

<sup>88</sup> Statuti 1322, rub. 39; 1322a; 1332-34, rub. 39.

<sup>89</sup> Statuti 1322, rub. 4; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub. 4.

<sup>90</sup> Statuti 1379, rub. 2.

<sup>91</sup> Statuti 1322, rub. 74; 1322a; 1332-34, rub. 74.

<sup>92</sup> Statuti 1322, rub. 91; Statuti 1322a ; Statuti 1332-34, rub. 91

<sup>93</sup> Statuti 1332-34, rub. (31 per 1322)

<sup>94</sup> Statuti 1379, rub. 2.

<sup>95</sup> Statuti 1379, rub. 27.

per i cinque anni successivi stabiliva lo Statuto del 1322, periodo di vacanza che viene ridotto ad uno nello Statuto del 1332<sup>96</sup>.

### 1.3.5 Consoli e ministrali

I consoli o ministrali, che nel XIV secolo dovevano avere almeno 30 anni<sup>97</sup> e che lo Statuto del 1379 precisa che avrebbero dovuto avere la bottega entro il serraglio<sup>98</sup>, giuravano di guidare e mantenere la società in buona fede e senza frode e di provvedere agli affari della società e dei soci<sup>99</sup>; ad essi era demandato il compito di riscuotere le multe applicate ai trasgressori<sup>100</sup> integralmente, precisavano gli statuti trecenteschi<sup>101</sup>, in caso di negligenza avrebbero dovuto provvedere personalmente<sup>102</sup>. Nel XIV secolo il mancato pagamento della multa da parte di un sarto insolvente, sarebbe stato punito con la messa al bando e l'annotazione di quest'ultimo in un libro della società; il sarto sarebbe stato riammesso soltanto una volta pagato il debito e la multa di un quarto di ciò che si doveva<sup>103</sup>.

Nel XIII secolo un valido incentivo per riscuotere le multe da parte di ministrali era costituito dal loro diritto ad avere la metà dell'ammenda<sup>104</sup>. Nel XIV secolo i ministrali ricevevano una libbra di pepe e un'oncia di zafferano, disposte dal massaro e prese dall'aver della società<sup>105</sup> e come al massaro, dal 1332 spettava loro la metà di 3 soldi di bolognini per ciascun nuovo iscritto, sia socio sia obbediente<sup>106</sup>. Dal 1379 si stabilì che ricevevano il compenso in spezie<sup>107</sup> e un soldo da dividere con il massaro per ciascun nuovo immatricolato all'arte<sup>108</sup>.

Tra i compiti dei consoli o ministrali c'era quello di fare in modo che tutti coloro che esercitavano l'arte della sartoria a Bologna entrassero a far parte della società<sup>109</sup>. Lo Statuto del 1244 stabiliva

---

<sup>96</sup> Statuti 1322, rub. 96; Statuti 1322a ; Statuti 1332-34, rub. 96. Lo Statuto del 1379 fissa a 6 mesi il periodo di vacanza per i ministrali, verosimilmente valido anche per il massaro (Statuti 1379, rub. 3).

<sup>97</sup> Statuti 1322, rub. 2; 1322a; 1332-34, rub. 2; Statuti 1379, rub. 3.

<sup>98</sup> Statuti 1379, rub. 3.

<sup>99</sup> Statuti 1244, rub. 2; Statuti 1322, rubb. 3, 83; Statuti 1322a ; Statuti 1332-34, rub. 3, 83.

<sup>100</sup> Statuti 1244, rub. 23; Statuti 1322, rub. 6; Statuti 1322a ; Statuti 1332-34, rub.

<sup>101</sup> Statuti 1322, rub. 53; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 53; Statuti 1379, rub. 23.

<sup>102</sup> Numerose sono le rubriche che ribadiscono il rimborso in tutti gli Statuti.

<sup>103</sup> Statuti 1322, rub. 6; 1322a; Statuti 1332-34, rub. 6.

<sup>104</sup> Statuti 1244, rub. 35. Cfr. G. Fasoli, *Le compagnie delle arti a Bologna*, cit., p. 246.

<sup>105</sup> Statuti 1322, rub. 91; Statuti 1322a ; Statuti 1332-34, rub. 91.

<sup>106</sup> Statuti 1332-34, rub. (31 per 1322)

<sup>107</sup> Statuti 1379, rub. 3.

<sup>108</sup> Statuti 1379, rub. 27.

<sup>109</sup> Statuti 1244, rub. 20; Statuti 1322, rubb. 10, 69, 79; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rubb. 10, 69, 79;

che se al primo invito dei consoli i sarti si fossero rifiutati di voler entrare nella società e di sottoporsi al giuramento di fedeltà, allora sarebbero stati messi al bando e mai accolti senza una specifica disposizione dei consoli<sup>110</sup>. Loro compito era infatti anche quello di ricevere dagli uomini della società idonee garanzie<sup>111</sup>.

I ministeriali avevano generale arbitrio nelle inchieste, nelle condanne e nelle punizioni nei confronti di ogni singolo socio e dei *membra* della società che facesse qualcosa contro l'onore della società o che non rispettasse gli statuti<sup>112</sup>. Alcun sarto avrebbe potuto ribellarsi ai ministeriali<sup>113</sup> e chiunque si fosse opposto alle decisioni di questi ultimi circa precetti o condanne recandosi presso qualsiasi ufficiale del comune di Bologna, avrebbe dovuto risarcire tutte le spese a carico della società pagate tramite il massaro<sup>114</sup>. Molto severe nel Trecento erano anche le condanne per i sarti che non si fossero recati presso i ministeriali una volta convocati da questi ultimi, pari ad una multa di 3 lire di bolognini e il bando dalla società<sup>115</sup>. L'obbedienza da parte di tutti i soci, sia maestri sia obbedienti, nei confronti dei ministeriali così come il rispetto degli statuti era sancito negli statuti<sup>116</sup>.

Anche ai ministeriali era applicato il massimo delle condanne pecuniarie nel caso per esempio avessero annullato le condanne una volta applicate<sup>117</sup>.

Nel 1379 si stabilì che ciascun ministrale non potesse essere rieletto almeno per sei mesi, a meno che non ci fosse stata la concordia della maggioranza della società, prevedendo dunque un periodo di tempo molto più breve rispetto ai decenni precedenti ed impedendo di conseguenza una maggiore alternanza di governo all'interno dell'arte<sup>118</sup>.

Nel XIII secolo al fine di consolidare i rapporti tra i soci e i funzionari entranti ed uscenti e creare una sorta di continuità politica, i consoli, il notaio e il nunzio ogni sei mesi dovevano utilizzare 12 soldi per organizzare un banchetto al quale avrebbero dovuto partecipare nuovi e vecchi funzionari<sup>119</sup>.

Il lavoro di consoli o ministeriali era coadiuvato da un consiglio. Nel Duecento i consoli, entro un mese dall'inizio del loro ufficio, dovevano provvedere all'elezione di 12 uomini che dovevano rappresentare le tre aree, quelle di *Platea* Maggiore, Porta Ravennate, San Pietro, per ciascuna delle

---

<sup>110</sup> Statuti 1244, rub. 34.

<sup>111</sup> Statuti 1322, rub. 28; Statuti 1332-34, rub. 28.

<sup>112</sup> Statuti 1322, rub. 32; Statuti 1332-34, rub. 32; Statuti 1379, rub. 14.

<sup>113</sup> Statuti 1244, rub. 30.

<sup>114</sup> Statuti 1322, rub. 35; Statuti 1332-34, rub. 35; Statuti 1379, rub. 14.

<sup>115</sup> Statuti 1322, rub. 40; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 40.

<sup>116</sup> Statuti 1322, rub. 82; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 82; Atti, 1322

<sup>117</sup> Statuti 1322, rub. 41; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 41.

<sup>118</sup> Statuti 1379, rub. 3.

<sup>119</sup> Statuti 1244, rub. 25.

quali venivano scelti 4 soci che sarebbero durati in carica 6 mesi<sup>120</sup>. Nel XIV secolo il consiglio della società triplica ed era formato da 40 uomini di almeno 30 anni e durava in carica ben 10 anni. La metà del consiglio doveva provenire *a latere porte* e l'altra metà *de sancto Petro et in Platea Maiori*. Lo Statuto del 1332, 1334 aggiorna a 40 anni l'età minima e fissa a 6 mesi la sua durata<sup>121</sup>. Nel 1379 il consiglio della società doveva essere da 10 *boni viri* scelti tra i migliori della società con almeno 30 anni, eletti dal massaro e dai ministerali al tempo dell'elezione di questi ultimi; massaro e ministerali avrebbero avuto ciascuno un paio di consiglieri come collaboratori<sup>122</sup>. Se gli statuti del 1322 e del 1332 stabilivano che ogni sei mesi il consiglio della società eleggesse due sindaci entro 3 o quattro giorni dall'ingresso dei nuovi ministerali<sup>123</sup>, con compito di controllo degli atti fatti dal massaro e dai ministerali vecchi della società relativi ai sei mesi di loro competenza<sup>124</sup>, nel 1379 si stabilì che i due sindaci venissero scelti direttamente dal corporale della società in occasione dell'elezione di massaro e ministerali, e che avrebbero ricevuto per il proprio incarico 5 soldi di bolognini<sup>125</sup>.

Dal 1379 la società si dota di un sapiente scelto tra i giuristi del concilio di Bologna che protegga e difenda gli interessi dell'arte, che il massaro e i ministerali dovevano fare eleggere entro 15 giorni dall'inizio del loro incarico oppure confermare la precedente elezione. Il suo compenso era costituito da una libbra di pepe e da un'oncia di zafferano; e ogni anno durante la festa della Natività del Signore avrebbe dovuto ricevere un doppiere del valore di 20 soldi<sup>126</sup>. Una provvisione del 1466 stabiliva tuttavia che la giustizia sommaria pertinente all'arte sarebbe spettata al podestà di Bologna e agli altri ufficiali della città<sup>127</sup>.

### 1.3.6. Il notaio

Il notaio della società, in carica per 6 mesi, nel XIII secolo riceveva come compenso 15 soldi e doveva provvedere a scrivere gli statuti sulla base delle indicazioni ricevute dai consoli<sup>128</sup>. Nel XIV

---

<sup>120</sup> Statuti 1244, rub. 17.

<sup>121</sup> Statuti 1322, rub. 11; 1322a; 1332-34;

<sup>122</sup> Statuti 1379, rub. 6.

<sup>123</sup> Aggiornati a 8 negli Statuti 1332-34

<sup>124</sup> Statuti 1322, rub. 38; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 38.

<sup>125</sup> Statuti 1379, rub. 4.

<sup>126</sup> Statuti 1379, rub. 30.

<sup>127</sup> Provvisioni, 1466, rub. 5.

<sup>128</sup> Statuti 1244, rubb. 27, 28.

secolo si stabiliva un compenso pari a 40 soldi<sup>129</sup> e lo Statuto del 1322, confermato da quelli successivi, nomina in perpetuo il notaio Amadore Bresca come notaio della società<sup>130</sup>. Il notaio della società non poteva mostrare le condanne comminate da massaro e ministrali della società o da altri ufficiali, senza il consenso di massaro e ministrali, pena 20 soldi di bolognini<sup>131</sup>.

A partire dal 1322 il notaio percepì inoltre 3 denari di bolognini per ogni discepolo che avesse offerto garanzia di ubbidire ai ministrali<sup>132</sup> aumentati a 1 soldo nel 1379<sup>133</sup> e in più una libbra di pepe e un'oncia di zafferano, disposte dal massaro e prese dall' avere della società<sup>134</sup>.

Il notaio aveva il compito di annotare su un libro tutte le spese sostenute dalla società tramite il massaro, il nome di tutti i banditi dalla società e dei disubbidienti<sup>135</sup>.

### 1.3.7 Il nunzio

Secondo lo Statuto del 1244, il nunzio si occupava di *negociis dicte societatis*<sup>136</sup>, durava in carica un anno intero e riceveva 20 soldi; quest'ultimo doveva avere un'età inferiore ai 18 anni ed essere possibilmente della società (*et sit de societate, si reperiri poterit in societate*)<sup>137</sup>. Tale precisazione risulta interessante al fine di comprendere il rapporto tra i soci e gli incarichi che a turno ciascun socio era obbligato a ricoprire<sup>138</sup>. Forse si può pensare che difficilmente in questo primo periodo che conosciamo grazie ai più antichi statuti della società che sono pervenuti e dove ancora non sono stabiliti limiti di età per ricoprire i vari uffici e che caratterizzano le legislazioni corporative del XIII secolo, difficilmente si diceva era possibile avere soci di età inferiore ai 18 anni. Inoltre occorre considerare anche la lunga durata di questo incarico che comportava comunque una distrazione dalla propria attività lavorativa incompatibile con la ricerca di un'occupazione autonoma dal proprio maestro.

---

<sup>129</sup> Statuti 1322, rub. 66; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 66; Statuti 1379, rub. 5.

<sup>130</sup> Statuti 1322, rub. 81; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 81.

<sup>131</sup> Statuti 1322, rub. 48; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 48.

<sup>132</sup> Statuti 1322, rub. 73; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 73.

<sup>133</sup> Statuti 1379, rub. 27.

<sup>134</sup> Statuti 1322, rub. 91; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 91; Statuti 1379, rub. 5.

<sup>135</sup> Atti, 1322

<sup>136</sup> Statuti 1244, rub. 1.

<sup>137</sup> Statuti 1244, rub. 26.

<sup>138</sup> Statuti 1244, rub. 3.



Nel 1322 secolo il compenso del nunzio cresce sensibilmente rispetto al secolo precedente ricevendo 30 soldi di bolognini per semestre pari ad una cifra annuale di 3 lire<sup>139</sup>, aumentata nel 1379 a 3 lire sempre per semestre<sup>140</sup> e a 1 soldo per ogni nuovo immatricolato all'arte<sup>141</sup>.

### 1.3.8 I soci

Il *corporale*, vale a dire l'assemblea di tutti i soci, nel Duecento doveva riunirsi nei pressi della chiesa di Santa Croce<sup>142</sup>, dove era ubicata la sede della società e dove i consoli ricevevano i soci per risolvere alcune questioni<sup>143</sup>. La chiesa di Santa Croce si trovava nella cosiddetta area del Mercato di Mezzo, tra la piazza di Porta Ravegnana e quella del comune (ex via Cavaliera, angolo vicolo dei Pini) di cui è rimasta solo la facciata inglobata in Vicolo dell'Inferno<sup>144</sup>. Tutti gli statuti, sia quelli duecenteschi sia quelli trecenteschi, precisavano inoltre che il luogo di incontro poteva anche cambiare sulla base delle esigenze dei consoli; in ogni caso nel '300 non si fa più riferimento alla chiesa di S. Croce e si stabiliva una multa di 12 denari per chi non si fosse presentato nel luogo indicato tramite il nunzio<sup>145</sup>.

I sarti iscritti all'arte giuravano di obbedire ai funzionari, di non rifiutarsi ad assumere incarichi offerti, di osservare gli statuti della società senza trasgredire quelli cittadini, compresi quelli pertinenti l'arte della sartoria precisavano gli statuti duecenteschi<sup>146</sup> e il patto di ubbidienza aveva durata di 5 anni<sup>147</sup>.

L'ingresso all'interno della società era vincolato al pagamento di una tassa di iscrizione che nel 1244 era pari 10 soldi al quale si aggiungeva l'offerta di un banchetto alla presenza di consoli, notaio e nunzio<sup>148</sup>. Gli statuti del 1322 aumentano la cifra a 6 lire, confermata anche nella statuizione del 1332-34, da pagare a rate e cioè 10 soldi ogni sei mesi fino al risarcimento completo

---

<sup>139</sup> Statuti 1322, rub. 77; Statuti 1322a; Statuti 1332-34, rub. 77.

<sup>140</sup> Statuti 1379, rub. 31.

<sup>141</sup> Statuti 1379, rub. 27.

<sup>142</sup> Statuti 1244, rub. 1.

<sup>143</sup> Statuti 1244, rub. 2.

<sup>144</sup> Ringrazio per questa e la segnalazione che segue Saverio Amadori. All'interno della chiesa di Santo Stefano, all'interno del cortile detto di Pilato, è conservata una lapide con incastonate un paio di forbici da sarto in metallo.

<sup>145</sup> Statuti 1322, rub. 12; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub.

<sup>146</sup> Statuti 1244, rub. 3. Non è pervenuta una statuizione comunale antecedente al 1244; la più antica risale al 1245; la prima rubrica statutaria cittadina che prende in esame i sarti risale al 1259 (L. Frati, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, in *Monumenti Istorici Province della Romagna*, Serie I, Statuti, III, Bologna 1877, pp. 313-314). Statuti 1322, rub. 4; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub.

<sup>147</sup> Statuti 1244, rub. 19.

<sup>148</sup> Statuti 1244, rub. 33.

del debito, pena una multa di ben 100 soldi<sup>149</sup>. Da tale norma si deduce che il vincolo di ubbidienza dovesse durare almeno 6 anni per poter sanare il debito nei confronti dell'arte. La Società dei sarti favoriva l'ingresso dei famigliari già iscritti. Lo Statuto del 1244 precisava che il figlio per il padre, il fratello per il fratello, il nipote per lo zio potevano entrare senza alcun pagamento (*dadia*)<sup>150</sup>, mentre gli statuti trecenteschi diventano più restrittivi, acconsentendo solo ai figli dei sarti di poter entrare nella società senza pagare l'iscrizione<sup>151</sup>. La stessa legislazione vietava l'ingresso a coloro che non esercitavano l'arte, ad eccezione dei figli dei sarti<sup>152</sup>. Questa politica dell'arte, comune a tutte le corporazioni di mestiere bolognese e italiane, mirava a creare una sorta di dinastie famigliari nel settore per non disperdere il patrimonio di conoscenze messo a punto dalle botteghe. A differenza di altri mestieri, dove il capitale investito in attrezzature e materie prime poteva essere anche di un certo valore e quindi si auspicava rimanesse in famiglia, la professione sarto non richiedeva investimenti cospicui, essendo sufficienti forbici, ago, filo, ditale considerato che, in genere, i tessuti venivano portati dai clienti. Certamente è plausibile pensare che qualunque arte prediligesse favorire coloro che, vivendo a stretto contatto di un familiare iscritto all'arte avrebbero assorbito in qualche misura la cultura dell'arte stessa, già di per sé un capitale. Occorre tuttavia considerare inoltre che, nonostante non siano pervenuti, le sartorie dovessero essere dotate di strumenti molto preziosi per lo svolgimento del mestiere, vale a dire i modelli. Inizialmente di pergamena e poi di carta, servivano a riprodurre i principali capi di abbigliamento che il sarto poi modificava sulla base delle corporature dei clienti e di piccole varianti. Tali modelli dovevano forse entrare a far parte della dotazione che sarebbe stata consegnata al discepolo alla fine dell'apprendistato. Su questo aspetto le fonti non informano e, non essendo pervenuti i contratti di apprendistato, è ragionevole pensare che i maestri conservassero con segretezza i modelli, da cui dipendeva la qualità del prodotto finito e preferissero tramandarli di padre in figlio.

Nel 1379 il costo per l'iscrizione salì a 10 lire, con lo stesso sistema di pagamento previsto precedentemente, vale a dire con rate di 10 soldi da pagarsi semestralmente, portando ad un'ulteriore dilatazione del debito e verosimilmente anche del vincolo di ubbidienza nei confronti dell'arte<sup>153</sup>. Gli stessi statuti imponevano a coloro che avessero svolto l'arte della sartoria ed avessero superato i 14 anni di dare per iscritto, tramite il notaio della società, idonee garanzie ai

---

<sup>149</sup> Statuti 1322, rub. 31; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub.

<sup>150</sup> Statuti 1244, rub. 41.

<sup>151</sup> Statuti 1322, rub. 31; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub.

<sup>152</sup> Statuti 1322, rubb. 50, 66; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rubb. 50, 66.

<sup>153</sup> Statuti 1379, rub. 27.

funzionari della società di svolgere l'arte bene e legalmente, di restituire ai committenti i panni ricevuti per essere lavorati in modo integro e in buono stato<sup>154</sup>.

Nel XIV secolo i candidati che avrebbero voluto entrare nella società, dovevano presentarsi al corporale al fine di essere meglio visti e conosciuti per essere sottoposti all'approvazione o al rifiuto dei soci tramite fave bianche e nere e per l'approvazione era necessaria la maggioranza di 60 uomini. Gli statuti prevedevano una salata multa di 25 lire di bolognini per la trasgressione da parte dei funzionari che avessero fatto entrare in altro modo nuovi membri e il divieto di costringere o forzare gli stessi ad approvare qualche candidato<sup>155</sup>.

Coloro che venivano accettati avrebbero dovuto dare idonee garanzie ai ministrali di risiedere a Bologna, nella città, nei borghi o nei sobborghi e di ubbidire ai funzionari della società, pena il bando e il mancato aiuto da parte dei soci, che in alcun modo avrebbero potuto offrire lavori di sartoria agli esiliati<sup>156</sup>; gli Statuti del 1379 stabiliva che nessuno potesse tenere o avere una bottega di sartoria ed essere maestro nell'arte senza essere iscritto alla matricola dei sarti<sup>157</sup>.

Interessante è notare che per le decisioni più importanti da prendere, quali per esempio l'entrata nell'arte di un nuovo socio o obbediente, oppure una spesa superiore a 5 soldi da farsi con l'aver della società, occorreva il consenso del corporale. Gli statuti richiedevano in queste circostanze la presenza di un minimo di 60 soci – a fine Duecento la matricola dei sarti ne conta 749 – e l'accordo della maggioranza di questi<sup>158</sup>. Soltanto in un caso, quello della riforma di norme contenute negli statuti corporativi, la legislazione dei sarti prevedeva la presenza di almeno 100 soci e il consenso dei due terzi di questi ultimi<sup>159</sup>.

Le provvisori del 1466 aggiornano le modalità di ingresso nella società, stabilendo che tutti coloro che avessero esercitato l'arte della sartoria, sia cittadini sia forestieri, maggiori di 18 anni, di qualunque condizione, fossero tenuti tutti gli anni, nel mese di gennaio, a giurare sui sacri Vangeli, di esercitare tale arte senza dolo e senza frode, secondo gli statuti e le provvisori dell'arte, pena una multa di 10 lire di bolognini, divisa a metà tra la camera del comune e la società dei sarti. Precisavano inoltre che tutti i maestri dell'arte avessero dovuto essere iscritti nella matricola dell'arte versando 25 lire di bolognini, anche con pagamento rateale semestrale di 10 soldi di

---

<sup>154</sup> Statuti 1379, rub. 10.

<sup>155</sup> Statuti 1322, rubb. 50, 66; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rubb. 50, 66.

<sup>156</sup> Statuti 1322, rub. 59; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub. 59; Statuti 1379, rub. 21.

<sup>157</sup> Statuti 1379, rub. 34.

<sup>158</sup> Statuti 1322, rub. 43, 50, 66; 1322a; 1332-34, rub. 43, 50, 66.

<sup>159</sup> Statuti, 1322, rub. 92; Statuti 1322a.

bolognini fino ad arrivare alla cifra intera; sarebbe stata cura del sindaco la registrazione di tutti i pagamenti<sup>160</sup>.

Ai soci veniva offerto aiuto da parte del consiglio della società che decideva per maggioranza se procedere o meno<sup>161</sup>.

Per rinsaldare i legami tra i consociati, il corporale veniva riunito dai funzionari presso la sede della società – che nel Duecento corrispondeva alla chiesa di S. Croce - o altro luogo da questi indicato l'ultima domenica di ogni mese. In questa in occasione sarebbe stata officiata una messa per la quale venivano offerti denari e il massaro avrebbe potuto spendere dall'avere della società una certa cifra. Nel XIV secolo questa non doveva superare i 5 soldi per l'acquisto di olio destinato alla lampada che illuminava l'immagine della Vergine posta nella sede della società, e i 6 soldi per la preparazione di focacce, che sarebbero state benedette e divise tra i soci<sup>162</sup>.

Tutti i soci dovevano essere iscritti all'interno di un libro, anche quelli entrati negli ultimi due anni precisa lo statuto duecentesco, per conto dei precedenti consoli e stabiliva che entro 15 giorni dalla fine del loro incarico i funzionari uscenti dovessero dare le iscrizioni ai nuovi e alla fine di ciascun mandato leggere al corporale della società i nominativi dei nuovi soci entrati durante il loro periodo di incarico<sup>163</sup>.

### 1.3.9 I *membra* della società

Gli Statuti della Società dei sarti menzionano per la prima volta i *membra* dell'arte all'interno degli statuti del 1322 e in quelli del 1332-34, senza tuttavia specificare di cosa si occupino<sup>164</sup>. Gli Statuti del 1379 precisavano che si intendevano far parte della Società tutti coloro che esercitavano l'arte della sartoria tagliando o lavorando panni nuovi (*aliquod pannum novum incixerit aut laboraverit*) o che si occupavano della vendita di manufatti sartoriali (*ex aliqua alia causa quam pro vendendo*), inoltre sia coloro che confezionavano *dupploidi* cioè i farsettai o zupponieri o giubbonieri sia coloro che realizzavano *calligas* cioè i tagliacalze o calzaioli<sup>165</sup>. Tutti costoro avrebbero dovuto offrire garanzie all'arte pagando l'iscrizione fissata a 10 lire nel 1379, compresi i calzaioli, cioè coloro che

---

<sup>160</sup> Provvisioni 1466, rub. 1.

<sup>161</sup> Statuti 1322, rub. 67; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub. 67.

<sup>162</sup> Statuti 1244, rub. 16; Statuti 1322, rub. 8; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub. 8; Statuti 1379, rub. 35.

<sup>163</sup> Statuti 1244, rub. 38.

<sup>164</sup> Statuti 1322, rub. 34, 54 92, 97; Statuti 1322 a ; Statuti 1332-34 rub. 34, 54 92, 97.

<sup>165</sup> Statuti 1379, rub. 12.

realizzavano *chaligas* precisava lo statuto<sup>166</sup>. Una rubrica stabiliva che i farsettai non avrebbero potuto essere eletti massari e così, verosimilmente anche i tagliacalze e tutti gli altri membri, evidenziando la supremazia dei sarti sugli altri mestieri facenti capo all'arte, pena una multa di ben 10 lire di bolognini<sup>167</sup>.

La presenza di questi membri è confermata dagli estimi di fine Duecento, all'interno dei quali si trovano persone che svolgono la professione di farsettaio, calzaiolo, attestando anche la presenza sul mercato cittadino di coloro che vendevano mutande e vestiti, verosimilmente facenti parte anch'essi dell'arte della sartoria<sup>168</sup>.

I sarti si occupavano della realizzazione di tutti i capi di abbigliamento, compresi farsetti, calze, biancheria ma la presenza dei *membra* quali farsettai e calzaioli attesta una specializzazione dovuta alla grande richiesta di questi indumenti. Farsetti e calze, specialmente quelle maschili che dal XIII secolo ricoprivano interamente le gambe lasciandole in vista sotto altri vestiti, erano due indumenti molto richiesti e correlati tra loro, poiché le calze venivano allacciate al farsetto<sup>169</sup>. In assenza di fonti specifiche a riguardo, è ragionevole pensare che nelle città di medie e piccole dimensioni non ci fosse una specializzazione del mestiere e che i sarti continuassero ad occuparsi di tutti i capi di abbigliamento, comprese calze e farsetti.

Artigiani che dovevano garanzie all'arte erano inoltre i cimatori, all'interno di un paio di rubriche degli statuti trecenteschi si fa menzione ad accordi tra questi artigiani e i sarti. In un caso si dava la possibilità ai sarti di non pagare la cimatura dei panni accendendo dunque un debito nei confronti dei cimatori, che verosimilmente avrebbero poi ricevuto il pagamento direttamente dai clienti. Modalità diverse prevedeva l'acquisto da parte dei sarti dei complementi per vesti quali bottoni, cordelle, sete che questi ultimi acquistavano presso merciai e orefici anticipando le spese per i clienti che avrebbero pagato verosimilmente un prezzo finale comprensivo di tutti quegli elementi necessari alla rifinitura dell'abito<sup>170</sup>. Lo Statuto del 1379 prescriveva che i cimatori sia cittadini sia stranieri sia comitatini dell'arte *cimarie* operanti nella città di Bologna o nei borghi si presentassero davanti al massaro della società dei sarti entro 15 giorni dall'inizio dell'incarico di quest'ultimo per dare garanzie e promettere di cimare i panni avuti correttamente e senza frode e restituire questi ultimi a coloro da cui li avevano ricevuti, pena 10 lire di bolognini per ciascun trasgressore e ogni

---

<sup>166</sup> Statuti 1379, rub. 27.

<sup>167</sup> Statuti 1322, rub. 93; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 93.

<sup>168</sup> Si vedano i paragrafi specifici sugli estimi.

<sup>169</sup> Si vedano al riguardo i capitoli III e IV.

<sup>170</sup> Statuti 1322, rub. 54; Statuti 1332-34 rub. 54; Statuti 1379, rub. 25.

trasgressione. La metà della multa sarebbe stata del comune e del popolo di Bologna, l'altra della società dei sarti<sup>171</sup>.

### 1.3.10 I sarti forestieri

Un altro tema che incomincia ad essere trattato negli statuti trecenteschi è quello dei sarti forestieri, che si invitavano a diventare soci qualora risiedessero per un certo tempo all'interno della città di Bologna. Gli statuti di questo periodo infatti stabilivano che la fideiussione data da un sarto bolognese nei confronti di un sarto forestiero potesse decadere in caso questi non avesse abitato stabilmente a Bologna<sup>172</sup>. Gli statuti trecenteschi acconsentivano ai forestieri che fossero stati stimati nella città di Bologna dal tempo di d. Giacomo di Fano podestà di Bologna in passato di avere, come i *membra* della società, due famuli o lavoratori a metà o senza paga (*a messere*)<sup>173</sup>, a differenza di tutti gli altri, che non avrebbero potuto avere con sé alcun socio, pena una multa di 100 soldi<sup>174</sup>. Una provvisione del 1325 prevedeva che i forestieri diventassero ubbidienti pagando 9 lire di bolognini<sup>175</sup>, contro le 6 lire pagate a quel tempo dai sarti bolognesi. Nel 1379 la garanzia da dare all'arte salì fino a 50 lire contro le 10 lire dei cittadini, nel 1466 il pagamento scese a 40 lire di bolognini, contro le 25 per i cittadini<sup>176</sup>.

Tra gli atti della società conservatisi è attestato un lodo arbitrale in relazione ad una disputa tra maestro Giacomo q. Martini, sindaco e procuratore della società dei sarti della città di Bologna e maestro Michele qd. Petri de Sassini sindaco e procuratore dei sarti forestieri, sul ruolo dei forestieri all'interno della società. Si stabilisce, pena una multa di 50 lire, che soltanto i sarti cittadini di Bologna potessero avere voce in capitolo ed incarichi all'interno dell'arte, poiché gli unici iscritti alla matricola<sup>177</sup>; evidentemente dunque ai forestieri era consentito fornire garanzie e collaborare con i sarti bolognesi, ma non avevano gli stessi diritti di coloro che erano nati nella città o nel comitato di Bologna, come precisa lo stesso atto<sup>178</sup>.

---

<sup>171</sup> Statuti 1379, rub. 28

<sup>172</sup> Statuti 1322, rub. 60; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub. 60; Statuti 1379, rub. 22.

<sup>173</sup> Statuti 1322, rub. 97; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub. 97

<sup>174</sup> Statuti 1322, rub. 98; Statuti 1322 a rub. ; Statuti 1332-34, rub. 98.

<sup>175</sup> Provvisioni 1325.

<sup>176</sup> Provvisioni 1466, rub. 1.

<sup>177</sup> Atti 1427.

<sup>178</sup> Ivi.

### 1.3.11 Gli statuti

Nella più antica redazione statutaria duecentesca si stabiliva che gli statuti della società dovessero essere letti almeno ogni sei mesi al corporale e ad ogni necessità sia della società così come dei singoli soci<sup>179</sup>. Nella stessa si prevedeva che entro due mesi dall'inizio del loro ufficio, i consoli avrebbero dovuto eleggere gli statuari tra gli uomini migliori della società per aggiornare la legislazione aggiungendo o eliminando le norme per l'utilità della società; per la compilazione degli statuti questi ultimi avrebbero ricevuto 5 soldi per un banchetto<sup>180</sup>. Tale statuto dovette essere disatteso, come dimostrano le successive redazioni statutarie pervenute e datate a partire dal 1322 che, verosimilmente, rappresentano l'intero corpus redatto dalla Società dei sarti bolognese<sup>181</sup>; d'altronde se gli statuti del 1244 in seguito alla provvisione del 1255 vengono approvati il 3 gennaio 1262, a quella data risultavano ancora validi<sup>182</sup>. Nel XIII secolo si prescriveva che gli statuti potessero essere modificati soltanto con la volontà dei soci e tramite gli statuari<sup>183</sup> e che dovessero essere redatti in due libri lignei, uno presso i consoli, l'altro nella sacrestia di S. Pietro o altrove secondo la volontà della maggior parte dei soci<sup>184</sup>. Una provvisione del 1458 stabilì che due volumi stessero presso la sede della società<sup>185</sup>.

All'interno dello Statuto del 1322 si stabiliva che la legislazione corporativa dovesse essere osservata da tutti coloro che esercitavano l'arte della sartoria, compresi i *membra*, e che questa in alcun modo avrebbe potuto essere interpretata, senza l'approvazione di tre parti dei ministeriali e dei 40 del consiglio della società che si sarebbero espressi con fave bianche e nere. Per apportare riforme agli statuti sarebbe stata necessaria una riunione di almeno 100 soci per la discussione dei cambiamenti che sarebbero poi stati scritti dal notaio ed approvati soltanto con il consenso di due parti dei 100 o più uomini presenti. I ministeriali erano tenuti a rispettare tale procedura pena una multa di 100 soldi di bolognini e di 3 lire di bolognini per chi avesse contestato tale sistema<sup>186</sup>.

---

<sup>179</sup> Statuti, 1244, rub. 16.

<sup>180</sup> Statuti, 1244, rub. 18.

<sup>181</sup> Statuti 1322; Statuti 1322a; Statuti 1332-34; Statuti 1379.

<sup>182</sup> A. Gaudenzi (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, cit., p. 281. L'approvazione annuale degli Statuti corporativi da parte del partito popolare bolognese risalgono al 1255 (cfr. A.I. Pini, *I Libri matricularum Societatum Bononiensium e il loro riordinamento archivistico*, "Quaderni della Scuola di Paleografia e Archivistica dell'Archivio di Stato di Bologna", XV, Bologna 1967; R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit., p. 548).

<sup>183</sup> Statuti 1244, rub. 45.

<sup>184</sup> Statuti 1244, rub. 40.

<sup>185</sup> Provvisioni 1458.

<sup>186</sup> Statuti, 1322, rub. 92; Statuti 1322a.

### 1.3.12 Le condanne

Può valere la pena analizzare le condanne considerate all'interno delle redazioni statutarie qui analizzate non solo per valutare eventuali cambiamenti di atteggiamento nei confronti dell'una o dell'altra trasgressione, ma anche per metterle in connessione con motivazioni politiche per esempio.

Nel 1244 le cifre delle multe variavano dai 5 ai 20 soldi, la più applicata era quella pari a 10 soldi. Gli statuti stabilivano che la metà delle multe riscosse andasse ai consoli, i quali però nel caso non riscuotessero integralmente le condanne dovevano rimborsare la società di tasca propria.

Negli Statuti del 1322 e 1332/34 esiste una maggiore gamma di multe, 12 denari, 2, 3, 5, 20, 40 e 100 soldi, 3, 10 fino a 25 lire; le multe più frequenti erano quelle da 20 e 100 soldi insieme a quelle di 3 e 10 lire. All'interno di questi statuti compare per la prima volta e per alcuni reati la figura dell'accusatore, al quale sarebbe spettato la metà della multa e, secondo quanto stabilito nel 1379, gli si sarebbe garantita la segretezza. Come già accadeva negli statuti comunali infatti, la possibilità di accusare, conservando la propria segretezza e guadagnando anche qualcosa, era un sistema che consentiva da un lato l'incentivo da parte dei sari a controllare i colleghi, dall'altro fungeva da deterrente per tutti sapendo che chiunque avrebbe avuto un interesse economico ad effettuare la denuncia<sup>187</sup>. Negli Statuti del 1379 era previsto che alcune multe venissero divise a metà con il Comune di Bologna e così nelle provvisori del XV secolo. La gamma delle multe variava da 5, 10, 20, 40, 100 soldi, 3, 5, 10 fino a 25 lire; le più frequenti erano quelle da 100 soldi e 3 lire. Per il XV secolo non si segnala nulla di nuovo, se non una multa da 50 lire per chi non avesse rispettato le decisioni prese dai funzionari della società che avessero svolto il ruolo di arbitri nelle controversie e nel caso di trasgressione da parte di prestatori ebrei ad accettare in pegno vesti non finite, la metà della multa sarebbe stata devoluta dalla società per la costruzione della nuova chiesa di San Petronio<sup>188</sup>.

Nelle redazioni statutarie del XIV secolo era ammessa anche la discrezione dei funzionari della società, i quali per alcune trasgressioni avrebbero potuto applicare cifre più o meno onerose, valutando il reato, la condizione e lo stato dei trasgressori.

---

<sup>187</sup> Sul tema cfr. M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Il Mulino, Bologna 2005; Id. *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile*, Bologna 1992.

<sup>188</sup> Provvisori 1466, rub. 4.



La Società dei sarti prevedeva fin dal primo Statuto pervenuto del 1244 la messa al bando di soci e funzionari che avessero commesso reati particolarmente gravi. I casi previsti erano, nel 1244 i consoli che non riscuotevano le ammende e le persone che si rifiutavano di entrare nell'arte. Negli Statuti del 1322, 1332-34 i soci insolventi che non pagavano le multe, coloro che facevano lavori a domicilio, i discepoli che si separavano dal proprio maestro senza licenza, le persone che si rifiutavano di obbedire ai funzionari della società e di dare garanzie. Inoltre i maestri che tenevano discepoli di più di 18 anni senza che questi ultimi avessero fornito garanzie all'arte, i discepoli che iniziavano lavori contro volontà del proprio maestro, i maestri che offrivano lavoro a discepoli banditi, i sarti insolventi che non pagavano i debiti contratti con la società. Infine era previsto il bando perpetuo per le persone che sottraevano o impegnavano lavori altrui.

1379: discepoli che si separano dal proprio maestro senza licenza di quest'ultimo; coloro che sottraggono o impegnano lavori altrui il bando perpetuo; non iscritti alla società che fanno lavori a domicilio; maestri che collaborano con i banditi; coloro che non danno garanzie all'arte.

1466: nelle 5 provvisori non è previsto il bando.

Si vede chiaramente come gli statuti della prima metà del Trecento siano più severi a differenza di quelli della seconda metà del secolo, che limitano il bando a meno reati; persiste invece in entrambi il bando perpetuo per sottrazione o pegno di lavori altrui in entrambe le statuizioni.

### 1.3.13 Il luogo di lavoro

Su questo tema lo Statuto del 1244 offre informazioni molto interessanti al fine di capire dove erano collocate le bancarelle dei sarti all'interno del mercato cittadino, che si trovava nei pressi delle due torri e detto di Porta Ravennana. In questa area la società aveva dunque a disposizione alcune porzioni (*forcatas*<sup>189</sup>) di terreno che venivano distribuite ai soci dai consoli tramite sorteggio<sup>190</sup>. I sarti avevano infatti nell'area del mercato una *bina* - corrispondente ad una fila o binario – ad essi riservata, alla cui testa erano posizionati i consoli. Questi ultimi avevano a disposizione due sole *forcate* corrispondenti all'area destinata alla bancarella poste nella parte anteriore del mercato e davanti alla croce, quella croce posta sull'edicola che fungeva da punto di riferimento del mercato e

---

<sup>189</sup> Statuti 1244, rubb. 4, 5.

<sup>190</sup> Statuti 1244, rub. 5.

di cui è giunta una bella immagine da una miniatura di inizio Quattrocento<sup>191</sup>. La loro porzione di terreno, precisava lo statuto non doveva essere più larga della *bina* destinata ai sarti<sup>192</sup>.

Chiunque avesse in detta *bina* una *forcata* doveva occuparla bene e stare al suo interno e non altrove ed era vietato associarsi a sarti che non fossero della società, pena una multa di 10 soldi di bolognini per ciascun trasgressore<sup>193</sup>.

I banchi o *staciones* erano gestiti dai consoli della società, che potevano decidere di togliere la concessione ai sarti che si macchiassero di particolari reati, come per esempio quello di ingiurie nei confronti di colleghi<sup>194</sup>; tali aree di mercato non potevano essere in alcun modo alienate dai sarti finché erano in vita, né essere affittate e nemmeno date a figli, fratelli o nipoti<sup>195</sup>.

Uno statuto aggiunto il 5 novembre 1255 aggiunge informazioni circa le modalità di locazione dell'area di mercato per *loca et staciones* dei sarti. Si tratta di una provvigione con la quale la società stabiliva che il luogo venisse trovato e preso in affitto per tutta la società prima della festa di san Pietro del mese di giugno tramite i consoli e 4 altri uomini della società eletti dai consoli 15 giorni prima della fine del loro incarico. Una volta scelta l'area di mercato, spettava poi ad un sindaco, che giurava di prenderla in affitto prima della festa di S. Pietro impegnandosi per conto della società e obbligando i suoi beni e quelli dei soci<sup>196</sup>.

In occasione dei mercati era vietato ai sarti, all'interno della propria *stacione* disporre tessuti su pertiche o corde che potessero impedire di vedersi l'un l'altro (*ab uno capite usque ad aliud*) da ciascuna bottega, pena una multa di 12 soldi<sup>197</sup>.

Gli statuti del XIV secolo ribadiscono che nessun sarto della società potesse vendere la propria parte di terreno nel campo del mercato, né donare o trasmettere a qualunque fratello o nipote finché fosse in vita, anche se questi ultimi entrassero nella società dei sarti, ma questa cedere secondo la forma degli statuti<sup>198</sup>. In realtà gli statuti non spiegano con quali modalità dovesse essere ceduta l'area sul mercato, tuttavia sappiamo che venivano distribuite annualmente, dunque verosimilmente nell'autunno di ogni anno ci sarebbe stata una nuova redistribuzione.

---

<sup>191</sup> Maestro del 1411, *Il mercato di Porta Ravegnana*, Matricola della Società dei Drappieri, ms.cod. min.641, miniatura, 1411, Bologna, Museo Civico medievale.

<sup>192</sup> Statuti 1244, rub. 4.

<sup>193</sup> Statuti 1244, rub. 5.

<sup>194</sup> Statuti 1244, rub. 10.

<sup>195</sup> Statuti 1244, rub. 13.

<sup>196</sup> Statuti 1244, rub. 44.

<sup>197</sup> Statuti 1244, rub. 6.

<sup>198</sup> Statuti 1322, rub. 22.

### 1.3.14. I rapporti di lavoro

Gli statuti corporativi prescrivevano che i sarti potessero associarsi soltanto a persone iscritte alla società<sup>199</sup> e regolavano i rapporti di collaborazione tra questi ultimi; nel Duecento perciò quando due sarti decidevano di dare o fare qualcosa insieme nell'ambito del loro lavoro avrebbero dovuto comunicarlo ai consoli, pena una multa pecuniaria pari a 20 soldi<sup>200</sup>. I rapporti di lavoro e di collaborazione tra i sarti dovevano essere frequenti a causa di periodi di lavoro piuttosto intensi. Questi sono chiaramente indicati negli statuti e cioè dalla festa di san Michele del mese di settembre fino a Natale e da metà Quaresima fino all'ottava di Pentecoste<sup>201</sup>, periodi che richiedevano la collaborazione dei soci per far fronte alle esigenze dei clienti. Si tratta evidentemente dei periodi durante i quali i clienti si recavano presso le sartorie per rinnovare il proprio guardaroba per i mesi autunnali ed invernali e per quelli primaverili ed estivi. D'altro canto ancora oggi l'industria della confezione divide le nuove collezioni nei medesimi periodi Autunno/Inverno e Primavera/Estate. Inoltre questi due periodi corrispondevano a festività religiose che rivestivano una grande importanza anche sul piano sociale. Si trattava dunque di occasioni nelle quali si poteva dare sfoggio di nuovi abiti. Occorre inoltre considerare che, almeno per quanto riguarda il primo periodo indicato, questo corrispondeva con le settimane di minor luce dell'anno, tale da giustificare la necessità di un maggior numero di manodopera in bottega per sfruttare al massimo la giornata di lavoro. Lo statuto stabiliva quindi che, se qualcuno avesse fornito ad un sarto della società un lavoro di sartoria, vale a dire il taglio o la cucitura di panni, e questi si fosse recato per quel lavoro da un altro sarto per tagliare e cucire quei panni, quel sarto non avrebbe potuto offrire alcun servizio, senza prima aver soddisfatto il sarto che in origine aveva procurato il lavoro, pena una multa di 20 soldi di bolognini per ogni trasgressione; nel caso si trattasse di panni tagliati, quelli non avrebbe dovuto né cucire né far cucire<sup>202</sup>.

Chi esercitava l'arte della sartoria non poteva in alcun modo tagliare o cucire o far cucire un panno acquistato o bagnato da un altro sarto per una qualsiasi persona, pena una multa di 20 soldi di bolognini. In nessun modo i sarti della società, una volta scoperti e denunciati, avrebbero potuto completare il lavoro, a meno che non fossero d'accordo con il sarto che quel tessuto aveva

---

<sup>199</sup> Statuti 1244, rub. 7.

<sup>200</sup> Statuti 1244, rub. 14.

<sup>201</sup> Statuti 1322, rub. 57; Statuti 1332-34 rub. 57.

<sup>202</sup> Statuti 1244, rub. 31.

acquistato e bagnato, pena la suddetta multa<sup>203</sup>. Una provvisione del 1334 precisava che il sarto che si fosse appropriato di un lavoro procurato in origine da un altro avesse dovuto risarcire quest'ultimo entro 8 giorni pagando la metà del mancato compenso per l'esecuzione di tale lavoro, pena una multa di almeno 10 soldi la cui metà sarebbe andata a chi avesse denunciato<sup>204</sup>.

Lo Statuto del 1379 precisava inoltre che fosse lecito ai sarti acquistare o tagliare o bagnare qualsiasi tessuto o tessuti come lana, seta o pignolato e similari di qualunque condizione e qualità esistano per i consueti lavori di sartoria su richiesta di una o più persone; ma che quei tessuti in alcun modo potessero essere da altri sarti tagliati o cuciti. Soltanto nel caso in cui il primo che li avesse avuti fosse deceduto o fosse stato impedito per infermità oppure per negligenza li avesse rovinati e compromessi, solo dopo 15 giorni da quando tali tessuti fossero stati ricevuti avrebbero potuto essere affidati ad altro sarto, pena una multa di 20 soldi di bolognini per ciascun trasgressore e ciascuna volta. E coloro che fossero stati denunciati non avrebbero potuto in alcun modo completare il lavoro su questi tessuti senza l'accordo con il sarto che quei panni aveva comprato, tagliato o bagnato, sotto la stessa pena; e si creda a due testimoni o al giuramento dei tagliatori (*schaveçatoris*)<sup>205</sup>.

I soci, compresi gli obbedienti, che stavano presso un maestro non potevano lavorare per altri senza la licenza di quest'ultimo, pena una multa di 20 soldi di bolognini e nessuno avrebbe dunque potuto offrire lavori a *famuli* o discepoli senza licenza del loro maestro, pena la stessa multa<sup>206</sup>.

Chi esercitava l'arte della sartoria non doveva sottrarre o impegnare ad un collega manufatti sartoriali oppure oggetti di un valore superiore ai 5 soldi di bolognini, pena una multa di 40 soldi e se non avesse restituito il lavoro o l'oggetto impegnato o sottratto entro tre giorni dalla denuncia ai ministrali o ad altri funzionari sarebbe stato bandito perpetuamente dalla società. I sarti esiliati per questo motivo sarebbero stati iscritti in un quaderno e il loro nome reso pubblico al corporale; a tutti i soci era vietato collaborare con gli esiliati, offrendo loro lavori o tenendoli presso la propria bottega o banco, pena il risarcimento di tutto il danno subito e il pagamento della multa di 40 soldi. Riguardo al valore e alla stima dei lavori e degli oggetti sottratti o impegnati, lo statuto precisava che si sarebbe creduto al denunciante. Questa norma non andava applicata nel caso in cui colui che

---

<sup>203</sup> Statuti 1322, rub. 34; Statuti 1332-34, rub. 34.

<sup>204</sup> Statuti 1332-34, Provvisioni del 1334.

<sup>205</sup> Statuti 1379, rub. 20.

<sup>206</sup> Statuti 1322, rub. 88; Statuti 1332-34, rub. 88.

avesse sottratto o impegnato lavori sartoriali oppure oggetti di valore superiore ai 5 soldi di bolognini avesse deciso di presentare una adeguata garanzia per tutelare il danneggiato<sup>207</sup>.

Gli statuti ribadivano il divieto ai soci di collaborare, offrendo lavori, ai sarti esiliati dalla società, pena una multa di 20 soldi di bolognini<sup>208</sup>, stabilendo inoltre che in caso di controversie tra sarti riguardanti il proprio lavoro, i sarti avrebbero dovuto rispettare le decisioni prese dai ministerali<sup>209</sup>.

Tema ricorrente in tutte le redazioni statutarie è quello delle ingiurie tra sarti. Lo Statuto duecentesco vietava ai sarti di commettere ingiurie nei confronti di colleghi e di discepoli di questi ultimi, prevedendo pene molto severe: nel primo caso perfino il bando dalla società se il sarto non avesse pagato la multa entro 3 giorni dalla denuncia, sempre comunque la perdita del banco di lavoro o stazione per un intero anno<sup>210</sup>. La rubrica XI dello stesso Statuto informa su una prassi che si voleva evidentemente contenere e cioè quella dei maestri che attiravano presso la propria bottega i discepoli dei colleghi; lo statuto vietava quindi le molestie fatte da sarti nei confronti di discepoli in rapporto di apprendistato con altri maestri e il divieto di prendere questi ultimi con sé senza il consenso dello stesso discepolo, pena una multa pecuniaria<sup>211</sup>. Rubriche con analoghi contenuti sono ribadite anche nel secolo successivo quando si prevedeva ancora il bando dalla società per chi si fosse separato dal proprio maestro senza il consenso di quest'ultimo<sup>212</sup>.

Gli statuti del XIV secolo ammorbidiscono le pene, che diventano esclusivamente pecuniarie, e precisano che i sarti non avrebbero potuto arrecare offese ai colleghi per motivi relativi al luogo di lavoro stabilendo che, nel caso un sarto avesse perso contro la propria volontà la propria bottega a causa di una permuta, di un affitto, di una donazione o per qualsiasi altro motivo, nessun sarto all'interno di quest'ultima avrebbe potuto *stare, habitare vel morare*, né in questa tagliare, cucire o far cucire per 5 anni, pena una multa di ben 100 soldi di bolognini; si prescriveva inoltre di annotare l'elenco di tutte le botteghe oggetto di denuncia<sup>213</sup>. Lo stesso contenuto si trova anche nello Statuto del 1379, nel quale è precisato che il sarto colpevole di ingiurie che avesse perso la propria bottega avrebbe dovuto con un testimone provare entro 15 giorni dalla denuncia, l'eventuale dolo o frode subiti al momento dell'assegnazione del luogo di lavoro da parte della società, pena una multa di 5

---

<sup>207</sup> Statuti 1322, rub. 90; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 90; Statuti 1379, rub. 18.

<sup>208</sup> Statuti 1322, rub. 21; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 21.

<sup>209</sup> Statuti 1322, rub. 13; Statuti 1322 a, rub.

<sup>210</sup> Statuti 1244, rub. 10.

<sup>211</sup> Statuti 1244, rub. 11.

<sup>212</sup> Statuti 1322, rub. 19, 20; Statuti 1322a ; Statuti 1332-34, rub. 19, 20.

<sup>213</sup> Statuti 1322, rub. 17; Statuti 1332-34, rub. 17.

lire di bolognini e successivamente il bando; la pena del bando era prevista per chi avesse agito con dolo e frode<sup>214</sup>.

Più in generale gli Statuti prescrivevano che nessuno della società, compresi apprendisti (*famuli*), discepoli o lavoratori e ubbidienti precisando inoltre che persino chi non appartenesse all'arte, di qualsiasi età e condizione, potesse offendere, urlare, bestemmiare, gettar pietre o altre cose, arrecar danni, nei confronti di una qualsiasi persona, pena una multa di 5 soldi da pagare entro 8 giorni, in alternativa il maestro con cui il trasgressore avesse lavorato avrebbe dovuto allontanarlo non potendo più offrirgli lavoro, nemmeno in modo occulto precisava la norma, se prima tale trasgressore non avesse pagato la multa, pena per i trasgressori una ulteriore multa di 20 soldi di bolognini. Chiunque avrebbe potuto accusare i trasgressori anche in segreto e a questi si sarebbe creduto purché sotto giuramento<sup>215</sup>.

All'interno degli statuti sono presenti aspetti di solidarietà che richiamano ai principi di fratellanza e solidarietà che le corporazioni condividevano con le confraternite<sup>216</sup>, come per esempio l'obbligo di partecipare al funerale di un socio defunto, pena una multa pecuniaria e di sovvenzionare le famiglie disagiate che non avessero potuto provvedere alla sepoltura del parente defunto mettendo a disposizione 10 soldi<sup>217</sup>; tali obblighi persistono anche negli statuti trecenteschi<sup>218</sup> ma ciò che stupisce tuttavia è la disposizione della stessa cifra già prevista nel 1244, dimostrazione della persistenza di una norma oramai più formale che concreta. A proposito dei funerali si stabiliva che dovessero partecipare anche i frati penitenti appartenenti alla società o che fossero ubbidienti della stessa, precisando che, una volta avvisati dal nunzio, tutti avrebbero dovuto partecipare alla funzione, pena una multa di 12 denari di bolognini. Interessante è la casistica dei reati: la multa per chi fosse stato sorpreso nella propria bottega o banco con panni appesi sulle pertiche sarebbe stata di 2-3 soldi di bolognini, che sarebbero cresciuti almeno a 5 nel caso in cui il sarto fosse stato trovato all'interno della bottega o comunque in luogo chiuso per nascondersi ed evitare la chiusura dell'attività<sup>219</sup>.

Nello Statuto del 1379 compare l'obbligo di informare i funzionari della società in caso di feste o solennità pubbliche che avrebbero coinvolto i soci, perciò ogni sarto, compresi lavoratori, stranieri o comitatini, in caso di feste o solennità rese pubbliche anche tramite grida agli anziani o al podestà o

---

<sup>214</sup> Statuti 1379, rub. 15.

<sup>215</sup> Statuti 1322, rub. 84; Statuti 1322 a rub. ;Statuti 1332-34, rub. 84; Statuti 1379, rub. 26.

<sup>216</sup> Vedi Pini? O Greci?: le confraternite erano come le corporazioni spirito associativo

<sup>217</sup> Statuti 1244, rub. 36.

<sup>218</sup> Statuti 1322, rub. 25; Statuti 1322 a rub. ;Statuti 1332-34, rub. 25; Statuti 1379, rub. 11.

<sup>219</sup> Statuti 1322, rubb. 25, 70; Statuti 1322 a, rub. ;Statuti 1332-34, rub. 25, 70.

ad altri ufficiali del comune avrebbero dovuto ugualmente comunicarle al massaro e ai ministerali affinché questi potessero parteciparvi, pena una multa di 10 soldi di bolognini per ciascun trasgressore e ciascuna trasgressione. Anche quando si rendeva onore con una funzione religiosa a presbiteri, neonati, fratelli o nipoti il massaro e i ministerali andavano invitati, pena una multa minore o maggiore rispetto alla suddetta condanna pecuniaria a discrezione del massaro e dei ministerali che avrebbero valutato la condizione e la qualità del trasgressore<sup>220</sup>.

### 1.3.15 I discepoli

I discepoli, chiamati anche *famuli* o lavoranti all'interno degli statuti, dovevano essere in regola, vale a dire il loro rapporto di lavoro doveva essere attestato da un contratto scritto (*carta*). Nel 1244 il periodo di apprendistato era fissato sulla base dell'età dell'apprendista e cioè se il discepolo aveva meno di 10 anni doveva stare con il maestro almeno 5 anni, se aveva un'età superiore, almeno 3; ogni anno il discepolo doveva dare al maestro due focacce ed un paio di capponi<sup>221</sup>. Lo Statuto duecentesco stabiliva inoltre che se un maestro si fosse rifiutato di dare qualcosa ad un suo subordinato per esercitare o fare l'arte della sartoria, i consoli avrebbero dovuto costringerlo a provvedere (*solvere et facere vel fieri facere*) entro 10 giorni dalla denuncia fatta presso i consoli<sup>222</sup>. I rapporti di lavoro tra maestro e discepoli o lavoranti incominciarono ad essere attentamente disciplinati, soprattutto a partire dal XIV secolo, quando in tutto il mondo corporativo bolognese il numero di subordinati aumentò rispetto a quello dei maestri<sup>223</sup>.

Nel Trecento continuò l'obbligo di far redigere i contratti di apprendistato tra maestro e discepolo, e lo statuto precisava che andava fatto se il rapporto di lavoro tra i due si sarebbe protratto per più di 15 giorni, periodo considerato di prova e tollerato dalla società per stabilire l'idoneità del futuro apprendista. Il patto di locazione sarebbe stato redatto dal notaio della società e avrebbe avuto una durata di 5 anni. Lo statuto precisava che nessun sarto o maestro con propria bottega potesse prendere discepoli *ad precium* o gratuitamente (*a misserere*) o in alcun altro modo, senza però specificare altro rispetto a quanto prevedeva lo Statuto del 1244. Si può ipotizzare che, passati almeno i 5 anni, il discepolo avrebbe potuto percepire uno stipendio, detto *ad medietatem* rispetto al

---

<sup>220</sup> Statuti 1379, rub. 8.

<sup>221</sup> Statuti 1244, rub. 9.

<sup>222</sup> Statuti 1244, rub. 8.

<sup>223</sup> Greci

maestro. La stessa rubrica ribadiva il divieto ai sarti di tenere discepoli che si fossero separati da altra bottega senza il consenso del loro maestro, pena una multa di 3 lire di bolognini<sup>224</sup>.

Un'altra rubrica contenuta nelle medesime redazioni statutarie stabiliva contraddittoriamente un'altra tempistica entro la quale si sarebbe dovuto redigere il patto di locazione e cioè 8 giorni, anticipando dunque di una settimana quanto già prescritto, aggiungendo che, per ciascun contratto stipulato dal notaio, questi avrebbe ricevuto 6 denari di bolognini<sup>225</sup>.

Il tema della separazione dal proprio maestro è tra quelli più trattati dagli statuti trecenteschi, che prevedevano il bando per il discepolo che non fosse ritornato al suo primo maestro e per i maestri che non avessero ricevuto il consenso dei colleghi<sup>226</sup> e quello dei funzionari<sup>227</sup>. Gli statuti trecenteschi vietavano ai sarti di separarsi dal banco o dalla bottega del sarto o maestro col quale di consueto lavoravano senza la licenza di quest'ultimo per andare a lavorare altrove, dalla festa di san Michele del mese di settembre fino a Natale e da metà Quaresima fino all'ottava di Pentecoste. Questo era il periodo di maggiore lavoro per l'arte, quando c'era una maggiore richiesta di abiti in vista della stagione invernale e di quella estiva. La pena per i trasgressori, che potevano anche essere denunciati, era il bando dalla società e una multa di 3 lire di bolognini o più in relazione al danno subito dal maestro<sup>228</sup>.

I discepoli che avessero compiuto i 18 anni dovevano dare al notaio della società una garanzia di 100 soldi di bolognini, accettando di obbedire ai ministrali, pena il bando dalla società e una multa di 100 soldi per i sarti che avrebbero tenuto discepoli disubbidienti dando loro del lavoro<sup>229</sup>. Tale garanzia un decennio dopo viene drasticamente abbassata a 10 soldi, attestando verosimilmente le difficoltà oggettive per un giovane discepolo di disporre la cifra inizialmente stabilita<sup>230</sup>. Gli statuti del 1379 imponevano a coloro che avessero svolto l'arte della sartoria ed avessero superato i 14 anni di dare per iscritto, tramite il notaio della società, idonee garanzie ai funzionari della società di svolgere l'arte bene e legalmente, di restituire ai committenti i panni ricevuti per essere lavorati in modo integro e in buono stato<sup>231</sup>. Nel 1466 la tassa di iscrizione aumentò, come prova la provvisione che stabiliva per i garzoni e i discepoli una cifra pari a 25 lire di bolognini come quella

---

<sup>224</sup> Statuti 1322, rub. 27; Statuti 1322 a; Statuti 1332-34, rub. 27.

<sup>225</sup> Statuti 1322, rub. 49; Statuti 1322 a; Statuti 1332-34, rub. 49.

<sup>226</sup> Statuti 1322, rub. 78, 87; Statuti 1332-34 rub. 78, 87; Statuti 1379, rub. 17.

<sup>227</sup> Statuti 1379, rub. 16.

<sup>228</sup> Statuti 1322, rub. 57; Statuti 1332-34, rub. 57; Statuti 1379, rub. 15.

<sup>229</sup> Statuti 1322, rub. 71; Statuti 1322 a;

<sup>230</sup> Statuti 1332-34, rub. 71.

<sup>231</sup> Statuti 1379, rub. 10.



fissata per i maestri, da potersi pagare a rate semestrali di 5 soldi di bolognini - contro i 10 soldi di bolognini per i maestri - fino ad arrivare alla cifra intera<sup>232</sup>.

Se chi stava a metà con un maestro non avesse completato la cucitura di un capo di abbigliamento (*roba*) come richiesto, iniziando un altro lavoro, non avrebbe dovuto avere nulla per la cucitura di quel capo, anche nel caso di sarto non iscritto alla società<sup>233</sup>. Da tale rubrica statutaria si apprende che i subordinati si occupassero prevalentemente di cuciture a loro affidate dal maestro, cui spettava il compito di tagliare i tessuti.

La società consentiva di tenere lavoranti solo ai sarti che avessero un proprio banco o bottega di sartoria nella città o nei borghi di Bologna, in caso contrario era vietato a *famuli* o a lavoranti tenere con sé bambini o altri *famuli* che lavorassero a metà, gratuitamente o a salario. La pena per i trasgressori era piuttosto alta, 3 lire di bolognini per ciascun discepolo, con la facoltà di poter denunciare ed avere la metà della multa<sup>234</sup>.

Un'altra rubrica precisava che soltanto i maestri (*qui sit vere magister*) o gli obbedienti della società potessero stipulare patti con discepoli tramite il notaio della società, pena una multa di 40 soldi di bolognini. Contraddittoriamente a quanto già stabilito, la rubrica stabiliva che gli accordi dovevano valere almeno 3 anni e non più 5 e i ministeriali ogni sei mesi erano tenuti a controllare per le botteghe e cercare eventuali trasgressori<sup>235</sup>. La redazione statutaria successiva aggiungeva che coloro che esercitavano l'arte a metà o come salariati con un maestro non potessero tenere con sé se non due *famuli*, uno di 12 e l'altro di 8 anni che avrebbero dovuto tuttavia essere in regola con i contratti stipulati dal maestro della bottega, pena una multa di 40 soldi<sup>236</sup>.

A discepoli ed ubbidienti era vietato avere incarichi all'interno della società, pena trasgressori una multa di 3 lire di bolognini<sup>237</sup>.

### 1.3.16 Il lavoro del sarto

---

<sup>232</sup> Provvisioni 1466, rub. 1.

<sup>233</sup> Statuti 1322, rub. 33; Statuti 1322 a; Statuti 1332-34, rub. 33; Statuti 1379, rub. 19.

<sup>234</sup> Statuti 1322, rub. 44; Statuti 1332-34, rub. 44.

<sup>235</sup> Statuti 1322, rub. 85; Statuti 1322 a

<sup>236</sup> Statuti 1332-34, rub. 85.

<sup>237</sup> Statuti 1322, rub. 76; Statuti 1322 a; Statuti 1332-34, rub. 76.

Gli statuti della Società dei sarti bolognese, così come altri statuti corporativi<sup>238</sup>, non offrono informazioni sul metodo di lavoro utilizzato dagli artigiani, tuttavia, tra le rubriche statutarie che disciplinano la vita dell'arte e i rapporti tra soci e clienti, si riescono a ricavare preziose indicazioni. Dalle redazioni statutarie dell'arte apprendiamo che il sarto si occupava di fare consulenze a chi si apprestava ad acquistare panni, pellicce o altri oggetti (*pannum seu pilliparia vel quascumque res*) e che questo servizio avrebbe dovuto svolgere in buona fede e senza frode, utilizzando le misure legali del comune e rispettando il giuramento fatto presso il corporale della società<sup>239</sup>. Uno statuto del comune di Bologna del 1259 stabiliva che i sarti potessero recarsi liberamente *cum eorum amicis solitum* tra le botteghe e i banchi dei mercanti *pro panno emendo et mensurando et cognoscendo ut consueti sunt ire* nonostante altri statuti fatti o proposti da mercanti o altre arti<sup>240</sup>, riconoscendo dunque il servizio di consulenza svolto dal sarto nei confronti dei clienti che, evidentemente, non sempre poteva essere gradito dai fornitori.

Il lavoro principale del sarto era quello di tagliare e cucire<sup>241</sup>, numerose rubriche statutarie contenute all'interno di tutte le redazioni pervenute specificano queste due mansioni dell'arte, ma soltanto quella del 1379 precisa che appartenevano all'arte coloro che tagliavano o lavoravano panni nuovi (*aliquod pannum novum incixerit aut laboraverit*) o che si occupavano della vendita di manufatti sartoriali (*ex aliqua alia causa quam pro vendendo*), inoltre sia coloro che confezionavano *dupplidi* cioè i farsettai o zupponieri sia coloro che realizzavano *calligas* cioè i tagliacalze<sup>242</sup>.

I sarti potevano anche acquistare i tessuti, rivendendoli ai clienti ai quali offrivano dunque un servizio completo dai materiali alla confezione degli abiti. Lo Statuto del 1379 precisava infatti che fosse lecito ai sarti acquistare o tagliare o bagnare qualsiasi tessuto o tessuti come lana, seta o pignolato e similari di qualunque condizione e qualità esistano per i consueti lavori di sartoria su richiesta di una o più persone<sup>243</sup>. Dalla stessa rubrica apprendiamo che i sarti bagnassero, evidentemente prima del taglio, le pezze di stoffa finalizzate alla confezione di un qualsiasi lavoro sartoriale. La prassi di acquistare i tessuti per tenerli nelle proprie botteghe e rivenderli era osteggiata dai mercanti, i quali nei loro statuti, redatti intorno al 1264, riportano alcuni accordi con

---

<sup>238</sup> Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, cit., pp. 259.

<sup>239</sup> Statuti 1244, rub. 24; Statuti 1322, rub. 1; Statuti 1322 a; Statuti 1332-34, rub. 1.

<sup>240</sup> L. Frati, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, in *Monumenti Istorici Province della Romagna*, Serie I, Statuti, III, Bologna 1877, pp. 313-314.

<sup>241</sup> Statuti 1244, rub. 31.

<sup>242</sup> Statuti 1379, rub. 12.

<sup>243</sup> Statuti 1379, rub. 20.

questa finalità che avrebbero avuto valore una volta siglati da parte dei sarti. Non è rimasta traccia di questi accordi, verosimilmente perché non applicati, come proverebbe inoltre il contenuto di una rubrica statutaria cittadina che tutela i sarti nei confronti dei mercanti. Andiamo per ordine. I mercanti vietavano di dare o promettere ricompense a sarti o a nessuno per questi né ad altra persona per agevolare la vendita di panni o zendati, pignolati o *surianis* o di altri oggetti nelle proprie botteghe; precisando che nessun panno né altra cosa dovessero essere dati, donati o promessi ai sarti né ad altri per questi né a qualsiasi altra persona ad eccezione dei *mediatoribus consuetis* deputati a stabilire il prezzo di pezze integre *et media munistirola*. Ecco dunque una prima ragione di questi provvedimenti, la temuta concorrenza sleale da parte dei sarti che, come già detto, avevano come compito quello di offrire consulenze sull'acquisto delle materie prime per la realizzazione di capi di abbigliamento nei confronti dei propri clienti, mentre i mercanti si affidavano a persone di propria fiducia, che davano garanzie all'arte, i mediatori appunto. Di fatto i sarti si presentavano come veri e propri concorrenti dei mediatori, agendo direttamente per i propri interessi e per quelli dei propri committenti, conoscendo esattamente la resa che i vari tessuti avrebbero avuto nella confezione dei capi di abbigliamento.

Lo stesso statuto sopra citato vietava ai mercanti di entrare in società con i sarti attivi e di ricevere da questi finanziamenti in denaro per esercitare l'arte della mercanzia, pena una multa di 10 lire di bolognini. Ai sarti d'altro canto era severamente vietato svolgere l'attività del mercante e se voluto entrare nella Società dei mercanti non avrebbero potuto esercitare né operare *artem mercadandie* o *artem sartarie*<sup>244</sup>.

In un'altra rubrica la Società dei mercanti vietava la vendita a credito dei tessuti, stabilendo che i sarti dovessero pagare in contanti, escludendo il ricorso a pegni e a depositi, verosimilmente per evitare concorrenza sleale, senza tuttavia disciplinare la dimensione della stoffe per la vendita al dettaglio<sup>245</sup>.

Un provvedimento del 1466 inizia a disciplinare la vendita di tessuti da parte dei sarti, prassi evidentemente molto frequente, che aveva bisogno di una regolamentazione ben precisa per evitare la concorrenza con altre arti, prima di tutto quelle dei mercanti e dei drappieri. Si stabiliva pertanto che i soci non potessero vendere, donare, alienare alcuna quantità di panno o ritaglio di lana o di seta o di altro drappo di qualsiasi condizione, ad alcuna persona, ad eccezione di piccoli ritagli deputati alla realizzazione di *muscarolis animalibus* (museruole?) non più grandi di mezza oncia

---

<sup>244</sup> A. Gaudenzi, *Statuti della società del popolo di Bologna*, cit., pp. 133-134.

<sup>245</sup> Ivi, pp. 136-137.

comunale, pena una multa di 5 lire di bolognini per la prima infrazione e di 10 per la seconda, stessa multa e il bando per la terza volta; nel caso in cui il trasgressore reiterato non fosse iscritto alla società, sarebbe stato bandito perpetuamente dall'arte e non avrebbe potuto esercitare in città e nel comitato di Bologna; nessuno, né maestro né discepolo, avrebbe potuto collaborare con quest'ultimo, pena una multa di 10 lire di bolognini, la cui metà sarebbe andata all'accusatore che poteva rimanere anche segreto<sup>246</sup>.

I sarti non si occupavano esclusivamente di capi di abbigliamento, una rubrica statutaria trecentesca infatti menziona altri oggetti spettanti all'arte della sartoria e cioè copricapi (*infulas* o *cappellinas*), vessilli o bandiere, coperture (*tentoria travachas et tendas*). Gli statuti prendono in esame tali manufatti in relazione ai committenti, specificando che nei casi in cui il sarto avesse realizzato *infulas* o *cappellinas* per nunzi o banditori su commissione del comune di Bologna, la terza parte del prezzo percepito sarebbe stata della società. La quarta parte del prezzo sarebbe stata destinata alla società in caso di commissione, sempre da parte del comune di Bologna, di qualsiasi altro capo di abbigliamento (*roba*) per banditori, campanari o portonari comunali o di qualsiasi altra cosa come vessillo o bandiera o qualsiasi altro lavoro pertinente all'arte della sartoria. Nulla si sarebbe dovuto invece versare alla società per la realizzazione di *tentoria travachas et tendas*. Nel caso in cui i sarti avessero trattenuto la parte spettante alla società, avrebbero dovuto provvedere entro 8 giorni dalla consegna del lavoro, pagando una multa di 3 lire di bolognini. E i ministrali sarebbero stati tenuti a condannare i trasgressori e a costringere i sarti in caso di loro rifiuto a realizzare tali lavori, pena una multa anche per i funzionari di 20 soldi di bolognini<sup>247</sup>.

Per agevolare questi controlli, un'altra rubrica stabiliva che i sarti della società e anche gli obbedienti dovessero denunciare al massaro o al notaio le commissioni ricevute da parte del comune di Bologna lo stesso giorno o quello seguente, pena una multa di 20 soldi di bolognini; chiunque avrebbe potuto denunciare e avere la metà della multa<sup>248</sup>.

A tutti i soci dell'arte era vietato cucire o far cucire a domicilio in città, nei borghi e nei sobborghi di Bologna, pena una multa di almeno 3 lire di bolognini, che la società avrebbe dovuto dividere a metà con l'accusatore. In caso il trasgressore fosse un sarto non iscritto che si fosse recato a cucire presso la casa di qualcuno, la pena sarebbe stata la messa al bando dalla società dopo il secondo giorno dalla denuncia; l'esilio, specifica lo statuto, sarebbe finito una volta pagate 3 lire di

---

<sup>246</sup> Provvisioni 1466, rub. 2.

<sup>247</sup> Statuti 1322, rub. 36; Statuti 1322 a ; Statuti 1332-34, rub. 36.

<sup>248</sup> Statuti 1322, rub. 86; Statuti 1322 a ; Statuti 1332-34, rub. 86.

bolognini; naturalmente ai banditi i soci non avrebbero potuto dare lavoro, pena la stessa multa<sup>249</sup>. Vale la pena sottolineare il fatto che il divieto riguarda la cucitura e non il taglio, naturalmente perché era più facile trasportare tessuti, filo, ago e ditale e non invece l'attrezzatura che consentiva il taglio e cioè forbici, modelli in carta o pergamena, gessetti o altro. Nello Statuto del 1379 si precisava che i discepoli e gli obbedienti non avrebbero potuto cucire a domicilio senza la licenza del proprio maestro, ciò significa che oramai i lavori a domicilio erano tollerati e, anzi, piuttosto frequenti; lo stesso statuto vietava ai non iscritti all'arte di svolgere questo servizio, pena la messa al bando se non si fosse pagata una multa di 3 lire di bolognini e ai funzionari della società sarebbe stata sufficiente la presunzione di colpevolezza. A tutti i soci era invece lecito recarsi a lavorare presso il palazzo degli anziani, del podestà e del capitano del comune di Bologna per svolgere lavori su richiesta degli ufficiali comunali<sup>250</sup>.

Una prerogativa del massaro, presa in considerazione nello Statuto del 1379 risulta interessante per fare qualche riflessione sui tempi di consegna dei lavori svolti dal sarto, tema che non compare esplicitamente all'interno degli statuti corporativi e che ho trovato soltanto in un caso, tra quelli analizzati, all'interno della legislazione comunale in materia di tariffari dei sarti<sup>251</sup>. La rubrica in oggetto stabiliva che il massaro avesse pieno arbitrio nel punire e condannare maestri, discepoli o lavoranti nei confronti di coloro che avessero impiegato meno tempo per fare o completare un lavoro dato o da fare e contro coloro che avessero accettato pagamenti senza regole (*et etiam contra quoscunque qui minus different ad faciendum seu complendum laboraria sibi data vel danda et etiam contra eos qui immoderatas sui laboris soluciones aceperet*)<sup>252</sup>. Riguardo al secondo caso gli statuti vietavano ai sarti di far credito (*facere credentiam*) ai clienti per la realizzazione di abiti e/o per cuciture, precisando che i capi di abbigliamento o panni lavorati non potessero essere consegnati al committente, se questi prima non avesse integralmente pagato in denaro o con pegni il sarto<sup>253</sup>. Veniamo dunque alla prima questione, vale a dire coloro che consegnavano lavori sartoriali in poco tempo. Evidentemente per finire in fretta o comunque prima del tempo medio previsto per la realizzazione di ciascun manufatto sartoriale, i sarti trasgredivano gli statuti corporativi, in particolare quelli che disciplinavano la quantità di lavoranti che si poteva tenere con sé presso la propria bottega, magari allettando discepoli altrui a separarsi dal loro luogo abituale di lavoro contro quanto stabilito dalle norme statutarie, e quelli che regolavano l'astensione del lavoro

---

<sup>249</sup> Statuti 1322, rub. 18; Statuti 1332-34, rub. 18.

<sup>250</sup> Statuti 1379, rub. 24.

<sup>251</sup> I tariffari verranno analizzati nel II capitolo.

<sup>252</sup> Statuti 1379, rub. 2.

<sup>253</sup> Statuti 1322, rub. 24; Statuti 1332-34, rub. 24. Sul tema del credito, si rimanda al paragrafo specifico.

nell'arco dell'anno, disseminato da numerose festività che incidevano, come vedremo tra poco, sull'attività dei sarti. Per evitare dunque una concorrenza sleale tra i sarti della città, la società dell'arte prende per la prima volta in considerazione anche questi casi che dovevano essere piuttosto frequenti nonostante la puntuale legislazione corporativa che, tra le righe dei divieti, informa su prassi comuni sleali che si volevano se non cancellare, almeno ridimensionare.

Lo stesso Statuto del 1379 disciplinava i tempi per i reclami da parte dei clienti, stabilendo che nessuno avrebbe potuto lamentarsi di un sarto per un lavoro che non sia ben tagliato, cucito o per altra ragione dopo un mese dal completamento del lavoro e dalla sua consegna. Soltanto nel caso in cui il lavoro consegnato fosse malfatto o malcucito, la società consentiva che le lamentele potessero essere fatte anche dopo uno o due anni e i sarti avrebbero dovuto considerarsi debitori per il grave danno subito dal cliente<sup>254</sup>.

Dalle rubriche che disciplinavano i giorni di lavoro, in particolare quelli festivi, si apprendono alcuni aspetti del lavoro del sarto.

Tutti gli statuti redatti dalla società proibivano ai sarti di lavorare durante i giorni festivi, tuttavia emergono notevoli differenze tra la legislazione duecentesca, dove pochi risultano i giorni di forzata astensione dal lavoro, rispetto a quella trecentesca che si arricchisce di più giorni. Nel 1244 pertanto ai sarti era vietato esercitare l'arte della sartoria né farla fare oppure operare in pubblico dove si potesse essere visti da altri, durante le domeniche, i giorni dedicati alla beata Vergine e agli apostoli, nei giorni che ricordavano Domenico e Francesco, in occasione del venerdì santo, giorno nel quale era proibito lavorare *usque quod officium non erit factum in hora none*, vale a dire intorno alle 3 del pomeriggio. Durante tutti questi giorni, ad eccezione di quanto stabilito per il venerdì santo, ai sarti era concesso tagliare se avessero avuto tessuti da tagliare<sup>255</sup>. Gli statuti del XIV secolo diventano più restrittivi e prevedono, oltre alle domeniche, ben 39 giorni festivi disseminati nell'arco dell'anno<sup>256</sup>, ai quali si aggiungevano anche i giorni celebrati dai mercanti di panno, non specificati dagli statuti<sup>257</sup>. Durante questi giorni era tuttavia concesso ai sarti stare presso il proprio banco o bottega fino all'ora terza di san Pietro, scoccata cioè dal campanile della cattedrale, per mettere cordelle, bottoni, fibbie senza però poter né cucire né tagliare né far cucire o tagliare né

---

<sup>254</sup> Statuti 1379, rub. 33.

<sup>255</sup> Statuti 1244, rub. 43.

<sup>256</sup> Trentotto giorni contemplati in: Statuti 1322, rub. 61, Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub. Trentanove contemplati in Statuti 1379, rub. 7.

<sup>257</sup> Statuti 1322, rub. 61, Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub.; Statuti 1379, rub. 7

tenere aperta la propria bottega dall'ora stabilita, pena per i trasgressori una multa di 5 soldi di bolognini<sup>258</sup>.

Gli statuti del Trecento stabilivano inoltre che fosse lecito ai sarti aprire bottega nei giorni festivi, comprese le domeniche, e lì stare per consegnare lavori fino all'ora terza; e in questi giorni potevano anche acquistare e lavorare panni in occasione di funerali e prendere *ad pensionem* cose necessarie per la cerimonia. Stabilivano infine che i sarti avrebbero potuto aprire e chiudere la propria bottega la mattina e la sera nel caso in cui avessero abitato (*morare*) al suo interno per custodirla<sup>259</sup>. In nessun caso tuttavia avrebbero potuto lavorare nel giorno di venerdì santo, pena una multa di 20 soldi di bolognini e i ministeriali avrebbero dovuto eleggere 8 uomini per controllare città, borghi e sobborghi tra le botteghe a comminare eventuali multe<sup>260</sup>.

Lo Statuto del 1379 inasprisce i divieti cancellando la concessione di poter lavorare durante il venerdì santo, giorno durante il quale nessuno poteva tagliare o cucire o fare tagliare o cucire né aprire in nessun modo la bottega, pena 20 soldi per ciascuna volta e per ciascuna trasgressione; inserendo il sistema dell'accusatore e la nomina di 4 uomini con il compito di controllare le eventuali trasgressioni<sup>261</sup>.

Tutte le redazioni statutarie del XIV secolo stabilivano che i soci potessero aprire le botteghe in occasione di sommosse (*exercitus nec non per cavalcate*) e di incendi (*ignis quod Deus advertat*) nel primo caso probabilmente per fornire abiti necessari nel secondo per salvaguardare i propri beni<sup>262</sup>.

Ricapitolando le informazioni ricavabili dagli statuti sappiamo che i sarti consigliavano i clienti sull'acquisto di tessuti che potevano essere di lana, di *pignolato* cioè di cotone, di seta (*celandato*) o pellicce. Da alcune indicazioni sappiamo che il sarto poteva acquistare tali tessuti per fare lavori di sartoria. Apprendiamo inoltre che i tessuti, prima di essere tagliati venivano bagnati. Il taglio era prerogativa dei maestri e dei lavoranti più esperti, mentre le cuciture venivano eseguite da tutti gli altri. Per completare un capo di abbigliamento già tagliato e cucito, il sarto applicava a questi cordelle, fibbie, bottoni e seta vale a dire tutti gli elementi necessari a *fulcire* i vestiti e renderli completi.

---

<sup>258</sup> Statuti 1322, rub. 26; Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub. 26.

<sup>259</sup> Statuti 1322, rub. 61; Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub. 61.

<sup>260</sup> Statuti 1322, rub. 55; Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub. 55.

<sup>261</sup> Statuti 1379, rub. 7

<sup>262</sup> Statuti 1322, rub. 61, Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub.; Statuti 1379 rub. 7.

### 1.3.17 La gestione di pegni, crediti e debiti all'interno della società

Nello Statuto del 1244 una sola rubrica tratta il caso in cui i sarti della società si fossero rifiutati di consegnare il pegno (*vetàre pignum*), se dunque le richieste dei consoli o del nunzio di questi ultimi fossero state vane, i sarti trasgressori avrebbero dovuto pagare una multa pari al doppio di quanto dovevano risarcire e, in più, tre denari per ciascuna richiesta<sup>263</sup>. Il contenuto di questa rubrica è ripreso anche nelle statuizioni trecentesche<sup>264</sup>, che, in tema di crediti vantati dalla società, diventano più precisi e rigorosi, ampliando il ventaglio di casi da disciplinare. Una rubrica stabiliva che tutti gli introiti, compresi i pegni, della società dovessero essere gestiti dal massaro. Per controllare meglio le spese e gli introiti della società quest'ultimo avrebbe dovuto consegnare ai sindaci della società tutte le scritture di entrata e spesa fatte durante il suo incarico entro 3 giorni dalla richiesta, pena una multa di 20 soldi di bolognini<sup>265</sup>.

In occasione della loro prima riunione, i ministrali erano tenuti a vendere tutti i pegni che si trovavano presso il massaro in massaria da un mese se questi non fossero già stati recuperati. L'incasso dei pegni poteva essere dato a più richiedenti (creditori) e il massaro della società era tenuto a conservare le garanzie per ciascun pegno ricevuto durante il suo mandato. Tale statuto non avrebbe potuto essere modificato senza il permesso di due parti della società<sup>266</sup>. La politica della società dei sarti era dunque quella di liberarsi tramite la vendita dei pegni ricavando liquidità.

Nel corso del XIV secolo la società dei sarti diventa piuttosto severa circa l'amministrazione dei crediti vantati nei confronti dei soci, stabilendo che ogni sei mesi<sup>267</sup> i ministrali dovessero esigere quanto prestato a chi fosse debitore per entrata o per obbedienza o per l'affitto di una casa della società o per qualsiasi altra ragione, pena per i ministrali di 20 soldi di bolognini; in caso di inadempienza i debitori sarebbero stati messi al bando della società<sup>268</sup>. Un'altra rubrica stabiliva che, giunto il tempo della restituzione di eventuali prestiti fatti dalla società tramite il massaro o dai funzionari della stessa per conto del notaio, la società dovesse recuperare integralmente la quantità

---

<sup>263</sup> Statuti 1244, rub. 15

<sup>264</sup> Statuti 1322, rub. 14, Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub. 14; manca però il pagamento della cifra da pagare per la richiesta.

<sup>265</sup> Statuti 1322, rub. 5; Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub. 5.

<sup>266</sup> Statuti 1322, rub. 7; Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub. 7.

<sup>267</sup> Lo stesso tempo, coincidente con l'inizio del semestre di carica delle autorità, era previsto dalle autorità comunali che divulgavano scadenze e condizioni per il riscatto dei pegni (Cfr. R. Rinaldi, G. Albertani, *Amministrazione e traffico dei beni pignorati fra istituzioni e società. Bologna e il contado fra '200 e '300*, in corso di pubblicazione).

<sup>268</sup> Statuti 1322, rub. 80; Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub. 80.



mutuata, facendo eventualmente in modo che il trasgressore pagasse attraverso propri lavori e prestazioni d'opera<sup>269</sup>.

Gli statuti si occupavano anche dei crediti vantati dai loro soci nei confronti dei clienti. A questo proposito si stabiliva che nessun sarto avrebbe potuto far credito (*facere credentiam*) a qualsiasi persona per la realizzazione di capi di abbigliamento (*roba*) o per cuciture, inoltre non avrebbe potuto consegnare capi di abbigliamento o panni lavorati, prima di essere stato integralmente pagato in denaro o con pegni, vietando dunque anche la vendita a credenza di manufatti senza idonee garanzie<sup>270</sup>. Questo statuto non poteva essere in alcun modo modificato né interpretato e doveva essere letto ogni sei mesi al corporale della società; la multa per i trasgressori sarebbe stata pari a 20 soldi di bolognini chiunque avrebbe potuto accusare e ricevere la metà della multa<sup>271</sup>.

Gli statuti decretavano inoltre che i sarti non potessero prestare (*mutuare*) né far prestare a qualunque persona che avesse voluto acquistare abiti (*volenti se induere pro indumentis emendis*) più di 10 soldi, pena una multa di 3 lire di bolognini da applicare tramite il massaro e i ministrali. In ogni caso il prestatore (*mutuante*) non avrebbe potuto ricavare ricchezza dal denaro prestato in eccesso e compito dei funzionari era quello di inquisire e condannare i trasgressori. La stessa rubrica statutaria acconsentiva ai sarti di essere creditori nei confronti dei clienti per l'acquisto dei complementi per i manufatti di sartoria, permettendo infatti ai soci di prendere *baldinella*, seta, bottoni e cordelle e altre cose di merceria e di oreficeria, anticipando le spese che sarebbero state a carico del cliente finale<sup>272</sup>; la rubrica esentava inoltre i sarti dal pagamento della cimatura dei tessuti (*nec non solvere cimaturam pannorum*) per abiti (*robis*) da confezionare<sup>273</sup>, attestando la dipendenza dei cimatori all'arte dei sarti<sup>274</sup>. Il titolo della stessa rubrica contenuta anche nello Statuto del 1379, che si differenzia rispetto a quello dello Statuto del 1322, può aiutare a comprendere il senso di questa norma: "Non si facciano prestiti del valore di 10 soldi di bolognini per l'acquisto di tessuti o di pellicce"<sup>275</sup>. Il divieto del prestito era dunque finalizzato all'acquisto delle materie prime per la confezione degli abiti che si sarebbe rivelato un incentivo per il potenziale cliente a scegliere il sarto che avrebbe elargito il credito più conveniente, creando una

---

<sup>269</sup> Statuti 1322, rub. 95; Statuti 1322a, rub.; Statuti 1332-34 rub. 95.

<sup>270</sup> I pellicciai vietavano invece la vendita a credito senza eccezioni e garanzie (ASBo, Arti, Pellicciai, b. VIII, n. 207 (post 1284), rub. (11), cc. non num.

<sup>271</sup> Statuti 1322, rub. 24; Statuti 1332-34 rub. 24.

<sup>272</sup> Vedi tariffario della Società dei sarti di Pisa nel III capitolo.

<sup>273</sup> Statuti 1322, rub. 54; Statuti 1332-34 rub. 54; Statuti 1379, rub. 25.

<sup>274</sup> Si veda Statuti 1379, rub. 28, che riguarda la richiesta di garanzie ai cimatori da parte della Società dei sarti.

<sup>275</sup> Statuti 1379, rub. 25.

concorrenza sleale sul mercato cittadino? Il divieto di far fruttare il denaro prestato oltre i 10 soldi rappresentava pertanto un semplice deterrente?

Gli statuti prendevano in considerazione i casi - evidentemente non isolati - dei mancati pagamenti subiti dai sarti dai propri clienti. Se chiunque della città o del distretto di Bologna, scolaro o forestiero uomo o donna che fosse, precisava lo statuto, avesse avuto un debito nei confronti di un sarto della città di Bologna per una cucitura o per il taglio di panno, *pignolato*, pelliccia o *cendato* precedentemente acquistato dal sarto su commissione o per avere ricevuto in prestito denaro da un sarto o da un discepolo e questi pagare non volesse e decidesse di recarsi da altro sarto per far tagliare o cucire i suoi panni, si stabiliva che nessuno della società potesse tagliare o permettere di fare tagliare o cucire i detti tessuti ad alcuno se prima non fosse stato risarcito il sarto con cui erano stati presi accordi, vietando di restituire i capi di abbigliamento se non dopo l'avvenuto risarcimento, pena una multa di 3 lire di bolognini per ciascun trasgressore; i ministerali dovevano denunciare questi casi nel corporale della società per renderli pubblici. Gli stessi funzionari dovevano controllare e monitorare i sarti creditori e punire con il bando gli insolventi. Nonostante l'ovvietà lo statuto ribadiva che i sarti non avrebbero dovuto confezionare o far confezionare alcun manufatto di sartoria a coloro che non volevano pagare, pena una multa a discrezione del massaro e dei ministerali<sup>276</sup>.

Anche il sarto tuttavia poteva diventare debitore nei confronti del cliente, qualora svolgesse male il proprio lavoro, commettendo errori nella fase del taglio e/o della cucitura, compromettendo il tessuto a questi portato per la realizzazione di un capo di abbigliamento o altro. In tal caso una rubrica statutaria del 1379 stabiliva che i clienti avrebbero potuto lamentarsi in qualsiasi momento, anche dopo uno o due anni dalla consegna del manufatto<sup>277</sup>.

Nelle provvisioni del 1466 sono elencati i casi per i quali il sarto avrebbe potuto risultare creditore nei confronti dei propri clienti e cioè: per prestito di denaro, per la confezione di un abito per spese attinenti il lavoro di sartoria, quali, come già visto, quelle relative all'acquisto di bottoni, cordelle, sete, ed altro che il sarto si procurava dai merciai e dagli orefici. In tutti questi casi si stabiliva che se un sarto sia maestro che discepolo avesse dichiarato di essere creditore nei confronti di un qualsiasi cittadino o di qualsiasi persona sia ecclesiastica che secolare per le suddette ragioni, il massaro e i ministerali avrebbero potuto procedere al sequestro di vesti e tessuti e altri beni del debitore che si trovassero presso la bottega o banco o abitazione del sarto oppure anche presso altri

---

<sup>276</sup> Statuti 1322, rub. 16; Statuti 1332-34 rub. 16.

<sup>277</sup> Statuti 1379, rub. 33.

sarti se fossero stati da questi custoditi. Tali beni non avrebbero dovuto essere riconsegnati al proprietario senza licenza del massaro e dei funzionari della società con atto scritto dal notaio, pena per colui che si fosse occupato del sequestro una multa pari a 3 lire di bolognini, che per metà sarebbe spettata alla camera del comune e l'altra alla società, e il risarcimento del creditore. Lo statuto precisava che il sequestro non avrebbe potuto avere luogo senza licenza del vicario della curia episcopale di Bologna nel caso si fosse trattato di un uomo di chiesa. I sequestratori erano tenuti a notificare al debitore, tramite il nunzio della società, i beni oggetto del sequestro, in presenza di due testimoni registrati dal notaio. Se entro 15 giorni non si fosse trovata concordia tra debitore e creditore, il massaro e i ministrali sarebbero stati autorizzati a vendere, pignorare o alienare vestiti o altri beni sequestrati al giusto prezzo stabilito da *boni viri* per soddisfare il massaro e i ministrali e il creditore. In caso la somma ricavata dalla vendita fosse risultata maggiore rispetto a quella richiesta dal creditore sarebbe stata restituita al debitore, cioè al proprietario degli oggetti venduti. La rubrica precisava in ultimo che il sequestro non poteva avvenire per beni rubati<sup>278</sup>.

Tra le provviszioni del XV secolo ve n'è una che si occupava dei pegni di abiti portati presso i banchi ebraici. Tale norma voleva evitare che i prestatori ebrei che avessero un banco di pegni nella città o nella sua guardia o nel comitato di Bologna prendessero o accettassero in pegno o in luogo di pegno vesti o altri manufatti sartoriali che fossero nuovo o nuova, antico o antica di qualsiasi qualità o condizione, a meno che questi oggetti non fossero stati perfetti, integri e forniti di ogni elemento necessario (*omnibus necessariis fulcita*) e non vi fosse la licenza del massaro e dei ministrali scritta per mano del notaio della società, pena 10 lire di bolognini, che metà sarebbero andati alla fabbrica della nuova chiesa di san Petronio<sup>279</sup> e l'altra alla società. I massari e i ministrali erano tenuti ad esigere tale multa e a far sì che questo statuto venisse osservato nonostante privilegi concessi agli ebrei, pena per la negligenza dei funzionari una multa di 5 lire di bolognini, da dividere come sopra<sup>280</sup>. Sappiamo che le vesti erano tra i principali oggetti impegnati del tempo<sup>281</sup> anche presso i

---

<sup>278</sup> Provviszioni 1466, rub. 3.

<sup>279</sup> Dell'intenzione di costruire la chiesa di san Petronio informano gli Statuti comunali del 1389, cfr. A.L. Trombetti Budriesi, V. Braidì (a cura di), *Per l'edizione degli statuti del comune di Bologna (secoli XIII-XV). I rubricari*, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Paelografia e Medievistica sezione di ricerca "Società, economia, territorio", Fonti e saggi di storia regionale, Quaderni 4, Bologna 1995, (rub. 54), p. 139.

<sup>280</sup> Provviszioni 1466, rub. 4.

<sup>281</sup> Di questo tema si è ampiamente occupata Maria Giuseppina Muzzarelli; si veda per es. R. Rinaldi, G. Albertani, *Amministrazione e traffico dei beni pignorati fra istituzioni e società. Bologna e il contado fra '200 e '300* in corso di pubblicazione.

banchi ebraici<sup>282</sup> ma anche quelli oggetto di refurtiva. Il provvedimento di riforma non precisa da chi gli ebrei non avrebbero potuto ricevere tali indumenti, sarti o persone di qualunque condizione. La motivazione principale di questa rubrica statutaria potrebbe essere ricercata nella preoccupazione dell'arte di evitare che circolassero manufatti di sartoria rubati, sottratti dunque illecitamente dai laboratori e dei quali i ministeriali tenevano appositi registri compilati sulla base di quanto ricavato tramite il denunciante il furto. La vendita del pegno vincolata dunque alla licenza del massaro si spiegava con la necessità di verificare la provenienza del pegno stesso. Soltanto il possessore del bene impegnato inoltre si sarebbe preoccupato di portare un bene integro presso il banco feneratizio, con la speranza di riscattarlo nelle medesime condizioni in cui l'aveva portato, mentre il ladro avrebbe potuto con eventuali decorazioni ed ornamenti dell'abito ricavare altro denaro presso altri banchi. Normative di questo genere che miravano anche ad evitare che i manufatti, ma anche per esempio le pezze di stoffa, sfuggissero al controllo delle arti di riferimento, sono contenute in altri statuti corporativi e cittadini bolognesi<sup>283</sup>. Un'ultima considerazione a proposito della circolazione di semilavorati. Sappiamo che, seppur l'arte tentasse di tutelare il lavoro dei soci scoraggiando il solo servizio di taglio richiesto da clienti, nel tariffario del 1352 ciò è previsto. Tale norma voleva forse evitare che circolassero semilavorati che avrebbero potuto alimentare il lavoro dei concorrenti: un conto infatti era offrire il taglio in cambio di denaro ad un cliente che l'avrebbe cucito a casa, un altro era offrire un potenziale lavoro di cucitura ed assemblaggio a colleghi<sup>284</sup>.

Gli statuti disciplinavano infine anche i casi di manufatti sartoriali impegnati da sarti, prendendo in considerazione in particolare lavori e manufatti sottratti tra colleghi. Come già scritto a proposito dei rapporti di lavoro tra i sarti, era vietato sottrarre o impegnare ad un collega manufatti sartoriali oppure oggetti di un valore superiore ai 5 soldi di bolognini, pena una multa di 40 soldi e il bando perpetuo dalla società se non si fosse restituito il lavoro o l'oggetto impegnato o sottratto entro tre giorni dalla denuncia ai ministeriali o ad altri funzionari. Riguardo al valore e alla stima dei lavori e degli oggetti sottratti o impegnati, lo statuto precisava che si sarebbe creduto al denunciante. Questa norma non andava applicata nel caso in cui colui che avesse sottratto o impegnato lavori sartoriali

---

<sup>282</sup> M.G. Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza, L'invenzione del Monte di Pietà*, Il Mulino, Bologna 2001; Ead. *I banchi ebraici, il Monte Pio e i mercati del denaro a Bologna tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Bologna*, 2, Bologna nel Medioevo, a cura di Ovidio Capitani, Bologna 2007, pp. 997-1016.

<sup>283</sup> Su quest'ultimo tema cfr. R. Rinaldi, G. Albertani, *Amministrazione e traffico dei beni pignorati fra istituzioni e società. Bologna e il contado fra '200 e '300*, in corso di pubblicazione.

<sup>284</sup> Si veda a riguardo il III capitolo.

oppure oggetti di valore superiore ai 5 soldi di bolognini avesse deciso di presentare una adeguata garanzia per tutelare il danneggiato<sup>285</sup>.

### 1.3.18 Rapporti con altre società

Gli statuti della società disciplinavano i rapporti con una sola arte cittadina, quella dei drappieri, con la quale i sarti facevano quotidiani affari acquistando i tessuti che andavano a scegliere con i clienti presso le drapperie. Lo Statuto del 1244 prendeva in considerazione anche le arti dei Mercanti e dei Pellicciai, stabilendo che nessun sarto iscritto a queste società o che in quelle avesse incarichi potesse avere a sua volta incarichi anche nella società dei sarti pena una multa di 10 soldi di bolognini<sup>286</sup>. D'altro canto, gli statuti dei mercanti del 1264 stabilivano che i sarti dovessero pagare in contanti panno, zendato, *suriano*, *pignolato* o *baldinella* acquistati, escludendo il ricorso a pegni e a depositi, verosimilmente per evitare concorrenza sleale, senza tuttavia disciplinare la dimensione della stoffe per la vendita al dettaglio<sup>287</sup>, che per quanto riguarda la società dei sarti incomincerà ad essere disciplinata nel XV secolo, come si è già visto<sup>288</sup>.

Gli Statuti della Società dei mercanti stabilivano inoltre che nel caso in cui fosse accaduto che un qualsiasi mercante avesse avuto motivo di lamentarsi con i consoli nei confronti di sarti mentre questi giravano per le botteghe dei mercanti con i compratori di panni, i consoli avrebbero potuto ordinare a tutti i propri soci di non vendere panni o altri oggetti pertinenti ad *mercadandiam* ad alcun sarto, pena 10 lire per i trasgressori. Uno statuto piuttosto restrittivo difficilmente spiegabile se non con la volontà di ribadire la superiorità della Società dei mercanti su quella dei sarti, dato che il divieto assoluto avrebbe avuto conseguenze negative anche per i mercanti con la perdita delle vendite. Unica concessione ai mercanti era quella di mostrare o vendere ai sarti tessuti per la realizzazione degli indumenti loro e della propria famiglia ma non per altri<sup>289</sup>. Non sappiamo se effettivamente questo statuto avesse valore e venisse applicato, tuttavia nel 1259 gli statuti cittadini intervennero tutelando i sarti e ribadendo che a questi ultimi fosse lecito girare tra le botteghe e i

---

<sup>285</sup> Statuti 1322, rub. 90; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 90; Statuti 1379, rub. 18.

<sup>286</sup> Statuti 1244, rub. 39; a margine è però scritto "cassatum"; secondo Gaudenzi è stato cassato dalla società e non dal consiglio di popolo forse in seguito ad un accordo siglato con la società dei mercanti databile dopo il 1256 (A. Gaudenzi, *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, cit., p. XXXII).

<sup>287</sup> Ivi, pp. 136-137.

<sup>288</sup> Provvisioni 1466, rub. 2.

<sup>289</sup> A. Gaudenzi, *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, cit., pp. 133-134.

banchi dei mercanti per poter acquistare i tessuti *ut consueti sunt ire* nonostante la presenza di altre norme *facto vel faciendo a mercatoribus vel ab aliquibus aliis*<sup>290</sup>. Evidentemente i mercanti e, in genere, i fornitori dei sarti potevano essere preoccupati del servizio di consulenza offerto ai clienti da questi ultimi che avevano sul mercato un ruolo di un certo peso, essendo veri e propri mediatori economici in qualità di tessuti e pellicce<sup>291</sup>.

Il divieto da parte dei mercanti della città di Bologna di prestare o di far prestare denaro, pepe, *calligas*, tessuti o qualsiasi altra cosa, ci informa che il mercato delle *calligas*, vale a dire delle calze di panno realizzate dai tagliacalze, membri della Società dei sarti, era appannaggio anche dei mercanti, testimoniando il doppio filo a cui erano legate le due società<sup>292</sup>.

Gli statuti trecenteschi si occupavano di mantenere buoni rapporti con la società dei drappieri, celebrando per esempio le stesse loro festività<sup>293</sup>, dandosi reciproco aiuto, facendo inoltre in modo che i ministeriali delle rispettive società si incontrassero ogni sei mesi<sup>294</sup>, trattando allo stesso modo gli esiliati di entrambe le società che avrebbero dovuto essere reciprocamente conosciuti<sup>295</sup>.

Per evitare ingerenze, una rubrica vietava a chi fosse iscritto alla società dei drappieri di avere incarichi di ministeriali all'interno della società dei sarti, precisando che anche i farsettai non avrebbero potuto essere eletti massari, evidenziando in quest'ultimo caso la supremazia dei sarti su coloro che erano considerati *membra* dell'arte, pena una multa di ben 10 lire di bolognini<sup>296</sup>.

Una provvisione del 1466 stabiliva che coloro che esercitassero per la maggior parte del loro tempo un'arte diversa rispetto a quella della sartoria non potessero avere alcun incarico all'interno della società<sup>297</sup>.

### 1.3.19 I rapporti con il Comune tra Statuti corporativi e Statuti cittadini

Gli statuti dell'arte del XIV secolo contengono norme che disciplinavano il rapporto con le istituzioni cittadine e nel proemio della redazione statutaria del 1322 si fa esplicito riferimento alle

---

<sup>290</sup> L. Frati, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, in *Monumenti Istorici Province della Romagna*, Serie I, Statuti, III, Bologna 1877, pp. 313-314.

<sup>291</sup> *Ibid.*

<sup>292</sup> A. Gaudenzi, *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, cit., pp. 133-134.

<sup>293</sup> Statuti 1322, rub. 26; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 26.

<sup>294</sup> Statuti 1322, rub. 62; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 62.

<sup>295</sup> Statuti 1322, rub. 63; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 63.

<sup>296</sup> Statuti 1322, rub. 93; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 93. Sui *membra* dell'arte si veda lo specifico paragrafo.

<sup>297</sup> Provvisioni, 1466, rub. 3.

leggi che regolavano le società d'arti, d'armi, del cambio e della mercanzia contenute negli Statuti cittadini<sup>298</sup>. La società dei sarti decretò soltanto negli Statuti del 1379 che le redazioni statutarie e le cedole con i nominativi degli immatricolati venissero depositati presso la Camera degli atti del comune, precisando che i soci avrebbero dovuto essere annotati nei libri delle matricole delle arti del popolo di Bologna<sup>299</sup>. Sappiamo tuttavia che già dal 1255 alle arti era richiesta l'approvazione annuale degli statuti e che la prima redazione statutaria del 1244 fu approvata dagli anziani e dai consoli nel 1262<sup>300</sup>.

Nell'ambito di una politica antimagnatizia condotta dal comune di popolo gli statuti cittadini ribadivano, come già contenuto all'interno degli statuti corporativi, che potesse ricoprire un incarico all'interno delle società d'arti soltanto chi effettivamente esercitasse il mestiere<sup>301</sup>. Gli statuti dell'arte, d'altro canto regolavano anche i rapporti politici con le istituzioni in merito ai propri rappresentanti, stabilendo che i sarti con mandati all'interno della società potessero lecitamente recarsi al consiglio del popolo della città di Bologna, lasciando il proprio incarico societario per sei mesi, secondo quanto previsto dagli statuti del comune di Bologna i ministeriali avrebbero controllato e applicato una multa per i trasgressori pari a 100 soldi di bolognini<sup>302</sup>.

Da due provvisori comunali datate 1258 e 1259 si apprende che i sarti facevano parte del popolo con le società del Cambio e dei Mercanti, le più importanti corporazioni bolognesi, e con quelle dei notai, drappieri, bisilieri, linaioli, merciai, pellicciai vecchi e nuovi, conciatori e cuoiai, callegari, calzolari di vacca, cordovanieri, cartolai, beccai, pescatori, salaroli, falegnami e fabbri<sup>303</sup>.

Oltre alle norme che disciplinavano le arti prendendo in considerazione tutte le corporazioni sopracitate, le istituzioni comunali bolognesi emanarono leggi che riguardavano esclusivamente il mestiere del sarto. Nel 1259 come si è già visto, tutelavano il lavoro di questi ultimi dalle ingerenze della società dei Mercanti<sup>304</sup>, ma intervennero soprattutto in materia di leggi suntuarie limitando il lavoro dell'artigiano che realizzava, insieme agli orefici e ai ricamatori, la maggior parte degli

---

<sup>298</sup> La rubrica è confluita nel libro V degli Statuti del 1288, sul tema si veda A. Gaudenzi (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, cit., pp. XVIII-XXI e G. Fasoli, P. Sella, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, Città del Vaticano 1937, p. ?

<sup>299</sup> Statuti 1379, rub. 12.

<sup>300</sup> A. Gaudenzi, *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, cit., p. XVI e ss.; A.I. Pini, *I Libri matricularum Societatum Bononiensium e il loro riordinamento archivistico*, "Quaderni della Scuola di Paleografia e Archivistica dell'Archivio di Stato di Bologna", XV, Bologna 1967; R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit., p. 548.

<sup>301</sup> Si veda *infra*; G. Fasoli, P. Sella, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, Città del Vaticano 1937, p. ???

<sup>302</sup> Statuti 1322, rub. 30; Statuti 1322 a, rub.; Statuti 1332-34, rub. 30.

<sup>303</sup> A queste arti, nella seconda metà del Duecento se ne aggiunsero altre: A. Gaudenzi, *Società d'arti*, pp. XIV-XV.

<sup>304</sup> Si veda al riguardo il paragrafo sul rapporto tra sarti ed altre società.

oggetti proibiti o concessi dalle istituzioni sulla base dello status sociale dei committenti<sup>305</sup>. La prima legge suntuaria che limita un artigiano riguarda esclusivamente il sarto ed è databile tra il 1250 e il 1267. Tale statuto vietava ai sarti di tagliare e confezionare abiti o mantelli femminili con strascichi, pena una multa di ben 25 lire di bolognini da ripetersi per ogni trasgressione e, in caso di impossibilità a pagare, la fustigazione<sup>306</sup>. Negli Statuti del 1288, accanto al sarto, compare tra gli artigiani che incorrevano in sanzioni in materia suntuaria anche colui che realizzava gli ornamenti sia per la testa sia per gli abiti femminili, vale a dire l'orefice. La norma è interessante poiché offre qualche notizia non ricavabile da altre fonti, infatti, vietando di tagliare abiti di un certo tipo lo statuto rivolge il divieto a tutti coloro che erano in grado di confezionarli, comprese forse anche le donne (*nullus civis vel forensis aut nulla*) dichiarando per la prima volta nei documenti bolognesi consultati per questa ricerca che anche al genere femminile era concesso tagliare gli abiti. Si tratta tuttavia di un'ipotesi dato che il passo successivo dello statuto, vietando a tutti di cucire abiti tagliati nelle forme proibite, usa come soggetto *nulla persona*, lasciando in dubbio se nel passo precedente si intendesse lo stesso soggetto. La pena per coloro che tagliavano era di 10 lire, per coloro che cucivano 100 soldi<sup>307</sup>. Sarti e orefici collaboratori nella realizzazione di vesti preziose e, dunque, disciplinate, sono i protagonisti anche delle normative sul lusso del secolo successivo, quando nel 1335 gli statuti bolognesi affermano esplicitamente che a tutti i sarti, uomini e donne, (*nullus sartor vel sartris*) era vietato *incidere vel suere (...) reducere, facere vel construere* tessuti dando a questi la forma degli indumenti proibiti, pena 10 lire di bolognini<sup>308</sup>. Interessante notare come le multe si siano notevolmente ridotte rispetto allo Statuto del 1250-1267. Naturalmente incorrevano nella condanna a pagare multe anche coloro che venivano sorpresi da apposite magistrature<sup>309</sup> così ser Masius Bianchetus della cappella di San Donato, in assenza di un atto di difesa a suo vantaggio, fu costretto a pagare per una trasgressione della nuora sorpresa dall'ufficiale comunale presso la bottega del proprio sarto<sup>310</sup>.

Nella seconda metà del secolo le leggi suntuarie diventano sempre più precise, prevedendo anche le occasioni in cui non dovevano essere indossati precisi capi di abbigliamento lussuosi e ampliando le

---

<sup>305</sup> Sul tema si veda lo specifico paragrafo nel III capitolo, per una sintesi sull'argomento cfr. M.G. Muzzarelli, *Le leggi suntuarie*, , Storia d'Italia, Annali 19, *La moda* a cura di C.M. Belfanti, F. Giusberti, Einaudi Editore, Torino 2003, pp. 185-220.

<sup>306</sup> M.G. Muzzarelli (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Roma 2002, p. 47.

<sup>307</sup> Ivi, pp. 54-55.

<sup>308</sup> Ivi, pp. 78-80.

<sup>309</sup> Ivi, *infra* nella parte dedicata alla città di Bologna.

<sup>310</sup> Ivi, p. 90.



categorie di artigiani coinvolti e controllati, offrendo così informazioni circa coloro che contribuivano alla realizzazione di questi indumenti. Lo Statuto del 1376 prendeva dunque in considerazione merciai, orefici e sarti, confermando quanto anche riportato negli statuti corporativi che le tre categorie di artigiani collaboravano quotidianamente per la confezione dei capi di abbigliamento. Le pene variavano a seconda delle vesti confezionate per specifiche occasioni, così le multe erano fissate a 5 lire per la confezione di indumenti femminili di uso quotidiano e da sfoggiare in occasione di matrimoni, mentre salivano alla consistente cifra di 100 lire di bolognini per trasgressioni relative ad abiti confezionati per funerali.<sup>311</sup> La statuizione del 1389 ricalca quella precedente, omettendo tuttavia la pena relativa ad abiti funebri<sup>312</sup>, mentre una provvisione del 18 luglio 1398 riporta a 10 lire la multa per i sarti, specificando sempre che siano maschi o femmine, che taglieranno, cuciranno, confezioneranno le vesti proibite e che applicheranno a queste ornamenti anch'essi vietati<sup>313</sup>. Scompare dunque a partire da questo momento in poi il concorso di colpevolezza tra gli artigiani summenzionati, addossando interamente ai sarti la responsabilità della confezione dei capi di abbigliamento. Ciò è confermato anche dallo Statuto suntuario del 1401 che nomina i sarti e genericamente tutti coloro che trasgrediranno confezionando abiti proibiti ed applicando a questi ultimi ornamenti preziosi<sup>314</sup>. Scorrendo i nominativi delle persone bolognesi che nel 1401 portarono a denunciare gli abiti resi proibiti dallo statuto suntuario sopracitato, si trova una sola moglie di un sarto: si tratta di donna Caterina moglie di Domenico di Giovanni Sarto della cappella di Santa Maria di Torleone che presentò *unum sacum paonatii et nigri factum ad schaias et ad turlos, bulatum ut supra*<sup>315</sup>. Le provvisioni del XV secolo, quella del 1453 emanata dal cardinal Bessarione e quelle del 1454 e 1474 riportano entrambe una multa di 5 lire per sarti e ricamatori che avrebbero realizzato oggetti proibiti, informandoci così indirettamente delle dinamiche assestatesi sul mercato, dove i sarti realizzavano gli abiti applicando a questi ultimi gli ornamenti acquistati verosimilmente da orefici e merciai come ritroviamo anche negli statuti dell'arte, mentre erano dovuti ai ricamatori e ai *varotari* cioè pellicciai, che fanno la loro comparsa solo ora nella legislazione suntuaria, altri elementi capaci di rendere ulteriormente preziosi gli abiti così confezionati<sup>316</sup>. È doveroso precisare che gli statuti suntuari non fotografano la realtà del momento

---

<sup>311</sup> Ivi, pp. 106-110.

<sup>312</sup> Ivi, pp. 111-116.

<sup>313</sup> Ivi, pp. 122-127.

<sup>314</sup> Ivi, pp. 127-136.

<sup>315</sup> Ivi, p. 141.

<sup>316</sup> Ivi, pp. 151-152; 158.

in cui vengono emanati e scritti, poiché intervengono solo successivamente per disciplinare oggetti e comportamenti già in uso da qualche tempo.

Nel secolo XVI la normativa suntuaria continua a coinvolgere gli artigiani menzionando sarti, ricamatori, orefici e genericamente gli artefici delle cose proibite, ai quali continuano ad essere comminate multe che tuttavia iniziano a variare, crescendo, per ogni trasgressione commessa. Per esempio un bando del 12 aprile 1568 stabiliva una pena di 10 scudi per la prima volta, 20 per la seconda con in aggiunta tre tratti di corda, la terza volta multa triplicata e tratti di corda per ciascuna trasgressione<sup>317</sup>. Un bando degli inizi di aprile del 1575 oltre alle multe, prevedeva la denuncia da parte degli artigiani alla cancelleria del comune dei capi di abbigliamento che potenzialmente avrebbero potuto trasgredire la normativa suntuaria e una pena pecuniaria anche per i garzoni che non avessero denunciato il padrone reo di aver confezionato oggetti proibiti; precisava inoltre che gli scolari forestieri dello Studio avrebbero potuto indossare gli abiti proibiti e che i sarti della città avrebbero potuto confezionarli soltanto dopo averli denunciati al commissario deputato<sup>318</sup>. Sul finire del secolo, tra le multe finora ricordate, si aggiunge quella dell'espulsione dalla società per gli artigiani trasgressori, indice di una vera e propria dichiarazione di guerra agli artigiani che ricavano vantaggio dalle novità della moda assecondando i desideri dei clienti<sup>319</sup>.

Il comune di Bologna - come si è visto - figura negli statuti corporativi trecenteschi anche in qualità di committente nei confronti dell'arte, per capi di abbigliamento destinati a nunzi, banditori, campanari, portonari. In ragione del rapporto di collaborazione tra arte e comune, si stabiliva che i compensi ricevuti dai sarti per la realizzazione di questi manufatti sarebbero stati divisi tra il sarto e la società; lo statuto stabiliva inoltre che i sarti avrebbero dovuto accertarsi che i soldi per i pagamenti ricevuti dai funzionari del comune non fossero sottratti dall'aver del comune, pena una multa di 3 lire di bolognini<sup>320</sup>. Come si è già visto, ai sarti era vietato svolgere lavori a domicilio, tuttavia era loro eccezionalmente consentito quando si trattasse di lavori richiesti dai funzionari del comune di Bologna, potendo dunque recarsi liberamente a cucire e a realizzare qualsiasi altro lavoro di sartoria presso il palazzo degli anziani, del podestà e del capitano<sup>321</sup>.

---

<sup>317</sup> Ivi, pp. 213-219.

<sup>318</sup> Ivi, pp. 237-243.

<sup>319</sup> Ivi, pp. 259-261.

<sup>320</sup> Statuti 1322, rub. 29; Statuti 1332-34, rub. 29.

<sup>321</sup> Statuti 1379, rub. 24.

A partire dal 1379 si stabilì che metà delle multe eccedenti il valore di 20 soldi di bolognini fossero equamente divise tra società e comune di Bologna e che fossero a questo portate entro 5 giorni dalla loro riscossione, pena per il massaro negligente una multa raddoppiata<sup>322</sup>.

L'arte ribadiva tuttavia i rapporti gerarchici da rispettare all'interno della società, stabilendo che i funzionari dell'arte avessero pieno potere di agire nei confronti dei soci in caso di controversie spettanti l'arte della sartoria, vietando a tutti i sarti di rivolgersi ad altro ufficiale del comune una volta che il massaro si fosse già espresso<sup>323</sup>. Nessuno inoltre avrebbe potuto organizzare riunioni con i soci senza la volontà o il consenso del massaro e dei ministrali o la maggior parte di questi e nemmeno recarsi presso i funzionari del comune di Bologna, rettore o anziani, in nome del massaro e dei ministrali per difendere o reclamare qualsiasi cosa senza la volontà del massaro e dei ministrali o della maggior parte di questi, pena una multa di 40 soldi di bolognini. In caso di mancato pagamento della multa, dopo 10 giorni il trasgressore sarebbe stato cancellato dalla matricola della società e non più riammesso<sup>324</sup>.

Appartenenti al popolo così come tutte le società di arti e di armi, anche i sarti parteggiavano per la fazione guelfa appoggiando la famiglia Geremei e gli alleati di quest'ultima; tale situazione si riflette anche negli statuti dove sono contenute rubriche che imponevano ai funzionari della società di individuare per botteghe, luoghi e banchi dei sarti nella città e nei borghi coloro che stavano dalla parte filoimperiale e cioè che fossero alleati della famiglia dei Lambertazzi e questi registrare in un libro. A costoro si richiedeva di rispettare le regole della società come agli altri, di obbedire ai funzionari, di partecipare alle riunioni, ai funerali, alle funzioni religiose, ma di dare una garanzia maggiore rispetto agli altri sarti e cioè di 10 lire anziché di 6, stabilendo infine il divieto per costoro di avere incarichi<sup>325</sup>. Agli avversari politici gli statuti offrivano lo stesso trattamento riservato ai banditi dalla società, che, come i ghibellini, non potevano partecipare alle elezioni dei ministrali, pena una multa di 20 soldi di bolognini<sup>326</sup>. D'altronde gli statuti corporativi applicavano gli stessi principi ribaditi negli statuti comunali che nel 1288 vietavano ai Lambertazzi di avere incarichi nelle istituzioni cittadine<sup>327</sup>.

Per il buono stato e l'utilità della società, negli Statuti del 1322 e del 1332-34 si stabiliva dunque che i soci elettori potessero eleggere come ministrali o funzionari della società soltanto persone della

---

<sup>322</sup> Statuti 1379, rub. 32.

<sup>323</sup> Statuti 1379, rub. 14.

<sup>324</sup> Statuti 1322, rub. 89; Statuti 1332-34, rub. 89.

<sup>325</sup> Statuti 1322, rub. 45; Statuti 1322 a, rub.; Statuti 1332-34, rub. 45.

<sup>326</sup> Statuti 1322, rub. 47; Statuti 1322 a, rub.; Statuti 1332-34, rub. 47.

<sup>327</sup> G. Fasoli, P. Sella, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, Città del Vaticano 1937.

fazione ecclesiastica dei Geremei<sup>328</sup> della città di Bologna e nessuna persona della fazione dei Lambertazzi o loro discendenti, seguendo la forma indicata negli statuti. Le elezioni non valide sarebbero state subito ripetute, ma se l'eletto non avesse voluto rifiutare l'incarico gli sarebbe stata comminata una multa di 100 soldi di bolognini. Lo statuto precisava che i ministeriali avrebbero avuto libero arbitrio di inquisire e controllare il buon andamento delle elezioni, potendo annullare quelle non valide e condannare i trasgressori con una multa di 100 soldi di bolognini. A loro volta i sindaci dovevano controllare il lavoro dei funzionari<sup>329</sup>.

Dalla normativa cittadina si possono ricavare anche informazioni di carattere generale sulla posizione sociale occupata dal sarto in ambito cittadino. Le provvisioni in materia suntuaria emanate dal cardinale Bessarione nel 1453 sono interessanti poiché al loro interno compare un sistema di assegnazione di vesti e ornamenti *ad status* al fine di rendere possibile per ciascuna donna bolognese un facile riconoscimento della sua posizione sociale. Le categorie previste dal cardinale erano 6 e i sarti si trovano nella penultima categoria. La prima era quella dei *milites* cui seguivano quelle dei dottori e dei nobili di cui facevano parte anche le 4 arti considerate nobili e cioè quelle dei notai, dei cambiatori, dei drappieri e coloro che erano iscritti all'arte della seta. La quarta posizione era occupata da altre arti e cioè beccai, speciali, lanaioli, strazzaroli, merciai, bombasari, orefici; alla quinta appartenevano falegnami, calzolai, salaroli, muratori, fabbri, cuoiai, barbieri, cartolai, conciatori, pescatori, cimatori, ricamatori, tintori e anche i sarti. La sesta ed ultima era riservata agli abitanti del contado e a coloro che esercitavano *opera rusticalia*<sup>330</sup>. I sarti dunque non occupavano una posizione sociale elevata tra le categorie artigiane cittadine, comparando anzi insieme ai ricamatori nell'ultima posizione spettante alle arti, nonostante fossero artigiani quotidianamente implicati nella realizzazione di quelle vesti che venivano indossate da chi si trovava ai vertici di questa classifica sociale. Sappiamo che la normativa suntuaria non fosse sempre rispettata, indice di questo è anche la reiterazione delle leggi e la severità delle pene, tuttavia nel cosiddetto registro delle vesti bollate dove sono confluiti i nominativi delle persone che denunciarono i propri abiti lussuosi diventati da un giorno all'altro proibiti e che si rendeva lecito continuare ad indossare previa denuncia, si trova soltanto una donna moglie di un sarto<sup>331</sup>. Ciò significa che verosimilmente, almeno nel XV secolo epoca a cui datano entrambi i documenti, i

---

<sup>328</sup> Nello Statuti 1332-34 si aggiunge guelforum

<sup>329</sup> Statuti 1322, rub. 46; Statuti 1322 a, rub.; Statuti 1332-34, rub. 46.

<sup>330</sup> M.G. Muzzarelli (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, cit., p. 148 e ss. Cfr. inoltre M.G. Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Scriptorium, Torino 1996, pp. 144-146.

<sup>331</sup> M.G. Muzzarelli (a cura di), *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, cit., p. 141.

sarti non avevano nemmeno le condizioni economiche per potersi permettere oggetti preziosi che, come si è in parte visto e come meglio si vedrà nel corso del terzo capitolo, erano resi preziosi dalle materie prime e dagli ornamenti applicati sopra, difficilmente abbordabili per le categorie sociali medio-basse. Ci sfugge tuttavia sapere se i sarti in qualche modo avessero la possibilità di realizzare per sé tali indumenti, occorrerebbe ritrovare per esempio inventari di beni ad essi relativi. A questo proposito risulta interessante uno studio sull'arte in Germania, dove alcune corporazioni di sarti nel corso del XV secolo vietarono a maestri e a lavoranti di vestire in modo non adatto al proprio status sociale e, altrove, si distinse tra maestri e lavoranti, vietando a questi ultimi di indossare abiti e gioielli<sup>332</sup>. Tali disposizioni sono indice di prassi quotidiane, che dimostrano come i sarti, i soli capaci di *fare et reducere* – per usare i termini delle leggi cittadine bolognesi sopra analizzate – quei capi di abbigliamento preziosi e per questo disciplinati attentamente dalle leggi suntuarie in tutta Europa<sup>333</sup>, in alcuni, forse nemmeno isolati casi, avessero tentato di appropriarsi di segnaletiche non conformi assecondando la propria vanità. Aggiungerei infine un'ultima considerazione a questo proposito. L'appropriazione, anche indebita di segni non appartenenti alla propria posizione sociale, avrebbe potuto anche essere dettata dall'esigenza di mostrare al cliente ciò che i sarti sarebbero stati in grado di realizzare. Naturalmente occorre precisare che in questo caso non tutti i sarti avrebbero potuto cedere alla propria vanità, nonostante condizioni economiche favorevoli, poiché i propri clienti facoltosi non avrebbero comunque accettato di essere alla pari, quanto a insegne sociali, a categorie professionali ad essi socialmente inferiori. Soltanto dunque in casi di sarti specializzati in capi di abbigliamento per aree del privilegio, come la corte per esempio, avrebbero potuto verosimilmente indossare capi di abbigliamento di un certo pregio e assurgere a posizioni sociali di fatto superiori a quelle riscontrate nella normativa cittadina. Ma di questo si parlerà più avanti.

#### **1.4 I Libri Matricularum delle società dei sarti (secoli XIII-XV)**

Tra la documentazione prodotta dalla Società dei sarti bolognesi si sono conservati il frammento di un libro ed un altro completo con i nominativi degli immatricolati, che la società teneva

---

<sup>332</sup> E. Maschke, *Mercanti e città. Mondo urbano e politica nella Germania Medievale*, Franco Angeli Editore, Milano 1991, pp. 154-155.

<sup>333</sup> M.G. Muzzarelli, A. Campanini (a cura di), *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*, Carocci, Roma 2003.

accuratamente aggiornati per le ragioni spiegate nei paragrafi precedenti. Le più antiche matricole dei sarti che si sono conservate risalgono alla seconda metà del XIII secolo: la più risalente è costituita da 2 carte superstiti di un libro non pervenuto contenente un elenco parziale databile intorno al 1270 che riguarda soltanto i sarti del *brachium* di San Pietro<sup>334</sup>, l'altro elenco, completo e scritto in 8 carte, è databile tra il 1270 e il 1272 e contiene l'elenco di 368 sarti divisi per le tre circoscrizioni nelle quali la società era solita suddividere la città di Bologna e corrispondenti a tre *brachia*, quello di Porta Ravennate, quello di *Platea* Maggiore, quello della Porta San Pietro<sup>335</sup>.

Tra le matricole depositate a partire dal XIII secolo presso l'ufficio del Capitano del popolo si sono inoltre conservati altri elenchi di sarti, che si sono rivelati utili al fine di conoscere la distribuzione geografica dell'arte all'interno della città di Bologna, attraverso le indicazioni su luoghi di residenza e di lavoro, la mobilitazione sociale, quando per esempio accanto al patronimico è indicato il mestiere praticato dal padre o dagli antenati, la valutazione dell'ingresso e dell'esclusione dei soci, il bacino di provenienza di artigiani immigrati. Questi sono i temi oggetto dei prossimi paragrafi, ma prima può essere utile ripercorrere alcune vicende politiche cittadine per comprendere l'origine, il significato e la consistenza dei *Libri matricularum* depositati presso la curia del Capitano del popolo bolognese.

Il *corpus* di matricole delle arti bolognese è di eccezionale rarità, non avendo uguali per consistenza e continuità in altre città italiane, ed è riferibile a tre momenti storici, il 1272-1274, il 1294, il 1410. In origine i libri con l'elenco degli immatricolati erano documenti esclusivamente interni di ciascuna società che ne chiedeva la compilazione al proprio notaio al fine di controllare i propri iscritti, che costituivano l'organo collegiale societario, vale a dire il corporale, sul quale i funzionari esercitavano tutele, verifiche, tassazioni<sup>336</sup>. Come si è già visto, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, in particolare dopo il 1256, quando il *populus* si impadronì definitivamente del potere, attraverso le società d'arti e d'armi, gli statuti cittadini stabilirono dapprima che le società dovessero presentare all'approvazione del Capitano del popolo i propri statuti, poi anche le matricole<sup>337</sup>.

I libri del 1272-74 furono compilati in un momento di tensione politica tra le due principali fazioni cittadine che culminò con la cacciata dal territorio bolognese dei ghibellini e dei seguaci dei Lambertazzi. In seguito a questo evento il Capitano del popolo dispose di far cancellare dalle varie

---

<sup>334</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, Sarti, b. VIII, Matricole, n. 198.

<sup>335</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, Sarti, b. VIII, Matricole, n. 199.

<sup>336</sup> Si vedano i paragrafi dedicati agli Statuti della società dei sarti.

<sup>337</sup> Si rimanda alla bibliografia già citata nel paragrafo che tratta questo argomento.

liste i nomi degli infami, degli assassini, dei nobili, dei magnati e dei fumanti, vale a dire coloro che abitavano nel contado e che, come tali non godevano dei diritti di cittadinanza. Dopo aver dunque ricevuto da tutte le società d'arti e d'armi di Bologna le matricole dei propri iscritti, il Capitano le fece ricopiare per unirle in un unico libro che sarebbe stato depositato presso il proprio ufficio<sup>338</sup>. Così incominciò la raccolta sistematica di tutti i nominativi dei bolognesi iscritti alle società d'arti e d'armi, che costituivano l'unico modo concesso ai cittadini di partecipare alla vita politica nel comune popolare.

A differenza del primo volume del 1272-1274<sup>339</sup>, che non riporta accanto ai nomi le cappelle di residenza, il secondo della serie, quello che incomincia con l'anno 1294<sup>340</sup> e che raccoglie l'elenco completo delle matricole di tutte le società d'arti bolognesi, risulta più articolato nell'offerta di dati, poiché accanto al nome della maggior parte degli artigiani è indicata la cappella di residenza<sup>341</sup>. Questo libro, di eccezionale consistenza quantitativa e qualitativa è stato ampiamente studiato da Antonio Ivan Pini per ricostruire la topografia degli artigiani a Bologna<sup>342</sup>. Secondo l'analisi di Pini il numero totale degli iscritti alle arti nel 1294 risultava di 10.684 individui, per una popolazione che, secondo i calcoli dello studioso, doveva aggirarsi intorno ai 50.000 abitanti<sup>343</sup>.

Il terzo libro con le matricole conservatosi tra la documentazione riferibile al Capitano del Popolo incomincia con l'anno 1410 e prosegue fino al 1796, anno della soppressione delle corporazioni bolognesi<sup>344</sup>.

All'interno di questi tre libri i sarti sono ben rappresentati. Un primo elenco databile intorno al 1273, costituito da 2 carte, contiene i nominativi di 362 sarti suddivisi nelle tre arcaiche circoscrizioni sopra descritte, un secondo si trova all'interno del noto *Liber Matricularum societatum artium* che inizia con l'anno 1294<sup>345</sup>. All'interno di quest'ultimo nell'anno 1294 i sarti

---

<sup>338</sup> A.I. Pini, *La ripartizione topografica degli artigiani a Bologna nel 1294*, cit., pp. 198-199.

<sup>339</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società d'arti, *Liber matricularum societatum artium*, 1272-74.

<sup>340</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società d'arti, *Liber matricularum societatum artium*, 1294-1316. Si tratta di un libro completo di 360 cc. che fu scritto interamente dal notaio Ghiberto Guidolini per ordine del Capitano del Popolo Florino di Pontecanale (cfr. A.I. Pini, *Problemi demografici bolognesi del Duecento*, "Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province di Romagna", n.s., XVI-XVII (1969), pp. 147-222).

<sup>341</sup> I due casi estremi sono rappresentati dalla matricola dei notai che, diligentemente, avevano diviso i propri soci per quartiere e cappella, e da quella dei cartolai per i quali non sono riportati i luoghi di residenza (cfr. Ivi, p. 200).

<sup>342</sup> A.I. Pini, *I "Libri matricularum societatum bononiensium" e il loro riordinamento archivistico*, "Quaderni di paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Bologna", XV (1967); Id., *La ripartizione topografica degli artigiani a Bologna nel 1294: un esempio di demografia sociale*, in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, Pistoia 1984, pp. 189-224.

<sup>343</sup> Ivi, p.199.

<sup>344</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società d'arti, *Liber matricularum societatum artium*, 1410.

<sup>345</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società d'arti, *Liber matricularum societatum artium*, 1294-1316. Le matricole dei sarti si trovano alle cc. CLXV-CLXXXIV, alle quali seguono 2 cc. non num. e datate 1310.

risultano 749 e non sono più divisi per *brachia* come in passato ma sulla base della cappella o del luogo di residenza e lavoro. All'interno di questo volume l'elenco dei sarti è aggiornato in modo alluvionale, senza rispettare un ordine preciso, anche negli anni successivi al 1294, dal 1297 fino al 1316. Il terzo ed ultimo elenco dei sarti comincia con l'anno 1410 e prosegue con aggiornamenti a partire dal 1423 fino al 1787, ma l'ultimo anno utile ai fini di questa ricerca risulta il 1491<sup>346</sup>.

Per raggiungere l'intento prefissato e fare qualche ipotesi sulla distribuzione geografica cittadina dei luoghi di residenza e lavoro dei sarti bolognesi si è rivelato soprattutto utile l'elenco riferibile all'anno 1294. Innanzitutto perché fotografa una situazione ben precisa e verosimilmente aggiornata, poi perché contiene l'elenco più consistente sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo non riscontrato in epoca precedente e successiva. Gli elenchi del 1272-74 e del XV secolo infatti non riportano le cappelle di residenza. Quello del XIII secolo ricalca la suddivisione per *brachia* utilizzata dai sarti in ambito cittadino che comporta una difficile analisi in assenza di una chiara corrispondenza geografica dell'area relativa al *brachio* di *Platea Maggiore*; comunque utile per fare alcuni ragionamenti sulle aree cittadine occupate dai sarti. L'elenco del 1410 non contiene l'indicazione della cappella di residenza, se non a partire dagli aggiornamenti databili 1423-1491, rivelandosi poco utile per comprendere il rapporto tra le arti e la città in un dato periodo in assenza di informazioni sistematiche. I dati del XV secolo inoltre risultano difficilmente confrontabili con quelli degli elenchi precedenti, distanti tra loro quasi un secolo - vale a dire dal 1316, ultimo aggiornamento del libro delle matricole precedente, al 1410, anno in cui incomincia il terzo ed ultimo libro della serie - per valutare per esempio le persistenze di gruppi famigliari. A differenza di altri recenti studi compiuti su questo tipo di fonte<sup>347</sup>, le matricole dei sarti non offrono dati significativi per analizzare la quantità e la persistenza di famiglie che esercitavano questo mestiere, poiché la maggior parte degli artigiani figura con il proprio nome e quello del padre, eventualmente con accanto l'indicazione della provenienza, e in pochi casi quella del nome di famiglia. Certamente si potranno comunque fare alcune osservazioni a questo riguardo confrontando i dati ricavabili dalle due matricole, nonostante l'assenza di dati quantitativi significativi.

---

<sup>346</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società d'arti, Liber matricularum societatum artium, 1410.

<sup>347</sup> G. Albertani, *Città, cittadini, denaro. Il prestito cristiano a Bologna tra Due e Trecento*, Clueb, Bologna 2011.



Le fonti utilizzate per ricostruire lo zoning dei sarti bolognesi saranno dunque gli elenchi del XIII secolo, la matricola del 1272-74 e quella del 1294; quella del XV secolo servirà per ragionare sull'andamento delle iscrizioni.

Si è già detto delle motivazioni che promossero la stesura della matricola del 1272-1274. Come già accennato, la matricola di questo periodo contiene 362 nominativi divisi in tre *brachia*, che è possibil econfrontare con i 368 nominativi di un altro elenco databile al medesimo periodo e conservatosi presso la documentazione della Società dei sarti. Si tratta di una matricola riferibile al 1270-72 di poco precedente a quella confluita tra gli atti del Capitano del popolo e costituita da qualche nominativo in più. Come si può notare dai dati riportati nelle due tabelle qui sotto, gli elenchi sono quasi sovrapponibili.

<i>Brachium</i>	N.	%
Porta Ravegnana	185	50,27%
<i>Platea</i> Maggiore	129	35,05%
Porta San Pietro	54	14,67%
totale	368	100,00%

Grafico con la distribuzione dei sarti dalla matricola del 1270-72

<i>Brachium</i>	N.	%
Porta Ravegnana	183	50,55%
<i>Platea</i> Maggiore	124	34,25%
Porta San Pietro	55	15,19%
totale	362	100,00%

Grafico con la distribuzione dei sarti dalla matricola del 1272-74

Rispetto alla matricola del 1270-72, quella successiva conta 2 unità in meno nel braccio di Porta Ravegnana e 5 unità in meno in quello di *Platea* Maggiore ed una in più nel braccio di Porta San Pietro.

Non si conoscono i motivi della scelta da parte della società dei sarti di utilizzare i tre bracci per suddividere la città, sappiamo tuttavia che tale prassi è documentata all'interno delle matricole fino al 1274 ma il suo largo impiego lo si desume dalle redazioni statutarie del 1322 e del 1332-34 dalle rubriche che sovrintendono il reclutamento dei principali funzionari della società<sup>348</sup>. Le matricole qui esaminate confermano inoltre quanto già rilevato attraverso l'analisi delle norme statutarie dell'arte, che, nello stabilire il numero dei funzionari, precisavano che per metà dovevano provenire dalla Porta e l'altra metà dalle due circoscrizioni o braccia di San Pietro e di *Platea* Maggiore: questo per gli uomini del consiglio<sup>349</sup> e per coloro che avrebbero dovuto redigere l'elenco dei sarti forestieri<sup>350</sup>, attestando dunque una maggiore densità dei sarti nell'area di Porta Ravegnana.

Può essere utile rilevare che due dei bracci corrispondevano ad altrettanti quartieri, quello di Porta Ravegnana e quello di Porta Piera, mentre ci sfugge sapere esattamente a cosa potesse corrispondere l'area di *Platea* Maggiore, un'area certamente più estesa dell'omonima piazza e dell'omonima strada. Poco ci aiutano purtroppo le indicazioni contenute negli statuti della prima metà del XIV secolo che definiscono molto accuratamente le tre circoscrizioni cittadine facendo tuttavia riferimento ad abitazioni private che non consentono localizzazioni sulla pianta cittadina. Il braccio di *Platea* Maggiore doveva verosimilmente comprendere un'area che aveva come fulcro l'attuale piazza Maggiore e che doveva estendersi verso Sud-Ovest e Nord-Ovest, vale a dire verso i quartieri di Porta Procola e di Porta Stiera, ampiamente documentati dalle matricole del 1294.

Le matricole del 1294 riportano sistematicamente la cappella di residenza del sarto<sup>351</sup>, dato che fu richiesto dalle istituzioni comunali a partire dal 1294, evidentemente per uniformare il libro e per rendere maggiormente efficiente il controllo delle persone, più facilmente rintracciabili attraverso la propria residenza. Secondo quanto riferito da Pini, che ha studiato anche il primo corpus di libri di matricole, quello del 1272-74, l'assenza dell'indicazione delle cappelle per ciascuna matricola societaria, provverebbe l'uso esclusivamente interno da parte dei sarti della suddivisione in *brachia* della città, una suddivisione verosimilmente antica e di natura militare riferibile all'Alto Medioevo. E' ragionevole pensare che, nell'accogliere la richiesta da parte delle autorità cittadine di indicare

---

<sup>348</sup> Statuti 1322, rub. 2; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 2.

<sup>349</sup> Statuti 1322, rub. 11; 1322a; 1332-34.

<sup>350</sup> Statuti 1322, rub. 51; 1322a; 1332-34

<sup>351</sup> Nel caso delle matricole dei sarti non ha indicazione della cappella soltanto il 10% degli artigiani elencati.

nei libro delle matricole la cappella ed eventualmente il quartiere di residenza, i sarti si trovassero probabilmente costretti ad aggiornare la propria lista fino a quel momento organizzata sulla base di altre circoscrizioni territoriali, fornendoci una fotografia esatta di quel dato periodo. Questa è la ragione per cui questa fonte risulta di particolare interesse per analizzare la società dei sarti.

#### **1.4.1 Il Liber matricularum del 1294 per una geografia cittadina dei sarti**

I sarti contenuti nel *Liber matricularum* del 1294 sono 749, compreso un individuo depennato poiché era un fumante, privo cioè del diritto di cittadinanza e per questo allontanato dalla società. Su 99 cappelle in cui era divisa la città di Bologna i sarti sono attestati in ben 76, documentando uno dei più alti tassi di dispersione urbana testimoniato per le 23 corporazioni presenti all'interno del *corpus* insieme ai notai, in 90 cappelle, e ai cordovanieri, attestati in 80 cappelle<sup>352</sup>. Questo primo dato testimonia il fatto che a Bologna non vi fosse un'area cittadina riservata a questo mestiere, che, non avendo necessità particolari di approvvigionamento o di controllo da parte delle autorità cittadine, poteva essere svolto in ogni parte della città<sup>353</sup>. Pur in assenza di testimonianze dirette, si può far coincidere il luogo di residenza dei sarti e, in generale, di altri artigiani, con quello di lavoro, tuttavia occorre precisare che, se all'interno di liste come queste confluivano anche i discepoli e i salariati, come tiene a precisare Pini, allora verosimilmente non a tutte le residenze dei sarti elencati, purtroppo non qualificati come maestri o collaboratori, può corrispondere una bottega<sup>354</sup>.

Le percentuali di distribuzione dei sarti all'interno della città di Bologna sono state rapportate ai 4 quartieri di residenza, ricavati attraverso le cappelle; considerato che alcune cappelle si estendevano contemporaneamente su due quartieri<sup>355</sup>, per ragioni di calcolo, le somme ricavate da tali cappelle sono state equamente divise tra i quartieri di pertinenza<sup>356</sup>.

---

<sup>352</sup> Cfr. A.I. Pini, *La ripartizione topografica degli artigiani a Bologna nel 1294: un esempio di demografia sociale*, cit., p. 207.

<sup>353</sup> Su questo tema cfr. Ivi, p.203 e ss.

<sup>354</sup> Sul tema cfr. Ivi, p. 198.

<sup>355</sup> Su 99 cappelle sono 14 quelle che si estendevano su due quartieri: cfr. Ivi, p. 205.

<sup>356</sup> Lo stesso criterio è stato adottato da Pini, che ha valutato uno scarto d'errore dell'1%, scarto accettabile.

QUARTIERE	N.	%
Porta Piera	147,5	19,69%
Porta Procola	120,5	16,09%
Porta Ravennate	120,5	16,09%
Porta Stiera	280,5	37,45%
senza indicazione	80	10,68%
totale	749	100,00%

Distribuzione dei sarti bolognesi nei 4 Quartieri dalle matricole del 1294




Grafico con la distribuzione dei sarti bolognesi nei 4 Quartieri dalle matricole del 1294

Come si evince dalle percentuali e dal grafico, l'area occidentale della città è la più popolata dai sarti, a dispetto di quanto si poteva ricavare dai dati riferibili alle matricole degli anni Settanta del Duecento, che lasciavano pressoché scoperti i quartieri di Porta Procola e di Porta Stiera. In relazione a quanto detto in precedenza rispetto alle residenze di maestri e collaboratori si può forse ipotizzare che all'interno delle prime matricole da noi possedute possano essere confluiti soltanto i maestri? Anche all'interno di queste ultime infatti non compare una distinzione tra maestri e

discepoli. Oppure ancora possiamo ipotizzare che nell'arco di un ventennio sia aumentato il numero di discepoli? Evidente infatti è la differenza di numero, raddoppiato, tra le due redazioni. Purtroppo non è possibile rispondere a queste domande, nemmeno confrontando tali dati con gli estimi del 1296-97 che dopo si analizzeranno, all'interno dei quali pure non compare la distinzione tra maestri e collaboratori. Può essere tuttavia utile notare che la divisione amministrativa usata dai sarti nei tre bracci si riferisce al reclutamento dei funzionari, scelti tra i maestri che, evidentemente erano soliti occupare le aree più centrali della città.

S. Maria Maggiore	Stiera/Piera	49
S. Giorgio	Stiera	36
S. Felice	Stiera	33
S. Giuseppe	Stiera	26
S. Leonardo	Piera/Ravegnana	24
S. Vitale	Piera/Ravegnana	23
S. Lorenzo di borgo S. Felice	Stiera	22
S. Colombano	Stiera	21
S. Cristoforo di Saragozza	Procola	20
S. Isaia	Procola/Stiera	18
S. Fabiano	Stiera	17
S. Nicolò/Nicolò degli Albari	Piera	16
S. Omobono	Ravegnana	16
S. Martino dell'Aposa	Piera	15
S. Biagio	Ravegnana	14
S. Caterina	Procola	14
S. Cristina (di Pietra Lata)	Stiera	14
S. Lucia	Procola	14
S. Tommaso della Braina/Strada Maggiore	Ravegnana	14
S. Maria delle Muratelle	Procola	13
S. Marino	Stiera	13

S. Antonino	Stiera	12
S. Barbaziano	Procola	11
S. Donato	Piera	11
S. Cecilia	Piera	10
S. Maria del Tempio	Ravegnana	10
S. Maria della Mascarella	Piera	10
S. Benedetto di Porta Galliera	Stiera	9
S. Ambrogio	Procola	8
S. Giovanni in Monte	Procola/Ravegnana	8
S. Maria del Torleone	Ravegnana	8
S. Procolo	Procola	8
S. Siro	Stiera	8
S. Tommaso del Mercato	Piera	8
S. Gervaso	Stiera	7
S. Giuliano	Ravegnana	7
S. Alberto	Ravegnana/Piera	6
S. Croce	Stiera	6
S. Sismondo	Piera	6
S. Stefano	Ravegnana	6
S. Andrea dei Piatresi	Piera/Stiera	5
S. Bartolomeo di Porta Ravegnana	Ravegnana/Piera	5
S. Margherita	Procola	5
S. Maria degli Alemanni	Ravegnana	4
S. Maria della Baroncella	Procola	4
S. Martino dei Caccianemici	Stiera	4
S. Michele dei Leprosetti	Ravegnana	4
S. Prospero	Stiera	4
S. Sinesio	Piera	4
S. Egidio	Piera	3
S. Maria della Carità	Stiera	3
S. Andrea degli Ansaldi	Procola	2
S. Bartolomeo in Palazzo	Stiera	2

S. Domenico	Procola	2
S. Giacomo dei Piatessi/Giacomo e Filippo	Piera	2
S. Maria degli Oseletti	Piera	2
S. Maria del Castello	Stiera	2
S. Nicolò di Borgo S. Felice	Stiera	2
SS. Simone e Giuda	Piera	2
S. Arcangelo	Procola/Stiera	1
S. Benedetto di Porta Nuova	Stiera	1
S. Lorenzo dei Guarini	Procola	1
S. Maria dei Bulgari	Procola	1
S. Maria dei Rustigani	Stiera	1
S. Maria del Castel dei Britti	Ravegnana	1
S. Maria della Chiavica	Procola	1
S. Maria della Rotonda	Procola	1
S. Maria di Porta Ravegnana	Ravegnana	1
S. Maria Maddalena	Piera	1
S. Martino dei Santi	Procola	1
S. Michele del Mercato di mezzo	Piera/Ravegnana	1
S. Pietro	Piera	1
S. Remedio	Ravegnana	1
S. Salvatore	Stiera	1
S. Tecla (di S. Stefano)	Ravegnana	1
SS. Pietro e Marcellino	Procola	1

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la maggiore concentrazione di sarti si trova nella cappella di Santa Maria Maggiore con 49 abitanti, mentre si nota come 17 cappelle abbiano un solo residente e 32 un numero di artigiani compreso tra 9 e 2 unità. Le tre cappelle ai vertici della tabella sono quella appena citata di Santa Maria Maggiore, quella di San Giorgio con 36 sarti e quella di San Felice con 33. Grazie ad uno studio effettuato da Pini, può essere utile analizzare la composizione degli artigiani per queste tre aree cittadine al fine di capire se esiste una ragione della maggiore densità riscontrata qui rispetto altrove, per esempio luoghi di approvvigionamento di tessuti, pellicce, oggetti di merceria e di oreficeria.

La cappella di Santa Maria Maggiore è abitata prevalentemente da fabbri (58), cordovanieri (53), notai (49) e, ai sarti (49)<sup>357</sup>, seguono i drappieri con 34 abitanti, una delle cinque aree cittadine più abitate da questi artigiani; sono infine presenti 8 pellicciai nuovi e 27 vecchi, 10 orefici, 1 solo merciaio<sup>358</sup>.

La cappella di San Giorgio è residenza privilegiata di cordovanieri (53), seguiti da notai (35), i nostri sarti (36), da falegnami (29), compaiono inoltre i drappieri con 15 presenze, orefici con 7, merciai con 6 abitanti, 12 pellicciai nuovi, 3 pellicciai vecchi<sup>359</sup>.

La cappella di San Felice è abitata soprattutto da muratori (52), cui seguono i cordovanieri (43), i falegnami (41), i sarti (33), poi troviamo 29 drappieri, un solo merciaio così come un solo orefice, 14 pellicciai nuovi e 9 vecchi<sup>360</sup>.

Da questi dati non è possibile giungere a conclusioni certe, tuttavia, è appena il caso di notare come in tutte queste tre cappelle siano presenti botteghe utili al lavoro dei sarti, che, come già visto, nei paragrafi precedenti è solito girare tra le botteghe di mercanti e fornitori per acquistare le materie prime per confezionare i manufatti di sartoria<sup>361</sup>.

#### **1.4.2 Mobilità sociale e provenienze dei sarti dalle matricole del 1294**

---

<sup>357</sup> Rispetto alle rilevazioni di Pini il conteggio effettuato direttamente sulla fonte ha portato esiti diversi con un numero maggiore di presenze in questa cappella (cfr. A.I. Pini, *La ripartizione topografica degli artigiani a Bologna nel 1294*, cit., Tabella I).

<sup>358</sup> Cfr. Ivi, Tabella I.

<sup>359</sup> Ivi, Tabella I.

<sup>360</sup> Ivi, Tabella I.

<sup>361</sup> Si rimanda al paragrafo dedicato al rapporto tra sarti e altre arti cittadine.



All'interno dell'elenco compare il nome del sarto seguito dal patronimico, talvolta seguito dal mestiere del padre, infine l'indicazione della provenienza nel caso di un sarto immigrato a Bologna da un certo numero di tempo. Un unico sarto definito "forestiero" senza alcuna altra indicazione di provenienza starebbe verosimilmente a diversificare il trattamento riservato a chi poteva contare su una minore o maggiore permanenza in città, elemento che consentiva di avere rapporti diversi con la società e stabiliti dalle rubriche statutarie<sup>362</sup>.

Tra i sarti iscritti nel 1294 sono stati contati 11 artigiani discendenti da altrettanti sarti, a questi si potrebbero forse aggiungere i 15 sarti che hanno padri definiti soltanto "maestri": l'assenza della qualifica del mestiere accanto al titolo potrebbe a parere di chi scrive derivare dal fatto che, essendo il notaio dell'arte a compilare l'elenco, sarebbe stato superfluo indicare accanto al titolo di maestro anche quello di sarto, concludendo pertanto che potrebbe essere verosimile considerare in questo contesto "maestro" sinonimo di "sarto". A questi aggiungerei il sarto il cui padre svolgeva il mestiere del giubbonaio o farsettaio, uno dei membri dell'arte.

Le altre professioni dei padri che compaiono nella matricola sono in ordine alfabetico: barbiere (1), beccaiolo (1), bisilerio (1), brentatore (1), butrigario (3), calzolaio (2), corbellaio (4), fabbro (1), falegname (1), linaiolo (1), magnano (1), nappaio (1), notaio (4), pescatore (3), pizzicagnolo (1), salarolo (1), scudaio (1), sellaio (1), spadaio (1), taverniere (1), tintore (1), vallatore (1), vetturale (1)<sup>363</sup>.

Per quanto riguarda le provenienze si segnalano numerose località situate nei dintorni di Bologna che qui si tralascia di riportare, ma anche città lontane come Marsiglia per esempio. Eccole in ordine alfabetico: Brescia (2), Budrio (1), Cento (4), Cremona (1), Firenze (4) e più in generale Toscana (1), Genova (1), Lodi (2), Mantova (1), Medicina (2), Parma (3), Quarto (2), Reggio Emilia (5), Spoleto (2), Venezia (2), Verona (2).

Tra i dati da rilevare dalla matricola può essere interessante riportare le espunzioni compiute dai funzionari cittadini sui nominativi di alcuni sarti. All'interno del libro del 1294 compare una sola cancellazione riferita ad un sarto perché fumante, pertanto privo di diritto di cittadinanza.

Le cancellazioni più numerose - e comunque poche - di soci compaiono quasi esclusivamente nella matricola dell'arte datata 1270-72, quella rimasta all'interno della società e che, evidentemente, dopo essere stata controllata dai funzionari del Comune del popolo ritornò alla società con la

---

<sup>362</sup> Si rimanda al paragrafo sui sarti forestieri.

<sup>363</sup> Cfr. Appendice documentaria: Matricole dei sarti del 1294.

richiesta di cancellazione di 7 sarti accusati di essere persone sospette (1), magnati (2), infami (1), appartenenti alla nobiltà (3)<sup>364</sup>.

Interessante è notare che nella copia della matricola rimasta in deposito presso la curia del Capitano del popolo, quella del 1272-74, non compaiono le espunzioni, probabilmente perché si tratta di un elenco copiato dal precedente che non ne tenne dunque conto.

## 1.5 Gli estimi del comune di Bologna

Ad integrazione di quanto già ricavato dalla matricola del 1294, gli estimi del comune di Bologna svoltisi tra il 1296 e il 1297 e conservati presso l'Archivio di Stato cittadino consentono di avere qualche informazione sulla situazione economica dei sarti per i quali si è conservata la cedola di denuncia fiscale, offrendo contestualmente alcune notizie sulle attività commerciali svolte da questi ultimi.

Gli estimi bolognesi furono introdotti nel 1235 ma quelli conservati con una certa integrità risalgono agli anni 1296-97, 1307-08, 1315-16, 1329<sup>365</sup>. Ad eccezione di quello del 1329, risalente all'epoca del governo del cardinale Bertrando del Poggetto, gli estimi bolognesi erano «per capitale», poiché miravano ad accertare la proprietà immobiliare dei singoli individui e non il reddito o l'effettiva capacità contributiva di questi ultimi. Tale sistema favorì soprattutto il ceto mercantile ed artigiano, che aveva a disposizione capitale mobile, a discapito di coloro che possedevano patrimoni immobiliari, come nobili e magnati. Gli estimi di questa natura erano una conseguenza del mutato contesto politico cittadino che, dagli anni Trenta del Duecento, aveva visto affermarsi il comune di popolo<sup>366</sup>. Nell'esaminare gli estimi per capitale occorre tenere presente che anche mercanti o artigiani piuttosto ricchi potevano risultare *nichil habentes*, dichiarare cioè di non aver nulla da denunciare fiscalmente, nel caso non possedessero beni immobili pur avendo un reddito derivante da capitale mobiliare o da attività produttive. Il reddito di costoro poteva infatti essere anche superiore rispetto a quello denunciato per esempio da chi aveva una casa oppure un

---

<sup>364</sup> Matricole dei sarti 1270-72 e 1272-1274.

<sup>365</sup> In realtà le serie conservatesi sono 5: ASBo, Comune, Ufficio dei Riformatori degli estimi, serie II, anno 1296-97; 1304-05; 1307-08, 1315-16; 1329. Cfr. A. I. Pini, *Gli estimi cittadini di Bologna dal 1296 al 1329. Un esempio di utilizzazione: il patrimonio fondiario del beccaio Giacomo Casella* (1977), confluito in Id. *Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale*, Le Lettere, Firenze 1993, pp. 39-92.

<sup>366</sup> A.I. Pini, *Dalla fiscalità comunale alla fiscalità signorile: l'estimo di Bologna del 1329*, in Atti e memorie Deputazione Storia Patria Province di Romagna, XLI (1995), Bologna 1996, pp. 343-371, a cui si rimanda anche per la bibliografia sul tema.

terreno, ma sfugge dalle stime e quindi alla nostra conoscenza<sup>367</sup>. Tenuto conto di questa considerazione gli estimi dei sarti consentono tuttavia di avere notizie relative ai patrimoni della maggior parte degli artigiani censiti, poiché solo una piccola parte di questi dichiara di essere *nichil habens*, e agli investimenti in attività commerciali e produttive.

Ai fini di questa ricerca si è deciso di prendere in considerazione l'estimo di fine Duecento per due ragioni: la prima è la vicinanza con la matricola dei sarti del 1294, la più completa in nostro possesso, la seconda è costituita dalla disponibilità digitale della fonte ordinata in una base dati che agevola la ricerca<sup>368</sup>. Sugli estimi del XIV secolo<sup>369</sup> si è invece optato per una ricerca utilizzando il criterio del sondaggio a causa della notevole consistenza delle fonti. La frequente assenza dell'indicazione della professione del denunciante negli estimi del XIV secolo, dovuta dal fatto che non era obbligatoria ma serviva soltanto per superare eventuali omonimie, ha pregiudicato purtroppo la rintracciabilità dei sarti. L'analisi delle cedole selezionate, riferibili al 1307-08 e al 1329, non ha dunque potuto avvalersi della stessa quantità di dati ricavati dall'estimo del XIII secolo, pur offrendo alcune informazioni di cui si è tenuto conto.

L'estimo qui analizzato sistematicamente è frutto di un censimento fiscale compiuto tra il 1296 e parte del 1297, durante il quale furono raccolte quasi 10.000 cedole<sup>370</sup> prevalentemente in pergamena e di formato diverso in origine ordinate *in filis*, vale a dire legate con una cordicella, per ogni singola cappella<sup>371</sup>.

La finalità dell'estimo, decretato dagli Otto della guerra, i Quattro Anziani e dai Consoli del popolo il 3 maggio 1296, era quella di censire tutti i cittadini abitanti nella città (entro le mura dei Torresotti del XII sec.), nel suburbio (entro la *Circla* l'attuale circonvallazione) e nella Guardia, precisando che dovevano sottoporsi al censimento anche tutti coloro che fossero già stati stimati in precedenza all'epoca del giudice Pax de Pacibus - tra il 1277 e il 1279 circa - così come tutti coloro che non lo fossero ancora stati<sup>372</sup>. I figli che non si trovassero sotto la podestà di padre o madre che abitavano ancora in famiglia, esercitando tuttavia un mestiere o fossero iscritti ad un'arte dovevano

---

<sup>367</sup> Cfr. Ivi, p. 353.

<sup>368</sup> Per questa ricerca è stato utilizzato il data base dell'Estimo del 1296-97 frutto di un progetto di ricerca realizzato nell'ambito di una convenzione tra il Centro "Gina Fasoli" per la storia delle città - diretto da Francesca Bocchi e coordinato da Rosa Smurra che fa capo al Dipartimento di Discipline Storiche dell'Università di Bologna - e l'Archivio di Stato di Bologna e confluito nel sito del centro [www.centrofasoli.unibo.it](http://www.centrofasoli.unibo.it). Le ricerche sull'Estimo sono state curate da Rosa Smurra.

<sup>369</sup> Ai fini di questa ricerca sono stati utilizzati ASBo, Comune, Ufficio dei Riformatori degli estimi, serie II, anno 1307-08; 1329.

<sup>370</sup> ASBo, Comune, Ufficio dei Riformatori degli estimi, serie II, anno 1296-97, bb 2-48

<sup>371</sup> Sull'estimo cfr. R. Smurra, *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento. Ricerche preliminari*, Clueb, Bologna 2007.

<sup>372</sup> Ivi.

dichiarare i propri beni immobili e mobili ed eventuali diritti loro spettanti. Anche le donne sposate che avessero beni o diritti dotali o incrementi della dote, che non fossero stati dati al proprio marito o avessero acquisito successivamente, erano tenute alla dichiarazione, così come le vedove nel caso godessero dell'usufrutto sui beni del marito<sup>373</sup>.

Come stabilito dalla provvisione che regolava l'estimo, ogni estimato doveva dichiarare per iscritto e sotto giuramento la propria identità, il quartiere e la cappella in cui abitava o era solito abitare nei nove mesi computati a partire da tre mesi prima della data di esecuzione dell'estimo, infine, in quale quartiere e cappella era già stato estimato e in quale ora voleva esserlo<sup>374</sup>. A queste prime dichiarazioni di tipo anagrafico seguiva l'elenco dei beni immobili e dei crediti con la rispettiva stima, l'eventuale ricavato delle soccide, il capitale investito nel commercio o nella produzione o nella riscossione di dazi e gabelle, la quantità di frumento, vino, fava eccedenti le 100 corbe. Dopo la somma delle stime sopra elencate, i cittadini dovevano dichiarare eventuali debiti indicando la causa e le persone a cui era dovuto il denaro. I debiti non venivano sottratti dall'imponibile fiscale ma servivano agli ufficiali per consentire le verifiche sugli estimi dei creditori.

Il complesso compito di controllare le operazioni fu affidato a 10 uomini scelti per ciascun quartiere e coadiuvati da alcuni notai che, insieme, avrebbero dovuto verificare la corrispondenza delle dichiarazioni e fissare il definitivo imponibile fiscale<sup>375</sup>. La cifra dell'imponibile, talvolta superiore rispetto alla cifra iniziale, doveva essere riportata a ruolo su un registro diviso per quartiere dove, cappella per cappella, si trascrivevano i nomi dei cittadini tassabili con accanto la cifra d'estimo. Sulla base dei ruoli venivano calcolate le quote che ciascun contribuente doveva pagare in occasione delle imposte dirette o collette decise dal comune per le spese straordinarie<sup>376</sup>. Ai trasgressori sarebbero state comminate pene molto severe: multe e sequestri di beni fino alla negazione della giustizia civile per 10 anni<sup>377</sup>.

### 1.5.1 I sarti e i membri della sartoria nell'estimo del 1296-97

---

<sup>373</sup> R. Smurra, *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento*, cit.

<sup>374</sup> Fra l'estimo di Pax de Pacibus, avvenuto a fine anni Settanta del XIII secolo e corretto nel 1281, e quello del 1296-97 altri chiesero di essere iscritti all'estimo per godere dei diritti politici e civili, dunque nelle dichiarazioni di un migliaio di cedole si fa riferimento all'epoca in cui furono inseriti nell'estimo, indicando il nome del podestà in carica in quel momento (cfr. R. Smurra, *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento*, cit.).

<sup>375</sup> Ivi, *infra*.

<sup>376</sup> A. I. Pini, *Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale*, cit., pp. 46-48.

<sup>377</sup> R. Smurra, *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento*, cit.

Ai fini di questa ricerca, che mira a conoscere il mestiere del sarto nella città di Bologna, gli estimi sono in grado di offrire qualche notizia in più rispetto ai nominativi, ai luoghi di residenza, alle provenienze e al mestiere dei padri già ricavati dal libro della matricola del 1294. La fonte di natura fiscale getta luce sul patrimonio dei sarti censiti, formato da beni immobili quali case e terreni, sugli investimenti e sulla pratica di ricorrere a prestiti di denaro, molto diffusa anche tra questi artigiani che figurano sia in qualità di creditori sia in qualità di debitori. Tra gli estimati non mancano anche coloro che non avevano nulla da dichiarare (*nichil habens*) o coloro che non possedevano beni immobili ed abitavano in case in affitto, pur denunciando denaro liquido, bestiame oppure capitali investiti in attività commerciali o produttive.

I sarti rintracciati nell'estimo del 1296-97 sono 140, ai quali si possono aggiungere 42 membri per un totale di 182 individui<sup>378</sup>. La maggior parte dei membri è costituita da 39 farsettai e da altri che, seppur singolarmente, documentano la varietà di professioni che facevano capo all'arte della sartoria: c'era chi confezionava *calligas* e *cappellinas*, chi vendeva mutande (*interulas*) e chi vestiti (*vestidellis*). Interessante la specificazione attribuita ad un sarto che si occupava di confezioni in lino (*sartor lini*)<sup>379</sup>.

Sarti e membri	N.
Sarti	140
Farsettai	39
Produttore di <i>calligas</i> e <i>cappellinas</i>	1
Venditore di mutande ( <i>interulas</i> )	1
Venditore di vestiti ( <i>vestidellis</i> )	1
totale	182

Tabella con sarti e membri dall'estimo del 1296-97

Confrontando i nominativi presenti all'interno del *Liber matricularum* dei sarti compilato nel 1294 (749) con quelli contenuti nell'estimo, poche risultano le corrispondenze, poiché compaiono

---

<sup>378</sup> Cfr. Appendice, Estimo 1296-97-Sarti nel quale a ciascun individuo corrisponde ad una sigla (E1-E140); Estimo 1296-97-Membri nel quale a ciascun individuo corrisponde una sigla (M1-M42).

<sup>379</sup> Appendice, Estimo dei sarti 1296-97, E105.

soltanto 55 sarti e 6 membri iscritti all'arte. Una quantità esigua rispetto a quella ci si sarebbe aspettati di trovare considerato che la matricola risale a soli due-tre anni prima dell'estimo. Ciò può dipendere dalla ragione che una parte degli estimati non avesse indicato accanto al proprio nome il mestiere esercitato, ma soprattutto dalla dispersione del materiale documentario. Pur non avendo patrimoni infatti i sarti avrebbero potuto dichiarare di non possedere nulla e, come già accennato, ciò non significava essere indigenti, quanto piuttosto possessori di reddito derivante dalle proprie attività produttive e commerciali. I *nichil habentes* sono 16 sarti su 140 e 3 farsettai - su 42 membri<sup>380</sup>.

Gli estimi permettono di conoscere le specializzazioni del mestiere rilevando finalmente i membri della società, alla quale, come precisavano gli statuti corporativi, dovevano appartenere tutti coloro che incidevano tessuti nuovi, confezionavano farsetti e calzature di panno, vendevano oggetti di sartoria<sup>381</sup>. Si apprende dunque che il libro delle matricole comprendeva sia i sarti sia i membri sebbene accanto ai nominativi non risultino indicazioni delle specializzazioni. Una seconda considerazione da fare sulla base di questi risultati è che a Bologna una buona parte di artigiani esercitava l'arte della sartoria pur non essendo iscritta alla matricola. Alle 749 persone presenti nella lista compilata dalla Società nel 1294 si potrebbero pertanto aggiungere 85 sarti e 36 membri che compaiono soltanto nell'estimo e cioè 121 individui corrispondenti al 66,48% del totale degli artigiani estimati (182) e qui presi in esame<sup>382</sup>. Dalle dichiarazioni d'estimo risulta che ottanta artigiani avevano già effettuato una dichiarazione d'estimo negli anni precedenti al 1296-97, denunciando la somma corrispondente che è di difficile comparazione a quella aggiornata a fine secolo poiché non conosciamo i criteri di raccolta dei dati degli estimi precedenti. L'estimato dichiara di aver in precedenza stimato con un fratello (7), con un padre (5), con una madre (1) o, nel caso di donne, con un marito successivamente defunto (1)<sup>383</sup>.

Dagli estimi, così come dalle matricole, non si ricavano informazioni sul lavoro delle donne in questo settore che pure doveva essere preminente ma evidentemente poco o affatto retribuito. Le fonti di natura fiscale infatti tendono a sottostimare la presenza femminile nell'economia cittadina,

---

<sup>380</sup> Cfr. Appendice, Estimo dei sarti 1296-97, Estimo dei membri 1296-97

<sup>381</sup> Si rimanda al paragrafo che tratta i membri dell'arte.

<sup>382</sup> Occorre tuttavia considerare che tra gli estimati sono presenti mogli di sarti e/o membri (M5, M9), fratelli (E129, M15)e/o figli (E80, di coloro che in realtà estimano il proprio patrimonio, che sono stati comunque rilevati.

<sup>383</sup> Bolnaxina, moglie di un sarto, presenta la stima per sé e i figli dichiarando di aver in precedenza stimato con il padre e con il marito (Appendice, Estimo dei sarti 1296-97, E80).

che pure aveva un peso non indifferente. Il lavoro delle donne, anche quando retribuito, rimane in ombra per il fatto di essere svolto all'interno della propria abitazione<sup>384</sup>.

Il quartiere di Porta Stiera si conferma il più popolato dai sarti come già ricavato analizzando le residenze del *liber matricularum* del 1294, seguito da quello di Porta Piera. Come evidenziato dalla tabella il quartiere di Porta Procola è rappresentato soltanto da sarti e non da membri che, in numero esiguo, popolano anche il quartiere di Porta Ravennate.

Sarti	N.
Porta Stiera	48
Porta Piera	33
Porta Procola	32
Porta Ravennana	29
totale	

Distribuzione dei sarti nei quartieri cittadini dall'estimo 1296-97

Membri	N.
Porta Stiera	17
Porta Piera	22
Porta Ravennate	3
Porta Procola	//
totale	42

Distribuzione dei membri dell'arte nei quartieri cittadini dall'estimo 1296-97

---

<sup>384</sup> Cfr. *La donna nell'economia. Secc. XIII-XVIII*, Atti della XXI settimana di studio dell'Istituto Internazionale di storia economica "F. Datini" di Prato, (Prato 1989) a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1990.

## 1.5.2 L'analisi delle stime

Nonostante le stime contenute negli estimi possano essere considerate solo come indicative della situazione economica degli estimati poiché il censimento fiscale non considerava i redditi derivanti dalle attività produttive e commerciali e nemmeno da capitali mobili, può essere utile confrontare alcune di quelle ricavate da sarti e membri dell'arte con la media calcolata per ciascun quartiere<sup>385</sup>.

Come già detto, la percentuale maggiore di questi artigiani risiedeva o aveva bottega presso il quartiere di Porta Stiera per il quale è stata calcolata una ricchezza media di 212,12 lire. Superiori alla media del quartiere risultano le stime dei sarti Giovanni di Odolino di S. Maria Maggiore con 503 lire e Giovanni di Domenico di S. Felice con 470 lire<sup>386</sup>, seguiti dal farsettaio Gerardo Petri di S. Felice con una stima di 300 lire<sup>387</sup>, dai sarti Antonio di Nascimbene Azari di S. Felice con 254<sup>388</sup> e Francesco Ghiberti Petracti di S. Cristina di Pietralata con 250<sup>389</sup>. Dopo la stima di Giacomo di Bonfiglioli di S. Felice di 215 lire<sup>390</sup> seguono stime inferiori alla media per quartiere. Tra chi aveva stimato almeno 100 lire troviamo il farsettaio Bonacursio di Benvenuto di S. Cristina di Pietralata con 120 lire<sup>391</sup> e Zanitto Zanitti di S. Felice con 100<sup>392</sup>, i sarti di S. Maria Maggiore Domenico di Domenico con 166 lire<sup>393</sup> e Benvenuto di Lorenzo con 160<sup>394</sup>, Nicolò di Pietro sempre di S. Maria Maggiore con 154<sup>395</sup>, inoltre Alberto di Rolandino con 140 lire<sup>396</sup> e Giacomo di Uberto con 139<sup>397</sup> entrambi di S. Felice, Bertolino Adigheri di S. Lorenzo di Porta Stiera con 131<sup>398</sup>, frate

---

<sup>385</sup> Le medie per ciascun quartiere si ricavano dalle seguenti ricerche: O. Castagnini, *Il patrimonio di un frate gaudente bolognese all'inizio del Trecento: Dondiego Piantavigne*, "Il Carrobbio", II (1976), pp. 103-125; D. Micheletti, *Gli estimi del comune di Bologna: il quartiere di Porta Ravennate (1296-97)*, tesi di laurea, a.a. 1979-80, Facoltà di Lettere, rel. prof. A. Vasina; M. Giansante, *Aspetti e problemi di vita comunale bolognese. L'estimo del 1296-97 (quartiere di Porta Procola)*, tesi di laurea, a.a. 1982-83, Facoltà di Lettere, rel. prof. A. Vasina; D. Rocca, *Gli estimi del comune di Bologna. Il quartiere di Porta Stiera nel 1296-97*, tesi di laurea, a.a. 1984-85, Facoltà di Lettere, rel. prof. A. Vasina.

<sup>386</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E112.

<sup>387</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M34.

<sup>388</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E110.

<sup>389</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E100.

<sup>390</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M37.

<sup>391</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M29.

<sup>392</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M33.

<sup>393</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E127.

<sup>394</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E131.

<sup>395</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E140.

<sup>396</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E110.

<sup>397</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E 103.

<sup>398</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E 123.



Nicolò di Giacomo di S. Maria Maggiore con 122<sup>399</sup>, Ugolino di Giovanni Castagnoli di S. Lorenzo con 104<sup>400</sup>. A queste stime seguono stime inferiori comprese tra 100 e 8 lire e 6 nullatenenti.

Nettamente superiore alla media del quartiere di Porta Ravennana, consistente in 413,70 lire, il sarto Tibertini di S. Michele dei Leprosetti denuncia una stima di ben 1236 lire<sup>401</sup>, alla sua seguono importi decisamente inferiori. Tra i più alti si segnalano quelli del sarto Giuliano di Giacomo di S. Leonardo di 130 lire<sup>402</sup>, Ugolino di Antonio di S. Biagio con 128<sup>403</sup>, uno dei tre farsettai qui residenti, poi la famiglia del sarto Giovanni di Lorenzo di S. Maria del Tempio la cui stima è denunciata dalla madre Bolnaxina con 100 lire<sup>404</sup>, il sarto Giovanni Bendedei di S. Leonardo con 85<sup>405</sup>, seguiti da importi inferiori compresi tra 60 e 6 lire e da 4 nullatenenti.

Il quartiere di Porta Piera, il più popolato dai nostri artigiani dopo quello di Porta Stiera, presenta una media di 209,1 lire, superata sia da alcuni sarti sia da alcuni membri. Il più ricco tra questi è il sarto Bartolomeo Benis di S. Maria Maddalena che stima 647 lire<sup>406</sup>, seguito dal collega Isnardo di Petrizolo di S. Cecilia con 433<sup>407</sup>, da Valerio Gualtiroli che vendeva vestiti con 400<sup>408</sup>, da Niger di Giovanni di S. Sigismondo sarto con 335 lire<sup>409</sup>, dal farsettaio Pietro di Giacomino di S. Maria Maddalena con 259 lire<sup>410</sup>, dalla famiglia del defunto farsettaio Domenico di Pietro di S. Cecilia con una stima dichiarata dalla vedova Tommasina di 250 lire<sup>411</sup>. Con stime di un certo rilievo si distinguono il farsettaio Bartolomeo di Aldrovandi di S. Maria della Mascarella con 238<sup>412</sup>, il sarto Mattiolo di Migliore de Curioni di S. Vitale con 226<sup>413</sup>. da segnalare infine il sarto Carnevale di Bonfantino di S. Martino dell'Aposa con 190 lire<sup>414</sup> e il farsettaio Antonio di Isnardo di S. Cecilia con 185<sup>415</sup>. A queste seguono stime comprese tra le 110 e le 6 lire e 6 nullatenenti.

Come già rilevato, il quartiere di Porta Procola è popolato soltanto da sarti, la cui media risulta essere inferiore a quella del quartiere calcolata in 207,95 lire, risultando pertanto il quartiere più

---

<sup>399</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E138.

<sup>400</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E122.

<sup>401</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E84.

<sup>402</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E77.

<sup>403</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M23.

<sup>404</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E80.

<sup>405</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E75.

<sup>406</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E14.

<sup>407</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E2.

<sup>408</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M20.

<sup>409</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E24.

<sup>410</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M19.

<sup>411</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M9.

<sup>412</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M11.

<sup>413</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E33.

<sup>414</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E21.

<sup>415</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M7.

modesto in termini di stime qui esaminate. La cifra più alta risulta quella di Dondo di Bernardino della cappella dei SS. Pietro e Marcellino con 90 lire<sup>416</sup>, seguita da quella di Pasino di Pietro de Landolfi di S. Procolo con 88 lire<sup>417</sup> e Pietro di Dato di S. Isaia con 85<sup>418</sup>. A queste stime seguono altre nettamente inferiori comprese tra 60 e 6 lire e 3 nullatenenti.

I quartieri con le stime superiori corrispondono a quelli più popolati vale a dire Porta Piera e Porta Stiera, quello di Porta Ravegnana presenta un picco in alto ospitando il sarto più ricco tra quelli stimati, denunciando una stima di 1236. Il quartiere di Porta Procola risulta abitato da artigiani con le stime più basse.

Ai margini di questa rassegna che ha il solo scopo di dare un'idea della capacità contributiva di coloro che esercitavano l'arte della sartoria a Bologna alla fine del Duecento, può essere utile riportare una dichiarazione effettuata da uno dei nostri artigiani che aveva lo scopo di sollecitare la compassione degli ufficiali preposti al controllo e all'allibramento delle somme d'estimo da mettere a ruolo. Si tratta di una pratica piuttosto diffusa in tutte le cedole d'estimo<sup>419</sup>. Il farsettaio Bartolomeo Aldrovandi della cappella di S. Maria della Mascarella del quartiere di Porta Piera, che dichiarava di essere da tempo paralitico e infermo, chiedeva infatti una detrazione dall'imponibile di 20 lire, pari all'importo da questi destinato nel testamento come legato *pro anima* alle persone che si erano prese cura di lui. Di questa richiesta gli accertatori non tennero conto, come dimostra la correzione in eccesso di alcune stime parziali<sup>420</sup>.

### 1.5.3 Qualifiche professionali e ipotesi sull'ubicazione dei luoghi di lavoro

Le informazioni contenute nell'estimo qui preso in esame non chiariscono il rapporto tra abitazione e luogo di lavoro di sarti e membri dell'arte. Così come indicato nelle norme che disciplinavano le operazioni del censimento fiscale, l'estimato poteva risiedere in una cappella ma voler essere stimato altrove. Ventuno sarti e 5 membri dichiararono di aver stimato in una cappella diversa in epoca precedente, ma questo non sempre poteva comportare una variazione della residenza oppure del luogo di lavoro come dimostra il caso di un farsettaio, che dichiarò un domicilio fiscale diverso da quello della propria abitazione. Michele di Samuele Raineri, abitante nella cappella di Santa

---

<sup>416</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E62.

<sup>417</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E65.

<sup>418</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E43.

<sup>419</sup> Cfr. R. Smurra, *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento*, cit.

<sup>420</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M11.

Cristina, scelse infatti di voler essere stimato a San Felice<sup>421</sup>. È ipotizzabile pensare che Michele avesse la bottega separata dall'abitazione e che volesse pertanto essere stimato dove aveva la propria attività produttiva. Nella sua cedola il farsettaio dichiara esclusivamente il capitale investito nella sua arte e cioè 20 lire, pertanto, in mancanza di ulteriori informazioni si può pensare che Michele avesse una casa in affitto nella cappella di Santa Cristina e che lavorasse presso una bottega, anch'essa in affitto, a San Felice. In questo, come in altri casi, l'assenza di ulteriori dati comporta la formulazione di ipotesi sulla base di quelli disponibili.

Incrociando tutte le informazioni ricavabili dall'estimo, ubicazione beni immobili, causa degli investimenti e dei debiti dichiarati dagli artigiani, si possono fare alcune ipotesi sui luoghi di lavoro dei sarti, così come sul livello di formazione degli artigiani censiti e cioè se fossero maestri, obbedienti o salariati.

Gli elenchi finora considerati, estimi e libri delle matricole, non distinguono tra maestri e obbedienti che pure dovevano essere iscritti alla società, dunque risulta difficile comprendere immediatamente la composizione dei livelli professionali e dei rispettivi rapporti quantitativi degli artigiani per i quali conosciamo il nome. Soltanto in un caso, quello del farsettaio Andrea Columbi, accanto al nome dell'artigiano è presente la qualifica di *magister*<sup>422</sup>, in tutti gli altri casi infatti ciò non è specificato.

Gli statuti del 1322, confermati da quelli del 1332-34, stabilivano che i discepoli che avessero compiuto 18 anni avrebbero dovuto iscriversi alla matricola dell'arte fornendo idonee garanzie ai ministrali. Si può dunque ipotizzare che tali discepoli, dopo un certo numero di anni di apprendistato assumessero lo stato di salariati o lavoratori percependo dal proprio maestro la metà del ricavo del lavoro ad essi affidato. In un secondo momento, una volta fornite le garanzie all'arte, sarebbero diventati obbedienti. Su come e quando questi ultimi avrebbero raggiunto lo status di «veri maestri» le regole dell'arte non informano, verosimilmente era il corporale a decidere. Dalle redazioni statutarie della prima metà del Trecento, sappiamo che la peculiarità del maestro era quella di avere almeno 18 anni e di possedere o avere in affitto un luogo di lavoro, vale a dire un banco o una bottega. Questi erano infatti i requisiti dei soci ammessi ad essere eletti ministrali della società<sup>423</sup>. Gli stessi statuti precisavano che potessero prendere con sé discepoli soltanto i maestri con bottega, a conferma dunque che il requisito per essere maestro fosse la gestione di un proprio

---

<sup>421</sup> Cfr. Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M35.

<sup>422</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M24.

<sup>423</sup> Statuti 1322, rub. 2, 85; 1322a; 1332-34, rub. 2.

luogo di lavoro<sup>424</sup>: essere sostanzialmente un imprenditore. Anche agli obbedienti era concesso avere discepoli, ma da varie rubriche statutarie si apprende che continuassero ad essere dipendenti del proprio maestro<sup>425</sup>. Nel 1332-34 anche ai salariati fu concesso tenere fino a due discepoli di età compresa tra gli 8 e i 12 anni purché tuttavia il loro «vero maestro» li avesse messi in regola stipulando i patti di locazione<sup>426</sup>. Da queste ed altre norme statuarie per le quali si rimanda ai paragrafi in cui il tema viene trattato, si evincono le gerarchie all'interno dell'arte e la dipendenza di discepoli, lavoranti e obbedienti da un maestro. In mancanza di altre indicazioni specifiche da parte degli statuti è ragionevole pensare che gli obbedienti non possedessero un luogo di lavoro e che continuassero ad esercitare la professione accanto ad un maestro finché la società dei sarti non avesse approvato la loro autonomia, vale a dire la possibilità di mettersi in proprio. Dagli statuti apprendiamo dunque che, all'interno dei luoghi di lavoro gestiti dai maestri, potessero convivere insieme più gruppi di artigiani diretti dai capi bottega, ciascuno dei quali a loro volta coordinati da obbedienti e/o lavoranti più esperti che controllavano le diverse fasi di lavoro dalle più complesse alle più semplici svolte dai discepoli in formazione.

Negli estimi qui esaminati non vi sono botteghe denunciate tra i beni immobili e le uniche tracce di queste ultime si trovano tra i debiti, quando questi erano stati accesi per il mancato pagamento dei relativi canoni. Lo stesso discorso dicasi per le case in affitto, che sono una minima parte di quelle contemplate nell'estimo, dove emergono soprattutto le case di proprietà. Sarebbe ragionevole pensare che le botteghe coincidessero con l'abitazione degli artigiani, come già rilevato da altri studiosi, tuttavia da quanto finora ricavato dalle fonti non possiamo affermare che chi avesse una casa di proprietà o in affitto tenesse al suo interno una bottega. Alle considerazioni fin qui riportate occorre inoltre aggiungerne altre. La società dei sarti già nel XIII secolo prendeva in affitto una *bina* o fila riservata sul terreno del mercato cittadino all'interno della quale a ciascun socio veniva assegnata per sorteggio una porzione, detta *forcata* ma anche *stacio* o *locus*<sup>427</sup>. I sarti dunque, oltre alle botteghe presso le proprie abitazioni, potevano usufruire di banchi di lavoro allocati presso il mercato. Questi ultimi potevano non essere disponibili per tutti i maestri iscritti, determinando necessariamente una situazione mista di botteghe domestiche e banchi presso il mercato. Oltre ai soci iscritti alla matricola occorre infine aggiungere tutti coloro che - e non erano pochi come si è visto - pur esercitando l'arte della sartoria, non ne facevano parte. Si può pensare che questi ultimi,

---

<sup>424</sup> Statuti 1322, rub. 27; Statuti 1322 a; Statuti 1332-34, rub. 27.

<sup>425</sup> Cfr. per es. Statuti 1379, rub. 24.

<sup>426</sup> Statuti 1332-34, rub. 85.

<sup>427</sup> Statuti 1244, rubb. 4,5; 1255, rub. 44.

non potendo godere dei diritti riservati agli associati, lavorassero esclusivamente all'interno delle proprie abitazioni.

Confrontando tra loro tutte le informazioni fin qui ricavate da statuti e matricole della corporazione e dagli estimi cittadini risulta difficile comprendere esattamente dove lavorassero i sarti e i membri rintracciati. Di certo possiamo affermare, concludendo, che la residenza dichiarata può non corrispondere al luogo di lavoro, soprattutto nel caso di obbedienti iscritti alla società, che purtroppo sfuggono all'identificazione come pure i lavoranti. La normativa di supporto all'estimo del 1296-97 decretava che fossero censiti anche i figli che non si trovassero sotto la podestà di padre o madre che abitavano ancora in famiglia, esercitando tuttavia un mestiere o fossero iscritti ad un'arte. Considerata l'alta percentuale di sarti e membri stimati non iscritti nella matricola si può inoltre ipotizzare che tra gli artigiani censiti ci fossero anche i lavoranti, vale a dire ragazzi che lavoravano a metà con il proprio maestro e che non erano ancora iscritti all'arte poiché di età inferiore ai 18 anni. Dopo essere stati un certo periodo di tempo presso il maestro secondo quanto previsto dai contratti di apprendistato, questi ultimi ritornavano verosimilmente a risiedere nelle abitazioni delle proprie famiglie in attesa di rendersi definitivamente autonomi.

Sulla base delle informazioni ricavate dagli estimi di sarti e membri dell'arte della sartoria di fine Duecento si ha l'immagine di una realtà complessa di non facile lettura, dove è verosimile pensare ad una scarsa corrispondenza tra abitazione e luogo di lavoro<sup>428</sup>, almeno per la maggior parte di coloro che esercitavano l'arte non essendo maestri imprenditori. All'interno dell'elenco sono infatti compresi lavoranti e obbedienti che denunciano i propri patrimoni così come i maestri. Questi ultimi sono distinguibili dagli altri solo quando il documento riporta una cappella di residenza diversa dal domicilio fiscale, una bottega di cui vi è traccia dell'affitto tra i debiti oppure la descrizione dei capitali investiti nell'arte. Vediamo alcuni esempi.

I fratelli Martino e Simone Giacomini Anzelelli che dichiaravano di avere una casa ciascuno a Castel San Pietro con terreni, erano stimati nella cappella di S. Omobono, dove probabilmente avevano in locazione una bottega<sup>429</sup>. Stesso discorso può valere per Giovanni di Gerardo che possedeva anch'esso una casa a Castel San Pietro ma scelse come domicilio fiscale la cappella di S. Isaia<sup>430</sup>. Torniamo al caso del farsettaio Michele sopra esaminato. Egli non denuncia beni immobili ma un solo investimento nella sua arte di 20 lire, ha residenza nella cappella di S. Cristina ma

---

<sup>428</sup> A questa stessa conclusione giunge Franco Franceschi a proposito di uno studio sulle botteghe fiorentine anche se riferibile al XV secolo e ricavato dai catasti: cfr. F. Franceschi, *La bottega come spazio di sciabilità*, in *Arti Fiorentine. La grande storia dell'artigianato*, vol. II/VI, *Il Quattrocento*, Giunti, Firenze 1999, pp. 65-83, in part. pp. 6-67.

<sup>429</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E89, E90.

<sup>430</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E40.

desidera essere stimato a S. Felice. Da questi dati possiamo dedurre che l'artigiano avesse casa e bottega separati per le quali pagava regolarmente il canone d'affitto e che fosse dunque un maestro<sup>431</sup>. Altri maestri erano Isnardo Petrizoli, che aveva un debito di 4 lire per la sua *statione* nei confronti di Bitino e Rolando de Sabadini suoi soci con i quali la conduceva e che tuttavia non compaiono né tra gli stimati né all'interno della matricola<sup>432</sup>. Anche Giacomo Geminiani aveva una bottega in società con altri, per la quale aveva un debito di affitto per 4 lire<sup>433</sup>. Il sarto Palmerius Giacomini possedeva una casa nella cappella di S. Marino ma desiderò essere stimato nella cappella di S. Colombano. Quest'ultima cappella doveva essere il luogo di residenza e lavoro del sarto, da lui già indicato anche nella matricola del 1294 e dove verosimilmente esercitava la sua professione all'interno di una bottega in affitto<sup>434</sup>.

Le botteghe dei sarti potevano dunque dare da vivere anche a due o tre persone e verosimilmente anche più considerati, oltre ai soci titolari, i lavoranti salariati<sup>435</sup>. Pur non richiedendo grandi spazi per gli strumenti e gli attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro, si può presumere che le botteghe usate dai sarti fossero abbastanza grandi da poter contemplare più postazioni di lavoro.

Diciannove sarti che non possedevano case dichiaravano di avere terreni (10), denaro liquido (2), bestiame (5), investimenti nell'arte (2), masserizie o beni "per honore persone sue" (6)<sup>436</sup>. Si tratta evidentemente di artigiani che lavoravano presso altri oppure avevano botteghe in affitto di cui non abbiamo tracce. Solo un membro tra i 5 che non dichiarano case di proprietà risulta essere possessore di due terreni, mentre un paio denuncia solo investimenti nell'arte e tre nessun tipo di bene di valore stimabile. Agli artigiani che non dichiarano beni immobili occorre aggiungere anche i 16 sarti e 3 farsettai *nichil habentes*<sup>437</sup>. Tra questi è compreso anche il farsettaio Pietro di San Giorgio in Poggiale, il quale dichiarava inoltre di avere un debito per l'affitto di casa di ben 12 lire, una cifra piuttosto consistente causata verosimilmente dall'accumulo di vari arretrati<sup>438</sup>.

I sarti Giacomino detto Mino, Tommasino detto Misino Albertini e Uguzio Nascimbene, che non denunciano beni immobili, dichiarano di essere debitori per l'affitto di case in cui abitavano rispettivamente nelle cappelle di S. Tommaso di Strada Maggiore, S. Felice e di S. Maria

---

<sup>431</sup> Appendice, Estimo, 1296-97-Membri, M35.

<sup>432</sup> Appendice, Estimo, 1296-97-Sarti, E2.

<sup>433</sup> Appendice, Estimo, 1296-97-Sarti, E36.

<sup>434</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E99.

<sup>435</sup> Cfr. questi dati con quelli riportati da F. Franceschi, *La bottega come spazio di sciabilità*, cit., pp. 67-68.

<sup>436</sup> Cfr. Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E19; in questa categoria ho computato anche i sarti che non hanno fornito descrizione del bene mobile.

<sup>437</sup> Cfr. Appendice, Estimo 1296-97-Sarti.

<sup>438</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M40.

Maggiore<sup>439</sup>. Dei 19 sarti che dichiarano almeno due case, sappiamo soltanto da Nicolò di Pietro che aveva dato in affitto quella in cui non risiedeva e per questo vantava un credito nei confronti del suo inquilino<sup>440</sup>. Da queste informazioni non siamo in grado di distinguere i maestri dai collaboratori, soltanto nei pochi casi sopra messi in rilievo e da altri due qui di seguito riportati, rintracciati incrociando i dati sugli immobili e sugli investimenti. Il farsettaio Lazzarino di Giovanni, abitante in cappella S. Felice, aveva due case, di cui una solo a metà e, dalla denuncia del capitale investito nella sua arte, ricaviamo che all'interno di una di queste aveva la sua bottega nella quale aveva investito 20 lire di bolognini<sup>441</sup>. Infine il produttore di calze (*calligas*) e cappellini Bonagurio di Lezzero da Mantova che aveva investito nella sua arte, compresa la bottega, 20 lire<sup>442</sup>.

#### 1.5.4 Crediti, debiti e capitale investito

Come appena visto, gli estimi si rivelano molto utili per conoscere gli investimenti fatti dai sarti e dai membri nella propria arte e in altre attività commerciali collaterali a quella principale. La normativa di supporto al censimento fiscale era interessata a considerare parte dell'imponibile il capitale investito nelle attività produttive come elemento costituente il patrimonio. Per questo motivo le denunce riguardano denaro liquido e investimenti in merci, materie prime oppure attrezzature<sup>443</sup>.

Ad un primo esame dei dati può essere utile rilevare che in proporzione i membri dell'arte avevano investito in maggior misura nella propria attività rispetto ai sarti. Ben 9 membri su 41, di cui 7 farsettai, il tagliacalze e colui che vendeva *vestidelli*, contro 4 sarti su 140 unità.

Le cifre investite dai membri erano di varia consistenza, dai 100 soldi alle 145 lire. Dieci lire, equivalenti anche alla loro somma d'estimo avevano investito nell'arte *gibonaria* Vandolo di Bencevene<sup>444</sup> e Tommaso di Martino.<sup>445</sup> Lazzarino di Giovanni e Michele di Samuele Raineri, già visti, avevano invece capitale in arte per 20 lire, su somme d'estimo corrispondenti rispettivamente a 70 e a 20 lire<sup>446</sup>. Come si è già visto 20 lire, su una somma d'estimo di 25, aveva investito anche

---

<sup>439</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E93, E109, E135.

<sup>440</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E140.

<sup>441</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M38.

<sup>442</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M10.

<sup>443</sup> R. Smurra, *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento*, cit.

<sup>444</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M42.

<sup>445</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M28.

<sup>446</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M38, M35.

Bonagurio di Lezzero da Mantova, il produttore di calze (*calligas*) e cappellini, precisando che tale cifra era stata raggiunta computando denaro liquido, bottega e tessuti per realizzare *calligas*<sup>447</sup>. Valerio Gualtiroli, colui che vendeva *vestidelli* e che possiede la somma d'estimo più alta dei membri dell'arte, con la sua denuncia di 400 lire, aveva investito 25 lire nella sua attività<sup>448</sup>. La più bassa cifra investita spetta a Zanitto di Nicolò Zanitti 100 soldi su una stima di 100 lire<sup>449</sup>, mentre Giacomo di Bonavere ne aveva impiegati ben 145 su una stima verosimilmente piuttosto consistente ma illeggibile a causa del deterioramento della pergamena<sup>450</sup>. Francesco di Isnardo aveva infine un capitale in arte di 10 lire su una somma d'estimo di 148 lire e 10 soldi<sup>451</sup>.

È interessante notare che, a differenza dei membri che dichiarano investimenti generici nella propria arte ad eccezione del tagliacalze o calzaiolo, nei pochi casi i sarti specificano di aver impiegato denaro per l'acquisto di tessuti. Si tratta di Francesco di Ghiberto Petracti, che aveva investito 80 lire su 250 della sua somma d'estimo, in lana e panni di lana<sup>452</sup>, di Bartolomeo Benis che delle 647 lire totali dichiarate, precisa che 150 erano state destinate *in arte bixellarie et sete et bindarum*, denunciando infine più di 300 lire in denaro liquido relative alla sua arte. Lo stesso sarto aveva un debito nei confronti di tessitori e tessitrici di bende di seta per 25 lire<sup>453</sup>, confermando il suo interesse per questo settore produttivo da cui ricavava le materie prime per la confezione di abiti. Il sarto Tura Albertini dichiara un piccolo investimento di 20 soldi su 9 lire equivalenti alla sua somma d'estimo senza specificare altro<sup>454</sup>. Si può pensare che l'assenza di investimenti da parte dei sarti siano dovuti dal fatto che l'artigiano riceveva in gran parte le materie prime, vale a dire tessuti e pellicce, dai clienti, svolgendo prevalentemente il servizio di consulente per il loro acquisto e non di acquirente come già si è visto nei paragrafi che trattano l'argomento e ai quali si rinvia.

Per avere un quadro più preciso delle forme di investimento scelte dai sarti e dai membri dell'arte è utile l'analisi dei crediti e dei debiti dichiarati nelle loro cedole che, come si è visto nel caso del sarto Bartolomeo Benis per esempio, consentono di condurre qualche ragionamento anche sulle attività commerciali e produttive di questi ultimi. Innanzitutto occorre rilevare l'ampio uso del credito anche di piccola entità al quale facevano ricorso gli artigiani per fronteggiare spese in generi alimentari, mediche, per acquisti dallo speziale, per la dote di una figlia o di una sorella oppure di

---

<sup>447</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M10.

<sup>448</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M20.

<sup>449</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M33.

<sup>450</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M21.

<sup>451</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M8.

<sup>452</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E100.

<sup>453</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E14.

<sup>454</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E67.



una moglie che compare rispettivamente tra i debiti dichiarati da padri e fratelli e tra i crediti vantati dal marito nei confronti della famiglia della consorte. Numerosi purtroppo sono i crediti e i debiti per i quali abbiamo solo gli importi senza la ragione, tuttavia sugli altri si ricavano utili informazioni.

Per quanto riguarda i debiti la maggior parte riguarda mutui con rimando ad atti notarili e al nome del notaio che ha redatto l'atto oppure si dichiara la sola presenza di testimoni. Solo in un caso è documentato un debito acceso presso un prestatore di denaro<sup>455</sup> o per il cambio di valuta sempre presso un professionista<sup>456</sup>. Per quanto ostacolata dagli statuti corporativi sia dei principali fornitori dei sarti, cioè i drappieri, sia dai sarti stessi, la vendita a credito doveva essere particolarmente diffusa. Ciò dilatava nel tempo il legame scaturito dalla transazione iniziale, ampliando il rapporto dei due contraenti ad una rete di persone più o meno estesa tramite il meccanismo della compensazione<sup>457</sup>. Negli estimi qui esaminati sono stati rintracciati un paio di casi che documentano l'uso di questa pratica, così come quella di ricorrere ai pegni. Il già citato Giacomo Geminiani ha un debito di 50 soldi di bolognini nei confronti di uno speziale, al quale ha lasciato in pegno un mantello<sup>458</sup>. Bonaventura di Stefano invece ha un debito per un mutuo per il quale ha lasciato in pegno una gonnella non sua del valore di 30 soldi<sup>459</sup>. Interessante la dichiarazione che si tratta di un bene di proprietà altrui, poiché forse siamo di fronte ad uno di quei casi disciplinati dagli statuti corporativi secondo i quali i sarti non potevano sottrarre o impegnare lavori di colleghi che superassero il valore di 5 soldi, pena una multa di 40<sup>460</sup>. Quale altra garanzia poteva essere offerta se il sarto in questione non era in grado di offrire null'altro di sua proprietà di valore corrispondente al debito? Evidentemente la norma non era sufficiente a ridimensionare questa prassi che, forse, poteva essere frequente nel caso di trasgressioni commesse da sarti in formazione e cioè discepoli, lavoranti oppure obbedienti. Nulla purtroppo sappiamo dei pegni portati presso banchi di prestatori corrispondenti al valore di 27 soldi e di 40 soldi lasciati rispettivamente dai sarti Vinturino Giacomini di Milano e da Bartolomeo Benvenuti<sup>461</sup>.

Interessanti sono i debiti accesi per l'acquisto di materie prime che consentono di gettare luce su parte dei fornitori e sulle relazioni imprenditoriali dei sarti bolognesi. Il farsettaio Dono de Santi per

---

<sup>455</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E103.

<sup>456</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E36.

<sup>457</sup> F. Franceschi, *La bottega come spazio di sciabilità*, cit., pp. 74.

<sup>458</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E36.

<sup>459</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E95.

<sup>460</sup> Statuti 1322, rub. 90; Statuti 1322 a, rub. ; Statuti 1332-34, rub. 90; Statuti 1379, rub. 18.

<sup>461</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E113, E124.

esempio aveva un debito nei confronti di un collega, Giacomo di S. Benedetto - che non compare purtroppo nella lista - per 5 lire<sup>462</sup>, mentre Antonio di Isnardo ne aveva uno di 15 lire nei confronti di Guercio bisiliere produttore di panni di lana bisella, utilizzati evidentemente per la confezione dei suoi farsetti, e un altro di 15 soldi contratto per affari di cui non sappiamo nulla<sup>463</sup>. Anche i sarti risultano debitori nei confronti dei venditori di panni, ma sono solo tre i casi dichiarati<sup>464</sup> quando possiamo immaginare che l'acquisto di tessuti fosse la causa prevalente dei mutui da questi accesi nei confronti dei propri fornitori, tra i quali mancano merciai e orefici produttori dei fornimenti degli abiti.

Giacomo di Giovanni, sarto della cappella di S. Cristina di Pietralata aveva un debito di 50 soldi per l'ingresso nella società<sup>465</sup>, la cui cifra riportata nello statuto del 1322 ammontava a 6 lire da pagarsi a rate semestrali di 10 soldi ciascuna fino al risarcimento del debito. Bartolomeo Benvenuti di S. Maria della Carità aveva invece un debito per il medesimo importo nei confronti dei sindaci della società senza tuttavia che ne sia spiegato il motivo<sup>466</sup>. Dato che i sindaci vigilavano sull'operato dei funzionari della società, massaro e ministrali, è verosimile pensare che Bartolomeo avesse ricoperto per un certo periodo di tempo un incarico, durante il quale era stato condannato al pagamento di una multa in seguito ad un fallo commesso.

Oltre che in qualità di debitori, i sarti compaiono anche in quella di creditori. Il già citato Isnardo di Petrizoli che aveva una somma d'estimo di 433 lire aveva un credito di 100 lire causa *laborandum in arte mercadandie pignolatorum*, per avere dunque impiegato un capitale consistente in un settore che forniva materie prime per il proprio lavoro<sup>467</sup>.

Il sarto di cui conosciamo soltanto il nome del padre o della famiglia, Tibertini, a causa del cattivo stato di conservazione della pergamena, era il più ricco sarto censito con una somma d'estimo di 1236 lire e creditore nei confronti di 54 persone, tra cui un fornaio, uno strazzarolo, uno spadaio e un muratore<sup>468</sup>. Le consistenti cifre dei crediti, comprese tra le 3 e le 110 lire, inducono a credere che il sarto integrasse il proprio lavoro con l'attività di prestatore.

Gli estimi attestano i rapporti tra sarti e strazzaroli, coloro che vendevano capi di abbigliamento usati e che facevano parte dell'arte dei drappieri. Giovanni di Domenico doveva avere 20 lire da

---

<sup>462</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M13.

<sup>463</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M7.

<sup>464</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E14, E42, E140.

<sup>465</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E101.

<sup>466</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E124.

<sup>467</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E2.

<sup>468</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E84.

uno strazzarolo causa *ad laborandum*<sup>469</sup> così come 14 lire erano dovute sempre da uno strazzarolo al venditore di *interulas* Pietro Monti, il quale aveva anche un credito nei confronti di un sarto<sup>470</sup>. Il farsettaio Bartolomeo di Aldrovando aveva investito denaro in panni di lana e lino, concedendo un mutuo *ad laborandum* di 60 lire<sup>471</sup>.

Ad integrazione di quanto finora descritto e ricavato dalle cedole d'estimo di fine Duecento, alcuni dati provenienti dai sondaggi effettuati sugli estimi del 1306-07<sup>472</sup> e del 1329 possono essere utili per avere qualche informazione ancora sui sarti bolognesi. Dalle cedole degli estimi del Trecento consultate i sarti compaiono soprattutto in veste di debitori, dato che tuttavia non può essere generalizzato poiché non confrontato con tutte le cedole d'estimo disponibili.

Dall'estimo di Oselitto degli Oselitti della cappella di S. Bartolomeo di Porta Ravennana si ricava per esempio il credito vantato da quest'ultimo nei confronti del sarto Domenico Tuti di S. Cristina per una cifra pari a 4 lire destinata all'affitto di una bottega (*locus et banchus*) che il creditore non sperava più di ottenere e definisce "malo debito"<sup>473</sup>. Un malo debito per un altro credito concesso ad un sarto è dichiarato anche in una delle cedole esaminate per l'anno 1329. Si tratta di Suzino di Gerardo di Lucca che dichiara di dover avere 12 lire da tre anni dal sarto Pietro di Giovanni senza successo e senza indicare il motivo del prestito<sup>474</sup>. Nel medesimo anno anche Bonacorsio di Osmano della cappella di S. Procolo doveva avere dal sarto Pace di Pietro 20 lire per un prestito<sup>475</sup>. Bernardino di Saglito, sarto che estima nel 1329, aveva un debito nei confronti di un mercante fiorentino di ben 70 lire che, pur senza saperne la causa, possiamo immaginare fosse dovuto dall'acquisto di tessuti. Il sarto dichiara una sola casa, che non viene stimata secondo la normativa di supporto all'estimo poiché la abita con la famiglia, costituita da 8 figli piccoli tutti sotto i dieci anni di età, una moglie ed una famula<sup>476</sup>.

---

<sup>469</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Sarti, E112.

<sup>470</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M6.

<sup>471</sup> Appendice, Estimo 1296-97-Membri, M11.

<sup>472</sup> Per l'estimo del 1306-07 (103-149) sono state esaminate le bb. 110, 125, 126, 133. Per l'estimo del 1329 sono stati utilizzate le bb. 201b, 205, 211, 222, 229, 249, seguendo le segnalazioni di Germana Albertani, che qui ringrazio, che ha studiato sistematicamente tutte le cedole dell'estimo del 1329 ricavando dati anche sulla presenza, seppur esigua, di sarti.

<sup>473</sup> ASBo, Ufficio dei Riformatori degli estimi, serie II, anno 1306-07, b. 125, c. 111.

<sup>474</sup> ASBo, Ufficio dei Riformatori degli estimi, serie II, anno 1329, b. 229, c.38.

<sup>475</sup> ASBo, Ufficio dei Riformatori degli estimi, serie II, anno 1329, b. 222, c. 326.

<sup>476</sup> ASBo, Ufficio dei Riformatori degli estimi, serie II, anno 1329, b. 201b, c. 11.

## 2. Il mestiere del sarto in Emilia-Romagna e in altre città italiane

### 2.1 Il caso di Ferrara

Sede della corte estense dalla fine del XII a tutto il XVI secolo<sup>477</sup>, la città di Ferrara<sup>478</sup> ebbe un rapporto con gli oggetti preziosi e il lusso, quindi anche con le vesti, molto stretto, tale da giustificare per esempio una legislazione suntuaria poco incisiva a differenza di quanto accadde in altre città emiliano romagnole come ad esempio Bologna<sup>479</sup>. L'apprezzamento e l'esigenza da parte della corte di bei capi di abbigliamento costituì verosimilmente anche un infaticabile lavoro degli artigiani deputati alla loro confezione, tra cui i sarti, di cui ci sono pervenuti gli statuti corporativi che qui si intendono analizzare.

Senza voler entrare nel merito della storia della corte estense e del ruolo che le apparenze avevano avuto al suo interno, tema oggetto di numerosi studi<sup>480</sup>, ciò che si intende qui trattare riguarda il mestiere del sarto nella città di Ferrara. I sarti ferraresi naturalmente non si occupavano esclusivamente della corte, anzi della moltitudine di cittadini che, avendo grazie alla presenza di quest'ultima la possibilità di essere costantemente aggiornati, potevano accedere alle ultime novità sull'abbigliamento del tempo, purché nel rispetto delle leggi suntuarie.

Il più antico riferimento all'arte dei sarti ferraresi si trova all'interno della redazione statutaria comunale del 1287<sup>481</sup>, che costituisce il primo corpus organico di leggi cittadino, dove due rubriche disciplinano il lavoro di questo artigiano. Una di queste rubriche riguarda il tariffario dei principali capi di abbigliamento che i sarti ferraresi erano in grado di realizzare. Si tratta di uno dei più dettagliati tariffari pervenuti per il XIII secolo al quale dovevano attenersi sarti e discepoli di questi

---

<sup>477</sup> La città fu dominata dalla Chiesa tra il 1310 e il 1317 per poi ritornare sotto la casata d'Este.

<sup>478</sup> F. Bocchi, *Storia illustrata di Ferrara*, Aiep, Milano 1987-1989, 4 vol., in particolare: *Dal Comune alla signoria estense. 1119-1293*, pp. 97-112; *La signoria estense tra Medioevo e Rinascimento (1293-1441)*, pp. 113-127; *Gli Estensi nel Rinascimento. 1441-1598*, pp. 337-352.

<sup>479</sup> A. Campanini (a cura di), *Ferrara*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002, pp. 287-310.

<sup>480</sup> G. Butazzi, *La "magnificentia" della corte. Per una storia della moda nella Ferrara estense prima del governo di Ercole I*, in *Le muse e il principe. Arte di corte nel Rinascimento padano*, 2 vol, Panini, Modena 1991, II vol., pp. 119-132.

<sup>481</sup> Sulla legislazione statuaria ferrarese cfr. M. Bonazza (a cura di), *ManuStatuta: i codici della Biblioteca Comunale Ariosteia*, Centro Stampa, Ferrara 2008. Ringrazio la dott.ssa Mirna Bonazza per aver messo a disposizione i suoi studi sulle fonti relative alle arti ferraresi.

ultimi - e di cui si parlerà nei paragrafi che tratteranno specificatamente i tariffari dei sarti. L'altra rubrica imponeva ai sarti di svolgere la propria attività. Può essere interessante rilevare che all'interno delle due norme la figura istituzionale del podestà, garante del rispetto delle leggi comunali, si rapporti ai singoli sarti, chiedendo a ciascuno di essi di giurare e rispettare i compensi stabiliti, e non alla loro corporazione<sup>482</sup>. Le arti cittadine<sup>483</sup> erano infatti state private della loro autonomia e della loro libertà di autogoverno nel giugno del 1286 mediante l'abrogazione degli statuti, degli ordinamenti e delle matricole. Come si ricava da una rubrica contenuta nel secondo libro degli Statuti comunali le arti sarebbero state subordinate alle decisioni dei *sapientes* del Consiglio minore della città di Ferrara. Il 29 giugno dell'anno successivo le arti vengono abolite ma sono oramai tutte menzionate negli statuti<sup>484</sup>.

Da una testimonianza datata 1322, secondo la quale le arti avevano l'obbligo di celebrare le festività di san Domenico e di san Giorgio, si ricava che le stesse avessero ricominciato a riunirsi. In questo documento sono menzionati cinque collegi dei giudici, dei medici, dei fisici, dei chirurghi e dei notai, poi le Arti che compaiono nell'ordine seguente: drappieri e mercanti di ogni genere, orefici, spadari, sarti, zipponari, tavernieri, callegari, pellicciai, fabbri, maestri *de manaria* ( falegnami e carradori), muratori, macellai, casaroli, pescatori, sprocani, brentatori, barbieri e fornai<sup>485</sup>.

I primi statuti dell'Arte dei sarti di Ferrara risalgono al 16 dicembre 1372<sup>486</sup>. Tra il XIV e il XV secolo si assiste alle continue richieste di approvazione da parte delle Arti dei loro statuti alle autorità signorili che ne erano diventate i garanti. Di ciò esiste testimonianza anche per i sarti sia nel codice statutario che contiene, tra le altre cose, lo statuto del 1372 sopra menzionato e aggiunte posteriori dei secoli XV e XVII così come in altri volumi pervenuti con documenti successivi. Oltre alla prima redazione statutaria corporativa infatti, presso la Biblioteca Ariostea si trovano altri 2 codici relativi all'Arte dei sarti ferraresi databili tra il XVI e il XVIII secolo. Si tratta nel primo caso di 18 capitoli degli Statuti dell'Arte dei sarti di Ferrara confermati e approvati con Breve papale da

---

<sup>482</sup> Cfr. W. Montorsi, *Statuta Ferrariae. Anno 1287*, Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, Monumenti, vol. III, Ferrara 1955, pp. 179-180; rubb. CCCXXXV, CCCXXXVI del II libro.

<sup>483</sup> Sulle arti cittadine cfr. M. Bonazza (a cura di), *ManuStatuta: i codici della Biblioteca Comunale Ariostea*, cit., p. XXII e ss.

<sup>484</sup> Cfr. W. Montorsi, *Statuta Ferrariae. Anno 1287*, cit., p. 85, 390-392.

<sup>485</sup> M. Bonazza (a cura di), *ManuStatuta: i codici della Biblioteca Comunale Ariostea*, Centro Stampa, Ferrara 2008, p. XXII e seguenti dell'introduzione. Ringrazio la dott.ssa Mirna Bonazza per aver messo a disposizione i suoi studi sulle fonti relative alle arti ferraresi.

<sup>486</sup> Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara (d'ora in poi BCAFe), Fondo Statuti, 8, Arte de' Sartori, ms. membranaceo, secc. XIV-XVII (1372-1616). La più antica statuizione corporativa pervenuta a Ferrara riguarda l'Arte dei muratori del 14 marzo 1325; una delle più antiche arti attestate a Ferrara riguarda quella dei callegari (cfr. Ivi, pp. XXII-XXIV).

Urbano VIII il 7 agosto 1638<sup>487</sup> e nel secondo della Matricola dell'Arte dei secoli XVI-XVIII. Questo elenco, di cui non è possibile precisare la data di inizio a causa di un guasto meccanico della metà superiore della prima carta, contiene i nomi dei sarti ferraresi iscritti alla corporazione fino al 1737, data a cui risale l'ultima notizia presente nel volume<sup>488</sup>.

Ai fini di questo studio si è preso in considerazione il solo codice contenente la prima redazione statutaria del 1372 seguita dalle aggiunte del Quattro e Cinquecento. Si tratta del libro dei decreti dell'Arte nel quale furono annotati tutti i documenti più importanti della corporazione.

### **2.1.1 Gli Statuti della corporazione dei sarti a Ferrara tra XIV e XVI secolo**

I più antichi statuti pervenuti redatti dalla Scuola dei sarti di Ferrara furono scritti nella Casa dei Dodici Savi il 16 dicembre 1372, nella contrada di S. Paolo e concessi da Nicolò II d'Este. All'interno del codice che contiene 16 capitoli o rubriche statutarie sono raccolti altri documenti prodotti dall'Arte, tra cui anche la traduzione in volgare dei capitoli stessi, aggiunte di normative seguite dalle approvazioni dei marchesi e poi duchi estensi, sentenze, suppliche. Il codice statutario presenta una bella miniatura raffigurante san Giorgio che uccide il drago con accanto la principessa, mentre il capolettera, con campo dorato con foglia d'oro, presenta, alla base della lettera "T" un braccio con mano che impugna un bel paio di forbici da sarto, simbolo universale dell'arte.

I 16 capitoli che disciplinavano l'arte dei sarti di Ferrara mostrano una corporazione dall'apparato burocratico più snello rispetto a quello bolognese, decisamente inferiori infatti sono le rubriche che ne regolamentavano le attività e i rapporti tra i consociati. La Scuola era retta da due massari scelti dai soci, coadiuvati da 4 consiglieri che avevano il compito di aiutare e consigliare i primi. Gli incarichi avevano durata semestrale e le elezioni avvenivano a gennaio e a giugno<sup>489</sup>. I massari avevano il compito di tesoriere e di risolvere le questioni di giustizia inerenti all'arte, che dovevano essere rispettate dai soci senza possibilità di appello<sup>490</sup>. Tutte le multe comminate dalla società dei sarti venivano divise a metà con il comune di Ferrara.

Gli statuti dei sarti di Ferrara si aprono con quattro capitoli che prendono in considerazione aspetti solidaristici e religiosi quali l'assistenza ai sarti infermi che, trovandosi lontano da Ferrara, avessero

---

<sup>487</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 7, Capitoli dell'Arte dei Sarti della città di Ferrara, stabiliti con Breve papale da Urbano VIII, ms. membr., sec. XVII (7 agosto 1638).

<sup>488</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 9, Arte de' Sartori: matricola, ms. membr., secc. XVI-XVII.

<sup>489</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 15, c. 3v.

<sup>490</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rubb. 13, c. 3r, 15, 16, c. 3v.

difficoltà a rientrare città, l'obbligo di partecipare ai funerali dei soci, la celebrazione delle feste stabilite dalla corporazione, le spese per pratiche religiose<sup>491</sup>.

Lo statuto disciplinava inoltre i rapporti di lavoro tra maestri e discepoli, i quali avevano l'obbligo di stare presso il maestro ad apprendere l'arte 2 anni gratuitamente e gli accordi dovevano essere riportati in un instrumento notarile<sup>492</sup>. Come a Bologna troviamo anche qui il divieto per i discepoli di separarsi dal proprio maestro senza la licenza di quest'ultimo e un accordo fatto tra i due maestri coinvolti<sup>493</sup>, così come quello di tagliare (*scavezzare*) un tessuto acquistato da un collega con l'obbligo da parte del trasgressore di risarcire con metà del compenso il sarto che aveva fatto l'acquisto<sup>494</sup>.

La normativa divide le qualifiche dell'arte in maestri e discepoli, i primi sono quelli che hanno bottega (*statione*) e che pagano come quota associativa una cifra pari a 12 soldi di bolognini, i secondi, dopo i primi due anni di apprendistato gratuito, nel caso ricevessero un salario corrispondente alla metà del ricavo, dovevano iscriversi all'Arte pagando 5 soldi. I maestri che avessero offerto un lavoro a discepoli non in regola avrebbero pagato una multa di 10 soldi<sup>495</sup>. Potevano iscriversi alla matricola dei sarti di Ferrara i figli dei sarti defunti, ai quali evidentemente non era fatto obbligo dei due anni di apprendistato. La normativa fa pensare che si desse per scontato che nelle famiglie di sarti tutti i componenti o una buona parte di questi svolgessero questo lavoro, collaborando direttamente con il maestro che dispensava verosimilmente gli insegnamenti più accurati e interessati ai propri membri famigliari rispetto a chi veniva a formarsi dall'esterno. Ai figli dei sarti, che avevano l'obbligo come tutti di rispettare gli statuti corporativi come tutti gli iscritti<sup>496</sup>, era imposta la stessa quota associativa riservata ai maestri, 12 soldi, che attesta come questi ultimi fossero privilegiati non avendo obbligo di iscrizione e quindi del pagamento della tassa di iscrizione prima della morte del padre. Interessante anche rilevare come che potessero entrare nell'arte direttamente con la qualifica di maestro<sup>497</sup>. Si tratta di privilegi finalizzati a creare una sorta di dinastie famigliari nella conduzione di botteghe.

Per tutelarsi nei confronti di clienti debitori, ai sarti era vietato confezionare indumenti per chi avesse contratto debiti presso altre botteghe per la fattura sartoriale, a meno che il sarto creditore e il

---

<sup>491</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rubb. 1-4, c. 1v.

<sup>492</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rubb. 6, c. 2r.

<sup>493</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 5, c. 2r.

<sup>494</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 7, c. 2r.

<sup>495</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 8, c. 2v.

<sup>496</sup> Cfr. anche BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 14, c. 3r-v.

<sup>497</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 11, c. 3r.

cliente debitore non avessero trovato un accordo. La pena era una multa molto alta di ben 20 soldi<sup>498</sup>.

Come a Bologna i sarti potevano fare da consulenti nei confronti dei propri clienti per l'acquisto dei tessuti per la confezione di abiti. Gli statuti prevedevano che i sarti potessero dunque accompagnare i clienti oppure fare l'acquisto soltanto se fossero stati direttamente coinvolti da quelli<sup>499</sup>. Si tratta di una di quelle rubriche presenti anche in altrove che fa emergere i conflitti tra le arti cittadine che si tentavano di ridimensionare attraverso accordi tra gli artigiani facenti capo a corporazioni differenti ma necessariamente costrette a dialogare per interessi reciproci. Così per esempio sappiamo che alla fine del XV secolo i massari della corporazione dell'Arte della lana e dei drappieri di Ferrara chiesero ottenendo da Ercole I d'Este un decreto col quale si vietava a *messeti, revenderuoli, sarti, cimaduri e calzataglie* di vendere panni *a cavezo* cioè a scampoli<sup>500</sup>. Evidentemente tutti coloro che erano coinvolti nella confezione di indumenti tentavano di rivenderli allargando i propri affari occupandosi anche della vendita delle materie prime. Negli statuti ferraresi non si trovano tuttavia norme che disciplinavano le dimensioni dei ritagli di tessuti che i sarti potevano trattenere dai propri lavori come per esempio a Bologna, almeno a partire dal XV secolo e in altre città.

I cimatori erano membri della Scuola dei sarti, dovendo infatti essere iscritti nella matricola. Soltanto a questi ultimi i sarti dell'arte potevano affidare panni da cimare<sup>501</sup>. Gli statuti non prendono in considerazione altri membri, tuttavia è verosimile pensare che già nel XIV secolo gli *zipponari* facessero parte della medesima arte così come i *calzataglia*.

Il 26 agosto 1405 il marchese Nicolò III d'Este concede due nuovi capitoli all'arte dei sarti che non sono di grande rilievo, confermando in realtà già quanto stabilito dalla precedente normativa. Riguardano la mancata partecipazione ai funerali dei soci e il pagamento di una certa cifra per le luminarie<sup>502</sup>.

Un altro documento contenuto nel libro datato 26 agosto 1461 riporta l'approvazione del duca e l'autorizzazione per la costruzione della chiesa intitolata a sant'Omobono. L'Arte aveva acquistato il terreno nei pressi della Via degli Angeli<sup>503</sup>. Un sentenza del 10 luglio 1469 registrata nel medesimo libro ci informa dell'esistenza del nunzio dell'arte - funzionario non disciplinato negli

---

<sup>498</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 10, c. 2v-3r.

<sup>499</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 12, c. 3r.

<sup>500</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 33, Arte dei Drappieri, ms. membranaceo, cc. 11v12v. Il decreto è dell'11 dicembre 1487 (cfr. M. Bonazza (a cura di), *ManuStatuta: i codici della Biblioteca Comunale Ariostea*, cit., p. L).

<sup>501</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 9, c. 2v.

<sup>502</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 4r.

<sup>503</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 12r-v.



statuti della corporazione - e dell'edificazione da parte della Scuola della chiesa di S. Omobono. Il vice massaro dell'arte si rivolge al duca Borso d'Este per chiedere ai massari del comune la liceità, tramite il nunzio, di citare e pignorare i debitori della corporazione in favore della fabbrica della chiesa di S. Omobono<sup>504</sup>. Già a partire dal 1461 gli statuti della Scuola dei sarti destinavano parte delle multe riscosse alla costruzione della chiesa.

Al 1461 infatti risalgono i nuovi capitoli dell'Arte, che risultano più interessanti rispetto a quelli del secolo precedente relativamente alle informazioni che emergono sul lavoro del sarto e sulle rubriche spese che i soci dovevano sostenere per essere iscritti. Oltre alla quota associativa che variava a seconda della qualifica e anche dell'area territoriale nella quale si esercitava il lavoro, esistevano infatti una serie di imposte destinate alle spese correnti dell'Arte, come ad esempio quella per la realizzazione del gonfalone, per le luminarie. I maestri erano obbligati a versare una volta sola 15 lire di marchesani e annualmente 40 soldi per la fabbrica della chiesa di S. Omobono, spesa ridotta alla metà per i garzoni. Lo statuto quattrocentesco non usa il termine discepolo ma quello di garzone o lavorante, precisando che finché il garzone fosse stato tale avrebbe solo le spese per la fabbrica della chiesa, che sarebbero cresciute quando fosse diventato maestro. Quattro anni dopo una sentenza pronunciata dal Giudice dei savi il 10 maggio 1465 su richiesta del massaro dell'arte a nome di tutti i sarti, imponeva l'obbligo da parte dei discepoli di iscriversi alla corporazione pagando 10 lire marchesane<sup>505</sup>. La cifra si era abbassata di 5 lire rispetto a quanto stabilito nel 1461. I requisiti per diventare maestro tratti da quanto riportato nello statuto del 1461 erano quelli di tenere una bottega e di esercitare l'arte *in tagliare panni per altri*<sup>506</sup>. I maestri del contado e del distretto pur iscritti alla matricola sarebbero stati esentati dal pagamento delle spese per la fabbrica della chiesa così come i loro garzoni, fermo restando la quota associativa pari a 3 lire da pagarsi in rate di 20 soldi fino a completo saldo del debito<sup>507</sup>. Gli statuti fanno riferimento al pagamento rateale soltanto in merito agli artigiani che lavorano fuori dalle mura cittadine, rivelando dunque i minori guadagni a cui questi potevano aspirare rispetto a coloro che vivevano in città. Gli statuti stabilivano che le multe riscosse per i trasgressori che non avessero partecipato alla festa di san Omobono tenendo aperta la bottega e non avessero offerto 2 o 3 soldi per i doppiieri, rispettivamente

---

<sup>504</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 11r.

<sup>505</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 10v.

<sup>506</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rubb. 1-3, cc. 12v-13r.

<sup>507</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 5, c. 13r.

di 20 e 10 soldi, sarebbero andate a finanziare la fabbrica della chiesa dedicata al santo protettore dell'arte<sup>508</sup>.

La sesta rubrica vietava a tutte le persone della città e del contado, di genere maschile e femminile, forestiere o locali, di tagliare tessuti e fare lavori spettanti alla sartoria senza essere iscritti nella matricola dei sarti, pena una multa di 40 soldi da dividere con la masseria del comune di Ferrara. I soli casi ammessi erano quelli di abiti per uso domestico per i quali uomini e donne che avessero fatto *cum sua industria* non sarebbero stati puniti<sup>509</sup>. Il duca Borso d'Este concede il capitolo restringendo il campo d'azione tuttavia ai soli uomini<sup>510</sup>. Alla fine dei capitoli è presente un riepilogo con le decisioni prese in merito dal duca, dov'è attestata la mancata approvazione di una disposizione che avrebbe imposto ai sarti di dover pagare annualmente un soldo da ciascuna lira data garzoni o lavoranti<sup>511</sup>.

Come nella precedente redazione statutaria si vieta ai sarti di fare lavori per clienti debitori nei confronti di colleghi, stabilendo inoltre di sequestrare il lavoro, vale a dire i tessuti per la confezione finché il creditore non sia stato pagato o abbia avuto garanzie<sup>512</sup>.

I sarti che avessero *vestito alcuno lavorero* vale a dire che avessero confezionato un indumento avrebbero potuto accettare le lamentele da parte del cliente soltanto entro 15 giorni dalla consegna dello stesso. Tali proteste avrebbero dovuto avvenire alla presenza dei massari e non avrebbero più avuto valore passato il termine indicato<sup>513</sup>. In altra rubrica si specificava che passati 6 mesi senza che i clienti avessero reclamato o ritirato il lavoro commesso al sarto, questi avrebbe potuto trattenerlo *perché il non è assai verissimele che niuno aspectasse né tanto né più a dimandare uno suo lavorero* concludeva lo statuto. Il duca limita la validità di questo statuto ad un anno, acconsentendo dunque di ritrattare l'argomento sulla perdita del diritto di reclami da parte dei clienti che comunque sarebbero in ogni caso stati tutelati in caso di controversie con i sarti che avrebbero potuto allungare i tempi di consegna del lavoro commissionato<sup>514</sup>.

Interessante risulta la supplica del 27 aprile 1502 approvata dal duca Ercole I d'Este. I massari e i consiglieri dell'arte si rivolsero al duca lamentandosi per le molte spese, offerte e obbligazioni sostenute dai sarti e di cui danno conto i capitoli del 1461 appena visti. Il duca decise allora che tali

---

<sup>508</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rubb. 7-8, c. 13r.

<sup>509</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 6, c. 13r.

<sup>510</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 5, c. 13v.

<sup>511</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 4, c. 13r.

<sup>512</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 9, c. 13r.

<sup>513</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 10, c. 13r.

<sup>514</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., rub. 11, c. 13r; la decisione del duca si trova a c. 13v.

spese venissero condivise con i *calzatalgia* della città di Ferrara, precisando che questi ultimi erano membri dell'arte e guadagnavano di più dei sarti senza concorrere a nessuna spesa<sup>515</sup>. Come a Bologna, anche a Ferrara coloro che confezionavano le calze di panno erano membri dell'arte. La novità riportata dal documento ferrarese consiste nell'informarci che questi guadagnassero più dei sarti. Sappiamo che c'era un grande consumo di questi indumenti che nel Medioevo erano più di un semplice accessorio, poiché ricoprivano le gambe degli uomini e potevano anche essere muniti di una calza solata per essere indossati senza altre calzature<sup>516</sup>. Dai registri contabili della corte estense si ricava che annualmente venissero richieste numerose paia di calzature di panno, documentandone l'alto consumo<sup>517</sup>.

L'8 marzo dell'anno seguente, il 1503, il duca accoglie la supplica dei *calzatalgia* che, reputata giusta la partecipazione alle spese dell'Arte dei sarti in qualità di membri della stessa, a loro volta chiedono ed ottengono alcune limitazioni relative al massaro dell'arte che purtroppo non si leggono a causa del cattivo stato di conservazione della carta<sup>518</sup>. In merito ai membri dell'arte è possibile concludere che facessero parte dell'Arte della sartoria i calzaioli, inoltre gli zupponieri che sono ricordati nel 1322 insieme ai sarti ed altre arti.

Oltre a questi documenti il libro dei decreti contiene l'approvazione nel 1514 di Alfonso I d'Este di tutti i capitoli, le provvisori e le sentenze dell'arte fino a quel momento fatte<sup>519</sup>, quella di Ercole II d'Este del 12 agosto 1535<sup>520</sup> infine quella di Alfonso II d'Este del 3 agosto 1560<sup>521</sup>.

A queste seguono nuovi 17 capitoli redatti nella seconda metà del XVI secolo<sup>522</sup>, un Breve di papa Clemente VIII che conferma i privilegi concessi dal duca Alfonso II d'Este<sup>523</sup>, il documento con il quale il 22 novembre 1616 il Priore dei Canonici Regolari della chiesa di Santa Maria in Vado di Ferrara, con il consenso di tutti gli altri Canonici, rinnovava la concessione ai massari della corporazione dei sarti della città di Ferrara della cappella ubicata nella suddetta chiesa<sup>524</sup>.

---

<sup>515</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 4v.

<sup>516</sup> M.G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale. Vesti e società tra XIII e XVI secolo*, il Mulino, Bologna 1999; E. Tosi Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, Panozzo, Rimini 2000.

<sup>517</sup> Cfr. L.A. Gandini, *Saggio degli usi e delle costumanze della corte di Ferrara al tempo di Nicolò III (1393-1442)*, in *Atti e memorie della Regia Deputazione di Storia e patria per le province di Romagna*, s. 3, v. IX (1890-91), pp. 148-169, in part. p. 162.

<sup>518</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 5r.

<sup>519</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 14r-v.

<sup>520</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 15r.

<sup>521</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 15v.

<sup>522</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 16r-19v. Il documento che precede i capitoli data al 1560, quello che segue al 1598.

<sup>523</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 20r-21r.

<sup>524</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., cc. 22r-23r.

Per quanto riguarda la statuizione del 1560, quest'ultima ricalca essenzialmente i contenuti di quella precedente. Alcune novità riguardano la prima menzione, tra gli ufficiali dell'Arte, del sindaco<sup>525</sup>, il divieto di impegnare vestiti o tessuti altrui<sup>526</sup>, già presente ad esempio anche a Bologna, quello di giudicare e stimare le vesti realizzate dai colleghi<sup>527</sup>. Vale la pena soffermarsi sulla rubrica che disciplinava il caso di sarti che esercitavano la *strazzeria* e di coloro che lavoravano a domicilio<sup>528</sup>. Questa norma vietava ai sarti che si occupavano di vesti usate (*che lavora de strazzaria*) di tagliare tessuti di nessuna sorte, pena una multa di 10 lire da destinare per metà alla masseria del comune e per metà all'arte. Ciò era infatti consentito soltanto se il sarto-*strazzarolo* avesse pagato la quota di iscrizione all'arte. Da questa prima parte della regola è possibile ricavare due considerazioni: la prima è che ci fossero sarti che, oltre alla vendita di capi di abbigliamento nuovi e realizzati su commissione dei clienti, commerciasero anche vesti preconfezionate oppure usate. Questa doppia attività era infatti lecita purché il sarto fosse stato iscritto alla matricola e avesse pagato le tasse imposte dall'arte. La seconda è che gli *strazzaroli* che si occupavano di vesti usate, in realtà fossero capaci di esercitare il mestiere del sarto pur non essendo iscritti. Tale norma tentava di arginare la concorrenza degli *strazzaroli* che, infatti, occupandosi di abiti usati, offrivano anche il servizio di sistemazione degli stessi per adattarli ai nuovi clienti<sup>529</sup>. Nonostante questa legge risalga alla seconda metà del Cinquecento la concorrenza tra i due mestieri risale anche ai secoli precedenti. Gli *strazzaroli* a Ferrara costituivano una propria corporazione<sup>530</sup> indipendente. Il caso qui sopra trattato consente di ipotizzare che fosse lecito essere iscritti contemporaneamente a due corporazioni ed esercitare diversi mestieri. Quanto al lavoro a domicilio, vietato negli statuti del Trecento e del Quattrocento a Bologna, nella stessa rubrica finora analizzata e datata alla seconda metà del XVI secolo a Ferrara era consentito purché fosse lecito soltanto ai sarti iscritti regolarmente. Lo statuto acconsentiva i lavori di domicilio a casa di *gentiluomini* di persone facoltose che ingaggiavano il sarto per confezionare, verosimilmente in alcuni periodi dell'anno, gli abiti per tutta la famiglia.

---

<sup>525</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 16v.

<sup>526</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 17r.

<sup>527</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 18r.

<sup>528</sup> BCAFe, Fondo Statuti, 8, cit., c. 18v.

<sup>529</sup> P. Allerstone, L'abito usato, in in Storia d'Italia, Annali 19, La moda, a cura di C.M. Belfanti, F. Giusberti, Einaudi, Torino 2003., pp. 561-581.

<sup>530</sup> Da una sentenza pronunciata dal Giudice dei Savi e Camerario ducale Galezzo Trotti del 1490 si ricava che gli *strazzaroli* fossero mercanti di tessuti, di panni bigelli, di lino, di lana e di altro genere con facoltà di importare nella città, bei borghi e nel contado di Ferrara ogni tipo di panno senza la licenza dell'Arte della Lana. Tale disposizione conferma le molteplici relazioni di questa corporazione che, in alcuni documenti, è anche definita dei *pellicciari vecchi* poiché vendevano anche pellicce usate. Il primo loro riconoscimento risale al 4 gennaio 1404. (BCAFe, Fondo Statuti, 10, *Arte de' Strazzaroli o Pellicciari (sic)*, ms. misto, cc. 64r-66r). Cfr. M. Bonazza (a cura di), *ManuStatuta: i codici della Biblioteca Comunale Ariostea*, cit., p. XXV, LIII.

Può valere la pena confrontare su questo tema del lavoro a domicilio il caso dei sarti di Bobbio (PC) ai quali era imposto lavorare a domicilio presso i clienti. La legge che regola il loro lavoro stabilendo anche i prezzi degli abiti, contenuta all'interno degli statuti del comune di Bobbio, stabiliva infatti che i sarti dovessero recarsi il giorno stesso o il seguente dalla richiesta da parte dei clienti a recarsi a casa di questi ultimi per tagliare le vesti commissionate. Da questo caso si può dedurre che in centri piuttosto piccoli come Bobbio, per i sarti il lavoro a domicilio costituisce una pratica quotidiana. Recarsi a casa dei clienti infatti consentiva di lavorare in un'unica occasione per tutta la famiglia prendendo misure a più persone e tagliare sulla base dei modelli degli abiti scelti che, verosimilmente, potevano essere poi cuciti dagli stessi clienti<sup>531</sup>.

## 2.2 e quello di Reggio Emilia

Come in altre città emiliano romagnole e italiane, anche a Reggio Emilia, le prime testimonianze dei sarti pervenute si trovano all'interno delle leggi suntuarie tra i principali artefici di quegli oggetti che andavano disciplinati per distinguere, dosando quantità e qualità di materiali in essi impiegati, le categorie sociali cittadine. A Reggio Emilia la prima redazione statutaria dei sarti pervenuta risale al 1435 ed è conservata presso l'Archivio di Stato<sup>532</sup>, tuttavia la prima menzione degli artigiani si trova negli statuti comunali a partire dal XIV secolo.

Pochi risultano gli studi sulle arti reggiane, chi se n'è occupato osserva che le prime attestazioni di statuti corporativi si datano al 1412, mentre le prime attestazioni e il primo elenco delle corporazioni risalgono rispettivamente al 1242 e al 1318<sup>533</sup>: in questi documenti sarti non sono menzionati. Ciò non significa che dobbiamo negare la loro presenza nella città di Reggio. Infatti, almeno nel 1311 i sarti erano presenti in città e il loro lavoro incomincia ad essere disciplinato vietando loro di realizzare abiti femminili con più di 6 gheroni<sup>534</sup>, inserti triangolari che

---

<sup>531</sup> *Gli Statuti del Comune di Bobbio. Testo latino-italiano*, Lions Club Bobbio, Bobbio 2008, pp. 33-34. Lo statuto di Bobbio è l'unico tra gli statuti del territorio emiliano romagnoli da me consultati attraverso il *Repertorio degli Statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 1997, vol I.

<sup>532</sup> Archivio di Stato di Reggio Emilia (d'ora in poi ASRe), Archivio del Comune di Reggio Emilia, Società d'Arti 1390-1799, busta n. 2356, Sarti, 2, Statuti e matricole, 1435-1800, 1/6 voll. Ringrazio per la segnalazione Danilo Morini.

<sup>533</sup> G.L. Basini, *Appunti sulle arti reggiane dell'età di mezzo*, in Nuova Rivista Storica, vol. XLVIII (1964), pp. 359-368.

<sup>534</sup> A. Campanini (a cura di), *Reggio Emilia*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002, pp. 555-636, in part. p. 583.

consentivano di ampliare i vestiti. In assenza di testimonianze sui sarti antecedenti al 1311 dobbiamo tuttavia credere che fossero presenti in città da ben prima. Risulta comunque incomprensibile la loro assenza nell'elenco del 1318 tra le arti elencate, tra cui c'erano rigattieri, pellicciai, ciabattini, calzolai. È invece verosimile pensare che non si siano conservate le norme che ne regolavano il mestiere, come accade per la grande quantità di centri italiani del Medioevo. Le leggi suntuarie in questi casi consentono di documentarne l'attività in assenza di fonti di diretta emanazione dell'arte, così come la capacità di questi artigiani di eseguire lavori sartoriali complessi e, pertanto, regolamentati. Un'ultima considerazione a riguardo, che tuttavia necessiterebbe di essere approfondita con ricerche specifiche, potrebbe essere quella di mettere in relazione l'assenza della corporazione dei sarti e di altre arti, con la partecipazione alla vita politica delle arti stesse. A Reggio Emilia infatti dal 1312 spettava ai consoli delle arti la nomina dei membri del Consiglio generale del popolo e dalle arti provenivano le commissioni straordinarie per la nomina dei conservatori della giustizia. Ciò attesta una stretta collaborazione tra istituzioni cittadine e corporazioni delle arti nella città, che comportava vantaggi e oneri, tra questi ultimi quello di sottoporre gli statuti al Capitano del popolo e di riunirsi solo dopo aver ottenuto da questi l'autorizzazione<sup>535</sup>. Sarebbe utile capire se fossero ammesse alla partecipazione della vita politica cittadina soltanto alcune tra le varie arti attestate. Tale rapporto si ridusse con i regimi signorili che si susseguirono a partire dal 1328, consolidandosi agli inizi del Quattrocento con il governo estense<sup>536</sup>.

Nel 1315 sono strascichi e scollature ad essere disciplinati dalle istituzioni cittadine di Reggio Emilia, che vietavano quelli più lunghi di un braccio e qualsiasi tipo di scollatura, con multe per i sarti contravventori e l'obbligo di giurare sui Vangeli che non avrebbero trasgredito le disposizioni comunali<sup>537</sup>. Nel 1392 lo stesso divieto viene esteso anche alla *sartrix* cioè alla sarta, che compare per la prima volta all'interno delle norme che disciplinano i lavori sartoriali. Quest'ultima norma viene reiterata nelle legislazioni successive del 1411, 1420 e 1444. All'interno di quest'ultima si vietano strascichi più lunghi di una spanna ai quali si aggiunge per la prima volta il divieto di confezionare le frappe (*frambas*) ad eccezione di quelle rotonde e che assomiglino a *unius fiochi*<sup>538</sup>. Nel 1489 sarti e sarte dovevano attenersi a precise misure per la realizzazione di scollature, che non

---

<sup>535</sup> G.L. Basini, *Appunti sulle arti reggiane dell'età di mezzo*, pp. 362-364.

<sup>536</sup> A. Campanini (a cura di), *Reggio Emilia*, cit., pp. 364-366.

<sup>537</sup> Ivi, pp. 588, 590.

<sup>538</sup> Ivi, p. 607.

potevano essere più ampie di tre dita dalla gola (*cana guturis*) e nella parte posteriore non più di un quarto di braccio a partire dal collo<sup>539</sup>.

### 2.2.1 Gli Statuti della corporazione dei sarti a Reggio Emilia nel XV secolo

La prima redazione statutaria dell'Arte dei sarti, costituita da 22 rubriche, ci informa fin dal titolo che alla corporazione appartenevano anche i cimatori, ai quali possiamo aggiungere anche gli *strazzaroli*, come stabiliva l'undicesimo capitolo della società<sup>540</sup>. Sarti, cimatori e *strazzaroli* dovevano dunque iscriversi alla matricola dell'arte e pagare la quota associativa fissata in 2 lire di bolognini, che salivano a 3 nel caso di forestieri. Lo statuto acconsentiva la dilazione del pagamento in 6 rate della quota associativa, da autorizzare tramite gli ufficiali dell'arte. In caso di inadempienza, al sarto debitore sarebbe stato vietato l'esercizio della professione<sup>541</sup>.

Gli ufficiali dell'arte erano costituiti da un podestà, un console ed un massaro. Tutti gli anni per Natale il podestà uscente con 4 anziani maestri doveva eleggere il suo successore, un console e un massaro. La durata in carica del podestà sarebbe stata di un anno quella degli altri 6 mesi. Lo statuto precisava che chi aveva ricoperto l'incarico non poteva essere rieletto per sei anni e che i consoli e i massari dovevano essere eletti *ad brevia*. Erano eleggibili soltanto coloro che avevano botteghe (*stationes*). Il podestà era tenuto a riscuotere tutte le multe che saranno state depositate, una parte presso il massaro e consoli e l'altra parte presso il massaro e il sindaco del comune di Reggio, dato che la metà di alcune ammende perveniva a quest'ultimo. Il mancato passaggio di consegne tra un funzionario e l'altro, avrebbe comportato una multa di 10 soldi marchesani. I funzionari eleggevano un nunzio con un salario congruo al suo lavoro<sup>542</sup>. Le norme non fanno riferimento ai compensi elargiti agli altri funzionari, mentre si raccomandavano ai soci di rispettare il podestà, gerarchicamente il più alto in grado tra tutti, pena una multa piuttosto salata di 3 lire<sup>543</sup>. D'altro canto al podestà, che giurava di svolgere il proprio incarico onestamente, erano demandate funzioni

---

<sup>539</sup> Ivi, p. 616.

<sup>540</sup> ASRe, Archivio del Comune di Reggio Emilia, Società d'Arti 1390-1799, busta n. 2356, Sarti, 2, Statuti e matricole, 1435-1800, 1/6 voll. (d'ora in poi ASRe, Sarti, Statuti 1435), rub. 11, cc. 2v-3r.

<sup>541</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 1,c. 1r-v.

<sup>542</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 15,c. 3v.

<sup>543</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 16,c. 3v-4r.

molto delicate, come l'amministrazione della giustizia interna all'arte, imponeva le condanne e i pignoramenti ai soci inadempienti<sup>544</sup>.

Questo statuto quattrocentesco risulta molto interessante per le regole che disciplinano il lavoro del sarto, probabilmente dovute al fatto che alla fine del Medioevo le arti avendo perso il loro peso politico si concentrarono sulla disciplina della propria professione.

Dopo aver stabilito chi dovesse far parte dell'arte oltre ai sarti, lo statuto vietava a chi non fosse stato iscritto nella matricola di tenere una bottega (*statione*), così come di vendere o far vendere tessuto nuovo tagliato per la confezione di: vestiti, calze, farsetti, cappucci, berrette e altre cose simili (*vestes, calcias, ziparellos, caputeos, biretas et omina similia*). Pena una multa di 5 lire marchesane. La multa comminata per questa trasgressione così come per le altre, sarebbe stata divisa a metà tra la società e il comune di Reggio Emilia<sup>545</sup>. Come altrove non erano consentite le collaborazioni con maestri o lavoratori non iscritti alla matricola<sup>546</sup>.

Un'altra rubrica estendeva il divieto a chi non fosse iscritto nella matricola dell'arte della sartoria di vendere o far vendere lavori sartoriali e cioè: *çiponos, zorneas, calzias, caputeos et beretas*, né altro lavoro pertinente sia all'arte dei sarti sia a quella di *strazalorum* o *rigateriorum*, pena una multa di 20 soldi marchesani per ciascun manufatto venduto. Ciò era vietato anche agli iscritti che non esercitavano l'arte e non pagavano le spese<sup>547</sup>, da cui deduciamo che si potesse essere iscritti ad un'arte senza esercitarne il mestiere. Tale prassi era severamente contrastata dagli statuti bolognesi ad esempio, che riservavano l'iscrizione esclusivamente a chi effettivamente esercitava la professione di sarto.

Dalle rubriche statutarie si evince che, prima di tagliare ogni tessuto, i sarti facessero sopra dei segni. A questo proposito si stabiliva il divieto ai maestri di tagliare tessuti su cui vi fossero segni fatti da altri, senza la licenza di questi ultimi, pena una multa di 10 soldi marchesani. Lo stesso statuto anzi imponeva ai maestri di fare il proprio segno su tutti i panni da tagliare, pena la multa sopraddeata per ciascuna pezza di panno senza segno<sup>548</sup>. Non è chiaro di quali segni si potesse trattare, verosimilmente potrebbero corrispondere al modello del capo di abbigliamento da dover confezionare tracciato sul tessuto. Si può tuttavia anche ipotizzare che ciascun sarto facesse altri tipi di segni per riconoscere i propri lavori da quelli altrui.

---

<sup>544</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rubb. 17, 19, c. 4r.

<sup>545</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 2, c. 1v.

<sup>546</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 6, c. 2r.

<sup>547</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 13, c. 3r.

<sup>548</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 4, c. 1v.



Secondo quanto stabilito in altra rubrica si apprende che prima di confezionare un capo di abbigliamento i sarti avrebbero dovuto far bagnare il tessuto, senza frode, specificavano. La mancata fase del bagno del tessuto infatti poteva compromettere la vestibilità dell'indumento realizzato com'è spiegato nella stessa rubrica. Nel caso di lamentele da parte dei clienti per un lavoro *in dorso* vale a dire veste o *in pedibus* vale a dire calze che presentasse dei difetti, il sarto infatti doveva restituire i soldi e quel lavoro prendere indietro e trattenere. La pena per il sarto trasgressore sarebbe stata pari a una multa di 20 soldi marchesani per ciascuna veste, mentre per calza o berretta la multa si riduceva a 5 soldi<sup>549</sup>. Ci si chiede quale poteva essere il motivo che poteva indurre il sarto ad evitare di bagnare il tessuto: da un lato ciò avrebbe forse evitato il restringimento del tessuto per poterne ricavare maggiori ritagli da trattenere, dall'altro avrebbe potuto senz'altro accorciare i tempi di esecuzione, dato che l'asciugatura dei tessuti doveva presumibilmente essere piuttosto lunga soprattutto nei mesi più umidi e freddi. Gli statuti non informano sulla consequenzialità delle fasi, si presume tuttavia che il tessuto venisse prima bagnato poi segnato come sopra descritto.

Da quest'ultima rubrica si apprende che i sarti confezionassero le calze, dunque deduciamo che, a differenza di Ferrara o Bologna, a Reggio Emilia non si sentì la necessità di creare un sarto specializzato nella produzione di questo indumento. Un'altra rubrica conferma che gli stessi sarti si occupavano della costruzione dei farsetti. Si tratta di una rubrica molto importante perché è una delle rare leggi dell'arte che entra nel merito sulla confezione dei capi di abbigliamento, gettando luce sui materiali utilizzati dai sarti. Questa norma stabiliva che sarti e *strazzaroli* dovessero dichiarare con onestà la qualità di imbottitura presente nei farsetti da questi confezionati e venduti. L'imbottitura di questo indumento alla base del guardaroba maschile basso medievale doveva infatti essere realizzata con *bambace* buono e nuovo oppure vecchio e puro oppure ancora con *guarzzatura*<sup>550</sup> pura. Lo statuto vietava pertanto di non spacciare *bambace* vecchio per nuovo o *guairzzatura* per *bambace*, pena una multa di 20 soldi marchesani per ciascun farsetto. Nel caso in cui fossero stati scoperti a vendere farsetti imbottiti di *bambace* vecchio oppure di *guarzzatura* anziché di *bambace* nuovo avrebbero dovuto restituire i soldi al cliente (*emptori*) e portare il farsetto malfatto all'arte. L'arte si preoccupava di salvaguardare la qualità dei prodotti

---

<sup>549</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 21, c. 4v.

<sup>550</sup> La *garzzatura* si ricavava nella fase della cardatura del cotone con le fibre rotte e corte miste ad impurità che si fermavano tra i denti dello scardasso.

raccomandando ai propri soci sia sarti sia strazzaroli di informare il cliente circa la qualità dell'imbottitura del farsetto che stavano acquistando<sup>551</sup>.

Lo statuto corporativo reggiano non usa il termine discepolo ma esclusivamente quello di lavorante, distinguendo tra quelli iscritti e quelli non iscritti alla matricola, precisando che nessuno di questi dovesse contribuire alle spese della società come i maestri. Con il permesso e la richiesta dei propri maestri i lavoranti potevano tagliare i tessuti per la confezione di abiti, purché avessero dato la metà del compenso al maestro stesso. Dalla rubrica si evince che dovesse essere il maestro non solo ad acconsentire ma a richiedere che ciò avvenisse (*licentia et mandato*), la multa per inadempienza era piuttosto alta, cioè 1 lira marchesana<sup>552</sup>. Per la prima volta tra gli statuti finora analizzati è contemplato l'obbligo in caso di separazione dal proprio maestro di dare un preavviso a quest'ultimo di almeno 15 giorni, pena una multa di ben 3 lire. Ciò consentiva ai maestri di cercare in tempo utile un nuovo sostituto senza rimanere all'improvviso senza collaboratori. Lo stesso statuto stabiliva che nessun maestro potesse offrire lavori a lavoranti di altri maestri senza espressa licenza di questi ultimi, d'altra parte nessun lavorante poteva accettare né fare lavori senza la licenza del proprio maestro, pena una multa di 10 soldi marchesani da comminare ai maestri e ai lavoranti trasgressori. E ciò, precisava lo statuto, a condizione che il maestro del lavorante desse a quest'ultimo sufficiente lavoro<sup>553</sup>. La conclusione di questa rubrica è molto interessante, poiché getta luce sulla pratica dei maestri di trattenere per sé, magari in alcuni periodi dell'anno, le poche commesse pervenute in bottega. Informa inoltre della frequente consuetudine da parte dei lavoranti di cambiare bottega qualora il lavoro dovesse calare all'interno di un laboratorio. I lavoranti, sempre alla ricerca di nuovi lavori poiché pagati la metà rispetto ai maestri, potevano verosimilmente offrirsi come collaboratori presso altri maestri in caso di necessità.

Se i lavoranti fossero stati forestieri, questi avrebbero dovuto pagare per poter lavorare in città, nei borghi e nel distretto di Ferrara 6 soldi, pena una multa pari alla stessa cifra e pari a 10 soldi per i maestri trasgressori<sup>554</sup>.

Lo statuto corporativo contiene anche una rubrica suntuaria che vietava ai sarti e ai garzone o a chiunque altro iscritto nella matricola dell'arte di tagliare o fare tagliare o cucire o far cucire in modo palese oppure occulto veste o giornea con code lunghe più di una spanna per qualsiasi donna

---

<sup>551</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 20, c. 4v.

<sup>552</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 8, c. 2r-v.

<sup>553</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 9, c. 2v.

<sup>554</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 10, c. 2v.

abitante a Reggio, pena una rovinosa multa di 25 lire per ciascuna trasgressione e per ogni volta<sup>555</sup>. Confrontata con le pene pecuniarie previste dagli statuti comunali in materia suntuaria che sopra si sono visti, tale ammenda era veramente molto alta, dato che nel 1444 per esempio al sarto trasgressore per aver confezionato strascichi proibiti sarebbe stata comminata una multa di 5 lire<sup>556</sup>. Questa rubrica è l'unica ad avere un proemio che fa riferimento alle finalità morali della norma, nel quale si ammette la complicità nella confezione di vesti vane e superflue di chi le indossa, di chi è consenziente, di chi le confeziona<sup>557</sup>.

Anche a Reggio Emilia i sarti concorrere a tutte le spese fatte dagli ufficiali dell'arte, prevalentemente di carattere religioso, senza però che venga fissata una quota come ad esempio a Ferrara<sup>558</sup>. Gli statuti stabilivano inoltre che i soci dovessero partecipare alle funzioni religiose e ai funerali sia dei consociati sia dei cittadini reggiani nel caso in cui fossero stati invitati<sup>559</sup>, provvedendo, tramite gli ufficiali dell'arte, alla sepoltura dei sarti poveri<sup>560</sup>. Ai sarti era imposta la chiusura delle botteghe e il divieto di lavorare - le due cose infatti potevano non coincidere - il giorno dedicato al santo patrono dell'arte, sant'Omobono, il 13 novembre. In quel giorno inoltre maestri e lavoranti avrebbero dovuto partecipare alle funzioni organizzate dall'arte, pena una multa di 10 soldi ai primi, della metà ai secondi<sup>561</sup>. Durante la domenica e in occasione di altre feste indicate negli statuti della città di Reggio Emilia, i sarti dovevano tenere chiusa la bottega potendo tuttavia lavorare senza farsi vedere, pena una multa di 5 soldi da dividere tra arte e comune<sup>562</sup>.

## 2.3 In Romagna

L'analisi del sarto in Romagna è basata quasi esclusivamente sulle leggi statutarie comunali, quindi su norme non prodotte dalla corporazione ma emanate dalle autorità cittadine. Si tratta principalmente di leggi suntuarie che miravano a disciplinare sia chi avesse indossato sia chi avesse confezionato abiti non conformi a quanto stabilito. Non esistono purtroppo in quest'area, così come in quella emiliana, studi sulla corporazione dei sarti medievali, verosimilmente per la difficoltà di

---

<sup>555</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 18, c. 4r.

<sup>556</sup> A. Campanini (a cura di), Reggio Emilia, cit., p. 607.

<sup>557</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 18, c. 4r.

<sup>558</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 3, c. 1v.

<sup>559</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rubb. 3, c. 1v, 7, c. 2r.

<sup>560</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 5, c. 2r.

<sup>561</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. 14, c. 3r-v.

<sup>562</sup> ASRe, Sarti, Statuti 1435, rub. , c. 4v.

reperire testimonianze spesso perdute e/o frammentarie. I casi di Bologna e Ferrara costituiscono come si è visto delle eccezioni, essendosi conservata per quelle città e soprattutto per la prima di esse, una documentazione ricca e continuativa. Ciò che ci si propone in questo paragrafo è di trattare i sarti attraverso le leggi statutarie cittadine, partendo da quelle suntuarie. Queste ultime sono in ordine di tempo pervenute quelle di Imola e Rimini (1334), Forlì (1359-73), Faenza (1410, 1413), Cesena (1467-72)<sup>563</sup>.

Gli statuti di Imola del 1334 contengono soltanto un riferimento ai sarti all'interno della rubrica dedicata al disciplinamento delle vesti sia maschili sia femminili. I sarti definiti *sutor vel sartor* che fossero cittadini o forestieri della città o del distretto di Imola non potevano confezionare né tagliare né cucire, precisa lo statuto, o qualsiasi tessuto *reducere, facere vel construere* dando forma degli abiti proibiti, pena una consistente multa di 40 lire di bolognini<sup>564</sup>.

Allo stesso anno risalgono le prime leggi suntuarie riminesi emanate durante l'ascesa del potere signorile malatestiano sulla città<sup>565</sup>. Queste sono contenute nel nucleo statutario più antico pervenuto, che risale al 1334 ed è giunto all'interno di raccolte di epoche posteriori. Gli statuti del 1334, integrati da riforme e bandi signorili, mantennero la loro validità per tutto il XV secolo, rimanendo in uso fino al 1796<sup>566</sup>. I codici statutarî riminesi, in particolare i tre più antichi, non evidenziano varianti significative fra le leggi suntuarie, che sono identiche nei contenuti e nelle strutture e tutte riconducibili al nucleo del 1334. Non sono pervenute leggi suntuarie per il XV secolo e occorre attendere il Cinquecento per avere nuovi aggiornamenti<sup>567</sup>. Tra le undici leggi suntuarie i sarti sono menzionati in quella che disciplinava le vesti e gli ornamenti femminili. Quest'ultima legge vietava a tutte le donne della città, del distretto e della diocesi di indossare abiti con strascichi più lunghi di un *semisse*, mezzo piede comunale (25-30 cm circa) e l'applicazione a questi di ornamenti, come fregi, bottoni, fermagli (*presette*), perle o altro di un valore superiore ai 60 soldi; dal computo erano escluse le fodere, per le quali la normativa concedeva la più ampia libertà. Erano inoltre vietati gli ornamenti per il capo come fregi, *trinziali*<sup>568</sup>, perle, ghirlande,

---

<sup>563</sup> Le leggi suntuarie ravennati non sono prese in esame perché non prendono in considerazione i sarti (cfr. E. Angiolini, *Ravenna, La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna.*, cit., pp. 491-507).

<sup>564</sup> E. Angiolini, *Imola*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, cit., pp. 266-285, in part. p. 277.

<sup>565</sup> E. Tosi Brandi, *La legislazione suntuaria riminese. Disciplina del lusso nei secoli XIV e XV*, in "Romagna Arte e Storia", n. 53 (1998), pp. 5-34; *Ead.*, *La legislazione suntuaria riminese durante e dopo l'età malatestiana*, in "Atti della Deputazione di storia patria per le province di Romagna", LI (2000), pp. 291-302; *Ead.*, *Rimini*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, cit., pp. 637-685.

<sup>566</sup> G. Salvioli, *Gli statuti inediti di Rimini anno 1334*, in "Archivio storico marchigiano", 1 (1879), pp. 3-31; D. Frioli, *Gli statuti comunali*, in *Storia Illustrata di Rimini*, cit., vol. I, pp. 129-144.

<sup>567</sup> Cfr. E. Tosi Brandi, *Rimini*, cit., *infra*.

<sup>568</sup> *Trinzale*: drappo, in genere prezioso, che raccoglieva i capelli in una lunga coda o treccia.

reticelle e corone di qualsiasi tipo che valessero più di 100 soldi, così come le cinture o qualsiasi altro ornamento *ad cingendum*. La pena per il sarto che avesse confezionato queste vesti o applicato a queste gli ornamenti proibiti, sarebbe stato multato con un'ammenda di 100 soldi con l'obbligo di fornire al comune di Rimini una garanzia pari alla notevole cifra di 50 lire. Si tratta di una cifra leggermente più alta rispetto a quella stabilita nello statuto imolese del medesimo anno. Lo Statuto riminese prende in considerazione i sarti all'interno di una rubrica che disponeva il tariffario dei principali capi di abbigliamento maschile e femminile in uso a Rimini nel XIV secolo<sup>569</sup> e di cui si parlerà in un paragrafo dedicato ai tariffari dei sarti. Da questa rubrica si ricava inoltre che il sarto reo di non aver eseguito bene il lavoro commissionatogli veniva multato per 40 soldi, ripetibile per ciascun capo sbagliato. I sarti e i mercanti di panni erano controllati mensilmente da due uomini eletti in Consiglio generale, che avevano il compito di provvedere all'ispezione di tutti gli strumenti da essi utilizzati, in particolare bilance, pesi e passi con o senza bollatura comunale<sup>570</sup>.

Di poco posteriori sono gli statuti di Forlì, pubblicati nel 1359 in seguito alla conquista della città da parte del cardinale-legato Egidio Albornoz ed aggiornati a partire dal 1373<sup>571</sup>. All'interno della raccolta statutaria, di cui si conoscono una decina di copie<sup>572</sup>, si trovano 5 leggi suntuarie, che disciplinavano in materia di funerali e ornamenti femminili<sup>573</sup>. Quest'ultima rubrica vietava indistintamente a tutte le donne forlivesi lo strascico, imponendo abiti *curta et proporcionata*. A questi ultimi potevano essere applicati, ma soltanto al collo e al petto e fino all'altezza della cintura, cordelle di seta semplici e ornamenti quali fregi e bottoni che non superassero il peso di 6 onces d'argento e di 3 onces se d'argento dorato. Lo statuto vietava inoltre le corone per il capo, consentendo alle donne di indossare ghirlande per un valore massimo di 10 lire ravennati; maggiore libertà era concessa per le cinture, che potevano valere fino a 10 fiorini d'oro. La stessa rubrica prende in considerazione gli artigiani che producevano vesti e ornamenti femminili, i quali, così come le donne - comprese le nobili e le donne dei giudici - dovevano attenersi alle disposizioni, pena una multa di 10 lire per ogni infrazione<sup>574</sup>. Si tratta di una multa decisamente inferiore rispetto a quelle finora viste.

---

<sup>569</sup> Biblioteca Comunale Gambalunga di Rimini (d'ora in poi BGRn), Statuti, SC-MS 625, libro I, rub. 76; E. Tosi Brandi, *La legislazione suntuaria riminese*, cit., pp. 27-29.

<sup>570</sup> Ibid.

<sup>571</sup> *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secoli XIII-XVI)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Fonti per la Storia dell'Italia Medievale, Roma 1997 a cura di A. Vasina, pp. 163-171.

<sup>572</sup> Ivi.

<sup>573</sup> E. Tosi Brandi, *Forlì*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, cit., pp. 311-338.

<sup>574</sup> *Infra*, Biblioteca Comunale di Forlì, Statuti 1, Codice 100, libro V, rub. XXVII. Cfr. E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII*, in "Corpus Statutorum Italicorum" diretto da Pietro Sella,

Notizie di leggi suntuarie emanate nel corso del XV secolo, purtroppo non pervenute, si trovano nella cronaca di Giovanni di mastro Pedrino, nella quale si fa riferimento ad una norma relativa al lusso femminile del 1431<sup>575</sup>. Questa legge si deve a San Bernardino da Siena, attestato a Forlì fra il 29 maggio e il 2 luglio 1431, il quale, predicando alle folle contro il lusso sfrenato, suscitò l'interesse del podestà della città, che alcuni giorni dopo emise un bando per ridurre l'eccessivo sfarzo degli abiti femminili. Ai limiti posti alla lunghezza degli strascichi, previsti anche nella precedente normativa suntuaria trecentesca, si aggiungono limiti all'altezza delle acconciature, in particolare dei *balzi*. Il bando precisava, secondo la cronaca, che il podestà richiese il giuramento di non confezionare più abiti con coda alle sarte, che risultavano essere quelle che maggiormente trasgredivano confezionando questo genere di indumento<sup>576</sup>.

Gli statuti faentini risalenti agli anni 1410-1413, all'epoca di Gian Galeazzo Manfredi, una rubrica riguarda il salario del sarto e il suo lavoro<sup>577</sup>. Si tratta di uno statuto molto interessante poiché informa anche su altri elementi oltre ai prezzi e alla descrizione degli indumenti di moda in un determinato periodo. Questo come altri tariffari dei sarti saranno presi in considerazione in un apposito paragrafo, per ora mi limito a segnalare l'intento della rubrica evidenziando le informazioni sul disciplinamento di questo mestiere a Faenza.

Il proemio di questo statuto giustifica l'intento della norma, cioè quello di ridimensionare l'atteggiamento degli artigiani (*artifices*) faentini che, attraverso i loro lavori, tendono a favorire una immotivata proliferazione di prodotti dalla foggia e dalle caratteristiche nuove e diverse, vale a dire alla moda. Si tratta di un caso esemplificativo della contraddittorietà delle leggi suntuarie che, tentando di frenare le spese nei beni di lusso, contestualmente riducevano la capacità degli artigiani

---

n. 5, Roma 1913, pp. 325-329; *Ead.*, *La donna negli statuti del comune di Forlì. Sec. XIV*, in "Studi storici", vol. XVIII, fasc II (1909), pp.185-200. Per questa legge suntuaria cfr. inoltre l'opuscolo per nozze scritto da C. Cilleni Nepis, *De ornamentis mulierum. Nozze Uccelli Bianconi*, Forlì 1852 e M. G. Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del medioevo*, Torino 1996, p. 135.

<sup>575</sup> *Giovanni di m. Pedrino dipintore, Cronica del suo tempo*, a cura di G. Borghezio e M. Vattasso, I (1411-1436), Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 1929, p. 301. Cfr. P. Mettica, *Cultura, potere e società nei cronisti tardomedievali*, in *Storia di Forlì*, vol. II, cit.

<sup>576</sup> El frutto che zittò le predighe del ditto fra Bernardino. Continua(n)do el nostro predichatore le sue predighe in modo maravigloxo, fo de tanta efichaçia de bona opera che fo boxognio che adì II de zugnio 1431 andò uno bando per parte del podestade de volontade de monsignor e del consiglio, che nessuna dona ardisse o prosomisse portare vestimenta che avesse choda o fosse lungha più che uno quarto più che la dona, quando la ditta dona fosse sença pianelle, e 'l balçio fosse una ottava alto: e tutto questo a la pena de livre diexe de Bologne. E fo mandado per quigle sarte che faxea maore parte de le ditte vestimenta, e dadogle el sagramento che non fesseno più vestimenta da choda. A questo zurò m.° Tadio sarto, m.° Ricço, m.° Agostino: non so como fare d'oservare. (*Giovanni di m. Pedrino dipintore, Cronica del suo tempo*, cit., pp. 293-294.). Cfr. P. Mettica, *Cultura, potere e società nei cronisti tardomedievali*, cit.

<sup>577</sup> E. Angiolini, Faenza, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, cit., pp. 509-554.

di rispondere alla domanda dei clienti limitando la crescita economica cittadina<sup>578</sup>. Certamente gli artigiani facevano i propri interessi assecondando tuttavia le richieste provenienti dal mercato dove alla domanda rispondeva un'offerta sempre più articolata<sup>579</sup>. Dato che erano dunque *facenibus et utentibus* come precisava lo stesso statuto, le leggi stabilivano che gli artefici dovessero seguire le nuove disposizioni. In realtà, nonostante la legge fosse rivolta a tutti gli artigiani, come confermato anche dal titolo della rubrica, lo statuto è rivolto ai sarti di cui si stabilisce il tariffario. Secondo quanto stabilito dallo statuto i sarti, che dovevano lavorare pubblicamente, rispettando le tariffe ed evitando di aggirarle facendo scorporare dal conto finale alcune parti di abito. Lo statuto infatti precisa che nelle tariffe erano comprese le maniche, i colletti e i bottoni che non dovevano essere fatte pagare a parte, gettando luce su una pratica evidentemente diffusa al fine di guadagnare qualcosa in più rispetto al compenso stabilito dalle autorità cittadine. Ma su questo argomento si ritornerà in modo più approfondito. Il sarto doveva essere chiaro fin dall'inizio con il cliente, riferendo le spese non comprese nelle tariffe come ad esempio eventuali fili di seta utilizzati per le cuciture. La rubrica stabiliva inoltre che i sarti non potessero trattenere *vestes quas inciserint pro suendo* più di 10 giorni. Si tratta di un'informazione molto interessante, dato che è l'unica finora emersa dalle fonti consultate per questa ricerca che getta luce sui tempi di lavoro consentendo di fare alcuni ragionamenti su cui si tornerà.

Le autorità cittadine acconsentivano ai sarti forestieri abitanti in città di esercitare l'arte della sartoria, chiedendo però a coloro che non possedevano beni immobili del valore di 50 lire di bolognini, di fornire una garanzia al massaro del comune di 25 lire. Le eventuali controversie insorte sui temi esposti dallo statuto sarebbero state di competenza del vicario del podestà, coadiuvato dal priore degli anziani<sup>580</sup>.

Gli statuti cesenati rispecchiano l'epoca di Malatesta Novello (1429-1465) anche se la loro emanazione viene fatta risalire ad un periodo successivo, verosimilmente fra il 1467 e il 1472, quando Cesena era ritornata sotto la diretta sovranità della Chiesa<sup>581</sup>. Le leggi suntuarie ivi contenute sono 10 e disciplinano in materia di cerimonie nuziali, funerali, vesti e ornamenti femminili<sup>582</sup>. Alle donne di qualsiasi condizione sociale erano vietati abiti con strascichi, maniche

---

<sup>578</sup> M.G. Muzzarelli, *Le leggi suntuarie*, in Storia d'Italia, Annali 19, *La moda*, a cura di C.M. Belfanti, F. Giusberti, Einaudi, Torino 2003, pp. 185-220.

<sup>579</sup> Sul tema cfr. C.M. Belfanti, *Civiltà della moda*, Il Mulino, Bologna 2008.

<sup>580</sup> E. Angiolini, *Faenza*, cit., pp. 527-529.

<sup>581</sup> A. Vasina (a cura di), *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, cit., pp. 285-295.

<sup>582</sup> Biblioteca Malatestiana di Cesena, *Statuta Civitatis Caesene*, libro IV, c. 180v. Cfr. E. Tosi Brandi, Cesena, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, cit., pp. 339-368.

ampie più di 4 spanne, tessuti foderati di pelle di vaio, ornamenti da collo e da petto, vesti *cincigate* (crespate, intagliate?), pena 10 lire di bolognini per ciascuna infrazione da pagare con la propria dote<sup>583</sup>. Un'intera rubrica prendeva in considerazione i sarti e gli orefici, vale a dire gli artigiani che confezionavano i principali capi di abbigliamento e gli ornamenti da applicare a questi ultimi, imponendo loro di realizzare i propri prodotti attenendosi alle leggi suntuarie, pena una multa di 10 lire. Lo statuto precisava che le autorità cittadine dovessero ottenere dagli artigiani il giuramento di attenersi alle imposizioni suntuarie, fornendo una garanzia di 50 lire di bolognini. All'interno di questa norma non vi sono ulteriori elementi significativi da rilevare, mentre in altro statuto viene prescritto il tariffario dei principali capi di abbigliamento da essi confezionati e su cui si tornerà assieme agli altri tariffari qui esaminati<sup>584</sup>.

I primi statuti corporativi pervenuti per la città di Cesena risalgono al 1579 e sono conservati presso la sezione di Archivio di Stato di Cesena<sup>585</sup>. Sono molto tardi per fare qualche confronto con la normativa corporativa fin qui esaminata, tuttavia consentono di ricavare qualche utile informazione. Per esempio di comprendere come nella città di Cesena non fosse esistita probabilmente una legislazione della corporazione dei sarti antecedente a questa della seconda metà del XVI secolo. Il redattore della legislazione infatti lamenta che a Cesena l'assenza di regole aveva gettato nel caos questo mestiere, a differenza di quanto era accaduto altrove e cioè a Firenze, Bologna, Milano, Ferrara e Venezia. Questa "prima" legislazione dunque avrebbe, secondo il redattore, consentito di far fiorire l'arte della sartoria anche a Cesena<sup>586</sup>.

Si tratta di una legislazione piuttosto corposa, consistente in 62 capitoli che regolamentano come già quelle medievali i funzionari, le pratiche religiose, i rapporti con i garzoni e lavoranti, con i forestieri, la solidarietà ai consociati poveri. Qua e là riecheggiano note di carattere moralistico, stabilendo per esempio che i sarti di Cesena dovessero sposare donne immacolate, di buona famiglia e provenienza<sup>587</sup>. Non si rilevano particolari novità rispetto alle epoche precedenti, persiste infatti il divieto di separarsi dal proprio maestro senza aver concluso accordi con quest'ultimo<sup>588</sup>, fissano la durata dell'apprendistato in 6 anni. Una novità si potrebbe considerare il contenuto del capitolo che attesta una sorta di tutela nei confronti dei lavoranti secondo il quale i maestri non

---

<sup>583</sup> Ivi.

<sup>584</sup> Biblioteca Malatestiana di Cesena, Statuta Civitatis Caesene, libro IV, cc. 155r-v. Cfr. E. Tosi Brandi, Cesena, cit.

<sup>585</sup> Sezione Archivio di Stato di Cesena, Arti, Capitoli dei sarti.

<sup>586</sup> Ivi, c. 1r.

<sup>587</sup> Ivi, capitolo 48.

<sup>588</sup> Ivi, capitolo 32.



potevano licenziare i propri garzoni senza un giusto motivo<sup>589</sup>. Per diventare maestro ed aprire una bottega era necessario superare tre prove consistenti nella realizzazione di *calce*, *giuconi* e vesti complesse<sup>590</sup>. Il taglio del primo indumento si apprendeva in un anno, quello dei *giuconi* e delle vesti più complesse in due, dunque erano necessari almeno due anni per poter superare le prove e far sì che lavoranti o maestri forestieri potessero esercitare l'arte autonomamente con propria bottega nella città di Cesena<sup>591</sup>. Per diventare maestri era inoltre necessario essere stati iscritti nella Scuola per almeno un anno ed aver pagato tutti gli oneri imposti ai maestri<sup>592</sup>. Da ciò si ricava che a Cesena non esistessero specializzazione nell'arte e che i sarti realizzassero tutti i tipi di vestiti, le calze e i farsetti.

## 2.4 Gli statuti dei sarti nel XVI secolo: il caso di Modena

A conclusione di questa parte dedicata agli statuti dei sarti emiliano romagnoli può essere utile riportare i capitoli dei sarti della città di Modena che ci sono pervenuti a partire dal XVI secolo<sup>593</sup>. Non tutto può essere confrontato con quanto finora analizzato, ad eccezione di alcuni capitoli dell'arte del 1534<sup>594</sup>. Si tratta di alcune disposizioni che aggiornavano precedenti statuizioni non pervenute e che, come quelli cesenati sopra descritti consentono di vedere in un lungo periodo i cambiamenti avvenuti nell'arte. Con ciò non significa che si intenda pretendere di poter estendere i casi di Cesena e di Modena anche altrove. Come si è già visto per Bologna, Ferrara e Reggio Emilia ogni realtà aveva proprie caratteristiche, tuttavia la maggior parte delle statuizioni relative all'arte dei sarti presenta elementi comuni non solo in Emilia Romagna ma, come tra poco si vedrà, anche in altre città. Ci si propone dunque di evidenziare i principali cambiamenti, che si ipotizza possano essere stati comuni anche altrove, avvenuti tra Quattrocento e Cinquecento all'interno dell'arte dei sarti, partendo dal caso modenese, non altrimenti documentato.

---

<sup>589</sup> Ivi, capitolo 33.

<sup>590</sup> Ivi, capitolo 55.

<sup>591</sup> Ivi, capitolo 54.

<sup>592</sup> Ivi, capitolo 53.

<sup>593</sup> Presso l'Archivio di Stato di Modena si sono conservati documenti, tra i quali statuti, decreti, libri contabili dei sarti modenese che tuttavia riguardano soprattutto il Seicento e il Settecento e qui non sono stati presi in considerazione.

<sup>594</sup> Non è stato rintracciato il documento originale, di cui si è appresa l'esistenza da una pubblicazione a cui si farà riferimento: P. Fiorenzi, *Le arti a Modena. Storia delle corporazioni d'arti e mestieri*, Società tipografica modenese, Modena 1962, pp. 49-53.

Prima di passare all'esame dello statuto corporativo modenese, occorre precisare che non è pervenuta documentazione prodotta dall'arte prima del XVI secolo ma che tuttavia tra le leggi statutarie cittadine, così come si è visto per alcune città romagnole, è possibile rintracciare la presenza dei sarti e del loro lavoro. Gli statuti della città di Modena menzionano infatti in alcune rubriche questo artigiano fin dal XIV secolo, stabilendo che i sarti dovessero fare da mediatori tra i clienti che avessero voluto confezionare un abito presso la loro bottega e i venditori di tessuti, dai quali, precisava lo statuto, non potevano ricevere alcun compenso o regalo<sup>595</sup>. Simile disposizione si era già vista per Bologna. In un'altra rubrica le istituzioni cittadine vietavano ai sarti di bagnare i propri tessuti presso le fonti pubbliche<sup>596</sup>. Tale disposizione conferma che il bagno dei tessuti rappresentava un vero e proprio metodo di lavoro adottato dai sarti che consentiva, come già ipotizzato più sopra, di confezionare gli indumenti evitando che al primo lavaggio si restringessero e perdessero la forma datagli dal sarto sulla base della conformazione del cliente. Una fase che avrebbe dunque garantito la qualità del prodotto finale e che comportava la necessità di approvvigionarsi di una adeguata quantità di acqua. Una legge suntuaria contenuta nella stessa statuizione del 1327 vietava ai sarti di aggiungere a gonnelle o guarnacche femminili *cavezzi* cioè ritagli di stoffa ornati con oro, argento o perle di valore superiore alle 3 lire, così come strascichi di misura superiore ad un braccio del comune di Modena, pena una multa, così come agli orefici, di 10 lire di Modena<sup>597</sup>.

Tra basso Medioevo e prima Età moderna poco sostanzialmente cambia nell'organizzazione dell'arte. Come già visto per altre legislazioni corporative, quella dei sarti modenesi nella prima metà del Cinquecento continuava infatti ad eleggere i propri funzionari: massari, sindaci, notaio e nunzio, qui chiamato messo, con analoghe funzioni più sopra descritte ed esaminate. Tra i compiti dei massari, c'era quello di custodire gli statuti dell'arte, il libro della matricola, che veniva aggiornato per conto del notaio, e il pallio cioè un panno lugubre che avrebbe coperto il corpo dei consociati defunti, durante il giorno del funerale. Purtroppo non sappiamo null'altro a riguardo, tuttavia è interessante notare come, oltre ad iniziative mutualistiche per aiutare i soci poveri che non potevano provvedere alle spese del funerale, la società disponesse gli onori per tutti attraverso apparati specifici come il pallio, appunto<sup>598</sup>. A proposito di questi aspetti la società modenese aveva predisposto una vera e propria cassa per i poveri che i massari dovevano custodire sei mesi ciascuno

---

<sup>595</sup> C. Campori (a cura di), *Statuta civitatis Mutinae, Monumenti di storia patria delle province modenesi*, Serie degli Statuti, tomo I, Parma 1864, p. 248.

<sup>596</sup> *Ibid.*

<sup>597</sup> E. Coser, *Modena*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, cit., pp. 369-423, in part. pp. 392.

<sup>598</sup> P. Fiorenzi, *Le arti a Modena*, cit. pp. 50-51.

le cui chiavi erano nelle mani dei sindaci. La raccolta dei fondi destinata ai soci bisognosi avveniva il sabato mattina per opera del messo che si recava presso le botteghe a riscuotere un sesino dai maestri e un quattrino dai garzoni. Con queste offerte si aiutavano inoltre le figlie da maritare dei sarti che non avevano i mezzi per costituire la dote<sup>599</sup>. Questo è un aspetto nuovo nell'ambito delle statuizioni corporative che, nei secoli precedenti non era ancora stato trattato.

Una novità è costituita dalla composizione dei mestieri che facevano capo all'arte e cioè, oltre ai sarti, anche *strazzaroli*, ricamatori, berrettai e chiunque usasse forbici e ago. Se in passato i membri dell'arte dipendevano dalle specializzazioni imposte dalle richieste del mercato e dunque i sarti si distinguevano in farsettai e calzaioli, tra Quattro e Cinquecento questi mestieri non sono più separati ma riuniti in quello del sarto. Ciò dimostra non solo che i capi di abbigliamento dei guardaroba erano cambiati com'è facilmente intuibile e dunque, per esempio, di calzaioli non c'era più bisogno, ma anche che il mondo stesso della produzione e del consumo di oggetti era cambiato. Una maggiore disponibilità e varietà di capi di abbigliamento aveva determinato la nascita di nuove figure professionali e un ampliamento del raggio di azione di quelle che avevano contatti con numerosi fornitori, come ad esempio gli *strazzaroli*. Questi ultimi, definiti anche *rigattieri* e documentati fin dal Medioevo assumono un ruolo di rilievo nel commercio di oggetti vecchi e di oggetti nuovi, compresi i capi di abbigliamento. La normativa modenese cinquecentesca precisava che gli *strazzaroli* potessero confezionare soltanto indumenti per il mercato vale a dire preconfezionati, vietando rigorosamente loro di tagliare o far tagliare *con misura* e cucire o far cucire nella propria bottega o in casa calze, *giuboni*, *cappe*, *saglioni*, *cappucci*, *gionne*, *scoffioni*, *camiscie*, *farsetti*, *tabarri*, *roboni*, né vestiti su richiesta di clienti sia locali sia forestieri<sup>600</sup>. La scelta di comprendere gli *strazzaroli* che, in passato, come ad esempio a Bologna, erano dipendenti dall'arte dei drappieri, nell'arte della sartoria può essere letta da due punti di vista. Da un lato quello di controllare da vicino gli artigiani che sul mercato cittadino erano i principali concorrenti dei sarti, dall'altro quello pratico di unire due attività affini e complementari dove gli scambi di merci, clienti e servizi, dovevano essere quotidiani.

Ultima novità è costituita dalla concessione offerta alle donne di poter aprire una propria bottega, tagliando vestiti, o garzone cucendo gli stessi<sup>601</sup>. La differenza tra maestri e garzoni infatti consisteva in queste due differenti mansioni e lo statuto precisava che nessun garzone potesse tagliare presso alcuna bottega gestita da maestri. Ciò era consentito soltanto ai figli dei sarti e i

---

<sup>599</sup> Ivi, p. 51.

<sup>600</sup> Ivi, p. 52.

<sup>601</sup> Ibid.

massari semestralmente controllavano con il notaio dell'arte tra le botteghe affinché i maestri avessero garzoni in regola<sup>602</sup>. Agli inizi dell'Età moderna, così come in passato, continuavano dunque i privilegi per i famigliari di coloro che già facevano parte dell'arte.

Anche a Modena si festeggiava S. Omobono, così il 13 di novembre tutte le attività lavorative dovevano essere sospese per onorare il santo patrono dell'arte con una processione durante la quale i membri e i soci accompagnavano l'immagine del santo dalla chiesa di S. Giovanni Evangelista alla cattedrale, partecipavano alla funzione religiosa durante la quale venivano offerti due doppiieri e ritornavano presso la sede dell'arte per occuparsi degli affari e rinnovare le cariche dei funzionari<sup>603</sup>. Lo statuto precisava che durante le festività i sarti non potessero lavorare, se non per confezionare abiti per funerali. In questo caso il lavoro del sarto era ammesso in via eccezionale non in bottega, ma a casa, in forma riservata. Nei giorni festivi che tuttavia non erano di precetto invece i sarti potevano lavorare nelle botteghe aperte tuttavia a metà battente. Chi trasgrediva veniva punito con una multa di 10 soldi che avrebbe incrementato il fondo per i poveri<sup>604</sup>. Vale la pena sottolineare come lo statuto dia per scontata la separazione tra abitazione e luogo di lavoro del sarto, tra casa e bottega. Ciò può voler indicare sia una corrispondenza delle stesse nel medesimo immobile ma in vani separati sia l'ubicazione delle stesse in edifici differenti. La norma non dice nulla di più, ma tale affermazione fa riflettere sul fatto che bottega ed abitazione potevano non coincidere come già si è tentato di dimostrare nel capitolo precedente.

## **2.5 A Venezia, Pisa, Verona e Milano**

Gli studi sul mestiere del sarto in Italia sono pochi. In questo paragrafo si prenderanno in considerazione i principali casi studiati e pubblicati attraverso i quali faremo confronti ed integrazioni con quanto finora esaminato.

Le più consistenti ricerche sull'arte dei sarti sono riferibili alle città di Venezia, Milano, Pisa e Verona, caratterizzate ciascuna da diverse finalità e non prevalentemente quella di trattare esaurientemente il mestiere del sarto in una determinata area attraverso tutte le fonti disponibili, quanto invece quella di attestarne l'esistenza attraverso parte della documentazione superstite. Al suo saggio relativo a Milano, Giulia Bologna premette di non voler "ricostruire la storia della

---

<sup>602</sup> Ivi, p. 51.

<sup>603</sup> Ivi, pp. 52-53.

<sup>604</sup> Ivi, p. 52.

corporazione dei sarti di Milano (...) ma di illustrare qualche aspetto interessante della vita di questa corporazione”<sup>605</sup>. Lo studio di Doretta Davanzo Poli per Venezia serviva ad inserire quest’ultimo tra altri casi per tracciare l’evoluzione di questo mestiere in un lungo periodo<sup>606</sup>. Il saggio di Cinzio Violante per Pisa<sup>607</sup> rappresenta uno dei primi e approfonditi studi su una specifica organizzazione corporativa calata in una precisa realtà cittadina seppur basata soltanto su una parte delle fonti superstiti, mentre il volume di Angelo Magnano per Verona risponde alle necessità di un sarto, qual è l’autore, di conoscere la storia del proprio mestiere nella città in cui viveva dalle origini fino al XVIII secolo<sup>608</sup>. A quest’ultimo autore, che potremmo definire un sarto intellettuale, va il merito di aver saputo raccogliere una grande quantità di documenti relativi ai sarti veronesi e di averli analizzati con l’occhio di un sarto<sup>609</sup>.

A Venezia sono conservate le più antiche testimonianze finora ritrovate di leggi che disciplinavano il lavoro del sarto. Si tratta di capitolari emessi da un’autorità cittadina preposta alla Giustizia Vecchia detta anche dei Giustizieri o Ufficiali della Giustizia che avevano il compito di controllare il prezzo dei generi di più largo consumo, garantirne il regolare approvvigionamento alla città, limitare le truffe nell’uso di pesi e misure. Fin dal XIII secolo questi ufficiali estesero la loro competenza sulla maggior parte delle arti, come quella dei sarti di cui conosciamo i primi capitolari datati 1219<sup>610</sup>. All’interno di questi ultimi i sarti erano chiamati a giurare di sui Vangeli che avrebbero dato giusti ed onesti consigli ai clienti nell’acquisto di tessuti e pellicce, sia sulla qualità sia sulla quantità da usarsi, trattenendo soltanto scampoli rimasti di valore inferiore ai 3 denari. Si impegnava inoltre ad avere cura dei tessuti e di tagliarli legalmente, di non fare accordi preliminari per il prezzo della cucitura o per favorire l’acquisto dei tessuti, di trattenere e consegnare ai giustizieri eventuale merce rubata. Giurava inoltre di collaborare soltanto con forestieri che avessero fatto lo stesso giuramento denunciando tutti gli irregolari. I Giustizieri facevano seguire un breve elenco con i prezzi dei principali capi di abbigliamento in uso nel 1219 che costituisce il più

---

<sup>605</sup> G. Bologna, *La corporazione dei sarti a Milano dal secolo XIV al secolo XVIII*, in Studi in onore di Amintore Fanfani, II, Il Medioevo, Giuffrè editore, Milano 1962, pp. 179-226.

<sup>606</sup> D. Davanzo Poli. *Il sarto*, in Storia d’Italia, Annali 19, *La moda*, a cura di C.M. Belfanti, F. Giusberti, Einaudi, Torino 2003, pp. 522-560. Doretta Davanzo Poli si era già occupata del sarto in D. Davanzo Poli, *I mestieri della moda a Venezia nei sec. XIII-XVIII. Documenti, Parte I*, Edizioni del Gazzettino, Mestre-Venezia 1984, pp. 139-140.

<sup>607</sup> C. Violante, *L’organizzazione di mestiere dei sarti pisani nei secoli XIII-XV*, Studi in onore di Armando Sapori, 2 voll., Istituto editoriale Cisalpino, Milano 1957, vol. II, pp. 433-466.

<sup>608</sup> A. Magnano, *L’arte dei sartori in Verona*, Tipografia Moderna, Verona 1970.

<sup>609</sup> Presso la biblioteca comunale di Verona è stato istituito un Fondo Magnano con numerosi documenti rintracciati dal sarto che si era occupato anche di storia della moda.

<sup>610</sup> I capitolari dei sarti come quelli di altre arti sono pubblicati in G. Monticolo (a cura di), *I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia. Dalle origini al 1330*, 3 vol., Fonti per la storia d’Italia, Istituto Storico Italiano, Roma 1896-1914, vol. I, 1896, pp. 9-21.

antico tariffario dei sarti pervenuto e di cui si tornerà nel prossimo paragrafo quando si analizzeranno tutti i tariffari rintracciati. La pena per i trasgressori era una multa pari a 30 lire di denari piccoli veneziani e 12 soldi<sup>611</sup>. A queste prime disposizioni seguono altre del 1300, purtroppo non complete, che disciplinavano il caso del sarto che avesse fatto ad un cliente una consulenza per l'acquisto di un tessuto che poi il cliente avesse fatto tagliare e cucire da un altro sarto. In tal caso quest'ultimo avrebbe dovuto risarcire il primo con una cifra forfetaria di 16 denari. La disposizione circa il divieto di tenere aperta la bottega durante le festività informa che la multa, in questo caso di 5 soldi, sarebbe stata divisa in tre parti tra la Scuola, la camera della Giustizia, i soprastati alle Arti<sup>612</sup>.

Nel 1306 si stabilì che i Giustizieri dovessero annualmente controllare che tutte le sartoresse (*sartoresas*) vale a dire le sarte e cioè tutte le donne che tagliano e lavorano panni nuovi (*sive omnes mulieres que incidunt et laborant pannos novos*), così come tutti i sarti, pretendere da questi il giuramento di svolgere la propria arte in fede e senza frode e la riscossione di un grosso per finanziare i poveri e gli infermi dell'arte<sup>613</sup>. Nel 1314 i Giustizieri stabilirono che chi lavorava senza aver prestato giuramento dovesse essere multato con 20 soldi, mentre di 10 soldi era la pena per chi lavorava e non era iscritto alla scuola. Tutti gli iscritti erano tenuti a contribuire alle spese dell'arte tra le quali quelle per il banchetto annuale (*pastum*) e le luminarie, sotto la pena di risarcire il doppio del dovuto<sup>614</sup>.

A Venezia, così come abbiamo visto altrove per esempio a Bologna, la scuola dei sarti comprendeva anche in qualità di membri i calzaioli (*maistri taia calce*) e farsettai (*zupponeri*). Ciò almeno a partire dal 1492 quando si stabilì che pur con *mariegole* (statuti) diversi dovessero far parte della stessa corporazione. Chi intendeva iscriversi alla matricola dell'arte doveva saper fare ogni sorte di *vestiti et habiti da huomeni et da donne (...) et similiter volendo intrar per zupponeri et taiacalce*<sup>615</sup>.

Al medesimo anno 1219 risalgono anche i capitolari dei *zupariis*, coloro cioè che confezionavano farsetti e coperte imbottite. Così come ai sarti, si chiedeva ai farsettai di giurare sui Vangeli di confezionare gli oggetti ad essi pertinenti e cioè *çubas, çubetos et copertoria* in buona fede e senza frode e di conservare con cura tessuti sia di cotone sia di seta avuti dai clienti e di trattenere

---

<sup>611</sup> G. Monticolo (a cura di), *I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia*, cit., pp. 9-16.

<sup>612</sup> Ivi, pp. 16-17.

<sup>613</sup> Ivi, p. 18.

<sup>614</sup> Ivi, pp. 20-21.

<sup>615</sup> D. Davanzo Poli, *I mestieri della moda a Venezia*, cit., p. 140; Ead. *Il sarto*, cit., p. 527.

scampoli di valore inferiore ai 6 denari. Giurando inoltre di non rubare né cotone per l'imbottitura né tessuti. Si impegnavano inoltre a non mescolare cotone nuovo con quello vecchio, dichiarando la qualità dell'imbottitura. Le multe erano pari a 30 lire e 12 soldi. Alcune addizioni al capitolare relativo al giuramento della seconda metà del XIII secolo consentono di avere maggiori informazioni sull'organizzazione dell'arte dei farsettai rispetto a quella dei sarti. Sappiamo infatti che erano retti da tre giudici eletti annualmente nel mese di agosto dai signori Giustizieri o dagli uomini dell'arte se ciò corrispondeva alla volontà dei Giustizieri, col compito di controllare le botteghe (*staciones*) e le case dei maestri ed applicare eventuali multe di 3 lire e 3 denari<sup>616</sup>. Questa disposizione lascia intendere che botteghe e abitazioni potessero non coincidere come già si è visto nel caso di Bologna.

I farsettai, né maschi né femmine precisava la norma, potevano mischiare panni nuovi con quelli vecchi come già stabilito in precedenza, precisando che il cotone da imbottitura (*banbacio*) non potesse essere mischiato con la *garçatura*, che si ricavava nella fase della cardatura del cotone con le fibre rotte e corte miste ad impurità che si fermavano tra i denti dello scardasso, né con il *pellamen* ricavato dalla battitura dei tessuti. Questo reato era talmente grave che la multa era lasciata alla discrezione dei Giustizieri<sup>617</sup>. Era loro vietato lavorare battendo il cotone di notte ma soltanto nei mesi primaverili ed estivi quando le giornate erano più lunghe e potevano essere meglio sfruttate. Un altro decreto infatti consentiva loro di poter lavorare anche di notte a partire dal giorno di san Michele fino a Pasqua, lasciando intendere che la concessione aveva lo scopo di consentire il lavoro anche quando le giornate erano più corte<sup>618</sup>. Doveva inoltre rispettare le festività imposte all'arte e cioè quelle dedicate alla Vergine, agli Apostoli, il venerdì santo, tenendo chiusa la bottega<sup>619</sup> e partecipare ai funerali dei soci<sup>620</sup>

Così come abbiamo visto frequentemente, i maestri non potevano far separare i collaboratori del maestro. A Venezia questi ultimi vengono definiti come *discipulum vel labororem sive laboratricem* a confermare la presenza delle donne nell'arte. Lo statuto usa un termine molto appropriato e cioè *incantare* con il senso di sedurre che rende molto bene l'idea delle proposte allettanti che, evidentemente, venivano fatte per attirare nella propria bottega nuova manodopera.

---

<sup>616</sup> G. Monticolo (a cura di), *I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia*, cit., pp. 23-28.

<sup>617</sup> Ivi, pp. 28-29.

<sup>618</sup> Ivi, pp. 30, 39.

<sup>619</sup> Ivi, p. 30.

<sup>620</sup> G. Monticolo (a cura di), *I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia*, cit., pp. 34-35.

D'altro canto si stabiliva che *pueri seu laboratores aut laboratrices* non si separassero dal proprio maestro senza un preavviso di 15 giorni *ut dicti sui magistri loco sui alium vel alios invenire possint*. Anche in questo caso la pena era a discrezione dei Giustizieri<sup>621</sup>. Pur nell'impossibilità di trovare conferme da altre fonti, almeno in questa fase degli studi, sulla base di questo decreto, le donne sembrano appartenere esclusivamente all'ambito dei lavoranti dato che il termine *discipulus* non viene declinato al genere femminile a differenza del termine *laborator*. Può forse essere questo un indizio a vantaggio dell'ipotesi che alle donne fosse preclusa la formazione con veri e propri contratti di apprendistato?<sup>622</sup> Vale comunque la pena ribadire, come si è visto più sopra, che a Venezia le donne potevano tagliare panni nuovi come i maestri sarti. In assenza di leggi sulla disciplina dei rapporti di lavoro tra maestro e collaboratori mi limito a considerare che questa prerogativa era concessa anche ai lavoranti purché svolgessero il proprio lavoro alle dipendenze di un maestro, dal quale come si è visto nel caso di Reggio Emilia dovevano essere autorizzati.

L'unica quota di iscrizione all'arte era stabilita per i forestieri e fissata a 2 soldi di denari grossi<sup>623</sup>, mentre almeno stando alle fonti trascritte dal Monticolo non pare vi siano spese di ingresso all'arte né per la sartoria né per i farsettai.

A Venezia le *stacio* o botteghe nel mercato venivano date a sorte (*per texeras*) e le rughe (*rugas*) verosimilmente equivalenti alle *bine* bolognesi, vale a dire le file di banchi ordinati gli uni dietro agli altri, dovevano essere divise tra farsettai e coltrarii. Nessuno, stabiliva una norma, poteva rifiutarsi di accettare la postazione di lavoro e nemmeno di averne più d'una<sup>624</sup>.

Uno studio piuttosto importante, come già si è anticipato, è quello di Cinzio Violante per la corporazione dei sarti pisani. Lo studioso ancora l'attestazione della presenza di sarti a Pisa con la loro presenza negli statuti pisani del 1286 che tuttavia non attesta la nascita della corporazione, dato che ai sarti si chiedeva una fideiussione individuale. Ciò accadeva anche in altre città come attestato da casi già visti a proposito delle norme relative ai sarti e contenute all'interno degli statuti comunali. Successivamente, nel 1305 si apprende che l'arte dei sarti dipendeva da quella dei mercanti, alle cui dipendenze rimase fino al 1454, epoca alla quale risale il primo statuto autonomo

---

<sup>621</sup> Ivi, p. 30.

<sup>622</sup> Sul tema cfr. F. Franceschi, *I salariati*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XVI)*, cit., pp. 175-201.

<sup>623</sup> G. Monticolo (a cura di), *I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia*, cit., p. 46.

<sup>624</sup> Ivi, p. 49.



della corporazione<sup>625</sup>. Il primo “breve dei sarti” si trova dunque come appendice di quello dei mercanti dove emerge la volontà di regolare le attività dei sarti che potevano contrastare con gli affari dei mercanti di tessuti. Come si è infatti già visto in più occasioni, i sarti svolgevano un servizio di consulenza nei confronti dei propri clienti per l’acquisto dei tessuti che avrebbe potuto turbare il mercato favorendo un mercante anziché un altro. La preoccupazione dell’arte maggiore dunque era quella di evitare principalmente la concorrenza sleale tra le due professioni. I sarti si impegnavano a non sottrarre con frode nulla dai panni loro affidati per la confezione degli abiti, evitando di trattenere scampoli o ritagli con danno dei mercanti, a restituire i panni al mercante dal quale erano stati comprati se, dopo un mese dal taglio, non fossero stati pagati. I panni già cuciti invece dovevano essere trattenuti e non consegnati al cliente finché questi non avesse saldato il conto con il mercante che li aveva venduti a credito<sup>626</sup>. Queste disposizioni gettano luce sui tempi di lavoro che risultano tuttavia piuttosto dilatati rispetto a quanto doveva accadere nella realtà. Verosimilmente era il mercante creditore stesso che segnalava al sarto il mancato pagamento da parte del cliente cosicché il sarto lasciava in sospeso il lavoro fino a pagamento avvenuto. Certamente queste norme finivano con l’avvantaggiare soprattutto il mercante e meno il sarto che poteva in tal modo rischiare di perdere alcune commesse. Il divieto ai sarti di accettare doni o somme di denaro dai mercanti per favorire i propri affari informa sul prassi molto diffuse e praticate<sup>627</sup>.

Anche Violante osserva che all’interno delle leggi corporative sono scarse le notizie tecniche del mestiere, tuttavia, come si è tentato finora di dimostrare, mettendo insieme quanto è possibile ricavare da fonti di natura diversa, consente di ricostruire le varie fasi di lavoro. Anche a Pisa i sarti bagnavano i tessuti prima di tagliarli e questi non potevano essere tagliati da altri sarti prima che fosse passato un giorno dal bagno. Le norme stabilivano inoltre che non ci si potesse recare a tagliare presso altre botteghe se non espressamente richiesto. Ciò significa che a Pisa come altrove la possibilità di separarsi dalle botteghe nelle quali si era soliti lavorare non fosse preclusa e che molti sarti, probabilmente lavoratori, potessero cambiare anche spesso datore di lavoro<sup>628</sup>. A Pisa anche le donne potevano essere *sartrici* almeno di *panni lani* e come i sarti dovevano ogni anno nel mese di gennaio offrire una idonea garanzia di svolgere bene e legalmente il proprio mestiere<sup>629</sup>.

---

<sup>625</sup> C. Violante, *L’organizzazione di mestiere dei sarti pisani nei secoli XIII-XV*, cit.

<sup>626</sup> Ivi, p. 439.

<sup>627</sup> Ivi, p. 440.

<sup>628</sup> Ivi, p. 441.

<sup>629</sup> Ivi, p. 442.

Gli statuti dell'arte del 1454 attestano l'autonomia dei sarti dai mercanti. Si tratta di 32 capitoli che regolavano la vita della corporazione analogamente a quelli finora già incontrati ed esaminati e che si conclude con un tariffario elaborato in seno all'arte. A differenza dei tariffari pervenuti, che in genere sono emanazione delle autorità cittadine nell'intento di calmierare i prezzi dei principali beni di consumo, questo documenta un elemento inedito costituito dal compenso dei lavoratori. Si tratta dell'unico caso finora rintracciato e di cui si parlerà. Senza entrare nel merito di tutti i capitoli, può essere utile evidenziare quelli che mostrano prassi e metodi di lavoro diversi rispetto a quelli finora esaminati.

Per quanto riguarda il rapporto con i propri dipendenti, si proibiva ai maestri di assumere lavoratori, allogati o garzoni che avessero ancora impegni di lavoro con altri maestri e fossero debitori nei confronti di quest'ultimo. I lavoratori potevano tagliare vestiti al posto del loro maestro soltanto in via eccezionale e dietro autorizzazione di questi, nel caso per esempio di malattia o lontananza dalla città<sup>630</sup>. Si vietava ai sarti e ai lavoratori di tagliare e cucire presso le botteghe dei rigattieri per evitare una concorrenza sleale da parte di questi ultimi. Tale disposizione getta luce sul fatto che anche i rigattieri potessero svolgere il mestiere dei sarti e che soprattutto i lavoratori potessero essere interessati ad offrirsi come manodopera in cambio di un salario. Vale la pena evidenziare che questa legge non fu accettata dai revisori, che erano proprio 4 rigattieri fiorentini<sup>631</sup>. A Firenze infatti l'arte dei sarti in quell'epoca dipendeva da quella dei rigattieri<sup>632</sup>, così i sarti pisani non riuscirono ad limitare le ingerenze dei rigattieri nel loro lavoro.

La corporazione dei sarti pisani vietava ai sarti di tagliare abiti di valore superiore alle 8 lire se questi non venissero cuciti dallo stesso sarto o almeno nella sua bottega, consentendo il taglio di abiti destinati a bambini e bambine di età inferiore ai 7 anni. Come già osservato da Violante questa norma intendeva probabilmente evitare che i meno abbienti si rivolgessero al sarto esclusivamente per la fase più complessa nella costruzione di una veste e cioè il taglio, arrangiandosi autonomamente tra le mura di casa per la fase della cucitura<sup>633</sup>. L'eccezione attesta la minor complessità degli abiti destinati a più giovani e a coloro che ancora non necessitavano di un vestito sociale. Anche questa norma fu respinta dai revisori fiorentini, che favorirono in tal modo le esigenze dei consumatori a discapito dei privilegi corporativi. Indipendentemente dalla validità o

---

<sup>630</sup> Ivi, p. 451.

<sup>631</sup> Ivi, p. 451, 454.

<sup>632</sup> Ivi, p. 454. In realtà, una petizione del 1378 prova che i sarti facessero parte dell'Arte dei farsettai con cimatori, cappellai, retaiuoli, bandierai e barbitonsori (cfr. N. Rodolico, *Una petizione delle arti dei tintori e dei farsettai fiorentini (1378) pubblicata da Niccolò Rodolico*, Tipografia Galileiana, Firenze 1901).

<sup>633</sup> Ivi, p. 451.

meno di questa norma, interessa il fatto che la corporazione sentì l'esigenza di regolamentare, con l'intento di limitare, una prassi molto diffusa e cioè la richiesta del solo taglio dei tessuti risparmiando il costo dei fornimenti e del lavoro di cucitura. Un capitolo prende in considerazione proprio questi costi, consentendoci di avere qualche notizia sul salario dei lavoranti e contestualmente sulle spese eventualmente risparmiate da chi fosse ricorso al sarto soltanto per il taglio. Per la cucitura e per la fornitura di filo e altri accessori (bottoni, magliette, cordelle) che servivano alla confezione degli abiti i maestri erano impegnati a non pagare ai lavoranti più di quanto stabilito nel tariffario, pena per entrambi, di una multa lasciata a discrezione dei consoli dell'arte. Le tariffe per cucitura e fornimenti indicate per ciascuno dei 28 indumenti elencati, corrispondenti verosimilmente ai principali capi di abbigliamento che una sartoria era in grado di realizzare, non sono scorporabili. Non possiamo dunque sapere quanto dal prezzo complessivo dovesse essere decurtato per le spese vive degli accessori ricavando dunque il compenso netto della cucitura del lavorante. Il tariffario passibile di due interpretazioni: da un lato le tariffe di cuciture e fornimenti potevano realmente indicare la cifra che il sarto dava al lavorante come compenso soltanto nel caso in cui le spese vive degli accessori fossero a carico di quest'ultimo. Dall'altro potevano invece essere queste ultime scorporate ricavando il compenso netto del lavorante che dunque utilizzava gli accessori disponibili in sartoria e acquistati dal maestro. In ogni caso da questo tariffario i clienti potevano conoscere i costi delle fasi di lavorazione dei propri indumenti, che propendevano naturalmente a vantaggio del maestro. Senza entrare nel merito delle tariffe di abiti e fornimenti che si vedranno in uno dei prossimi paragrafi, è opportuno aggiungere che la norma di supporto al tariffario stabiliva che il maestro e il lavorante potessero contrattare il compenso di quest'ultimo. Ciò nel caso di lavoranti esperti che avessero concordato con il maestro un compenso pari ai due terzi del prezzo riscosso che poteva aumentare o diminuire con l'aggiunta di un grosso in più o in meno secondo l'età del cliente e il valore dell'indumento<sup>634</sup>.

Le multe comminate per le contravvenzioni venivano divise per metà all'arte dei sarti, per un quarto all'accusatore il rimanente al podestà di Pisa<sup>635</sup>, attestando la volontà di disincentivare le trasgressioni con la presenza dell'accusatore e una sorta di collaborazione con le autorità cittadine.

Lo statuto imponeva anche a coloro che non fossero ancora iscritti di iscriversi entro un certo periodo di tempo, attestando la presenza a Pisa di numerosi sarti non controllati dall'arte. I forestieri potevano esercitare l'arte pagando però una quota di immatricolazione piuttosto alta. È appena il

---

<sup>634</sup> Ivi, pp. 451-452, 463-464

<sup>635</sup> Ivi, p. 452.

caso di notare che i revisori fiorentini rifiutarono alcuni capitoli dei sarti e di fatto equipararono i cittadini fiorentini a quelli pisani senza accettare di pagare una tassa pari a 20 lire per poter esercitare l'arte della sartoria<sup>636</sup>.

Il caso di Verona è stato studiato dal sarto Angelo Magnano attraverso 4 redazioni statutarie datate 1260, 1319, 1493, 1711; per questo studio si prenderanno in considerazione quelle dei secoli XIII, XIV e XV. Lo statuto dei sarti di Verona del 1260 è il più antico statuto corporativo pervenuto della città, così come quello dei sarti bolognesi del 1244 analizzato nel primo capitolo. Quello veronese è costituito da 44 rubriche, che nella redazione del 1319 salgono a 51 e a 53 nel 1493<sup>637</sup>.

Nell'analisi dei capitoli del Due e Trecento, che sono sostanzialmente simili<sup>638</sup>, mi limiterò a prendere in considerazione soltanto alcuni aspetti dell'organizzazione interna alla corporazione veronese tentando di confrontare, integrando quando possibile con nuove informazioni e chiarimenti, alcuni temi già emersi precedentemente nell'analisi degli statuti corporativi di altre città.

Così come oramai si è visto in tutte le statuizioni corporative dell'arte, anche a Verona i sarti erano retti da funzionari con il compito di far rispettare gli statuti, riscuotere le ammende, tutelare gli interessi dei consociati all'interno e all'esterno dell'arte, mantenendo gli aspetti solidaristici nei confronti dei soci poveri o bisognosi. A Verona le arti erano dipendenti della Casa dei Mercanti, che le sorvegliava e ne approvava gli statuti, ricevendo parte delle multe riscosse dalle varie corporazioni<sup>639</sup>. Tutti gli statuti delle arti erano custoditi in un unico volume presso la Domus o casa dei mercanti ed eventuali modifiche andavano sottoposte al podestà della casa<sup>640</sup>. Durante la dominazione di Venezia e cioè agli inizi del XV secolo, la Casa dei mercanti così come le arti persero la loro autonomia politica<sup>641</sup>.

Per entrare nell'arte i sarti avrebbero dovuto pagare una quota di iscrizione, da cui potevano essere esentati soltanto i figli dei sarti, e fornire una garanzia (*guadia*)<sup>642</sup>. A queste si aggiungevano alcune

---

<sup>636</sup> Ivi, p. 453-454.

<sup>637</sup> A. Magnano, *L'arte dei sartori in Verona*, cit., *infra*.

<sup>638</sup> Lo statuto del 1319 contiene più norme in cui si regolano i compiti dei funzionari, dunque rispetto a quello precedente si occupa più di questioni burocratiche. Rimangono sostanzialmente le stesse le rubriche che si occupano del lavoro del sarto.

<sup>639</sup> Ivi, *infra*.

<sup>640</sup> Ivi, p. 15.

<sup>641</sup> Ivi, *infra*.

<sup>642</sup> Ivi, p. 22 e ss., 57.

tasse che nel 1319 erano costituite da spese per le luminarie e per onorare il trigesimo di tutti i soci defunti<sup>643</sup>.

Per quanto riguarda i rapporti con i clienti e i fornitori, i capitoli stabilivano che i sarti non potevano impegnare i tessuti dati a loro dai clienti, pena una multa di 40 soldi nel caso di denuncia. Il sarto poteva acquistare tuttavia un tessuto per conto del cliente lasciando un pegno a garanzia del pagamento cui provvedeva il cliente anche tramite il sarto. Le norme stabilivano che il sarto avrebbe dovuto saldare il debito pagando il tessuto e riscattando il pegno entro tre giorni. Evidentemente esisteva l'abitudine da parte dei sarti di portare ai mercanti di tessuti abiti o drappi ricevuti da altri clienti a garanzia dell'acquisto del tessuto per un nuovo lavoro di sartoria. Gli statuti tolleravano questo sistema nel limite dei tre giorni per tutelare sia i clienti sia i fornitori<sup>644</sup>. Ai sarti era vietato ricevere denaro o altro dai fornitori delle materie prime e cioè da mercanti, pellicciai, mercanti di panni al minuto, pena una multa di 20 soldi soltanto se fosse stato scoperto. La multa saliva a 100 soldi, la più elevata e applicata direttamente dal podestà della Casa dei Mercanti, nel caso in cui il sarto avesse tentato di guadagnare sull'acquisto di tessuti fatto per conto del cliente. Questa pratica doveva essere diffusa se lo statuto ribadiva che il sarto dovesse essere pagato esclusivamente per il proprio lavoro professionale e manuale e non per il servizio di consulenza sui tessuti, che si intendeva compreso nel suo compenso finale<sup>645</sup>. Nel 1319 si precisava inoltre il divieto ai sarti di pagare per la buona riuscita di un affare (*benedizione*) e cioè per la vendita o l'acquisto di qualcosa, verosimilmente di un tessuto. A Verona questo era vietato a tutte le arti e consentito soltanto ai sensali che potevano dare o ricevere denaro<sup>646</sup>.

Gli statuti prendevano anche in considerazione il caso dei sarti che, visti potenziali clienti con tessuti sotto il braccio appena acquistati, si avvicinavano offrendosi per il lavoro sartoria. Al sarto inoltre era consentito recarsi presso le botteghe di panni soltanto se inviato dal cliente<sup>647</sup>. A tutela dei sarti, questi ultimi non potevano svolgere lavori commissionati da clienti debitori nei confronti di colleghi, pena una multa di 10 soldi. I sarti non avrebbero dovuto confezionare abiti né per questi né per i membri della sua famiglia finché non fosse stato pagato il debito. Si tratta di una disposizione già vista altrove che, come altre documentano consuetudini molto diffuse. Interessante è il commento di Angelo Magnano a riguardo che osserva come anche ai suoi tempi i sarti

---

<sup>643</sup> Ivi, p. 68.

<sup>644</sup> Ivi, pp. 29-31.

<sup>645</sup> Ivi, pp. 38-40.

<sup>646</sup> Ivi, pp. 67-68.

<sup>647</sup> Ivi, p. 37.

continuassero a far credito ai clienti che poi si rivelavano insolventi<sup>648</sup>. Lo statuto del 1319 disciplinava i rapporti di collaborazione tra sarti e cioè se un sarto avesse ceduto un lavoro ad un collega, quest'ultimo avrebbe dovuto consegnare il manufatto non al cliente ma a colui che il lavoro aveva assunto inizialmente, pena una multa di 10 soldi e il risarcimento del mancato guadagno del sarto che aveva fatto accordi con il cliente<sup>649</sup>. Tale rubrica è molto interessante e dà conto di pratiche di lavoro quotidiane. Innanzitutto si può osservare come verosimilmente nei periodi di maggior lavoro corrispondenti alla stagione invernale che aveva ore di luce ridotte, i sarti raccoglievano commesse che poi potevano distribuire anche ai colleghi. Questa norma vietava al sarto che materialmente eseguiva il lavoro e che verosimilmente aveva avuto rapporti diretti con il cliente almeno per le prove dell'abito, di prendere accordi con questo scavalcando il collega che aveva assunto il lavoro. Essendo infatti in una posizione di "dipendenza" nei confronti del primo maestro, il sarto esecutore avrebbe potuto guadagnare la stessa cifra e forse più rispetto al compenso pattuito con il collega, guadagnando contestualmente anche la fiducia del cliente per una prossima commissione.

Sempre nel 1319 si stabiliva che il filo usato per cucire dovesse essere dello stesso colore della stoffa degli abiti, informandoci quindi della consuetudine dei sarti risparmiare sul costo dei filati compreso nel prezzo finale dell'abito. I sarti dunque tendevano a riusare tutte le rimanenze di filo che avevano in bottega destinando gli avanzi non solo alle cuciture più nascoste. La pena era di 20 soldi per disincentivare questo uso che, evidentemente, causava giuste lamentele da parte dei clienti<sup>650</sup>.

I capitoli vietavano gli insulti ai funzionari cercando di garantire l'autorità di questi, così come quelli ai colleghi. Questi ultimi diventavano gravi se i sarti avessero offeso un collega per attirare a sé la clientela, facendo pressione su quest'ultima ed indurla a fare scelte non basate sulla qualità del prodotto che la corporazione garantiva per tutti gli iscritti all'arte<sup>651</sup>. Lo statuto prende addirittura in considerazione la pena del confratello che interrompe un collega durante una riunione<sup>652</sup>.

Anche a Verona i discepoli non potevano separarsi dal laboratorio del maestro almeno finché non fosse scaduto il contratto di apprendistato<sup>653</sup>. All'interno della bottega gestita dal maestro, a questi ultimi era consentito cucire soltanto i farsetti (*panni zupati*), ritenuti di più facile esecuzione rispetto

---

<sup>648</sup> Ivi, p. 45.

<sup>649</sup> Ivi, pp. 63-63.

<sup>650</sup> Ivi, pp. 64-65.

<sup>651</sup> Ivi, p. 33.

<sup>652</sup> Ivi, pp. 33-34.

<sup>653</sup> Ivi, p. 34-35.

ai *guarnimenti* vale a dire le guarnizioni di pelliccia che interessavano gli orli delle vesti. Gli apprendisti potevano recarsi a lavorare da un altro sarto solo agli inizi o alla fine del contratto di apprendistato stipulato, fuori cioè dal vincolo contrattuale. Tale disposizione si può spiegare soltanto se si considera che si volesse evitare, come osserva Magnano, che il discepolo iniziasse ad imparare presso un sarto e proseguisse presso un altro<sup>654</sup>. Ai lavoranti e ai discepoli che si erano separati dal loro primo maestro era consentito lavorare altrove, purché non fossero debitori nei confronti di quello. Lo statuto del 1319 stabiliva dunque che in presenza di un debito, il nuovo datore di lavoro non avrebbe potuto assumerli finché non si fosse trovato un accordo con il maestro dal quale lavorante e discepolo si fossero separati. La metà della multa, pari a 40 soldi, era destinata all'accusatore che si presume coincidesse con il creditore<sup>655</sup>.

Lo statuto non è chiaro circa il compenso dei discepoli. Stabiliva infatti che i discepoli potessero avere il compenso diviso in due rate semestrali, da calcolarsi a partire dalla data di assunzione e dal giorno in cui si fosse data all'arte la garanzia (*guadia*)<sup>656</sup>.

Lo statuto prende anche in considerazione il caso in cui un sarto – senza specificare se maestro o lavorante – avesse compromesso in maniera fraudolenta un tessuto. In questo caso la multa era la più alta e cioè di 40 soldi e il reato comportava: la restituzione del drappo o della veste nel caso in cui fosse stato scoperto. Evidentemente c'era la possibilità di rovinare alcuni tessuti e/o capi di abbigliamento.

La pena più alta comminata e cioè il bando dall'arte riguardava un reato di natura non professionale ma civico e cioè in caso di mancato soccorso prestato al comune di Verona al suono della campana. Il sarto che si fosse sottratto da questo dovere, senza giustificato impedimento, avrebbe perso la possibilità di esercitare qualsiasi altro mestiere in città essendosi rivelato un cattivo cittadino<sup>657</sup>.

Gli statuti del 1493, redatti durante il governo della Repubblica di Venezia, ricalcano quelli del 1319 aggiungendo soltanto due capitoli: uno riguarda i funzionari, l'altro rivela il carattere protezionistico comune alle statuizioni di molte arti alla fine del Medioevo. Con questa disposizione infatti si vietava a chi non era iscritto all'arte di fare lavori pertinenti alla sartoria. Tra questi compare per la prima volta menzionato all'interno degli statuti anche il lavoro del calzaiolo, attestando a Verona anche questa specializzazione<sup>658</sup>. Gli statuti delle arti del 1319 documentano anche la presenza della corporazione dei farsettai, che pare non essere stata aggregata a quella della

---

<sup>654</sup> Ivi, pp. 35-36.

<sup>655</sup> Ivi, pp. 66-67.

<sup>656</sup> Ivi, p. 43.

<sup>657</sup> Ivi, p. 44.

<sup>658</sup> Ivi, pp. 83-84.

sartoria, a differenza dei calzaioli che, probabilmente, non raggiungendo le 30 unità – numero minimo prescritto - non poterono costituire una propria associazione di mestiere<sup>659</sup>.

Anche il caso milanese studiato da Giulia Bologna tratta un lungo periodo, dall'epoca in cui compare la notizia di una corporazione dei sarti nel 1385 al 1774, anno in cui questa fu soppressa. Prenderemo in considerazione l'epoca medievale e l'inizio dell'età moderna, tralasciando le interessanti ma non utili per i confronti notizie ricavabili dalle fonti successive riportate dalla studiosa.

Si ha notizia di una redazione statutaria risalente alla fine del Trecento e costituita da 68 capitoli che purtroppo non sono pervenuti. I primi che si sono conservati furono confermati da Gian Galeazzo Maria Sforza nel 1492. Si tratta di 44 capitoli che mostrano alcuni elementi finora non riscontrati altrove. I 12 rettori dell'arte, due per ciascuna delle sei porte di Milano, erano a vita e sostituiti soltanto dopo la loro morte per elezione. Ciò sarà modificato nel XVII secolo, quando gli abati avranno un incarico di due anni<sup>660</sup>. I rettori erano coadiuvati da uno o due abati secondo le necessità che amministrava la giustizia e un *caneparo* che fungeva da tesoriere, infine da un notaio<sup>661</sup>.

Per essere ammessi al paratico dei sarti, qualsiasi persona, uomo o donna, doveva sottoporsi ad un esame davanti agli abati assistiti da due maestri dell'arte cui spettava decretare l'eventuale idoneità per essere riconosciuto maestro<sup>662</sup>. Una volta ammesso, il maestro doveva pagare una quota associativa di 4 lire imperiali che quadruplicavano nel caso di maestri forestieri. La quota di associazione era pagabile a rate, come si è già visto per Bologna ad esempio, tuttavia doveva essere saldata entro un anno, corrispondente al periodo di governo di abati e caneparo, altrimenti si sarebbero perse le quote già sborsate<sup>663</sup>. Anche i lavoranti pagavano una quota di iscrizione pari a 20 soldi imperiali e i loro maestri erano tenuti a denunciare i propri lavoranti entro 15 giorni dal giorno dell'assunzione. Sembra di capire che la quota di iscrizione del lavorante spettasse al maestro che ne era esentato soltanto se il lavorante avesse abbandonato la bottega entro il terzo giorno dalla notifica da parte del maestro<sup>664</sup>. Una norma della successiva redazione statutaria risalente al 1615 ci informa che il pagamento spettasse al garzone e che il maestro però ne fosse responsabile se ciò non fosse avvenuto entro un certo periodo di tempo. Verosimilmente dunque

---

<sup>659</sup> Ivi, p. 85.

<sup>660</sup> Ivi, p. 192.

<sup>661</sup> G. Bologna, *La corporazione dei sarti a Milano dal secolo XIV al secolo XVIII*, cit., pp. 183-189.

<sup>662</sup> Ivi, p. 189.

<sup>663</sup> *Ibid.*

<sup>664</sup> Ivi, p. 190.



potrebbe essere consuetudine anticipare dai maestri la quota da decurtare in un secondo momento dal compenso del garzone. Nello stesso periodo per l'ammissione al paratico era necessario il pagamento di una quota e il requisito di aver svolto un periodo di 6 anni come garzone e di 3 anni come lavorante, ridotti poi a 4 e a 2<sup>665</sup>.

I maestri non potevano assentarsi dalla bottega, rimarcando la responsabilità che avevano sui lavori sartoriali affidati anche a lavoranti e discepoli<sup>666</sup>. D'altro canto era vietato a tutti abbandonare la bottega dal giorno della festa di san Martino fino a Natale e da mezza quaresima fino a Pasqua<sup>667</sup>. A differenza di quanto disposto a Venezia a proposito dei farsettai, il periodo qui indicato come di massimo lavoro per i sarti non sembra giustificare la necessità di sfruttare appieno le ore di luce o, almeno non solo. Analogamente a quanto già detto a proposito di Bologna, nei cui statuti compare il medesimo periodo seppur più ampio fino all'ottava di Pentecoste, questi mesi corrispondevano alle maggiori richieste per rinnovare il proprio guardaroba in prossimità delle due ricorrenze religiose. Si sfruttava dunque la possibilità di avere nuovi abiti autunnali ed invernali e abiti primaverili ed estivi da poter sfoggiare in occasione di quelle celebrazioni.

Si stabiliva che nessun lavorante potesse aprire bottega accanto o vicino a quella del proprio maestro col quale avesse lavorato *per braccia 200* vale a dire due anni dal giorno dell'iscrizione a maestro. Da ciò si può dedurre che prima di aprire una bottega autonoma i maestri dovessero continuare ancora un breve periodo di formazione<sup>668</sup>. Il lavoro a domicilio svolto dai maestri doveva essere autorizzato dagli abati<sup>669</sup>. Le lamentele da parte dei clienti doveva essere fatte all'abate entro tre mesi dalla consegna del lavoro<sup>670</sup>.

A differenza di altre città, l'obbligo di partecipare ai funerali era limitato soltanto a quelli degli abati e dei loro famigliari e riservato soltanto ai sarti della porta interessata e di quelle più vicine. Il numero di feste da celebrare a Milano e in generale anche nelle altre città finora considerate, era molto inferiore rispetto a quelle stabilite per esempio a Bologna<sup>671</sup>.

Le matricole dell'arte sono documentate a partire dal 1583 circa con 249 nominativi quasi esclusivamente forestieri. Al 1535 risale un tariffario delle vesti confezionate dai sarti milanesi ed

---

<sup>665</sup> Ivi, pp. 192-193.

<sup>666</sup> Ivi, p. 190.

<sup>667</sup> *Ibid.*

<sup>668</sup> Ivi, pp. 189-190.

<sup>669</sup> Ivi, p. 190.

<sup>670</sup> Ivi, p. 189.

<sup>671</sup> Ivi, p. 191.

elaborato in seno alla corporazione che qui tuttavia non sarà preso in considerazione perché non confrontabile con quelli basso medievali qui esaminati<sup>672</sup>.

## 2.6 Altri casi

Per concludere questa rassegna di studi sulle corporazioni dei sarti italiane, vorrei citarne altri piuttosto datati tutti comunque meritevoli di essere segnalati per le informazioni ivi contenute.

In ordine di antichità sono quelli di Figline del 1243 contenente anche un tariffario, di Pistoia risalenti alla prima metà del Trecento<sup>673</sup>, di Udine del 1443<sup>674</sup>, de L'Aquila del 1452<sup>675</sup>.

Lasciando per ora da parte il caso di Figline che verrà analizzato nel paragrafo dedicato ai tariffari dei sarti, vorrei qui segnalare gli elementi più interessanti ricavabili dai suddetti casi che consentono di ampliare le conoscenze del mestiere e consuetudini diverse riscontrate da luogo a luogo.

Lo statuto dei sarti di Pistoia vietava a chi lavorava a metà con un maestro di separarsi nei mesi di massimo lavoro e cioè da metà gennaio fino a metà marzo e da metà luglio a metà settembre<sup>676</sup>.

Tale norma dunque non ricorre come si è visto più sopra a festività religiose per definire i due periodi costituiti da due mesi ciascuno corrispondenti ai mesi invernali e ai mesi estivi. Questi coincidono più degli altri fino a qui esaminati con le attuali stagioni definite dal mondo dell'industria della moda per definire le collezioni autunno inverno e primavera estate. Naturalmente è impossibile paragonare il sistema moda attuale con la confezione di capi di abbigliamento del Medioevo, tuttavia è presumibile pensare che allora come oggi nelle sartorie artigianali nei mesi invernali gennaio-marzo si predisponessero i guardaroba primaverili ed estivi ed in quelli estivi i guardaroba invernali. Il periodo di apprendistato a Pistoia durava due anni dopo i quali, su licenza (*parabola*) del maestro il discepolo poteva diventare lavorante e lavorare anche a metà. Questi non poteva separarsi dal proprio maestro ed essere assunto da altro se fosse stato debitore nei confronti del primo<sup>677</sup>. Questo caso è analogo a quanto si è visto frequentemente.

---

<sup>672</sup> Ivi, pp. 224-226.

<sup>673</sup> E. Altieri, *Statuti delle Arti dei sarti, della seta e degli orefici a Pistoia nel sec. XIV*, in *Bullettino Storico Pistoiese*, Anno LXXIII (1971), fasc. 2, pp. 131-140.

<sup>674</sup> N. Mantica, *Statuto della fraternità dei sartori in Udine. 1443, Statuti Friulani*, Nozze, Schiavi-Bressanutti, 9 dicembre 1884, Tipografia del Patronato, Udine 1884.

<sup>675</sup> F. Visca, *Gli antichi statuti dell'antica arte aquilana dei sarti*, in *Bollettino della Società di Storia Patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi*, Anno V, 15 luglio, puntata X, Santini Simeone Editore, Aquila, 1893, pp. 208-220.

<sup>676</sup> E. Altieri, *Statuti delle Arti dei sarti, della seta e degli orefici a Pistoia nel sec. XIV*, cit., pp. 133, 137.

<sup>677</sup> Ivi, p. 133, 136-137.

Verosimilmente il discepolo poteva essere debitore per le spese della quota di ingresso nell'arte. Come a Pisa i sarti pistoiesi non potevano tagliare tessuti per la confezione di abiti se questi non fossero stati cuciti presso la bottega ad eccezioni per i vestiti dei bambini di età inferiore a 8 anni<sup>678</sup>. Gli statuti di Udine del 1443 constano di 10 capitoli ai quali ne furono aggiunti 9 nel 1468. Tra le norme che trattano argomenti comuni a tutte le arti finora esaminate, ne emergono alcune più interessanti che attestano consuetudini diverse da una città all'altra. Alla *fradaglia* di Santa Lucia, così era chiamata la corporazione dei sarti udinese, facevano parte *strazzaroli*, sarti, cimatori e battitori di cotone. Più volte infatti è stata riscontrata la collaborazione tra queste professioni che ne rendeva dunque utile l'associazione non soltanto per controllare e limitare le invasioni di campo reciproche ma anche per aiutarsi a vicenda dato che il lavoro di ciascuna di queste arti sorreggeva quello dell'altra. A proposito delle festività da rispettare tenendo chiusa la bottega, numerose quanto quelle bolognesi, i sarti udinesi stabilivano che se le principali feste fossero cadute di sabato o di domenica, giorni di mercato, i soci avrebbero potuto svolgere il proprio lavoro senza incorrere in alcuna pena<sup>679</sup>. La legislazione imponeva tuttavia ai sarti di non lavorare di notte al lume di candela dopo la mezzanotte del sabato<sup>680</sup>. Ciò attesta l'abitudine da parte dei sarti di lavorare anche alla luce artificiale. In nessuno degli statuti esaminati, se si escludono noi capitoli dei farsettai veneziani che battevano il cotone, era vietato ai sarti il lavoro notturno. Certamente lavorare al lume di candela avrebbe potuto compromettere la qualità del manufatto, tuttavia questa prassi era tollerata poiché l'attività del sarto non era rumorosa e non disturbava i vicini<sup>681</sup>. Avevano inoltre stabilito che tutti i trasgressori degli statuti avrebbero dovuto offrire garanzie con i pegni, ritirati dagli ufficiali del comune ai quali si chiedeva la collaborazione<sup>682</sup>. Le addizioni del 1468 regolamentavano i rapporti tra discepoli, lavoratori e maestri senza apportare nessuna novità rispetto a quanto stabilito anche altrove. Nelle disposizioni udinesi lavorante è sinonimo anche di *fante* che in realtà dovrebbe indicare più un servitore a dimostrazione della promiscuità delle funzioni svolte dai collaboratori dipendenti all'interno delle botteghe<sup>683</sup>. I maestri erano tenuti a denunciare i propri lavoratori presso gli ufficiali dell'arte e chi desiderava aprire una propria bottega doveva essere

---

<sup>678</sup> Ivi, p. 133, 136.

<sup>679</sup> N. Mantica, *Statuto della fraternità dei sartori in Udine. 1443*, cit., pp. 13-14.

<sup>680</sup> Ivi, p. 13.

<sup>681</sup> Su questo tema cfr. D. Degrassi, *Tra vincoli corporativi e libertà d'azione: le corporazioni e l'organizzazione della bottega artigiana*, in *Tra economia e politica: le corporazioni nell'Europa medievale*, cit., pp. 359-384, in part. pp. 375-376.

<sup>682</sup> N. Mantica, *Statuto della fraternità dei sartori in Udine. 1443*, cit., p. 16.

<sup>683</sup> Cfr. F. Franceschi, *I salariati*, cit.

esaminato e pagare la quota associativa fissata in 6 lire da pagarsi entro sei mesi<sup>684</sup>. Ai forestieri non era consentito aprir bottega e nemmeno lavorare presso la casa di qualcuno se prima non fossero diventati cittadini di Udine<sup>685</sup>.

Alcuni dei 34 capitoli degli statuti dei sarti de L'Aquila del 1452 sono tra i più interessanti finora rintracciati poiché offrono rare informazioni tecniche sul lavoro del sarto che qui mi limito a riportare. I due consoli dell'arte, principali funzionari della corporazione insieme a un sindaco, eletti con un grande ricambio ogni 4 mesi, avevano il compito di acquistare e lavorare (*operare*) la *bambace* da rivendere a tutti sarti della società (*giuranda*) ai quali era vietato prenderla altrove<sup>686</sup>. Evidentemente si voleva garantire la qualità di questo materiale che serviva a confezionare i farsetti, come si è già visto anche nel caso di Venezia a proposito dei farsettai. I sarti aquilani ponevano molta attenzione nella confezione dei loro farsetti, verosimilmente uno dei capi più richiesti dalla loro clientela. Un capitolo degli statuti fissava il prezzo dei *fornimenti* per farsetti (*ioppitti*) e cioè 16 soldi per gli accessori quali *refe, magliecte et seta per li occhitti*<sup>687</sup>. Si trattava rispettivamente di filo cucirino, occhielli metallici entro cui dovevano passare le stringhe che servivano per chiudere l'indumento nella parte anteriore, regolare l'ampiezza delle maniche e fissare le calze nelle falde inferiori dello stesso. Il filo di seta serviva per rivestire le magliette che assumevano la funzione di occhielli vale a dire asole. Questi appena elencati e descritti erano gli accessori utilizzati nella confezione del farsetto più comune che non prevedeva allacciature con bottoni come si vedrà nel quarto capitolo.

Interessanti sono pure le istruzioni per fare una giornea contenute in un'altra rubrica statutaria dal titolo *De quanta misura, et come se debiano fare le giornee*. In genere queste informazioni le si ricavano in negativo nelle leggi suntuarie, dove apprendiamo le caratteristiche degli abiti alla moda leggendo ciò che si voleva proibire. Anche questa rubrica poteva avere una finalità suntuaria poiché si stabiliscono le misure e cioè la quantità di stoffa massima da utilizzarsi, tuttavia è interessante che non contenga proemio di tipo moralistico e dica ai sarti come fare per non incorrere in una multa pecuniaria. La giornea doveva essere *de misura delongheza de braccio uno et mezo quarto, che non habia largeza ad pedi al mino palmi dudici de iusta misura, et che non visse possa fare né far fare più che octo righe per quarto de essa giornea. Et da questa misura in socto, ogne uno la*

---

<sup>684</sup> N. Mantica, *Statuto della fraternità dei sartori in Udine. 1443*, cit., pp. 17-18.

<sup>685</sup> Ivi, p. 18.

<sup>686</sup> F. Visca, *Gli antichi statuti dell'antica arte aquilana dei sarti*, cit., pp. 210, 214-215.

<sup>687</sup> Ivi, p. 218.

*possa fare et far fare al modo li piacerà*<sup>688</sup>. Difficile comprendere cosa si intenda per *righe* potrebbe trattarsi di gheroni, cioè inserti triangolari che consentivano di aumentare l'ampiezza degli indumenti. Certamente 8 gheroni per quarto per un totale di 32 gheroni costituiva una grande quantità di tessuto che, d'altronde la giornea richiedeva in questo periodo essendo anche caratterizzata da una particolare lavorazione all'altezza della vita che ne aumentava ulteriormente il volume. Le caratteristiche delle giornee sono facilmente visibili nella maggior parte delle opere pittoriche raffiguranti ambienti cortesi della metà del Quattrocento.

I sarti aquilani si occupavano dunque di farsetti, giornee, inoltre di calze lunghe e corte (*pedali*), e cappelli (*cappella*), tipologie che non era possibile vendere durante le feste comandate<sup>689</sup>. Era loro vietato commerciare farsetti e calze forestiere<sup>690</sup> e nemmeno confezionare indumenti con tessuti tinti di verzino che avessero un valore inferiore ad una certa cifra<sup>691</sup>. Evidentemente si voleva garantire la qualità del prodotto che il verzino o brasile dal quale si otteneva una tintura rossa più scadente rispetto all'uso del chermes, non offriva<sup>692</sup>. I tessuti che *havissono ad oscire fore* dalla bottega e cioè i ritagli o scampoli avanzati dalla confezione non potevano essere riusati se non per fare pedali, cioè calze corte e piccole maniche (*manichitti*) da donna<sup>693</sup>.

Così come altrove, anche a L'Aquila i sarti bagnavano i panni prima di tagliarli e anzi una rubrica stabiliva che il tessuto destinato ad un indumento dovesse essere *iustamente et congruamente bagnato et zimmato*. I funzionari dell'arte garantivano al cimatore e al proprietario del panno che i tessuti fossero stati adeguatamente bagnati<sup>694</sup>. Era lecito da parte dei clienti lamentarsi nei confronti di un sarto per un taglio o una cucitura malfatti e tali cause e sentenze erano gestite dal sindaco che poteva obbligare il sarto al risarcimento del danno subito<sup>695</sup>.

I discepoli potevano diventare maestri dopo aver superato un esame dopo il quale poteva pagare la quota associativa; era ammesso all'arte anche il forestiere purché avesse superato l'esame e avesse pagato una quota associativa più alta. Come altrove anche qui i lavoranti non potevano tagliare vesti se non autorizzati dai propri maestri<sup>696</sup>.

---

<sup>688</sup> *Ibid.*

<sup>689</sup> *Ivi*, p. 219.

<sup>690</sup> *Ivi*, p. 218, 219.

<sup>691</sup> *Ivi*, p. 217.

<sup>692</sup> Sulle tinture si veda M.G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale*, cit., p. 157.

<sup>693</sup> F. Visca, *Gli antichi statuti dell'antica arte aquilana dei sarti*, cit., p. 219.

<sup>694</sup> *Ivi*, p. 215.

<sup>695</sup> *Ibid.*

<sup>696</sup> *Ivi*, p. 216.

### 3. COSA PRODUCE. IL METODO DI LAVORO DEL SARTO. PARTE I

#### 3.1 Sarti e moda: una nascita contestuale

La figura del sarto, intesa come l'artigiano che taglia e cuce vesti, non è sempre esistita. La sua origine risale al basso Medioevo e il suo repentino sviluppo in un momento ben preciso della storia occidentale coincide, con la nascita della moda nel XIII secolo. Significativa è la definizione che in epoca augustea viene data al termine *sartor*, per indicare il rammendatore, testimonianza del fatto che la figura professionale che conosciamo tutti e che identifichiamo con colui che è in grado di assemblare, in forme complesse, un tessuto non era ancora stata definita in assenza, verosimilmente, di una domanda<sup>697</sup>.

Il mestiere del sarto si delinea quando la moda<sup>698</sup>, intesa come fenomeno capace di produrre effetti in ambito economico e come efficace mezzo di identificazione sociale<sup>699</sup>, determina all'interno delle città un'evoluzione più veloce dei capi di abbigliamento dovuta a sua volta ad una maggiore richiesta da parte di un numero crescente di persone di vesti più complesse. I nuovi indumenti maschili e femminili richiesero per la loro confezione una figura professionale specializzata in grado di far fronte alle nuove esigenze atte a soddisfare non soltanto il primitivo bisogno di ricoprire il corpo ma anche quello inedito di "vestire" quest'ultimo di un significato sociale.

Il mestiere del sarto, così come quelli implicati nella realizzazione degli elementi del guardaroba delle persone, è stato per questo motivo soggetto al disciplinamento del lusso e delle apparenze, che

---

<sup>697</sup> Per le epoche precedenti al Medioevo cfr. D. Davanzo Poli, *Il sarto*, cit, in part. pp. 523-525.

<sup>698</sup> Il termine moda viene coniato nel XVII secolo prima in Francia poi in Italia cfr. D. Colombo, *Alle origini della moda*, in "Symbolon", Anno III, n. 5-6 luglio-dicembre 1998-gennaio- luglio 1999, pp. 145-164; Ead., *Appunti sul "secolo alla Moda"*, in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi* a cura di L. Antonielli, C. Capra, M. Infelice, pp. 349-373; A. Panicali, *La voce della moda*, Le Lettere, Firenze 2005.

<sup>699</sup> M.G. Muzzarelli, *Un altro paio di maniche*, in P. Sorcinelli (a cura di), *Studiare la moda. Corpi vestiti e strategie*, Mondadori, Milano 2003, pp. 5-11, in part. p. 5.

si palesavano con il frutto del suo lavoro. Raccontare la storia del sarto significa ripercorrere la storia dell'abbigliamento e della moda che, con lui, si sono evoluti di pari passo.

La storia del sarto incomincia dunque in un'epoca ben precisa e si sviluppa in un lungo periodo durante il quale vengono inventati e messi a punto tecniche, attrezzi e strumenti di questo mestiere che era stato definito arte "lizera"<sup>700</sup> per la possibilità di essere intrapreso senza ingenti investimenti. Forbici, ago, ditale e pochi altri strumenti costituivano infatti allora come oggi il corredo di questo artigiano, il cui patrimonio era costituito da un sapere determinato dall'esperienza, gelosamente custodito e trasmesso agli allievi con oculatezza.

Le prime testimonianze scritte relative all'arte del sarto risalgono al XII secolo<sup>701</sup>, ma è nel secolo successivo - epoca nella quale si datano i primi statuti delle associazioni di mestiere - che si riscontrano maggiori informazioni, segno della diffusione di questa arte e della necessità di disciplinarne il funzionamento a tutela del produttore e del consumatore.

### **3.2 La disciplina delle apparenze regola e limita il lavoro del sarto**

Oltre alle regole imposte dalla corporazione di riferimento, il sarto doveva rispettare anche le leggi statutarie cittadine, in particolare quelle in materia di lusso e apparenze<sup>702</sup>, che contemplavano anche l'artigiano che per eccellenza confezionava la maggior parte degli elementi del guardaroba di uomini e donne. Sulla base delle prescrizioni suntuarie i sarti dovevano dunque conoscere lo status sociale dei propri clienti per evitare di realizzare capi di abbigliamento a persone che non avrebbero potuto indossarli in virtù di norme molto severe, che prevedevano abiti adeguati a ciascuna categoria sociale. Tali prescrizioni limitavano in genere la qualità e la quantità della stoffa

---

<sup>700</sup> La definizione si trova nell'interessante cronaca dell'artigiano Giovanni Antonio Faie pubblicata da G. Sforza, *Autobiografia inedita da Gio. Antonio Faie, speciale lunigianese del secolo XV*, in "Archivio storico per le province parmensi", n.s., IV (1904), pp. 129-183, citato da R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, cit., p. 249.

<sup>701</sup> A Venezia cfr. D. Davanzo Poli. *Il sarto*, cit.

<sup>702</sup> M.G. Muzzarelli, *Le leggi suntuarie*, cit., pp. 185-220.

impiegata nella confezione di vesti o di singoli elementi di queste ultime, come per esempio lo strascico o le maniche, complicando non poco il lavoro del sarto. Questi infatti non solo doveva preoccuparsi di conoscere la posizione sociale dei clienti, ma doveva inoltre fare i conti sia con la corporatura delle singole persone sia con le diverse altezze dei tessuti potenzialmente utilizzabili, varianti frequentemente incompatibili con le limitazioni imposte dalle norme suntuarie. Casi concreti, documentati da suppliche rimaste inascoltate da parte dei sarti rivolte ai Consigli cittadini, dimostrano la rigidità delle leggi, che venivano tuttavia realmente applicate, come attesta il caso del sarto senese Comuccio. Nell'aprile del 1333 questo artigiano era stato condannato per non aver informato l'ufficiale del Comune preposto al controllo delle vesti e degli ornamenti della realizzazione di un abito che era sì proibito ai cittadini senesi ma non al forestiero per il quale era stato confezionato. Comuccio non aveva trasgredito la legge, ma l'omessa denuncia gli era costata una salata multa di 75 lire che, non potendo pagare, era riuscito ad evitare alla fine di una toccante supplica rivolta alle più alte cariche cittadine, che avevano infine deciso di proscioglierlo dalla condanna<sup>703</sup>. Nella città di Orvieto, in una supplica del 31 dicembre 1468 contro l'introduzione di vesti forestiere, i sarti si lamentavano del fatto che molti clienti si procuravano "vestimenta nova", cioè all'ultima moda, fuori città, con grave danno per gli artigiani che subivano mancati guadagni<sup>704</sup>. Tali casi non fanno altro che gettare luce sulle contraddizioni e sulla complessità delle vicende legate a questo mestiere, strettamente connesso all'economia delle città, che per buona parte si reggeva sulla produzione delle materie prime e degli oggetti della moda<sup>705</sup>.

Come si è già visto nel secondo capitolo trattando il mestiere del sarto attraverso le leggi statutarie cittadine laddove non fossero pervenute legislazioni corporative, le pene inflitte ai sarti e in generale agli artigiani produttori dei beni di lusso di cui si voleva ridurre il consumo erano piuttosto alte e ossessivamente presenti. L'intento era quello di fungere da deterrente nei confronti di potenziali trasgressori. Può essere interessante rilevare che a Perugia nel 1595 si giunse perfino a minacciare pene corporali per orefici, sarti e ricamatori. La prima volta oltre al pagamento di 20 scudi ci sarebbe stata la tortura dei tratti di corda se uomo e, se donna, l'onta di passare un'ora legata alla fontana della piazza grande, con successiva condanna all'interdizione dalle proprie

---

<sup>703</sup> Il caso è riportato in M.A. Ceppari Ridolfi, P. Turrini, *Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale*, Siena 1993, pp. 124-125.

<sup>704</sup> T. Petrocelli, L. Riccetti, M. Rossi Caponeri (a cura di), *Orvieto*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di M.G. Ottaviani Nico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dipartimento per i Beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Perugia 2005, pp. 951-1104, in part. pp. 1033-1034

<sup>705</sup> Recenti studi sulle attività artigianali a Rimini nel basso Medioevo, attualmente in corso di pubblicazione, hanno attestato che ai primi due posti della classifica di tutte i mestieri censiti ci sono rispettivamente calzolari e sarti.



attività; in caso di recidiva poi, si sarebbe arrivati a tre anni di galera<sup>706</sup>. Le leggi suntuarie tentavano inoltre di prendere in considerazione tutti i casi, che documentano tra le righe le scappatoie trovate dagli artigiani per poter trasgredire senza essere puniti. A Todi per esempio alcune norme del XIV secolo precisavano che anche i discepoli delle botteghe erano punibili e la multa era a carico del maestro anche quando quest'ultimo avesse negato di aver dato mandato al dipendente di confezionare un indumento proibito<sup>707</sup>.

### 3.3 Norme morali

Oltre alle norme civili, il sarto doveva rispettare anche quelle di carattere morale, fissate per esempio nei "Confessionali" del tardo Medioevo che dividevano le pene per mestiere. Si trattava di testi contenenti i principali peccati attribuiti a ciascuna categoria professionale con le relative penitenze da scontare per purificare la propria anima. Il manuale per confessori del XV secolo intitolato *Interrogatorio volgare compendioso et copioso* tra gli altri mestieri prende in considerazione anche quelli del sarto, che peccava quando tratteneva "alcuno pecio de panno de seta o grana o de altro in quantità", che era "tenuto a restituzione", annoverando tra le colpe i casi in cui "se la festa ha lavorato o perso la messa per vestire altrui le volte che ha cusite o se ha trovato focie nuobe"<sup>708</sup>. L'indicazione delle colpe elencate in questi libri offre preziose informazioni sul lavoro del sarto, i cui peccati più ricorrenti dunque possono essere così riepilogati: l'indebita appropriazione di tessuto, l'invenzione di nuove fogge, la mancata astensione dal lavoro durante le festività, la mancata partecipazione alle funzioni religiose<sup>709</sup>. Queste ultime due colpe attestano il continuo e duro lavoro del sarto, chino sulle stoffe per numerose ore al giorno, nell'intento di sfruttare al massimo la luce naturale, anche a scapito dei doveri religiosi, e documentano al tempo stesso l'esigenza di assumere più commesse possibili a causa della scarsa retribuzione. Occorre tuttavia precisare che i predicatori in generale criticavano indistintamente mercanti e artigiani su

---

<sup>706</sup> P. Monacchia, M.G. Ottaviani Nico (a cura di) Perugia, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, cit, pp. 2-246, in part. p. 15.

<sup>707</sup> N. Paolucci (a cura di), Todi, *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, cit, pp. 742-814, in part. p. 772-773

<sup>708</sup> *Interrogatorio volgare compendioso et copioso* documenti sulla confessione nel secolo 15. dal ms. Aldini 24 della Biblioteca universitaria di Pavia, a cura di E. Bellotti, Guardamagna, 1994, p. 117.

<sup>709</sup> Sul tema cfr. M.G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale*, cit., pp. 223-224.

questo fronte, per la mancata partecipazione alle festività religiose<sup>710</sup>. Il tema dell'indebita appropriazione del tessuto è disciplinato - come si è già visto nel secondo capitolo - anche all'interno degli statuti della corporazione dell'arte al fine di tutelare la clientela e di regolare il quantitativo di stoffa che i sarti potevano lecitamente trattenere. Questo peccato va messo in relazione all'onestà che predicatori e moralisti richiedevano a produttori e commercianti, tuttavia nel caso dei sarti tale consuetudine è forse da mettere in relazione al fatto che i sarti avevano un compenso regolamentato dalle leggi cittadine - e che sarà analizzato nel prossimo paragrafo - tale da non consentire grandi margini di guadagno. Trattenere la stoffa non utilizzata nella confezione era un modo pertanto per il sarto di arrotondare i propri introiti confezionando per esempio con quella piccoli elementi dell'abito oppure rivendendola a sua volta ad altri.

Sull'invenzione di nuove fogge vale la pena soffermarsi.

Come già accennato, al sarto era proibito creare nuove fogge. Esempi riportati in cronache dimostrano l'ostilità da parte di moralisti e predicatori nei confronti di questa pratica, tanto diffusa quanto avversata, sulla quale si era espressa anche la sede papale. Consultata per un caso di questo tipo, quest'ultima era infatti giunta alla conclusione che i sarti rei di aver confezionato vesti con strascichi, frappe e intagli - elementi che verosimilmente rappresentavano più di altri le novità - avrebbero potuto essere assolti solo se si fossero impegnati a non reiterare la trasgressione<sup>711</sup>. Le leggi suntuarie veneziane della prima età moderna sembrano attribuire la deprecata usanza di inventare nuovi abiti ai committenti e non ai sarti che, sulla base di questa fonte, risulterebbero dunque solo esecutori<sup>712</sup>.

Sul tema delle frappe si era espresso anche san Bernardino in relazione ai peccati commessi dagli artigiani, sostenendo che "Non so' mai lecite molte arti le quali fanno danno. Come so' una quella del frappare: il frappare i panni, non è ben comune. Anco non è ben comune l'arte de' veleni. Ogni volta che v'è danno o di robba, o di corpi, non vi può essere bene comune"<sup>713</sup>. Il frate considera l'opera di frappare un tessuto una corruzione dello stesso, un vero e proprio danneggiamento dell'oggetto-tessuto realizzato da altre maestranze.

---

<sup>710</sup> Cfr. Bernardino da Siena, *Prediche volgari sul Campo di Siena 1427*, a cura di C. Delcorno, Rusconi, Milano 1989, 2 voll.

<sup>711</sup> M.G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale*, cit., pp. 223-224.

<sup>712</sup> G. Butazzi, "Le scandalose licenze de sartori e sartore". *Considerazioni sul mestiere del sarto nella Repubblica di Venezia*, in *I mestieri della moda a Venezia dal XIII al XVIII secolo*, catalogo della mostra, Venezia, giugno-settembre 1988, [Venezia] 1988, pp. 63-69, in part. pp.63-65; D. Davanzo Poli, *Il sarto*, cit., pp. 535-536.

<sup>713</sup> San Bernardino da Siena, *Prediche volgari* a cura di C. Dalcorno, cit., p. 314.

Nella famosa predica tenuta sul campo di Siena nel 1427 “Come ogni cosa del mondo è vanità” san Bernardino ritorna sulle frappe e sui artefici di queste ultime, i sarti:

Porti le frappe...le frappe, eh? O padri, o madri, o sartori, io non so che conoscenza voi ve avete, a guastare i panni come voi fate. Ben che si può dire: «qualis pater, talis filius». Io ho già veduto vestimento con sedici braccia di panno frappato. Una volta vi converrà capitare a la bocca de la macina. Doh! Io non penso a cotali frascarelle. Ma tanto panno a perdere, non pensi tu che peccato tu fai? Sai che ti dico? Tu cominci già a scialacquare il tuo<sup>714</sup>.

I sarti dunque erano, da un lato, limitati dalle leggi suntuarie emanate dai governi comunali finalizzate al controllo sociale, dall'altro dalle norme morali e dall'avversione generale nei confronti delle novità da parte di predicatori e moralisti; quelle stesse novità che rappresentavano, come vedremo nei paragrafi che seguono, le fonti di guadagno di questi artigiani ed erano tanto amate dai clienti. Vale la pena riportare alcuni passi di un paio di leggi suntuarie del XVI secolo, i cui proemi attestano sempre più, rispetto ai secoli precedenti, gli intenti di carattere moralistico della normativa.

Una provvisione bolognese del 1525 così recitava:

Et perché si ritrova in questi tempi essersi introdotta una vana et detestabile abusione circa la veste et habiti delle donne con stratagliarli e lavorarli con varii disegni e foggie sì per mano di ricamatori come etiandio di sarti, e alcuni altri habiti farsi di diversi colori e pezzi: oltre di questo essere venuta un'altra foggia di veste quali chiamano sottane fatte di seta e di panni rosati e di altre sorti recamate et galleggiate con gran spesa<sup>715</sup>.

Questo documento attesta la presenza delle novità sul mercato e il consumo di queste ultime da parte di coloro che se ne appropriavano per essere aggiornati con la moda del tempo - un modo per

---

<sup>714</sup> Bernardino da Siena, *Prediche volgari* a cura di C. Dalcorno, pp. 1070.

<sup>715</sup> *La legislazione suntuaria, secoli XIII-XVI, Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, cit., p. 179.

aderire al tempo presente insomma, anche se in maniera diversa e meno evidente rispetto a ciò che accadrà a partire dal XVII secolo<sup>716</sup>; attesta d'altra parte anche il lavoro dei principali artigiani coinvolti nella realizzazione, se non nella loro elaborazione *ab origine*, di queste ultime: ricamatori e sarti. I clienti insomma erano sempre alla ricerca delle novità nel vestire e coloro che erano in grado di mettere in pratica, attraverso le proprie competenze tecniche, tali richieste venivano subissati da controlli incrociati che infliggevano loro multe pecuniarie da un lato, pene spirituali dall'altro e, in almeno un caso documentato, perfino pene corporali inflitte pubblicamente. Quest'ultima pena, insieme a quella pecuniaria, alla privazione di ogni carica e all'accusa di infamia, era infatti prescritta dallo Statuto di Foligno del 1499 e riguardava anche orefici e calzolai, "perché l'artigiani sonno principal causa de tanti sforgiamenti et pazze forgie et dannose"<sup>717</sup>.

Anche Bernardino da Siena si era espresso contro la varietà del vestire in occasione della predica sopra citata:

sai che cosa è varietà? So' questi vestiri scaccati, racamati, lillati e divisati: tu m'intendi bene; e queste tali cose tu le porti molto volentieri. E sai che dimostra questo? Dimostra che l'anima tua è variata come è il corpo. Vuoi vedere s'io dico il vero? Perché gli porti tu? Portigli per dare diletto a te? Mainò. Adunque, tu gli porti per dare diletto altrui. Vedi che tu se' cagione di fare grandissimo peccato, e di ponare uno grande carico all'anima tua? ... O donna che porti tante cose non tue, se elli ritornasse la lana di che tu vesti a le pecore, e la seta tornasse a' vermini che la fecero, e i capegli che tu porti tornassero a coloro che so' morti, di cui furono, e' crini che tu adopari, tornassero a' cavalgi; se ogni cosa che tu hai tolta per tuo adornamento tornasse al suo principio, oh, tu rimarresti spennacchiata, tu non aresti tanti lilli e tanti imbratti quanti tu h'hai, e non faresti tanti peccati quanti tu fai!<sup>718</sup>

Tali varietà negli abiti erano imputate dal predicatore a ricamatori e sarti, che aggiungevano ornamenti (*lilli*) e realizzano capi di abbigliamento con sgargianti accostamenti di colori (*divisati*). Nonostante tali avversioni i sarti continuarono ad inventarsi nuovi elementi ornamentali per clienti

---

<sup>716</sup> D. Colombo, *Alle origini della moda*, cit; Ead., *Appunti sul "secolo alla Moda"*, cit.

<sup>717</sup> *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di M.G. Nico Ottaviani, p. 435.

<sup>718</sup> Bernardino da Siena, *Prediche volgari* a cura di C. Dalcorno, pp. 1074-1075.

che, seguendo la moda potevano soddisfare sia il desiderio di novità sia quello di distinzione<sup>719</sup>, in un continuo mutamento di fogge, seppur lento ma documentato dalle leggi suntuarie, la cui reiterazione è verosimilmente indice della loro elusione.

Bernardino da Siena si era espresso anche sul peccato di novità:

Questa è buona per coloro che usano di fare i Consigli, i quali so' atti e potrebbero forse ponare rimedio e ordinare, ma con fatica, che non si possi portare se non tanto ariento adosso; e che non si possa mettere se non tanto panno per vestire; e che non si facci tanto le maniche grandi, e ale, che ti faranno anco volare a lo 'nferno. E questa legge in fine si farà per quelli che non hanno bisogno di legge, e non per chi h'ha bisogno; ché non v'avedete, che questo è uno disertamento de' povari. Vuoi vedere come la cosa andarà? Tu farai l'ordine che non si possa fare se non tal cosa e tale; e questo s'intenderà per colui che è ricco. Dirà el povaro: «Oh, io posso fare la tale spesa, che non ne va pena niuna! Lo Statuto concede che si metta tanti taglieri, e io così vo' fare. Dice che si metta tanto panno in uno vestire; così vo' fare. Dice anco di tanto ariento; così vo' fare». E però questa legge non vi farà regolare, che così vorrà fare uno come un altro. Unde io vi dico, ch'io non vi saprei già dar modo io: datevelo voi; fate da voi<sup>720</sup>.

Per Bernardino dunque il peccato di novità è ancora da attribuire a orefici e a sarti, ma soprattutto a questi ultimi, che applicano, insieme con i ricamatori, agli abiti gli ornamenti realizzati nei laboratori orafi e confezionano con sovrabbondante tessuto gli abiti, impiegandone più di quanto ci sia effettivamente bisogno, corrompendolo oltretutto, come abbiamo già visto, con frappe o intagli. Il suo ragionamento sulle leggi suntuarie è interessante, attestando la *fatiga* del legislatore e l'inutilità, anzi, la pericolosità della pubblicazione di tali leggi, che non fanno altro, per il frate, che diffondere le novità, anziché arginarle e proibirle<sup>721</sup>.

Se queste testimonianze lasciano intendere che buona parte delle invenzioni potessero essere prodotte in bottega, ne esistono altre che attestano il metodo di lavoro del sarto e il rapporto di quest'ultimo con il cliente, complici nell'elaborare le novità.

---

<sup>719</sup> Cfr. *Il linguaggio della moda* a cura di L. Diodato, Rubbettino, Catanzaro 2000.

<sup>720</sup> Bernardino da Siena, *Prediche volgari* a cura di C. Dalcorno, pp. 1087-1088.

<sup>721</sup> Sul tema cfr. M.g. Muzzarelli, *Nuovo, moderno e moda tra Medioevo e Rinascimento*, in *Moda e moderno. Dal Medioevo al Rinascimento* a cura di E. Paulicelli, Roma 2006, pp. 17-38, *passim* e in part. p.36.

Testimonianze riferibili ad alcune corti italiane tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età moderna documentano la prassi di inviare al sarto il tessuto con l'indicazione della foggia dell'abito, di fatto già decisa dal committente<sup>722</sup>, che poteva dunque essere il diretto artefice di eventuali novità apportate al modello. A tal proposito basti citare alcuni esempi riferibili a Isabella d'Este, riconosciuta dai suoi contemporanei inventrice di fogge, alla quale si rivolgono persone al fine di poter avere il diritto di copia di novità da lei apportate ad abiti e acconciature. Per questi motivi nel 1506 la duchessa di Catanzaro chiede direttamente a lei il modello di un abito da copiare e nel 1533 Caterina Cybo Varano, duchessa di Camerino, e madame d'Orléans fanno confezionare vestiti sotto la sua direzione. Nel 1515 è addirittura il re di Francia a rivolgersi alla marchesa di Mantova per avere una “puva”, vale a dire una bambola, “vestita a la foggia che va lei di camisa, di maniche, di veste di sotto e di sopra et de abiliamenti et aconciatura di testa et de li capilli” per far conoscere e circolare in Francia la moda italiana, perfettamente rappresentata per il sovrano da Isabella<sup>723</sup>.

All'inizio dell'epoca moderna dunque i sarti continuavano a realizzare capi di abbigliamento ideati dai clienti più facoltosi, occupandosi esclusivamente della confezione, delle spese di fattura, della scelta della passamaneria ed eventualmente intervenendo come mediatori nell'acquisto dei tessuti. L'assenza di testimonianze relative ad invenzioni riferibili direttamente ai sarti non esclude tuttavia l'ipotesi che qualcuno di essi, specialmente se fornitore di raffinate corti, in situazioni dunque di vivace sollecitazione, avesse avuto un ruolo nell'elaborazione delle mode così come nella scelta del modello dell'abito da suggerire al cliente, come si vedrà in seguito. E' questo il caso del sarto di Eleonora da Toledo, mastro Agostino - e sul quale si ritornerà nel quarto capitolo a proposito dell'uso dei modelli in bottega – nei confronti del quale la duchessa aveva grande fiducia, seguendo, come attestano i documenti di corte, i suoi consigli soprattutto in merito a modelli, colori e tessuti<sup>724</sup>.

### 3.4. I tariffari dei sarti

---

<sup>722</sup> Ivi, p. 64.

<sup>723</sup> E. Tosi Brandi, *La moda e il potere femminile nelle corti rinascimentali tra Urbino e Mantova*, in *Donne di palazzo nelle corti europee. Tracce e forme di potere dall'età moderna* a cura di Angela Giallongo, Edizioni Unicopli, Abbiategrasso (Mi) 2005, pp. 183-189, in part. p. 187.

<sup>724</sup> R. Orsi Landini, *Sarti e ricamatori*, cit., pp. 171-173.

Alcuni Statuti cittadini contengono rubriche che stabiliscono il costo della confezione dei capi di abbigliamento, i cosiddetti tariffari dei sarti. Attraverso questa fonte possiamo innanzitutto conoscere le principali tipologie di capi di abbigliamento richiesti dalla clientela in un dato periodo storico, il costo per la loro confezione, apprendendo le caratteristiche formali che determinavano differenze di prezzo in relazione alla complessità del capo. Grazie ai tariffari vengono alla luce non solo i compensi, dunque, ma anche tracce del lavoro concreto del sarto, frutto della sua abilità tecnica, che stentano ad emergere da altre fonti documentarie.

Prima di analizzare nello specifico il compenso e il lavoro del sarto attraverso i tariffari, può essere interessante rilevare che non esistono all'interno degli Statuti cittadini elenchi dei prezzi per ogni mestiere. Negli Statuti comunali medievali infatti le autorità si preoccupavano prevalentemente di intervenire limitatamente ai mestieri che avevano a che fare con l'approvvigionamento dei prodotti alimentari e di quelli edilizi, tutelando gli interessi collettivi, occupandosi di igiene pubblica, sanità del cibo, delle acque e dell'aria, della salvaguardia dagli incendi<sup>725</sup>. Si preoccupavano della qualità dei manufatti, sanzionando chi contraffaceva leghe e materiali, come nel caso degli orefici per esempio. Il lavoro del sarto non comportava tali preoccupazioni se non, forse, quella del rischio di incendi nel caso di lavoro protrattosi alla luce artificiale delle candele<sup>726</sup>, comunque non contemplata negli statuti dei sarti esaminati nel precedente capitolo dove si è visto che il lavoro al lume di candela era praticato. Eppure il costo del lavoro del sarto è oggetto di disciplinamento, viene cioè fissato, a differenza di quello di altri mestieri. Alcuni anni fa Carole Collier Frick si occupò di questo tema nel suo studio sull'abbigliamento a Firenze nel Rinascimento. Analizzando gli statuti cittadini del 1415 dove compare un tariffario dei sarti comprendente ben 72 tipologie di capi di abbigliamento infatti, aveva rilevato che a Firenze non esistono liste di prezzi per altre professioni e citando uno studio di Robert Davidsohn pensava che ciò potesse essere da collegare al fatto che "this legislation represented a general suspicion of tailors as a group"<sup>727</sup>. Per comprendere

---

<sup>725</sup> D. Degrassi, *Gli artigiani nell'Italia comunale*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII - metà XIV)*, Convegno internazionale di studi, Pistoia, 16-19 maggio 1997, Pistoia 2001, pp. 147-173, in part. p. 156-157.

<sup>726</sup> Ivi, p. 156.

<sup>727</sup> Secondo Carole Collier Frick "Price ceilings of this type, covering essentially every item an artisan would have made, did not exist for any other occupation. In fact, the statutes of 1415 had set out such a detailed pricing structure that Robert Davidsohn, for one, felt that this legislation represented a general suspicion of tailors as a group". C. Collier Frick, *Dressing Renaissance Florence. Family, fortune and fine clothing*, Baltimore London 2002, pp. 29-30. Del caso si è inoltre occupata Elizabeth Currie nella sua tesi di dottorato all'interno della quale prende in considerazione il costo

i motivi di questa interferenza da parte delle autorità cittadine può essere utile analizzare complessivamente i tariffari imposti dalle autorità cittadine contenuti negli statuti al fine di conoscere quali erano le arti interessate. In alcune città come per esempio Bologna il comune controllava i prezzi dei materiali da costruzione, fissava le tariffe per gli addetti ai trasporti, per i falegnami e i carpentieri. La redazione statutaria del 1352-57 fissa per la prima volta i salari dei braccianti agricoli, dei fornai, degli abburattatori, dei mondatori di grano, dei Brentatori, dei cimatori di panni, dei sarti e dei calzolai. Il numero delle arti con tariffari imposti cresce nelle successive redazioni statuarie trecentesche, dimostrando l'interesse da parte delle autorità cittadine a controllare alcuni settori di produzione e servizi anziché altri. Il governo comunale era preoccupato di garantire una efficiente politica annonaria al fine di far trovare in abbondanza generi alimentari e tutto ciò che era indispensabile al vitto, al riscaldamento e al vestiario<sup>728</sup>. I primi tariffari dei sarti bolognesi, così come di altri mestieri, risalgono al 1352<sup>729</sup>, tuttavia è da considerare come anche nel secolo precedente, quando Bologna era una delle più grandi e popolate città europee, le preoccupazioni da parte delle autorità cittadine di non far mancare l'approvvigionamento ai numerosi forestieri, primi fra tutti il folto gruppo rappresentato dagli studenti, che popolavano la città tutto l'anno<sup>730</sup>.

Il motivo principale dei tariffari in generale e, pure, quello dei sarti potrebbe essere allora quello di mantenere calmierati i prezzi di oggetti che potevano avere valori anche piuttosto elevati se realizzati con materie prime, vale a dire tessuti e applicazioni, di pregio. Ciò comportava una grande responsabilità da parte del sarto che commisurava le proprie tariffe sulla base della complessità e qualità dell'abito da confezionare. Il legislatore dunque potrebbe essere stato motivato dalla necessità di fissare un prezzo massimo tutelando le categorie sociali meno abbienti, dato che dal sarto si ricavavano tutti i cittadini di ogni ordine e grado sociale e che le spese negli indumenti erano tra le spese famigliari più consistenti<sup>731</sup>. Utili a questo riguardo sono gli statuti di Faenza degli inizi

---

dei capi di abbigliamento con particolare riferimento a Firenze tra il XVI e il XVII secolo: E. L. Currie, *The Fashions of the Florentine Court: Wearing, Making and Buying Clothing, 1560-1560*, Ph.D. dissertation, University of Sussex, 2004, rel. Evelyn Welch, pp. 168-173.

<sup>728</sup> Sul tema cfr. A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, cit., pp. 157, 255 e ss.

<sup>729</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, b. VIII, Sarti, Provvisione del 1352.

<sup>730</sup> Sul tema cfr. R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit., p. 512 e ss.

<sup>731</sup> Interessanti risultano le considerazioni di Elizabeth Currie relativamente ad un tariffario più tardo fiorentino del 1534, comprendente ben 78 tipologie di capi di abbigliamento, che possono integrare e rafforzare le ipotesi fin qui fatte. In questo caso il tariffario dei sarti compare nell'ambito di una legislazione che riguarda anche i muratori e i fabbricanti di chiavi e materassi. "it could be argued that tailors were included together with less skilled professions because they produced goods that were required by all levels of society, just as mattresses and keys were needed by rich and poor alike. As a consequence it was thought necessary to control prices, but at the top end of the scale there was greater



del Quattrocento che, nel proemio alla rubrica dedicata al salario dei sarti, spiegano i motivi dell'aggiornamento delle tariffe stabilite *per antiqua statuta* decisi *pro utilitate dicti comunis et hominum civitatis* per affrontare i molti casi nuovi sorti *iuxta instabiles temporum qualitatem* dato che *artifices civitatis Faventie in eorum laboreris, operibus et formis multum se extendunt immoderatis solutionibus*<sup>732</sup>. A conferma di ciò vale la pena riportare le considerazioni contenute all'interno di un trattato che, descrivendo la professione del sarto nella seconda metà del XVI secolo, attesta sia che tutte le persone di qualsiasi ceto sociale si recavano dal sarto, sia che nel Cinquecento la tendenza alla crescita della varietà delle fogge e delle spese delineatosi fin dal basso Medioevo era oramai sotto gli occhi di tutti:

(...) in questo mondo gli huomini, et le donne non hanno altre, che due cose sole, che sono queste, il vitto et il vestito; et pertanto non havendo le genti, altra utilità di questo mondo, che di mangiare, et vestire, et stare in gratia di Iddio per haver poi riposo nell'altra vita, non è tanto da maravigliarsi, se quelli che sono facoltosi vogliono mangiar bene, et vestir meglio, usando diverse foggie, et colori nei loro vestimenti, secondo la loro bizaria, et secondo la età; perciocché i giovani, che infino ala età, che incominciano ad haver figliuoli, si diletano d'andare vestiti di mille galle, et di mille colori: ma poi giongendo ad una certa età matura, mutano proposito da sé, et così ancor mutano vestimenti, lasciando tutte quelle galle di prima, et vestendo più honestamente. Sì che dunque non ci dobbiamo maravigliare se le genti del mondo fanno tante varie, et diverse foggie di vestire, come si vede, perciocché non hanno altro da godere in questa misera vita se non questo mangiare, et vestire; et così tanto poveri, quanto ricchi vogliono mangiare, et vestire ognuno, secondo il grado suo, et molti se ne trovano, che vogliono passare più avanti, che non se gli conviene<sup>733</sup>.

Occorre precisare che i tariffari presi qui in esame sono emanati da un organo cittadino, che ha finalità diverse rispetto ad una corporazione di mestiere. Anche le corporazioni potevano infatti,

---

freedom". La Currie, che nel suo studio analizza anche i memoriali di alcune aristocratiche famiglie fiorentine, ha potuto dimostrare che i compensi dei sarti annotati nei registri sono decisamente più alti rispetto ai prezzi fissati. (E. Currie, *Diversity and design in the Florentine tailoring trade, 1550-1620*, in M. O'Malley, E. Welch eds. by, *The material renaissance*, Manchester 2007, pp. 154-173, in part. nota 30 e pp.159-160.

<sup>732</sup> Statuti di Faenza, 1410-1413.

<sup>733</sup> L. Fioravanti, *Dello specchio di scienza universale* pubblicato a Venezia nel 1572, pp. 26-29.

come si è visto per i casi di Pisa e Milano, stabilire un tariffario elaborato in seno alla propria società, in quel caso lo scopo poteva essere quello di limitare la concorrenza sleale e garantire al consumatore la qualità del prodotto. Un altro motivo, questa volta di carattere moralistico, potrebbe aver spinto i legislatori cittadini a fissare i compensi dei sarti, quello cioè di contenere gli interventi di questi ultimi entro limitate possibilità creative, al fine cioè di non lasciare margini di libertà che avrebbero determinato l'invenzione di nuove fogge e di più alte spese. Tema, quest'ultimo, non espressamente contenuto negli statuti comunali, nemmeno in quelli corporativi, ma dibattuto dai predicatori e presente per esempio nei confessionali come si è visto più sopra.

I tariffari dei sarti indicano i principali capi di abbigliamento in uso in un determinato periodo, distinguendo in indumenti da uomo, donna e bambino, stabiliscono la quantità di cuciture, pieghe e la presenza di inserti (gheroni) che consentivano di ampliarne la larghezza. Il compenso era messo in relazione al tempo impiegato per la confezione degli abiti, che potevano essere più o meno complessi e dipendeva dalla qualità del tessuto da tagliare, dal numero di cuciture e di pieghe, dalla presenza di gheroni e di fodere.

Secondo Evelyn Welch che, dopo essersi occupata dei mercati nell'Italia rinascimentale<sup>734</sup>, è recentemente tornata sul tema del prezzo dei beni nel medesimo periodo<sup>735</sup>, i tariffari servivano ai consumatori per avere un punto di riferimento, dato che stabilirne uno non equivaleva a vendere al prezzo imposto, poiché le contrattazioni finivano sempre per modificarlo. Significativo è il caso riportato dalla studiosa riguardante la corporazione dei calzolari milanesi che protestarono contro un tariffario stabilito nel 1410 poiché avrebbero preferito continuare a vendere secondo la consueta pratica del prezzo più conveniente possibile. I tariffari, tuttavia, aggiunge la Welch servivano a garantire la qualità del prodotto e ad impedire la concorrenza sleale soprattutto in quei settori come quello della confezione di capi di abbigliamento e calzature, nei quali i prezzi dovevano essere molto fluttuanti, a causa della concorrenza e della presenza di manodopera a basso costo<sup>736</sup>.

Inutile dire che i tariffari fotografano un determinato periodo, che può avere una minima oscillazione indietro nel tempo e che il lavoro del sarto era strettamente legato alle richieste di clienti anche piuttosto esigenti che, quando potevano, tentavano di trasgredire le leggi suntuarie

---

<sup>734</sup> E. Welch, *Shopping in the Renaissance. Consumer cultures in Italy 1400-1600*, Yale University Press, London 2005.

<sup>735</sup> E. Welch, *Making money: Pricing and payments in Renaissance Italy*, in M. O'Malley, E. Welch eds by, *The material renaissance*, cit., pp. 71-84, in part. pp.74-76.

<sup>736</sup> Secondo una recente indagine ancora in corso di pubblicazione condotta da Oreste Delucca, che riguarda gli artigiani a Rimini nel XV secolo, i mestieri più diffusi erano quello del calzolaio e del sarto.

vigenti, trovando il modo, in collaborazione con il sarto, di creare nuove varianti nelle fogge. La pratica sartoriale insomma mutava con più rapidità rispetto alla compilazione di nuove redazioni statutarie sia in materia di disciplina del lusso sia in materia di tariffari che, tuttavia, come è stato detto rispondevano all'esigenza di dare dei punti di riferimento. Da questo punto di vista si può dunque sostenere che non fossero così restrittivi relativamente alla gamma di capi di abbigliamento che i sarti erano in grado di realizzare. Il sarto cioè non confezionava soltanto i capi contemplati nel tariffario, nel quale sono elencate le principali tipologie di indumenti. Questo almeno nel XIII e nel XIV secolo perché, a partire dal XV secolo, a fronte di una maggiore varietà di fogge disponibili sul mercato, i tariffari diventano più precisi contemplando, come nel caso fiorentino sopra citato, fino ad una settantina di capi di abbigliamento diversi tra loro stabilendo per ciascuno un prezzo specifico.

Nonostante sia difficile confrontare tra loro i tariffari pervenuti, che appartengono a luoghi e periodi diversi, questi ultimi possono tuttavia rivelarsi utili nella misura in cui offrono non solo la possibilità di conoscere il compenso indicativo ricevuto dal sarto e la composizione dei guardaroba, ma anche per la possibilità da questi offerta di valutare la qualità delle richieste in città differenti e le terminologie, con relative varianti di area in area, utilizzate per indicare i principali capi di abbigliamento in uso. Il tariffario si rivela da questo ultimo punto di vista una fonte molto interessante non tanto per determinare la moda di un preciso momento storico - poiché per ottenere questa informazione può essere più utile una legge suntuaria in materia di abbigliamento - ma per ragionare sulla composizione del tariffario stesso, che rappresenta sia per quanto riguarda gli indumenti elencati sia per quanto riguarda i prezzi il punto di incontro tra domanda e offerta.

### **3.4.1 Il compenso del sarto**

Come già detto, il prezzo per la confezione degli abiti variava a seconda che il capo fosse da uomo, da donna o da bambino. I prezzi mutavano sulla base della complessità del capo e, se nel XIII secolo, non c'è una netta differenza tra il costo di abiti da uomo e da donna, nei tariffari del secolo successivo, i capi femminili incominciano ad essere i più costosi. Occorre tuttavia tenere in

considerazione una maggiore e necessaria sovrapposizione dei capi di abbigliamento maschili nel valutare l'ammontare complessivo di un guardaroba.

Il più antico tariffario pervenuto è quello veneziano del 1219 nel quale sono elencate, divise, vesti da uomo e da donna appartenenti alle stesse tipologie e cioè gonnella e guarnacca, rispettivamente veste e sopravveste. Il tariffario considera la parure composta da gonnella e guarnacca, distinguendo se fosse foderata di pelliccia. Il completo maschile costava 7 soldi oppure 12 con fodera, quello femminile 14 e 20 soldi se con fodera e prevedeva una *fisiatura*<sup>737</sup>. Al 1233 è datato il tariffario dei sarti di Figline interessante perché sono i sarti a parlare in prima persona dicendo che per la tal veste *teneamur tollere* poi la cifra. Dei sarti di Figline ci è pervenuto un breve statuto con le principali regole che la corporazione doveva rispettare e che vale la pena riepilogare avendole già riscontrate altrove. I sarti giuravano sui Vangeli di svolgere il proprio lavoro in buona fede e senza frode, rispettando le decisioni dei funzionari dell'arte, avendo cura dell'avere della società. Si impegnavano a non guadagnare sul lavoro dei mercanti di panni e di acquistare i tessuti con denaro o con pegno, a non trattenere il denaro ricevuto dai clienti per pagare i mercanti, a pagare la quota di 5 soldi per ciascun discepolo entro 15 giorni dall'ingaggio. I sarti di Figline potevano ricevere dai mercanti a conclusione di un affare una certa cifra a seconda della quantità di tessuto venduto e lo statuto li tutelava nel caso il mercante non riconoscesse il compenso per la mediazione. I sarti non potevano svolgere il loro lavoro fuori dalla città senza il permesso dei rettori, i quali dovevano essere partecipi di eventuali feste o cerimonie che coinvolgevano i consociati. Ai sarti era vietato assumere discepoli impiegati presso altre botteghe e tagliare tessuti acquistati da colleghi senza il permesso di questi ultimi<sup>738</sup>. Tra i capitoli vi sono i prezzi relativi ai principali capi di abbigliamento richiesti dalle persone di quell'epoca e cioè farsetti, guarnello, gonnella, mantelli, calzature di tessuto. Anche in questo statuto gli indumenti femminili sono più costosi di quelli maschili. Il prezzo più alto, in assenza di ornamenti particolari, dipende dalla maggiore stoffa impiegata corrispondente ad una maggiore quantità di ore di lavoro<sup>739</sup>.

Gli indumenti da bambino costavano meno, com'è attestato per esempio negli statuti bolognesi del 1352<sup>740</sup>. A Pisa e a Pistoia, come si è già osservato, i vestiti per bambini di età inferiore a 7 e a 8

---

<sup>737</sup> D. Davanzo Poli, *I mestieri della moda a Venezia nei sec. XIII-XVIII*, cit., p. 139.

<sup>738</sup> G. Masi, *Breve della società dei sarti del «castrum» di Figline (1233)*, in Il "Breve" dei sarti di Figline del 1234. Scritti di Giulio Prunai e Gino Masi, *Micostudi*, 18, Figline Valdarno 2011, pp. 15-17.

<sup>739</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>740</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, b. VIII, Sarti, Provvigione del 1352.

anni potevano essere anche cuciti a casa affidando al sarto soltanto il taglio del loro abito. Lo statuto pisano precisava infatti che, fatta eccezione per le vesti dei fanciulli, i sarti non potessero tagliare abiti di valore superiore alle otto lire se questi non fossero stati cuciti dallo stesso sarto o almeno all'interno della sua bottega<sup>741</sup>. Tale norma tentava di tutelare il sapere artigianale in un contesto nel quale, evidentemente, non rare dovevano essere le richieste da parte di clienti non particolarmente facoltosi di potersi avvalere della professionalità del sarto esclusivamente per il taglio della stoffa sulla base di un modello, con l'intento di fare eseguire le cuciture in economia entro le mura domestiche da mani femminili. Interessante risulta l'eccezione della regola per le vesti dei bambini di età inferiore ai sette anni, precisazione che pone in evidenza l'ingresso in società delle persone e la consuetudine di realizzare gli abiti infantili in forme più semplici e meno strutturate rispetto a quelle degli adulti contraddistinti da valore sociale. Sappiamo poi che i revisori non approvarono questa restrizione, lasciando a tutti i clienti la facoltà di rivolgersi al sarto soltanto per il taglio degli abiti<sup>742</sup>. La provvigione bolognese del 1352 che stabilisce il tariffario dei sarti prende in considerazione il caso di sola richiesta del taglio da parte dei clienti, stabilendo che per questo servizio i sarti avrebbero dovuto applicare il compenso pattuito tra le parti<sup>743</sup>. Più preciso a riguardo è lo statuto di Firenze del 1415 che, per il solo taglio di qualsiasi tessuto per la confezione sia di abiti femminili sia di abiti maschili quos domina vellet suere, prevedeva compensi rispettivamente di 8 e 7 soldi<sup>744</sup>. Si tratta di un'informazione molto interessante da confrontare con il tariffario pisano che, seppur posteriore di 40 anni, mostra come all'interno di quest'ultimo il compenso destinato al sarto rispetto al lavoro di cucitura e rispetto anche al servizio del solo taglio sia molto elevato. Ciò può dipendere dal fatto che all'interno del compenso del sarto erano contenuti la responsabilità del lavoro finito, le prove fatte al cliente, la mediazione svolta nell'acquisto del tessuto, il rischio di impresa. Lo stesso statuto fiorentino stabiliva che i discepoli non potessero ricevere un compenso superiore a 5 soldi per la fornitura dei vestiti<sup>745</sup>, termine che qui sta ad indicare la cucitura e l'assemblaggio di tutti i componenti.

---

<sup>741</sup> C. Violante, *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani nei secoli XIII-XV*, p. 451.

<sup>742</sup> *Ibid.*

<sup>743</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, b. VIII, Sarti, Provvigione del 1352.

<sup>744</sup> *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis 1415*. 2/3 voll., Friburgi ? i.e. Firenze, apud Michaellem Kluch, [1777-1783], pp. 218-223, in part. p. 221.

<sup>745</sup> *Ivi*, p. 223.

Quando il tariffario non si esprime sul prezzo, era chiaro si rimandasse agli accordi tra cliente e sarto, vale a dire al prezzo di mercato<sup>746</sup> al contrario potevano essere date indicazioni molto precise, come nel caso degli statuti di Ferrara<sup>747</sup>. Questo statuto stabiliva che la fattura per *vestimentis factis pro pueris vel iuvenibus* dovesse essere inferiore rispetto a quella per gli adulti, stimando la metà del tempo necessaria per la sua realizzazione; tale precisazione contenuta nella normativa attesta che il compenso del sarto doveva essere commisurato al tempo impiegato nella confezione dell'indumento. Le uniche informazioni sui tempi di consegna si ricavano dallo statuto faentino, che stabiliva in dieci giorni il tempo massimo entro il quale il sarto era tenuto a finire il lavoro assunto, pena una multa piuttosto salata di 4 lire. Si tratta di una cifra decisamente più elevata rispetto al compenso che il sarto avrebbe ricevuto per il capo più complesso del tariffario corrispondente a 40 soldi<sup>748</sup>. Tale informazione consente di avere un punto di riferimento sulla quantità del tempo che il sarto impiegava in media per la realizzazione degli indumenti più complessi, in genere le sopravvesti femminili. Nei tariffari del Trecento gli abiti confezionati per i servitori (*serventis et pedissequae* cita lo statuto riminese) avevano un prezzo inferiore rispetto agli stessi abiti confezionati per altre persone, a dimostrazione della maggiore semplicità di questi ultimi, verosimilmente privi di quegli elementi che facevano salire i prezzi e di cui si parlerà.

La pena per i sarti che avessero applicato tariffe superiori rispetto a quelle stabilite dallo statuto, era costituita dal pagamento di una multa, finalizzata a scoraggiare la trasgressione dell'artigiano. Lo statuto di Ferrara stabiliva per esempio che il sarto doveva giurare di non accettare commissioni per prezzi superiori, pena il pagamento di una multa di ben 100 soldi, una cifra piuttosto elevata per il XIII secolo, corrispondente a più di dieci volte il compenso che il sarto riceveva per il capo di abbigliamento più complesso presente nel tariffario del 1287<sup>749</sup>.

I tariffari stabilivano che il compenso del sarto fosse comprensivo delle spese per i fili di cucitura *tam de refo nigro quam albo* stabiliva lo statuto riminese<sup>750</sup>, vale a dire di un filo di lino resistente

---

<sup>746</sup> BGRn, Statuti, SC-MS 625, libro I, rub. 76: de pannis vero parvulorum et minorum quindecim annorum recipere possint prout cum facientibus eos fieri in concordia fuerint.

*Statuta Faventiae*, a cura di G. Rossini, introduzione di G. Ballardini, in *R.I.S.*, XXVII, V, I: Addentes quoque dicte provisioni et statuto quod de salariis et mercedibus vestium puerorum, adolescentium et aliorum et de cuiuscumque vestibus et cuiuscumque generis et maneriei vel faciei cuiuscumque de quibus supra facta non est mentio, nec singulariter provisum dictis sartoribus, liceat ipsis sartoribus et eis solvi, habita consideratione et discretione ad dictas alias solutiones supra limitatas, singula singulis referendo.

<sup>747</sup> W. Montorsi, *Statuta Ferrariae. Anno 1287*, cit., pp. 179-180.

<sup>748</sup> *Statuta Faventiae*, cit.

<sup>749</sup> W. Montosi, *Statuta Ferrariae. Anno 1287*, cit., pp. 179-180.

<sup>750</sup> BGRn, Statuti, SC-MS 625, libro I, rub. 76.

utilizzato per questo scopo. Il quattrocentesco statuto faentino risulta più specifico, stabilendo che il filo e la seta utilizzati per le cuciture potevano essere richiesti a parte al cliente, purché fosse stato tra loro concordato. I fili di seta colorati infatti erano molto costosi ma necessari per le rifiniture che rimanevano in vista e come abbiamo visto dagli statuti corporativi i sarti tendevano a risparmiare su questi riutilizzando quelli che avevano in sartoria a danno del cliente. I prezzi contenuti nel tariffario di Faenza comprendevano anche la realizzazione di *maspilli*, vale a dire i bottoni realizzati in sartoria, le maniche (*menighittos*) e i colletti (*collarium*)<sup>751</sup>. Questa precisazione induce a pensare fosse una consuetudine dei sarti quella di far pagare a parte questi elementi dei capi di abbigliamento per guadagnare qualcosa in più rispetto alle limitazioni imposte dai tariffari.

Lo statuto di Cesena non aggiunge ulteriori elementi se non una multa di 10 soldi per i *gibonari* - vale a dire coloro che confezionavano farsetti - che facevano pagare il filo più di 18 denari; anche questo è un punto di riferimento circa il filo impiegato, si suppone, per il farsetto con il maggior numero di cuciture<sup>752</sup>.

Oltre alla confezione completa di un abito e al servizio di solo taglio, il sarto si occupava anche della realizzazione paramenti funebri. Naturalmente in occasione di funerali le botteghe sartoriali lavoravano soprattutto per i componenti della famiglia per la realizzazione di capi di abbigliamento adeguati all'occasione, ma il tariffario fiorentino getta luce anche sull'esigenza di confezionare un manufatto per il defunto stesso. Tra i servizi dei sarti fiorentini compare infatti quello della confezione di *panno imbastito* per il funerale di uomini e donne che costava 12 soldi, col quale forse è da intendersi il tessuto che copriva il corpo adagiato nella bara. Il sarto probabilmente non tagliava una forma particolare, limitandosi a rifinirlo<sup>753</sup>.

Il tariffario bolognese aggiunge a questi servizi anche quello della sostituzione (*mutatione*) di parti di abiti quali busti e maniche di panno. Si tratta di un'informazione unica ed interessante poiché mostra come il sarto si occupasse anche dei lavori che oggi verrebbero definiti di riparazione. Sappiamo infatti che la durata degli abiti era piuttosto lunga nel tempo e per questo gli abiti necessitavano di un'accurata manutenzione<sup>754</sup>. Possiamo quindi immaginare che rammendi,

---

<sup>751</sup> *Statuta Faventiae*, cit.

<sup>752</sup> Biblioteca Malatestiana di Cesena, *Statuta Civitatis Caesene*, S.IV.6 (1467-1472?), lib. IV, c. CLVr-v

<sup>753</sup> *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis 1415*, cit., p. 221.

<sup>754</sup> Ciò avveniva anche a corte. Cfr. L.A. Gandini, *Saggio degli usi e delle costumanze della corte di Ferrara al tempo di Nicolò III (1393-1442)*, cit. pp. 154-155.

allungamenti fossero eseguiti entro le mura di casa ma per la sistemazione di parti più complesse come busti e maniche era necessario ricorrere ai professionisti. I sarti bolognesi chiedevano 6 soldi per questo servizio<sup>755</sup>.

A questo punto può essere utile confrontare questi dati con il tariffario elaborato dalla società dei sarti di Pisa ed allegato agli statuti dell'arte del 1454. A differenza dei tariffari fin qui analizzati, quello pisano differenzia i compensi tra quello che spettava al sarto per il taglio dell'indumento e le prove sul cliente, il più alto, e quello destinato ai lavoranti comprensivo di *costura* cioè cucitura e di accessori (*fornimento*) quali filo, seta, bottoni, cordelle e tutto ciò che serviva all'assemblaggio del capo. Con questo sistema messo nero su bianco i sarti si tutelavano, da un lato, nei confronti dei clienti, ai quali rendevano trasparente la fattura, dividendo il lavoro di taglio da quello di cucito entro il quale si rimandavano le spese degli accessori, dall'altro, si tutelavano anche nei confronti dei lavoranti che, sulla base di quanto prescritto dallo statuto, non potevano ricevere più della cifra stabilita pena una multa decisa a discrezione dai consoli dell'arte. Come si è già osservato nel precedente capitolo non sappiamo se i lavoranti acquistassero per proprio conto gli accessori oppure se fossero già disponibili presso la bottega del maestro. Il tariffario non specifica e quindi non sappiamo esattamente quale compenso al netto delle spese i lavoranti ricevessero. Lo stesso statuto stabiliva che i lavoranti non potessero comunque ricevere più dei due terzi della cifra ricevuta dal maestro, con un piccolo margine che dipendeva dall'età del cliente e dal valore del capo di abbigliamento<sup>756</sup>. Ciò attesta le continue contrattazioni che coinvolgevano il personale di bottega, il maestro e i clienti, attraverso le quali si otteneva il prezzo finale della veste pari dove possiamo immaginare i lavoranti fossero i meno tutelati.

Al fine di valutare l'entità dei compensi può essere utile riportare alcuni esempi tratti dal tariffario dei sarti riminesi, datato al 1334, ricorrendo a qualche comparazione con alcuni salari riferiti al medesimo territorio e allo stesso anno. Sei soldi, che era il prezzo di un vestito da uomo *crispo*, cioè a pieghe, con una sopravveste denominata *guarnacca*, corrispondeva alla tariffa giornaliera di un maestro artigiano, mentre 18 denari, con cui si poteva acquistare un *guarnello* da uomo, vale dire un semplice abito, era l'ammontare della paga giornaliera di chi vangava o zappava la terra dai primi di

---

<sup>755</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, b. VIII, Sarti, Provvisone del 1352.

<sup>756</sup> C. Violante, *L'organizzazione del mestiere dei sarti pisani nei secoli XIII-XV*, cit., pp. 451-452, 463-464.



novembre ai primi di marzo. La fattura di uno *zupparello* o farsetto a due cuciture costava invece 10 soldi, come la paga di cinque giornate di lavoro svolte da un semplice manovale nel periodo compreso fra il primo di marzo e il primo novembre<sup>757</sup>.

Rispetto al prezzo degli abiti, il cui valore dipendeva prevalentemente dal tessuto e dagli ornamenti eventualmente applicati, il compenso del sarto poteva incidere di circa il 30% circa della spesa complessiva<sup>758</sup>, ma questo dato pare essere in realtà molto variabile. A titolo esemplificativo, si riportano i dati ricavabili da un inventario *post mortem* riminese del 1444, attraverso il quale è possibile valutare il costo della manodopera del sarto in rapporto al prezzo dei tessuti impiegati per la confezione di alcuni indumenti. Per la realizzazione di una sopravveste e un mantello da donna, una coperta – verosimilmente il tessuto che, come sopra si è visto rivestiva il corpo del defunto -, due vestiti e due cappucci da uomo, il sarto riminese Martino di Giovanni chiese 10 soldi, a fronte della più consistente spesa sostenuta dai suoi clienti per l'acquisto di 12 braccia di panno morello e 15 braccia di panno cupo, costate rispettivamente 12 lire e 12 soldi, 17 lire e 10 soldi<sup>759</sup>.

### 3.4.2 Le tecniche sartoriali dai tariffari

Come si è già anticipato, i tariffari contengono preziose informazioni sui manufatti realizzati nelle sartorie medievali. A differenza di altri tipi di elenchi di vesti, come quelli contenuti negli inventari di beni *post mortem* per esempio, i tariffari comprendono descrizioni di carattere tecnico volte a precisare la morfologia dell'indumento in relazione alle sue caratteristiche formali e alle varianti da cui potevano dipendere le differenze di prezzo. Dovendo commisurare il compenso del sarto al lavoro da compiere nel realizzare i vari indumenti, il tariffario rapporta il prezzo in base ad elementi difficilmente rintracciabili in altri fonti: cuciture supplementari, gheroni, pieghe, fodere, fregi, bottoni, intagli. Queste indicazioni attestano i vari interventi che il sarto compiva per realizzare i capi di abbigliamento.

---

<sup>757</sup> E. Tosi Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, cit., p. 118.

<sup>758</sup> M.G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale*, cit., p. 222.

<sup>759</sup> E. Tosi Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, cit., pp. 118-119.

L'abbigliamento del basso Medioevo era, come già detto, diventato più complesso rispetto al passato proprio per la presenza di indumenti più aderenti al corpo che consentivano la sovrapposizione di abiti più ampi da indossare sopra questi ultimi<sup>760</sup>.

I farsetti maschili del Trecento diventati più complessi, potevano essere confezionati con una o più cuciture, come dichiarano i tariffari a partire dal XIV secolo, attestando la presenza di questa novità rispetto al secolo precedente, quando il suo prezzo era determinato dal suo assemblaggio più semplice verosimilmente ad una cucitura e dalla sua imbottitura in genere di bambace come più sopra si è visto. Lo statuto di Figline del 1233 prevedeva un costo di 30 denari per la cucitura di un farsetto con una libbra di bambace, informandoci che per la sua realizzazione occorreva questa quantità di imbottitura<sup>761</sup>.

Nel tariffario ferrarese del 1287 sono attestate quelle novità che connotano la moda basso medievale, la presenza cioè di inserti che consentivano di ampliare le vesti, i cosiddetti gheroni. Con questo termine si indicava un lembo di tessuto di forma triangolare che poteva inserirsi lateralmente al vestito cucendolo in corrispondenza del punto sottoascellare oppure nella parte anteriore e/o posteriore. Interessante da questo punto di vista risulta la precisazione dello stesso tariffario in merito ad una gonnella femminile *frexatis cum gironibus et crespis et butonis* che costa otto soldi, ma se i gheroni sono anche *ante et post*, allora il prezzo sale a 10 soldi. Il linguaggio utilizzato induce a pensare che i gheroni fossero prevalentemente presenti sui lati. Il loro inserimento anche nella parte anteriore e posteriore della veste rendeva quest'ultima decisamente più ampia.

Gli abiti trecenteschi così come quelli quattrocenteschi hanno altre caratteristiche desumibili dai tariffari: presentano in genere gheroni e increspature (*crispis*) vale a dire pieghe formate modellando il tessuto sul corpo generalmente in corrispondenza del punto vita. L'effetto di maggiore increspatura si otteneva con la presenza dei gheroni, cioè da inserti che consentivano maggiore ampiezza di pieghe determinata da una maggiore quantità di stoffa assemblata. A volte dunque in presenza di indicazione di increspature e di assenza di gheroni possiamo pensare che questi ultimi fossero sottintesi dal tariffario. Questi ornamenti sartoriali, che furono di moda soprattutto nel XV secolo, creavano effetti molto eleganti: le vesti infatti risultavano ornate di

---

<sup>760</sup> Cfr. M.G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale*, cit.

<sup>761</sup> G. Masi, *Breve della società dei sarti del «castrum» di Figline (1233)*, cit. p. 16.

pieghe ben ordinate perché cucite in genere intorno al punto che ricadevano nella campana della gonna resa ulteriormente più ampia dai gheroni utilizzati e come si vedrà nel quarto capitolo.

Dai tariffari apprendiamo che i sarti facevano ampio uso delle pellicce che erano assemblate alle vesti al loro interno come fodere. Nel basso Medioevo infatti le pellicce rimanevano a vista soltanto agli orli delle maniche e delle vesti così come delle scollature. Come si è visto analizzando i documenti veronesi era piuttosto complicato cucire una pelliccia e dunque questa fase del lavoro non era lasciata ai discepoli ma svolta direttamente dal maestro o dei lavoratori più esperti.

Lo statuto con tariffario dei sarti di Bologna documenta la presenza di diverse tipologie di taglio che evidentemente i clienti erano in grado di riconoscere ed apprezzare se venivano indicate nel listino. Veniamo così a sapere che Bologna era specializzata in un determinato tipo di taglio definito *ad taglium magnum* col quale potevano essere realizzati sia abiti maschili sia abiti femminili. Ciò per esempio non è specificato nel tariffario fiorentino che è il più lungo così come negli altri tariffari qui esaminati. Il tariffario bolognese specificava che se le vesti elencate come guanacca, cottardita, gonnella, mantello, tabarro fossero state confezionate con taglio *francisenum* allora una parte del loro valore sarebbe stato tassato. Purtroppo non siamo in grado di comprendere le differenze dei due tipi di taglio. Possiamo tuttavia supporre che il taglio francese potesse corrispondere ad una maggiore aderenza al corpo e alla presenza, almeno negli abiti femminili, del punto vita più alto. Questa è infatti la moda, cosiddetta borgognona, che si svilupperà nella seconda metà del XIV secolo e durerà almeno fino alla metà del secolo successivo<sup>762</sup>. I bolognesi pare facessero anche un certo tipo di farsetto distinguibile dagli altri e oramai diventato un indumento tradizionale essendo definito alla maniera antica bolognese e caratterizzato da cuciture o coste piccole (*minutis*). Se confezionato con tessuto serico costava 20 soldi, se era intagliato (*ad intaglium*) 25 soldi, se di *bucarano* o altro tessuto 12 soldi<sup>763</sup>.

Lo statuto fiorentino, come già accennato, detiene il primato tra i tariffari italiani medievali per il numero di abiti elencati, 72. La quantità di capi descritti tuttavia non corrisponde ad un maggior numero di informazioni sartoriali potenzialmente ricavabili come quelle finora utilmente desunte da tariffari meno consistenti. Il tariffario fiorentino distingue come negli altri gli indumenti maschili da quelli femminili senza indicare particolarità locali di esecuzione di taglio come si è visto nel caso

---

<sup>762</sup> Cfr. R. Levi Pisetzký, *Il costume e la moda nella società italiana*, Einaudi, Torino 1978.

<sup>763</sup> ASBo, Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, b. VIII, Sarti, Provvigione del 1352.

bolognese. Molta attenzione è riservata ai tessuti, non più genericamente distinti tra panno di lana o seta ma, soprattutto nel caso di tessuti serici, se ne descrive la tipologia poiché da questa così anche come dal colore della tintura si giustifica il costo maggiore della lavorazione sartoriale. Dal tariffario apprendiamo che le vesti erano divise in quattro quarti, che potevano essere aperte anteriormente oppure chiuse. Allacciature formate da magliette (anelli metallici) con occhielli (asole rivestite di filo) servivano ad aprire e chiudere i vestiti tramite cordoncini passanti al loro interno che però non sono mai menzionati nei tariffari. Evidentemente cordoncini e stringhe facevano parte degli accessori o fornimenti compresi negli abiti. Le magliette e gli occhielli si trovavano anche in corrispondenza dei fianchi e lungo i gomiti: testimonianza dell'aderenza al busto e alle braccia delle vesti che necessitavano di essere aperte da questi sistemi per poter essere facilmente indossate ed adattate alle corporature. È appena il caso di ricordare inoltre che le vesti femminili dovevano consentire di accogliere le trasformazioni del corpo causate dalle gravidanze e rese possibili dai sistemi di aperture e chiusure così congegnati. Le allacciature tuttavia potevano essere costituite anche da bottoni.

Nel caso di vesti maschili il tariffario specificava le lunghezze dell'orlo distinte tra a mezza gamba o a mezza tibia, senza naturalmente indicare nulla per quelle femminili che giungevano ai piedi. Interessante risulta una gonnella gonnella *grupponata* aut cum bombice di lire 2 verosimilmente maschile che può attestare la presenza di pieghe cucite, ottenute con l'inserito di gheroni come più sopra si è già detto, e qui imbottite. Numerose infatti sono le testimonianze iconografiche della prima metà del Quattrocento a documentare l'uso di abiti resi plastici e imponenti attraverso pieghe che danno l'idea di essere ferme cioè cucite ed imbottite<sup>764</sup>.

### **3.5 Dalle parole alle cose: oggetti e tecniche per la realizzazione di una scheda con glossario**

---

<sup>764</sup> *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis 1415*, cit., pp. 218-223.

Come si è appena visto i tariffari forniscono un'accurata descrizione del capo di abbigliamento attraverso il nome a questo attribuito e alle sue caratteristiche sartoriali necessari per distinguere le variazioni dei prezzi tra i vari indumenti in listino. I tariffari sono preziose fonti da cui ricavare un vero e proprio vocabolario sartoriale riferibile al Medioevo, che contribuisce a restituirci parte dei gesti e dei linguaggi della bottega del sarto<sup>765</sup>.

La ricerca lessicale sulle parole della moda risulta un campo di indagine ancora aperto e, se recentemente le lacune sono state colmate da studi quali quello di Giuseppe Sergio riferibili al XIX secolo<sup>766</sup>, per le epoche più antiche mancano ancora ricerche e comparazioni. Ciò se si escludono le ricerche e i puntuali confronti tra le varie aree italiane compiuti da Rosita Levi Pisetzký e ancora oggi molto utili<sup>767</sup>. La complessità di questo tema in Italia deriva dal fatto che area per area e, a volte città per città, la terminologia risulta diversa a causa delle differenze linguistiche che caratterizzano anche territori vicini tra loro che hanno tuttavia subito influenze differenze, senza contare le derivazioni da lingue straniere, soprattutto francesi<sup>768</sup>.

Attraverso le terminologie con cui gli abiti sono descritti nei tariffari medievali finora esaminati si tenterà per alcuni indumenti di identificare le varianti linguistiche con cui è identificato nel listino, cercando di farne emergere le caratteristiche sartoriali che lo distinguevano dagli altri<sup>769</sup>.

### 3.5.1 Il lusso nel registro delle vesti bollate bolognese (1401)

---

<sup>765</sup> Sul tema del linguaggio di bottega, di difficile ricostruzione, si veda D. Degrassi, *La trasmissione dei saperi: le botteghe artigiane*, in *La trasmissione dei saperi nel medioevo (secoli XII-XV)*, cit., pp. 53-87, in part. p. 80-81.

<sup>766</sup> G. Sergio, *Parole di moda. Il "Corriere delle Dame" e il lessico della moda nell'Ottocento*, Milano 2010.

<sup>767</sup> R. Levi Pisetzký, *Storia del costume*, 5 voll., Istituto Editoriale Italiano, Milano 1964-1971.

<sup>768</sup> G. Butazzi, *Introduzione* a R. Levi Pisetzký, *Il costume e la moda nella società italiana*, cit., pp. XV-XXXIX, in part. p. XXI.

<sup>769</sup> Sul tema S. Lazard, *Il problema della circolazione del lessico della moda nel tardo Medioevo. Un caso esemplare: Venezia e Ravenna*, in G. Holtus, M. Meitzeltin, *Linguistica e dialettologia veneta, Studi offerti a Manlio Cortelazzo dai colleghi stranieri*, Tübingen 1983, pp. 225-242; G. Massariello Merzagora, G. Butazzi, *Il potere dell'apparire. Parole e cose della moda*, in *Le trame della moda*, atti del seminario, Urbino, 7-8 ottobre 1992, Roma 1995, pp. 53-107.

Come è facile immaginare, nella realtà gli abiti indossati da uomini e donne dovevano essere anche molto più complessi rispetto a quelli presi in considerazione dalle leggi statutarie comunali e corporative. Utili per comprendere lo scarto tra le descrizioni che avevano la finalità di definire un prezzo indicativo come i tariffari, e gli abiti che effettivamente i sarti realizzavano per la propria clientela può essere utile prendere in considerazione il cosiddetto “Registro della bollatura delle vesti” bolognese.

Nel gennaio del 1401, subito dopo l’emanazione di una legge suntuaria, gli ufficiali del comune di Bologna decisero di consentire alle persone in possesso delle vesti divenute proibite e cioè *factas ad turlos, scaglias, undas vel ad intaglios vel ad aliam formam seu figuram novam* di poter indossare le stesse purché venissero preventivamente denunciate ad un apposito ufficio comunale, che avrebbe apposto una *bullata* sulla veste in attestazione del riscontro effettuato dagli ufficiali<sup>770</sup>. Questa pratica, la cosiddetta bollatura delle vesti, non è documentata solo a Bologna ma anche a Firenze per esempio<sup>771</sup>, dov’è conservato un registro analogo. Il registro delle vesti bollate bolognese è un documento eccezionale da vari punti di vista, non da ultimo per esempio quello di poter valutare la reale portata di una legge suntuaria, sapendo esattamente quali persone e quante vesti erano interessate dalla normativa sui lussi, dando al contempo una fotografia della moda di un determinato periodo. Getta inoltre luce su due elementi di interesse: da un lato la necessità del compromesso accettato dalla autorità comunali in materia di disciplina del lusso sapendo che da un giorno all’altro nessun cittadino avrebbe rinunciato ad esibire le proprie vesti sontuose, simbolo del privilegio sociale personale e familiare, considerato oltretutto l’investimento economico fatto. Dall’altro mostra la maestria dei sarti e gli elementi di novità che questi ultimi erano in grado di creare. Questi ultimi consistevano essenzialmente negli interventi che i sarti applicavano ai modelli o fogge di base, aggiungendo a queste ultime decorazioni ricavate con le forbici, tagliando i tessuti a forma tondeggiate (*turlo*), a scaglia, a onda com’è dimostrato nelle bellissime descrizioni del registro. Quest’ultimo documenta gli abiti presenti nei guardaroba femminili bolognesi in un periodo di tempo a cavallo tra il XIV e il XV secolo, testimoniando inoltre quanto nella realtà gli abiti posseduti ed indossati superassero in sontuosità e splendore le descrizioni contenute nella normativa, merito delle abilità degli artigiani - compresi tessitori e orefici - e del loro ingegno.

---

<sup>770</sup> A. Campanini, *La bollatura: il documento e il tema del colore. Con trascrizione e traduzione del “Registro della bollatura delle vesti*, in *Belle vesti, dure leggi*, a cura di M.G. Muzzarelli, pp. 23-57. Lo stesso registro è pubblicato in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna.*, cit., pp. 137-147.

<sup>771</sup> L. Gérard-Marchant, *Compter et nommer l’étoffe à Florenceau Trecento (1343)*, in “Médiévales”, 29 (1995), pp. 87-104.

Si tratta di un registro contenente la descrizione di ben 211 indumenti femminili, portati alla bollatura dalle proprietarie oppure da uomini della famiglia di queste ultime, dato che il tema delle vesti femminili era affare preminentemente maschile in tutte le famiglie di antico regime<sup>772</sup>. Il notaio annota il tipo di veste, il nome della proprietaria accompagnato dal nome del marito se sposata o del padre se nubile, infine la cappella di residenza. Le donne dovevano essere chiaramente identificabili dato che l'abito denunciato non avrebbe potuto essere indossato da altre. Per quanto riguardava l'utilizzo del medesimo la normativa non dava un tempo massimo consentito, stabilendo il divieto di indossarli durante la Quaresima<sup>773</sup>.

I capi di abbigliamento denunciati sono prevalentemente sopravvesti, nella foggia del vestito, del sacco, del gabano<sup>774</sup>. Si trova una guarnacca<sup>775</sup>, in minor quantità le vesti nella foggia della cotta. Tutti gli abiti denunciati sono confezionati con splendidi tessuti di panno di lana o seta, quest'ultimo nelle varianti del velluto, zettanino, damasco, zambellotto<sup>776</sup>. Alcuni di questi erano operati (*affigurati*) oppure broccati con fili d'oro, decorati con applicazioni quali prevalentemente frange poste in corrispondenza del collo, frappe a turlo, a scaglie oppure ad onde che sono menzionate anche nella corrispondente normativa suntuaria. Sono inoltre descritti abiti con liste in diagonale (*per traversum*), con decorazioni vegetali come foglie d'argento dorate oppure con maspilli d'argento o d'argento dorato, con perle o bottoncini rivestiti di seta, con ricami costituiti da cordelle d'oro, con stelle d'argento, con lettere d'oro. Le fodere più documentate sono quelle di pelliccia di vaio o altre *cum pilo rufato* oppure di ermellino. Numerose sono le vesti confezionate con colori divisati, vale a dire a due colori contrastanti. Le maniche presentano diverse fogge, soprattutto sono attestate quelle ampie, ma ce ne sono anche fatte a mantello, frappate e foderate di pelliccia prevalentemente di vaio con esempi di uso di pelliccia di scoiattolo<sup>777</sup> e potevano essere ricamate con perle.

Qui di seguito alcune descrizioni dei capi più belli elencati<sup>778</sup>:

---

<sup>772</sup> D. Owen Huges, *Le mode femminili e il loro controllo*, cit; M.G. Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, cit.

<sup>773</sup> A. Campanini, *La bollatura: il documento e il tema del colore*, cit. pp. 25-26.

<sup>774</sup> Ivi i nn. 14, 38, 60, 101, 102, 103, 106, 108, 194.

<sup>775</sup> Ivi n. 155.

<sup>776</sup> In realtà con questo termine era definito anche un tessuto di lana.

<sup>777</sup> A. Campanini, *La bollatura: il documento e il tema del colore*, cit. veste n. 55.

<sup>778</sup> Si è deciso di mantenere il numero di riferimento contenuto nell'edizione del documento a cura di A. Campanini già citato per poter ricavare il numero di c. dello stesso al fine di una più facile consultazione.

3. unum saccum panni lane viridis scuri recamatum ad acum de auro fino cum avibus, zervis et arboribus in recamatura.
7. unumsaccum panni lane albi recamatum de sirico cum arboribus, animalibus et aliis literis cum bandelis iuxta pedes
11. unam cottam panni de auro in campo vermiglio cum duobus maneghotis affrapatis cum radiis aureatis.
- 34 unum sacum panni lane album recamatum arboribus pluribus deauratis filo aureo cum duabus alis et calamis apertis, rosa quadam in medio cum botoncinis de sirico in fine cuiuslibet broche de sirico.
- 41 unum sachum panni viridis rechamatum a collo et circhum circha a foleis et alliis aureis et de seta.
46. unum sacum veluti azuri recamatum ab alicornis intermediatis quadam arbore aureas, cum certis maspillis de perlis
- 49 unum saccum veluti azuri a schaiis cum camuchato intermisto cum frangiis et torzigliolis aureis.
50. unum saccum panni aurei cum frangia iuxta collum foderatum armelinis albis.
- 77 unam cottam panni roseati cum tribus cordelis iuxta pedes ac perfilo de vario, cum maspillis fili argentei ac duobus manegotis afrapatis et aliquo filo aureo intermistis.
101. unum gabanum a coppis panni rubei et divixati azurri.
104. unum sachum veluti de grana cum manighis ad mantegellum cum frangia ad collum.
106. unum gabanum brochati auri cum maspillis de perlis.
108. unum gabanum brochati auri cum una manicha veluti nigri rechamata a perlis.
122. unam cottam de veluto grane maspilatam maspillis argenteis a latere anteriori et per manicas cum una cordella aurea iuxta pedes ac perfilo varote ac duobus manegotis recamatis et perfilatis et foderatis varota.
129. unum saccum moneghini cum foliis argenteis deauratis.
140. unam cottam scarlati abotonatam maspillis argenteis.



143. unam cottam dalmaschi afigurati cum frisis et maspilis albis argenteis.
155. unam guarnazam de scarlato maspilatam maspillis argenteis rotondis cum uno friso auri ac uno profilo unius panzie varote et duabus manicis brunis cum duabus cordelis circum circa et maspilis antedictis.
160. unum saccum veluti alesandrini rechamatum ad cervos auri et arbores.
191. unum saccum antiquum rechamatum ad radios auri.
195. unum saccum ad turlos nuvolati et viridis prohibitum.
199. unum sacum zelestrinum et viridem pro dimidia, pro alia dimidia ad schixas virides et zelestes.
203. unum sacum brochati de auro in campo grane cum laboreriis sirici azuri, cum radiis auri et animalibus aureis.
209. unum sacum viridis coloris lanei cum uno breve a literis aureis, cum uno leone aureo super qualibet manicha.
211. unum saccum ad turlos scarlati et panni sirici aschacati factum ad undas.

### **3.5.2. La quotidianità dell'abito negli inventari di beni riminesi della prima metà del Quattrocento**

All'interno degli elenchi di beni contenuti negli inventari di beni post mortem si trovano varie tipologie di vesti, sia maschili sia femminili, secondo la condizione economica e sociale delle persone cui appartenevano. Anche questa fonte può essere utilizzata per comparare i dati fin qui raccolti e aggiungere ulteriori elementi al fine di rendere più esaustivo la scheda tecnica con glossario a cui si faceva riferimento. Prima può essere utile spendere qualche riga sull'inventario di beni come fonte per la storia del costume.

L'inventario notarile è un elenco, più o meno completo, di ciò che un nucleo familiare possedeva in beni mobili e/o immobili. Le occasioni che richiedevano la redazione di questo documento

potevano essere molteplici, come per esempio la divisione di beni, l'emancipazione di un figlio, la costituzione di una dote o la garanzia di un debito. L'inventario veniva redatto dal notaio, il quale, essendo una *publica persona*, conferiva al documento certezza e valore di prova. Gli inventari dei beni per eccellenza sono quelli *post mortem*, che venivano compilati in seguito alla scomparsa di una persona al fine di proteggere l'integrità del patrimonio appartenuto al defunto e salvaguardarlo da eventuali illegittimi pretendenti. Gli inventari a cui farò riferimento si riferiscono ad una ricerca compiuta da chi scrive sul fondo notarile riminese all'interno del quale la tipologia *post mortem* è piuttosto frequente grazie ad una legge statutaria riminese che imponeva alle vedove di far redigere, entro cinque giorni dalla morte del marito, l'inventario di tutti i beni mobili presenti nella casa del defunto al momento del decesso, Si tratta del cosiddetto *inventarium infra quintam diem* cioè uno degli elenchi più completi a cui si può ricorrere, poiché con questo documento il notaio che lo redigeva si impegnava a tutelare l'integrità patrimoniale e gli interessi degli eredi<sup>779</sup>.

Attraverso alcuni dei 99 inventari di beni *post mortem* redatti a Rimini tra il 1400 e il 1468 possiamo venire a conoscenza delle principali tipologie di abito in uso alla fine del Medioevo e confrontarle con i tariffari.

All'interno degli inventari riminesi sono descritti gli indumenti dei guardaroba in uso nella prima metà del Quattrocento: camicie, farsetti, gonnelle e vesti, pellande e vestiti, giornee, mantelli e gabani maschili accanto a camicie, doppiotti, gonnelle, cotte, camurre, pellande, gabani, giornee e mantelli femminili.

Senza descrivere tutti i capi di abbigliamento documentati dagli inventari riminesi si è deciso di selezionare soltanto quelli che possono attestare alcuni elementi di costruzione sartoriale.

Per quanto riguarda il farsetto gli inventari non danno informazioni di carattere formale, descrivendo tessuti – in un paio di casi cuoio – e colori con i quali erano confezionati. Stesso discorso vale per le calzature di panno e le calze solate che sono documentate ma non informano se non sulla qualità del tessuto, definito di panno e di rascia di colore vermiglio<sup>780</sup>, di rosato<sup>781</sup>, azzurro<sup>782</sup>, morello<sup>783</sup>, ma soprattutto di panno nero<sup>784</sup>.

---

<sup>779</sup> E. Tosi Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, cit.

<sup>780</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 48.

<sup>781</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 86.

<sup>782</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 45.

<sup>783</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 84.

<sup>784</sup> Cfr. Ivi, Inv. nn. 66, 68, 83, 84, 94.

Vesti e gonnelle non sono molto comuni nei guardaroba maschili riminesi. Risulta interessante il paio di maniche di panno nero da veste del mercante riminese Ludovico Mengozzi che attesta l'uso di maniche staccabili anche nei guardaroba maschili oltre che in quelli femminili<sup>785</sup>.

Tra le sopravvesti si trovano menzionate le *pelandre* foderate di pelliccia o seta anche con maniche a mantellina foderata di damaschino verde<sup>786</sup>.

Più documentati sono i vestiti, quasi tutti foderati di pelliccia e ornati di frappe. Molto elegante doveva essere il *vestito* di Francesco Rambotini di panno celeste ornato da frappe (*frappado*) foderato di panno azzurro<sup>787</sup>; Basinio da Parma ne aveva due uno di colore nero operato (*afigurato*) con orli di dossi di vaio, l'altro di taffetà vermiglio con le maniche aperte<sup>788</sup>. La moda delle maniche aperte e pendenti, con funzione meramente decorativa, si afferma nel Quattrocento, periodo nel quale le maniche acquistano una grande importanza e sono oggetto di particolare attenzione. La manica aperta rendeva visibile non soltanto la manica della veste sottostante, ma anche la fodera della sopravveste.

Sono attestate alcune giornee, due *ad divisam* appartenenti a due armigeri, le altre più eleganti potevano essere ornate con frappe o frange<sup>789</sup> insegne ricamate<sup>790</sup>. Giuliano Roberto Malatesta ne aveva una di panno *rosato* con frange di seta verdi bianche e rosse *cum tribus lunis ex parte anteriorj et similiter posteriorj cum aliquibus trimulantibus de argento*<sup>791</sup>.

Il mantello si trova nelle varianti di *clamide*, *gabano*, *capperone*. La clamide era un mantello dalla foggia classica, di mezza lunghezza, che si allacciava su una spalla, in genere la destra, con una fibbia. Il *gabano* aveva le maniche e un cappuccio foderato di stoffa o di pelliccia. Il *capperone* era un mantello corto provvisto di cappuccio. Il *gabbanello vermiglio* con ornamenti *copoletti* (sorta di bottoni) d'argento allo scollo e agli orli delle maniche (*ad collum et ad manichas*) apparteneva a Giuliano Roberto<sup>792</sup> e i mantelli potevano essere confezionati con tessuti molto pregiati ed avere un'apertura per le braccia come la *clamide rotunda aperta ad brachia* di panno rosato foderata fino a metà di *sindone rosso*<sup>793</sup>.

---

<sup>785</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 71.

<sup>786</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 68.

<sup>787</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 30.

<sup>788</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 69.

<sup>789</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 43, 48, 87.

<sup>790</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 71; un altro esempio di giornea alla divisa lo troviamo nell'inv. n. 61.

<sup>791</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 47.

<sup>792</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 47.

<sup>793</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 71.

Gli inventari riminesi offrono numerosi esempi di *camurre* femminili, dalle più semplici alle più elaborate, indici del ceto sociale di appartenenza. Potevano avere le maniche di tessuti e colori diverse come quelle di Antonia, sposa di Basinio da Parma, una di panno turchino con maniche di velluto *morello* e l'altra una di panno *morello* con maniche di velluto nero<sup>794</sup>. Ludovica, vedova del mercante Mengozzi, ne aveva di panno turchino con maniche di panno *rosato*, di panno verde con le maniche di velluto dello stesso colore, di panno *rosato* con le maniche di *cremisi* dorate, di panno *morello* con maniche di velluto verde operato, di *sargia* turchina con le maniche di velluto *cremisi* operato e di panno celeste senza maniche<sup>795</sup>. Molto eleganti pure le due *camurre* di Caterina di Pietro da Lecco, che stata costretta ad impegnare: una era di panno *morello* con bottoni d'argento e con maniche *afaldate* e l'altra di *rascia* azzurra con maniche *afaldate* verdi<sup>796</sup>. Le maniche delle *camurre* potevano essere abbottonate con *presette*, vale a dire ganci, d'argento<sup>797</sup> oppure con *magliette* d'argento<sup>798</sup>, ornate con frange d'oro e di seta<sup>799</sup>. Tra le più belle quelle di Giacoma Marcheselliche ne aveva una semplice di panno *monachino*, verosimilmente da indossare quotidianamente a differenza di quella di panno *rosato* con maniche di velluto verde ricamate e quella di panno *cremisi* con maniche di panno d'oro<sup>800</sup>.

Gli inventari riminesi documentano anche per le donne il *guarnello*, veste semplice e modesta in genere senza maniche, che costituiva il capo principale dell'abbigliamento popolare. Nei guardaroba femminili li troviamo di tessuto semplice e resistente e in vari colori: di *pignolato* azzurro<sup>801</sup>, bianco<sup>802</sup> e *berettino*<sup>803</sup>, di *bocassino* nero<sup>804</sup> o di *cielendrato*, tessuto manganato comune nel territorio riminese<sup>805</sup>.

Sono documentate solo due cotte di modesta fattura una celeste senza maniche<sup>806</sup>, l'altra vecchia<sup>807</sup>. Molto eleganti paiono invece essere gli indumenti qualificati come vesti, come le due appartenenti a

---

<sup>794</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 69.

<sup>795</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 71.

<sup>796</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 79.

<sup>797</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 73.

<sup>798</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 97.

<sup>799</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 48.

<sup>800</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 86.

<sup>801</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 38.

<sup>802</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 48.

<sup>803</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 62.

<sup>804</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 78.

<sup>805</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 79.

<sup>806</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 25.

<sup>807</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 5; questa cotta fu stimata 1 lira e 10 soldi.

donna Giacomina Marcheselli, di tessuto bianco o verde con i busti ricamati con le maniche rispettivamente di panno d'oro e ricamate<sup>808</sup>.

L'importanza acquisita dalle maniche nel corso del XV secolo è testimoniata anche dagli inventari riminesi dove, più o meno preziose, si trovano all'interno di numerosi guardaroba femminili. Anche con *magliette* per poter essere allacciate (*da fiubare*)<sup>809</sup>. Interessante la manica di panno nero da *gabano*<sup>810</sup> che conferma la vicinanza del gabano femminile alla pellanda o cioppa.

La *pellanda*, a Rimini indicata col termine di *pelandra* è infatti menzionata in pochi inventari<sup>811</sup>, Elisabetta sposa del nobile Nicola di Andrea Malatesti, ne aveva due, una di *morello de grana* con frange e l'altra di panno *monachino* senza frange<sup>812</sup>, Giacomina Marcheselli ne aveva una sola ma molto elegante di panno *cremisi* e con le maniche ricamate<sup>813</sup>. La moglie di Basinio, Antonia, ne possedeva due, una di panno nero *monachino* con liste di *dossi* di vaio, l'altra di *morello de grana* con maniche *a mantellina* foderata di *dossi*<sup>814</sup>. Se scarsa è la presenza delle *pellande*, numerosa invece è quella dei *gabani*, termine riferito a un tipo di mantello che a Rimini viene utilizzato per indicare anche una sopravveste femminile: così, infatti, sono definiti i tre *gabani* posseduti dalla vedova del ricco mercante Ludovico Mengozzi: *gabanus seu vestis a muliere*<sup>815</sup>, mentre altri inventari precisano che si trattava di un indumento da portare sotto il mantello<sup>816</sup>. Dalle descrizioni date dai notai i *gabani* riminesi apprendiamo che si trattava di eleganti sopravvesti invernali, simili alle maestose *pellande*, con cui hanno in comune tessuti e ornamenti come fodere, frange, tuttavia, a differenza di queste ultime potevano avere le maniche staccate e allacciate<sup>817</sup>. I *gabani* di Ludovica Negosanti erano di raffinata fattura, degni della sua posizione sociale, tutti e quattro le erano stati regalati: quello di panno *rosato* con le maniche aperte e foderate di taffetà *cremisino*, ornato da frange di seta e oro le era stato donato dal padre, gli altri tre, di panno *monachino* con maniche piccole *more curiali* e profili di *vaio* il primo, di panno *monachino* con le maniche ampie il secondo

---

<sup>808</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 86.

<sup>809</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 54.

<sup>810</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 71. Maniche si possono trovare anche negli inv. nn. 12, 39, 73, 97.

<sup>811</sup> Cfr. Ivi, Inv. nn. 22, 68.

<sup>812</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 48.

<sup>813</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 86.

<sup>814</sup> Cfr. Ivi, Inv. nn. 69, 68.

<sup>815</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 71.

<sup>816</sup> Cfr. Ivi, Inv. 76: un *gabano* di panno *monachino* da donna nuovo da portare sotto il mantello. Cfr inv. nn. 73, 91, 97.

<sup>817</sup> Ludovica Negosanti aveva un paio di maniche da *gabano* (Cfr. Ivi, inv. 71)

e di panno *morello* con maniche piccole *more curiali* ornata con code della pregiatissima pelliccia di ermellino il terzo li aveva ereditati dalla prima moglie del marito, Ginevra<sup>818</sup>.

A Rimini la *giornea* è documentata da un solo inventario, quello riferito ad Elisabetta moglie del nobile Nicola di Andrea Malatesta, dove troviamo un esemplare molto interessante: *de fiore de perseco*, cioè di un tessuto del colore dei fiori di pesco, (*persichino*=rosa intenso) con maniche di panno *monachino*<sup>819</sup>.

Sulle veste e sulle sopravveste si portava il *mantello* che, anche nei guardaroba femminili erano di vario tipo. Tra le tante *mantelline* documentate se ne segnala una di panno bianco decorata con liste, frange e *tremolantibus* d'oro in velluto *cremisino* ed altre con frappe e frapponi di panno *rosato*<sup>820</sup> oppure con liste ricamate intorno<sup>821</sup>.

Simbolo di ricchezza e di prestigio, le pellicce non si trovavano soltanto nei profili e nelle fodere delle sopravvesti, ma costituivano un vero e proprio capo di abbigliamento, come dimostrano gli inventari riminesi<sup>822</sup>.

Negli inventari esaminati sono frequentemente menzionati i *dopitti* o *dupitti* o *dopietti*, indumenti femminili che si portavano sulle spalle oppure corsetti di tessuto doppio<sup>823</sup>; sono assimilabili alla parte superiore delle vesti<sup>824</sup>.

### 3.5.3. Gli oggetti e le loro definizioni: scheda tecnica con glossario sul lessico della moda

In questa parte del lavoro si tenterà di raccogliere insieme le definizioni di alcuni capi di abbigliamento ricavate dai tariffari qui esaminati e cioè quelli di Venezia (1219), Figline (1233),

---

<sup>818</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 71.

<sup>819</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 48.

<sup>820</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 71.

<sup>821</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 86.

<sup>822</sup> Cfr. Ivi, Inv. nn. 23, 32, 37, 38.

<sup>823</sup> Cfr. Ivi, Inv. n. 79 (*quattro dupitti da spalle*). Cfr. inoltre R. L. Pisetzký, *Il costume e la moda nella società italiana*, cit., p. 147.

<sup>824</sup> E. T. Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, cit., Inv. nn. 47, 83, 97.

Ferrara (1287), Rimini (1334), Bologna (1352), Faenza (1410-1413), Cesena (1467-1472?), Firenze (1415), Pisa (1454).

Dato che i tariffari sono soltanto indicativi, non solo per quanto riguarda il compenso del sarto, ma anche e soprattutto per ciò che il sarto era in grado di realizzare e concretamente faceva, si è deciso di utilizzare e confrontare anche i termini provenienti dagli elenchi sopra esaminati, precisamente il Registro delle vesti bollate bolognesi del 1401 e gli inventari *post mortem* riminesi della prima metà del Quattrocento<sup>825</sup>. Ad una prima analisi è possibile osservare che, dal confronto tra tariffari e queste fonti, emergono le stesse tipologie di indumenti.

In questa sede si intende ragionare sul metodo da utilizzare per giungere a redigere la scheda della quale si fornirà un esempio. Tale scheda andrà supportata da uno specifico software che possa gestire i dati ivi inseriti ed interrogarli opportunamente.

Dato che i tariffari riguardano periodi differenti e considerando che le diversità maggiori si hanno tra XIII e XIV secolo, nella scheda si ritiene opportuno indicare, volta per volta, ciò che permane rispetto a ciò che non viene più menzionato dalle fonti, e fornire quando possibile, indicazioni sul semplice cambiamento di termine per indumenti documentati anche nei secoli successivi oppure sulla loro eventuale scomparsa.

Per quanto riguarda il lessico, si è deciso di fare riferimento ai glossari sui capi di abbigliamento riferibili all'epoca medievale riconducibili ad alcuni studi<sup>826</sup>, facendo in particolar modo riferimento alle opere di Rosita Levi Pisetzky che, come già accennato, è stata la prima studiosa a tentare di confrontare terminologie provenienti da aree italiane diverse<sup>827</sup>. In caso di termini non compresi nei glossari di storia del costume si intende far riferimento a glossari di termini latini ed italiani (C. Du Cange, *Glossarium mediae et infirmae Latinitatis*, A. Forni, Bologna 1971, ed. orig. 1678; P. Sella, *Glossario latino emiliano*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1937) dizionari etimologici e dizionari della lingua italiana.

---

<sup>825</sup> Cfr. paragrafi 3.4.1 e 3.4.2.

<sup>826</sup> R. Levi Pisetzky, *Il costume e la moda*, cit.; D. Davanzo Poli, *I mestieri della moda a Venezia nei secoli XIII – XVIII*, cit.; M.G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale*, cit.; E. Tosi Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, cit.

<sup>827</sup> R. Levi Pisetzky, *Storia del costume in Italia*, cit., voll 1-2/V.

Per una maggiore razionalità, all'interno della scheda i capi di abbigliamento sono divisi in gruppi corrispondenti ad altrettante famiglie di indumenti sulla base della loro funzione pratica, quella cioè di essere:

- indossato sopra la biancheria: come per esempio zuparello, sacco o zacco, iubetto maschili, dupploide o guardacuore femminile
- sovrapposto: per esempio gonnella, guarnacca, vestito, sotano, cotta, guarnello, gabano, cottardita, sacco o zaclo
- superiore: per esempio mantello, clamide, guascappo, cappetto, cappuccio, gabano
- inferiore: calighe

Il genere, maschile o femminile, lo si darà all'interno della definizione del capo di abbigliamento ricavato dai glossari.

La definizione del capo di abbigliamento è ricavata dalle fonti e la scheda mostra il percorso fatto per giungere a quest'ultima. Le definizioni sono infine confrontate con quelle dei glossari, segnalando in fondo alla scheda eventuali aggiornamenti o discrepanze.

Riferimenti bibliografici e fonti andranno opportunamente semplificate per consentire una più facile ed immediata lettura.

Nella prima parte della scheda si fornirà dunque la prima definizione seguita dalla lista sintetica dei riferimenti bibliografici e delle fonti in cui si trova. Si è pensato di inserire tutte le testimonianze relative al capo di abbigliamento oggetto di analisi per evitare di perdere alcuni dati utili.

L'esempio fornito riguarda l'indumento definito gabano che, dalle fonti, si apprende abbia avuto una duplice funzione e cioè quella di mantello sia maschile sia femminile sia sopravveste femminile. Siamo di fronte ad un capo di abbigliamento che, sulla base delle famiglie qui sopra indicate, appartiene a due gruppi: superiore (es. mantello) e sovrapposto (es. sopravveste). Si riportano in scheda dunque le descrizioni ricavate dalle fonti più sopra indicate dividendole, in questo specifico caso, sulla base degli elementi che distinguono le due varianti dell'indumento. Il campo della definizione di un capo di abbigliamento è sempre rischioso ecco perché si è deciso di



fare riferimento ai tariffari, utili punti di riferimento per la descrizione degli indumenti di un dato periodo storico. Frequentemente tuttavia anche i glossari non chiariscono esattamente la foggia del capo di abbigliamento. Per evitare errori si è deciso di seguire la definizione più accreditata riportata sui glossari di storia del costume e della moda che fanno riferimento a più definizioni in area italiana, evidenziando le varianti e le novità limitatamente ai casi ben documentabili. Nel caso del gabano che qui si è voluto, non a caso, utilizzare come esempio, gli inventari riminesi offrono una descrizione che consente di ampliare la definizione finora riportata nei glossari.

*GABANO (1)*: mantello maschile o femminile simile alla clamide oppure con maniche a gozzo, che poteva essere foderato di pelliccia o di tessuto.

Riferimento bibliografico:

RLP (Rosita Levi Pisetzky), 1978<sup>828</sup>, p. 165

Fonti

Tariffari: Faenza (1410-13)<sup>829</sup>, Cesena (1467-72?)<sup>830</sup>

Registro vesti bollate: Bologna (1401)<sup>831</sup>

Descrizione dalle Fonti

Faenza (tariffario 1410-1413)

g. femminile veluti vel sindonis panni paonatii vel scarlatti de grana, constructo ad modum clamidis; cum goçiiis vel panni grane (con o senza fodera)

g. maschile com goçiiis foderato.

---

<sup>828</sup> R. Levi Pisetzky, *Il costume e la moda nella società italiana*, Einaudi, Torino 1978.

<sup>829</sup> *Statuta Faventiae*, a cura di G. Rossini, in *R.I.S.*2, XXVII, V, I, Zanichelli, Bologna 1929.

<sup>830</sup> Biblioteca Malatestiana di Cesena, *Statuta Civitatis Caesene*, S.IV.6 (1467-1472).

<sup>831</sup> A. Campanini, *La bollatura: il documento e il tema del colore. Con trascrizione e traduzione del "Registro della bollatura delle vesti*, in *Belle vesti, dure leggi*, a cura di M.G. Muzzarelli, pp. 23-57.

Cesena (tariffario 1467-72?)

g. femminile non facte ad retagium

gabano veluti sede vel scarlatti

gabano simplici

*GABANO (2):* sopravveste femminile anche con maniche staccabili (simile al *VESTITO*, al *SACCO*)

Riferimento bibliografico

Nessuno

Fonti

Registro vesti bollate: Bologna (1401)

Inventari riminesi del 1400-1468

Descrizione dalle Fonti

Bologna (Registro vesti bollate 1401)

14. Domina Doratea uxor Mixini de Arengheria presentavit unum gabanum getani aveludati de grana, cum manighis larghis foderatis dossiis varii, cum frangia iuxta collum aureata.

38. Domina Mathea filliastraTure Petri Boni capelle Sancte Marie Magdalene presentavit unum gabanum.

60. Domina Margarita de Guidottis uxor futura Iohannis de Bentevoglis presentavit unum gabanum veluti nigri brochati de auro cum manighis a menteghello.

101. Domina Lucia uxor Pauli Marchixini presentavit unum gabanum a coppis panni rubei et divixati azurri.

102. Item presentavit unum gabanum panni viridis ad turlos.

103. Item unum gabanum

106. Domina Caterina uxor Bartolomei de Sibaldinis presentavit unum gabanum brochati auri cum maspillis de perlis.

108. Domina Lucia uxor Sibaldini de Sibaldinis presentavit unum gabanum brochati auri cum una manicha veluti nigri rechamata a perlis.

194. Item unum gabanum panni paonatii cum stellis aureis et cum frangia ad collum prohibita.

Rimini (inventari *post mortem* 1400-1468)<sup>832</sup>

*gabanus seu vestis a muliere*<sup>833</sup>; da portare sotto il mantello<sup>834</sup>; con maniche staccate e allacciate<sup>835</sup>; ornati con frange e maniche di divers fattura<sup>836</sup>.

---

<sup>832</sup> E. Tosi Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, Panozzo, Rimini 2000.

<sup>833</sup> Inv. n. 71.

<sup>834</sup> Inv. 76: un *gabano* di panno *monachino* da donna nuovo da portare sotto il mantello. Cfr inv. nn. 73, 91, 97.

<sup>835</sup> Ludovica Negosanti aveva un paio di maniche da *gabano* (inv. 71)

<sup>836</sup> Inv. n. 71.

## 4. COME PRODUCE. IL METODO DI LAVORO DEL SARTO. PARTE II

### 4.1. Chi è il sarto: prime definizioni

Come è stato detto nel precedente capitolo, la figura professionale del sarto si delinea nel basso Medioevo in relazione alla necessità da parte delle persone di recarsi da un professionista per la realizzazione di abiti che, anche quando non eccessivamente complessi - il caso delle vesti per esempio di bambini e servitori che emergono nei tariffari - richiedevano la competenza di quest'ultimo<sup>837</sup>. Dalle informazioni ricavate dalle varie fonti finora consultate e ampiamente descritte nei precedenti capitoli, tentiamo di riepilogare chi è il sarto e cosa fa.

Le prime definizioni si possono ricavare dagli Statuti cittadini, i più antichi documenti pervenuti che trattano questo mestiere, dai quali apprendiamo che il sarto taglia e cuce tessuti per la realizzazione di abiti, questi ultimi alcune volte descritti nelle liste dei prezzi riportate dagli stessi. L'attività del sarto si apprende naturalmente - e con maggiore precisione rispetto alla normativa pubblica - all'interno degli statuti della corporazione, che sono stati analizzati nel primo capitolo. Il sarto taglia e cuce tessuti di vario genere ed è aiutato in bottega da discepoli in formazione - o apprendisti - e lavoranti che, a loro volta, possono essere anche maestri. In genere ai discepoli e lavoranti è destinato il lavoro di assemblaggio dei capi di abbigliamento, vale a dire quello di cucitura<sup>838</sup>, com'è anche ribadito dagli statuti pisani analizzati nel capitolo precedente a proposito dei compensi destinati a questi ultimi<sup>839</sup>. A Bologna, alla scuola della sartoria appartenevano coloro che si erano specializzati nella confezione dei farsetti (*dipploides*), vale a dire l'indumento maschile che si indossava sulla camicia e che fino al XV secolo reggeva le calzebrache, coloro che realizzavano calighe (*calligas*) vale a dire calzature di panno, e naturalmente tutti coloro che

---

<sup>837</sup> Sul tema cfr. III capitolo.

<sup>838</sup> Cfr. I capitolo

<sup>839</sup> Cfr. III capitolo.

incidevano panni nuovi, cioè il sarto vero e proprio. Quest'ultima precisazione è utile per capire come in realtà la categoria del sarto non fosse l'unica ad occuparsi del taglio e dell'assemblaggio delle vesti<sup>840</sup>. A Bologna per esempio gli *strazzaroli*, appartenenti alla Società dei Drappieri, che si occupavano di oggetti di seconda mano, commerciavano anche abiti usati che erano in grado di riadattare per dare a questi nuova vita.

Sappiamo tuttavia che anche i sarti si occupavano di abiti usati, d'altro canto era a questa categoria professionale che i clienti si rivolgevano per modificare i propri abiti, soprattutto quando questi erano di pregio. Allargare, stringere, accorciare e allungare oppure aggiornare con nuovi elementi abiti oramai passati di moda e, ancora, rammendare, pulire e dare insomma alle vesti una nuova vita era affare dei sarti com'è emerso nei capitoli precedenti. Naturalmente non troviamo queste mansioni tra quelle elencate all'interno degli statuti delle società, che si preoccupavano di difendere l'attività per eccellenza, quella di incidere tessuti nuovi a differenza di altri artigiani che non erano specializzati e dunque potevano eventualmente occuparsi di rammendi e modifiche su abiti già realizzati da altri. Per attestare queste attività che sarebbe improprio definire secondarie, non conoscendone esattamente la portata, si può fare riferimento a fonti di natura privata, per esempio i libri di conti e/o memoriali delle famiglie più abbienti che annotavano con cura le spese effettuate per il proprio guardaroba<sup>841</sup>. D'altra parte anche oggi i sarti, che purtroppo hanno visto negli ultimi trent'anni notevolmente ridimensionata la propria attività, si lamentano di fare soprattutto lavori cosiddetti di "riparazione", vedendo come loro prerogativa quella della realizzazione di un abito nuovo<sup>842</sup>.

Altre attestazioni a riguardo possiamo trarle dalle fonti omiletiche. Giordano da Pisa per esempio, nell'attestare alcuni comportamenti scorretti da parte di mercanti ed artigiani predicava: "Altresì, com'io ti dissi l'altrieri, tirano i panni e tragono loro le budella di corpo, e stracciansi, e poi gli rusciono e rimendano e raffacionano, e vendolo per buono, e lodanlo, e è feccia ristagnata"<sup>843</sup>. Non sappiamo se si rivolgesse a sarti o stracciaioli, in ogni caso è interessante la pratica quotidiana di coloro che si occupavano di riadattare vesti e commerciavano con gli abiti usati che si ingegnavano come potevano per mantenere attiva la propria attività.

---

<sup>840</sup> Cfr. I capitolo.

<sup>841</sup> A. Tugnoli Aprile, *I libri di famiglia dei Da Sala*, cit.; C. Ferretti (a cura di), *I Memoriali dei Mamellini, notai bolognesi. Legami familiari, vita quotidiana, realtà politica (secc. XV-XVI)*, cit. Cfr. E. Currie, *Diversity and design in the Florentine tailoring trade, 1550-1620*, cit., p. 157; E. Welch, *Shopping in the Renaissance*, cit.

<sup>842</sup> E. Tosi Brandi, *Artisti del quotidiano. Sarti e sartorie storiche in Emilia-Romagna*, Bologna 2009.

<sup>843</sup> C. Delcorno, *Giordano da Pisa e l'antica predicazione volgare*, Olschki, Firenze 1975, p. 61.

Una interessante definizione sul mestiere è pervenuta direttamente dalla voce di un uomo vissuto nel Quattrocento che tentò di intraprendere la professione del sarto: si tratta di Giovanni Antonio Faie che ci ha lasciato una cronaca dove narra la sua vita ripercorrendo tutta la sua carriera lavorativa piuttosto complicata che lo porterà poi a diventare speziale<sup>844</sup>. Rimasto orfano a dieci anni i suoi tutori lo fecero lavorare prima come guardiano di buoi, poi lo mandarono a bottega da un calzolaio rendendosi però ben presto conto che per continuare questa carriera sarebbero occorsi investimenti superiori alle reali possibilità del ragazzo. I tutori di Giovanni Antonio decisero dunque di fargli imparare il mestiere del sarto, ritenendo che “la sartoria è arte lizera e se fa con pochi dinari: se à una gochia e uno didale, con una taxora può andare per tuto”. Il ragazzo rimase a bottega ma, capendo che non stava imparando il mestiere come avrebbe voluto, decise di cambiare ancora una volta professione approdando presso la bottega di uno speziale dove finalmente apprese il mestiere che fece per il resto della sua vita. Questa rara ed eccezionale testimonianza offre alcuni spunti di riflessione sul mestiere del sarto: la prima è il fatto che per diventare sarto non occorre grandi capitali (arte *lizéra*, cioè leggera) dunque questo mestiere poteva essere intrapreso anche da categorie sociali non abbienti, d’altro canto non era un mestiere consigliato a chi avesse voluto fare un qualche avanzamento professionale, come aveva capito lo stesso Faie che, viste le inadempienze del suo maestro sarto e, probabilmente rendendosi conto dei pochi guadagni, decise di rivolgersi altrove. Infatti, se nei contratti di apprendistato il maestro era tenuto *a docere sine fraude et in toto suo posse, bene docere et instruere, artem suam ostendere*<sup>845</sup>, le esperienze riportate dal Faie dimostrano che i maestri fossero spesso piuttosto negligenti:

El dito fantino andò a stare a Bagnono con uno maestro Simone de Fornolo che faceva l’arte dela sartoria li. E quive s’aconza con quei medeximi pati, ma vive e sta per uno altro stilo, che non n’à tanta la cura deli familii, se fano bene o no, che n’aveva tre. Guarda con tuti modi a chavrane el suo vantolio et utile; e poi, se volen esere valenti, tale ne sia de loro. Alcuna volta canta con loro, alcuna volta li manda per legne. Facieva fare una caxa: quive bexognava de molto afrato, e el dito Giovanni Antonio faceva de queste coxe asai, secondo el suo tempo<sup>846</sup>.

---

<sup>844</sup> G. Sforza, *Autobiografia inedita da Gio. Antonio Faie, speziale lunigianese del secolo XV*, in “Archivio storico per le province parmensi”, cit., pp. 129-183.

<sup>845</sup> Ricavo le espressioni citate da D. Degrassi, *La trasmissione dei saperi: le botteghe artigiane*, cit., p. 58.

<sup>846</sup> G. Sforza, *Autobiografia inedita da Gio. Antonio Faie, speziale lunigianese del secolo XV*, cit., p. 146.

Le prime vere e proprie descrizioni dell'arte si trovano nei primi trattati cinquecenteschi che si occupano delle scienze e delle professioni. Il primo trattatista che si occupa della sartoria, insieme ad altre professioni, è il famoso medico bolognese Leonardo Fioravanti che, nel suo *Dello specchio di scienza universale* pubblicato a Venezia nel 1564<sup>847</sup>, dedica il capitolo IX del primo libro a questo mestiere: "Dell'arte del Sarto et sue invenzioni":

Essendo già venuta in luce l'arte del Tessitore et fattosi diverse sorti di tele et panni, seguita appresso l'arte del Sarto, overo cusitore; arte che al dì d'hoggi è in tanto prezzo, et riputatione appresso il mondo, come tutti vediamo: imperoché ciascuno, sia di che grado, stato, o conditione si sia, vuole andare vestito sfoggiatamente: secondo il grado, et condition sua.

Interessanti le prime asserzioni del Fioravanti, utili a capire quanto nella realtà tutti conoscessero o, almeno ritenessero di conoscere, il mestiere del sarto, dato che chiunque almeno una volta nella vita si era recato da questo professionista e aggiunge:

et se alcuno volesse vedere le grandissime diversità di vestimenti, che usano le genti del mondo, vada cercando, et vedendo molte Regioni, Città, et Castella, et così vederà grandissime differentie, tra vestimenti di un luogo et quegli d'un altro. Ma chi volesse veder foggie stupende sopra di tal arte, cerchi di vedere molte Donne, che egli vedrà sopra di loro tante diverse foggie, che sarà cosa da fare impazzire il mondo. Sì che bisogna che i Maestri di tal arte si vadino sempre lambicando il cervello, volendo contentare a tutti, et però egliè necessario al sarto di saper fare tutte le nuove foggie, che vede, volendo essere riputato da qualche cosa fra le genti.

---

<sup>847</sup> Si è consultata l'edizione: L. Fioravanti, *Dello specchio di scienza universale*, Heredi Marchiò Sessa, Venezia 1583, pp. 26-29.

Fioravanti aveva viaggiato molto durante la sua vita, avendo assunto incarichi professionali in varie città italiane e anche all'estero, dunque ci si può fidare di lui che aveva effettivamente visto le notevoli varietà di fogge che diversificavano le aree geografiche.

Ma quello che a lui è necessario, è il saper tagliare calze, giupponi, saii, cappe, ruboni, gavadine, veste lunghe di ogni sorte; come dolimani, cafetani, zamberlucchi, sotane, guardacori, tabarri, vestimenti da Frati, da Monache, da Vedove, et da Maritate, da Duchi, da Principi, da Re, da Vescovi, da Cardinali, et da Papi, et da Imperatori: cosa veramente incredibile a vedere tanti et diversi modi di vestire. Ma sono ancora grandissime le diversità del cusire, et delle nuove foggie, che si trovano ogni giorno: perciocché havendo il Mastro tagliato le vesti, vi sono di queglii che la vogliono guarnita del medesimo, chi di veluto, o altre sorti di panni di seta, et chi di altro colore: come rosso, giallo, turchino, verde, pavonazzo, et altri colori, ma chi vuole il ponto allacciato, et chi un drieto ponto, chi il gaso, et chi la cadenella, chi vuole franzette, chi liste, et chi cordoni, et chi rivetti, et tante altre materie così fantastiche, che sarebbe un stupor grande solamente a volere raccordarle tutte.

Se Fioravanti attribuisce al sarto numerose competenze, poi sminuisce questa professione conferendo ai clienti l'arte di saper riferire a questo la foggia del vestito che il sarto si limiterà soltanto ad eseguire.

et però cari Sartori miei affaticatevi pure a trovare belle inventioni, ma non vi gloriare però tanto di questa vostra arte, se bene ella è bella, et vaga, et in parte ancor necessaria: perché non è però di quello ingegno, et di quel grado, che voi pensate, essendo cosa tanto facile a sapersi fare da ciascuno: perciocché il vestire non è altro, che mettere il panno sopra le persone, et tagliare via quel che avanza; et così il vestimento sarà fatto. Lo aggiongervi poi le guarnizioni egliè cosa da tutti; perciocché sempre i Sartori si fanno insegnare a quelli che fanno fare i vestimenti, et quanto queglii comandano, tanto fanno, et non più. Et per questo dico, che chi fa questa arte non sa tanto, quanto pensa di sapere: imperoché quanti vestiti fanno, tante volte imparano di nuovo a lavorare; et tutte l'arti del mondo si finiscono a qualche tempo d'imparare: ma questa sola non si finisce mai. Per la qual cosa a me pare, che niuno la possi imparare.



In realtà, la continua formazione del sarto rappresenta una qualità di questo professionista, sempre pronto a nuove sfide, ora come allora. Sappiamo inoltre che se il cliente poteva fornire idee e materiali, era il sarto a doverle trasformare in un prodotto, dispensando non solo consigli ma anche e soprattutto sapendo ascoltare molto bene - e con pazienza - le esigenze dei clienti, facendo sapientemente passare per altri, cioè i clienti, idee o soluzioni riferite a ragion veduta dall'artigiano<sup>848</sup>.

Possono bene i Sartori imparare di disegnare, et di operare il detale, et l'ago, et di cusire: ma altro no. Et per tanto possiamo dire, che quelli, che fanno questa arte non sappiano fare se non quello, che vien loro insegnato: perciocché colui, il quale si fa fare vestimenti, lui stesso dice al sartore la forma, che hanno d'havere, cioè se lo vuole lungo, o corto, o largo, o stretto, o semplice, o guarnito. Sì che dunque ogniuno lo sa fare meglio del sartore, poiché il Sartore da sé non sa indovinare li vestimenti, che ha da fare, se quegli, che li vogliono non glielo dicono di sua bocca. Ma egliè ben vero, che se questa arte non fosse al mondo, che le genti non potrebbero così a prima vista mostrare quello che sono: perciocché molti sono conosciuti dall'habito, che portano indosso, come fanno i Senatori grandi, che portano alcuna sorte di vestimenti pieni di gravità, et di dignità, molto differenti da quelli de gli altri, per esser conosciuti. I Dottori similmente vestono abiti lunghi, et differenziati da tutti gli altri. I Religiosi, et le Religiose vestono essi ancor vestimenti molto differenziati da' secolari, et sono ancora differenti tra Religione, et Religione; et nondimeno egliè necessario, che i Sartori sappino intendere, et servire tutti, secondo la loro volontà, et a questo modo il Sartore sarà riputato per buono maestro.

Concludendo, il Fioravanti ammette le qualità dell'artigiano, riepilogando le sue mansioni, tra le quali ne aggiunge una rispetto alle informazioni che finora è stato possibile reperire delle fonti qui consultate, quella di disegnare. Il sarto dunque deve essere in grado di disegnare il progetto dell'abito, una mansione diffusamente documentata a partire dal XVI secolo<sup>849</sup> e di cui si parlerà nel prossimo paragrafo e che, verosimilmente, doveva già essere presente tra le abilità del sarto almeno nel secolo precedente.

---

<sup>848</sup> Sul tema cfr. E. Tosi Brandi, *Artisti del quotidiano*, cit.

<sup>849</sup> Si veda per esempio la documentazione riportata in E. Currie, *Diversity and design in the Florentine tailoring trade, 1550-1620*, cit., pp. 164-167 e nota 59.

L'arte del Sartore dunque consiste prima nell'haver giudicio per sapere intendere tante diverse volontà d'huomini, et di donne: et appresso havere buon disegno, per saper pigliare le misure de' vestimenti, ch'egli vuol fare; et saper ben cusire con l'ago, et fare ogni sorte di punti: e queste tre cose son quelle, nelle quali consiste tutta l'arte del Sartore. Sì che dunque: quelli che saperanno ben disegnare, intendere, et cusire, saranno riputati buoni maestri di tale arte. Sì come hoggidì in Venetia il valentissimo, et acutissimo Sartore M(aestro) Giovanni, che al presente fa botega vicino la chiesa di San Lio, il quale è huomo di tanta esperienza, et dottrina nell'arte che è cosa da stupire il mondo; percioché lavora di quante sorti d'habiti si possa imaginare et massime di veste alla Venetiana, che son molto difficili da fare, et tanto da huomo, quanto da donna, egli è rarissimo, et quello che più importa egli è huomo schietto, et da bene, sì come ben tutta la Città lo sa. In Treviso vi è uno maestro di questa professione, chiamato Maestro Cesare Vaghetto, il quale è di tanta scientia, et esperienza nell'arte, che è cosa di stupore; percioché di sua mano disegna quante sorti di lavori si possono trovare al mondo, et lavora così polito di tal'arte, che pochi a lui si possono aguagliare. Ve ne sono ancor molti altri valentissimi quai per brevità si lasciano di dire in questo luogo.

Le attestazioni di ammirazione nei confronti dei due sarti citati, provano che, come in tutti i mestieri creativi, oltre alle competenze acquisite e all'esperienza, avevano un peso anche talento e capacità individuali.

Un decennio dopo Tommaso Garzoni pubblica *La piazza universale di tutte le professioni del mondo* edita a Venezia nel 1585, all'interno della quale non manca un capitolo dedicato ai sarti, nel quale si delineano, rispetto alle descrizioni del Fioravanti, tratti nuovi, dovuti soprattutto ad una maggiore benevolenza e comprensione nei confronti di questo artigiano che, agli occhi del Garzoni pare non essere stimato quanto meriterebbe dai suoi contemporanei:

La fatica dell'arte accresce medesimamente la dignità de' sartori, perché cotesto mestieri, oltra che è pieno di mille varietà di punti (come di semplici, di doppi, di punto allacciato, di drieto punto, di gasi, di cadenelle, di gippature), e porta seco diversità d'ornamento (perché chi vuol liste, chi cordoni, chi franzette, chi passamano, chi tagli, chi cordella, chi raso, chi cendado, chi velluto, chi nastro di seta, chi treccietta d'oro)

non ha mai fine, e mai si fornisce d'imparare quanto alla forma degli abiti, i quali alla giornata si variano che i sartori ne sanno meno in lor vecchiezza che sul principio che aprono bottega.<sup>850</sup>

Tommaso Garzoni come il Fioravanti suffraga l'ipotesi che al sarto non spettasse la creazione di nuove fogge<sup>851</sup>. Alcune fonti scritte di ambito medico risalenti al Cinquecento attestano, tuttavia, che alcuni sarti erano soliti predisporre anche nuovi modelli per i propri clienti. Interessante a proposito è il caso di mastro Agostino da Gubbio, sarto di fiducia della duchessa Eleonora da Toledo, che si occupava di tutti gli abiti femminili di corte, compresi quelli da maschera<sup>852</sup>. Il lavoro di questo sarto è documentato tra il 1534 e la fine degli anni Sessanta del XVI secolo, attraverso numerose commesse da parte della corte, attestanti la capacità di realizzare vesti per la duchessa anche in sua assenza. Lontano da Firenze infatti Eleonora poteva ordinare capi di abbigliamento al suo sarto, che non mancava di realizzare ed inviarle aiutandosi probabilmente con un modello costruito sulle misure della facoltosa cliente e costituito da sagome in tela o in carta<sup>853</sup>. Inizialmente su pelle o cuoio poi su carta, l'uso dei modelli è documentato fin dal Medioevo e facevano parte del corredo che il sarto poteva essere tenuto a consegnare, sulla base di accordi preliminari, insieme ad altri strumenti come forbici, ago e ditale, agli apprendisti una volta terminato il periodo di *garzonato*<sup>854</sup>. Purtroppo non esistono esemplari di questi antichi modelli, gelosamente custoditi all'interno dei laboratori dai sarti che, come accennato, non sempre erano disposti a fornirli in copia agli allievi poiché allora, come oggi, rappresentavano il capitale più prezioso della bottega, lo strumento indispensabile per ottenere un buon risultato finale<sup>855</sup>.

---

<sup>850</sup> Tommaso Garzoni, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, a cura di G.B. Bronzini, 2 voll., Olschky, Firenze 1996, discorso CXX, vol. I, pp. 1308-1312, in part. p. 1310. Garzoni prese spunto e utilizzò le informazioni contenute nel trattato di Leonardo Fioravanti.

<sup>851</sup> Cfr. inoltre G. Butazzi, *„Le scandalose licenze de sartori e sartore”*, in *I mestieri della moda a Venezia dal XIII al XVIII secolo*, Venezia 1988, pp. 63-69, *passim*.

<sup>852</sup> R. Orsi Landini, *Sarti e ricamatori*, in R. Orsi Landini, B. Niccoli, *Moda a Firenze. 1540-1580. Lo stile di Eleonora da Toledo e la sua influenza*, Pagliai Polistampa, Firenze 2005, pp. 171-179, in part. pp. 171-174.

<sup>853</sup> Ivi, p. 171.

<sup>854</sup> Cfr. D. Davanzo Poli, *Il sarto*, cit., pp. 528, 530; S. Piccolo Paci, *Per una storia della sartoria: strumenti e tecniche*, in *„Kermes”*, n. 33, anno XI, sett.-dic. 1998, pp. 63-75, in part. p. 72.

<sup>855</sup> In alcuni documenti relativi a sartorie milanesi attive nel XVI secolo è attestata la presenza in bottega di modelli al vero per il taglio dei tessuti, cfr. S. Leydi, *Sarti a Milano nel Cinquecento*, in *Giovanni Battista Moroni. Il Cavaliere nero. L'immagine del gentiluomo nel Cinquecento*, Skira, Milano 2005, pp. 67-75, in part. p. 70.

Ritornando a mastro Agostino, questi era in grado di soddisfare qualsiasi richiesta proveniente dalla corte di Eleonora, la quale, come attestano i documenti di corte, teneva in grande considerazione i consigli del sarto soprattutto in merito a modelli, colori e tessuti da scegliere<sup>856</sup>.

Un ottimo sartore bisogna che sappia di tutte, perché bisogna che s'accomodi al volere di quanti vanno per servirsi da lui. Però gli è necessario un gran giudizio a voler contentar e sodisfare a tutti, perché bisogna che serva papi, imperatori, regi, principi, duchi, baroni, marchesi, conti, cavalieri, capitani, soldati, gentiluomini, dottori, preti, frati, monache, e donne sopra tutto, che ogni giorno mutano usanza e modo di vestire.<sup>857</sup>

Nel suo trattato il Garzoni mette in evidenza le qualità del sarto che, oltre a quelle strettamente professionali, tali da consentirgli la confezione di una grande varietà di capi di abbigliamento come “manti, palli, tabarri, robe, gonne o gonnelle, sbernie o guardine, zammarre, roboni, farsetti, giubbe, cappe, borrichi, guarnelli, saltimbanchi, giornee, gabani, faldiglie, calze, bragoni, calzette, busti, maniche, traversie, rocchetti, piviali, camisi, cuculle, cappucci, berrette e simili altre fantasie”<sup>858</sup>, dovevano necessariamente riguardare anche il modo di rapportarsi ad una clientela altrettanto variegata ed esigente.

Alle donne continua ad essere attribuito, con una punta di sarcasmo, un pregiudizio riconducibile almeno fin dal Medioevo, secondo il quale esse erano le principali clienti dei sarti pronte ad assumere nuove fogge appena fossero state inventate. Inutile dire che uomini e donne erano alla pari nelle richieste dei capi di abbigliamento, tuttavia da quando a partire dal XIII secolo legislatori e moralisti incominciarono con finalità diverse rispettivamente a disciplinare e avversare il lusso e le apparenze, si rivolsero prevalentemente, quando non esclusivamente, alle donne<sup>859</sup>.

---

<sup>856</sup> R. Orsi Landini, *Sarti e ricamatori*, cit., pp. 171-173.

<sup>857</sup> Tomaso Garzoni, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, cit., p. 1310.

<sup>858</sup> Ivi.

<sup>859</sup> Sul tema cfr. M.G. Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Scriptorium, Torino 1996, pp. 89-97, in part. pp.89-92; ead., *Nuovo, moderno e moda tra Medioevo e Rinascimento*, in E. Paulicelli (a cura di), *Moda e moderno. Dal medioevo al Rinascimento*, Meltemi, Roma 2006, pp. 17-38, in part. p.26-28; D. Owen Hughes, *La moda proibita. La legislazione suntuaria nell'Italia rinascimentale*, in “Memoria. Rivista di storia delle donne”, 11-12 (1984), pp. 82-105, ead., *Le mode femminili e il loro controllo*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne. Il Medioevo*, a cura di Ch. Klapisch-Zuber, Bari 1990, pp. 166-193.

## 4.2. I primi manuali

Nel XVI secolo la complessità delle fogge diventa tale da richiedere ai sarti professionisti strumenti sempre più precisi per poter far fronte alle nuove esigenze. Oltre alle sagome-modello si pensa che i sarti avessero libri o taccuini con figurini corredati di indicazioni circa i metodi di taglio. A questo genere di letteratura è riconducibile il noto *Libro del sarto*, il più antico libro italiano su tale argomento che raccoglie, tra altre raffigurazioni riconducibili a varie epoche, alcuni disegni di figurini e tagli sartoriali databili intorno al 1580 e attribuiti al sarto milanese Giovanni Jacopo del Conte, attivo presso la corte di Renato I Borromeo<sup>860</sup>. Questi figurini, così come quelli pubblicati nel medesimo periodo in altre città d'Europa<sup>861</sup>, rispondevano all'esigenza del sarto di mostrare ciò che questi era in grado di realizzare, costituendo una sorta di catalogo a garanzia della qualità e della conoscenza delle novità<sup>862</sup>.

Il Cinquecento è il secolo nel quale cominciano ad essere pubblicati i primi libri di modelli sartoriali, che si affiancano ai già diffusi repertori di costumi, pubblicazioni volte ad illustrare e documentare i modi di vestire delle varie popolazioni d'Europa e del mondo, tra i quali uno dei più noti è il libro *Degli abiti antichi et moderni di tutto il mondo* di Cesare Vecellio (Venezia, 1590), che, oltre a documentare i capi di abbigliamento in uso nei paesi allora conosciuti, fornisce anche descrizioni dettagliate di fogge, tessuti, accessori e comportamenti<sup>863</sup>.

---

<sup>860</sup> *Il libro del sarto della Fondazione Querini Stampalia di Venezia*, Panini, Modena 1987.

<sup>861</sup> U. Rublack, *Dressing up*.

<sup>862</sup> A. Mottola Molino, *Introduzione a un libro senza nome*, in *Il libro del sarto della Fondazione Querini Stampalia di Venezia*, cit., pp. 9-13; S. Piccolo Paci, *Per una storia della sartoria: strumenti e tecniche*, cit., p. 70. Cfr. inoltre S. Leydi, *Sarti a Milano nel Cinquecento*, cit., p. 69.

<sup>863</sup> Sul tema cfr. D. Davanzo Poli, *Il sarto*, cit., pp. 531-538, dove sono citati i principali repertori e trattati. Inoltre E. Paulicelli, *Geografia del vestire tra vecchio e nuovo mondo nel libro di costumi di Cesare Vecellio*, in E. Paulicelli (a cura di), *Moda e moderno*, cit., pp. 129-153.

L'ultima eccellenza del sartore è questa: ch'egli si dimostra ottimo geometra, perché a un solo girar d'occhi, a uno sguardo solo ti piglia la misura da capo a piedi di tutta la persona, e poi qual perito pittore disegna in un tratto il vestimento c'ha da fare.<sup>864</sup>

Ancora una volta, in un altro passo del suo trattato dedicato ai sarti, Garzoni coglie gli aspetti essenziali di questo lavoro, immediatamente dichiarati nel titolo del primo manuale interamente dedicato al taglio sartoriale, stampato a Madrid nel 1580 il *Libro de geometria practica y traça, el qual trata de lo tocante al oficio de sastre, para saber pedir el panno, seda, o otra tela que sera menester para mucho genero de vestidos, assi de hombres, como de mugeres: y para saber como se han de cortar los tales vistidos: con otro muchos secretos u curiosidades, tocantes a este arte*. L'autore, Juan de Alcega, associa la sartoria alla geometria, mettendo in evidenza fin dalle prime pagine del trattato la stretta relazione tra le scienze matematiche e l'arte sartoriale, esponendo le fasi cruciali alla base del lavoro di un sarto professionista: prendere le misure e seguire alla perfezione il modello, passi fondamentali ancora oggi nei laboratori sartoriali. La sartoria equivale ad una "geometria pratica e tracciata", attestante la complessità e le competenze specifiche che questo mestiere richiede al fine di confezionare le vesti elaborando graficamente i modelli<sup>865</sup>. A differenza dei libri di figurini e dei repertori pubblicati fino a quel momento, questo può essere considerato il primo trattato sartoriale della storia, rivolto a sarti professionisti con la finalità di uniformare e diffondere gli stili dei capi di abbigliamento così come di rendere più razionali i tagli in funzione anche di un minore spreco di stoffa<sup>866</sup>. Al suo interno, infatti, Juan de Alcega proponeva l'utilizzo di una scala metrica e divideva la statura del soggetto da vestire per meglio ripartire le misure<sup>867</sup>. I timori dei colleghi del sarto scrittore, che era stato molto criticato per aver voluto diffondere i segreti del mestiere fino a quel momento gelosamente custoditi ed oculatamente tramandati solo all'interno delle sartorie, in realtà, non avrebbero avuto ragione di esistere, poiché il manuale di de Alcega era talmente complesso e articolato da poter essere compreso e utilizzato soltanto dagli addetti ai lavori.

---

<sup>864</sup> Tomaso Garzoni, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, cit., p. 1312.

<sup>865</sup> S. Piccolo Paci, *Per una storia della sartoria: strumenti e tecniche*, cit., pp. 70-72.

<sup>866</sup> J.L. Nevinson, *Introduction*, in *Juan de Alcega, Tailor's pattern book, 1589*, Ruth Bean, Bedford 1999 (Ripr. facs e trad. dell'ed. Madrid, Guillermo Drouy, 1589, pp. 9-12, in part p.10).

<sup>867</sup> D. Davanzo Poli, *Il sarto*, cit., p. 539.

Un momento cruciale nella confezione dell'abito era la misurazione del cliente. Le misure, prese utilizzando lunghi nastri composti da strisce di carta, venivano riportate dal sarto sul modello conservato in laboratorio che per dimensioni e foggia più si avvicinava alla figura e alle richieste del cliente; il tessuto veniva tagliato seguendo i segni del gessetto tracciati sulla base del modello così modificato<sup>868</sup>.

#### **4.3. Botteghe, strumenti, attrezzi, semilavorati dagli inventari di botteghe riminesi del XV secolo**

Le botteghe artigiane possono essere ricostruite attraverso gli inventari di beni dei proprietari quando questi si sono conservati. Tra gli atti notarili della prima metà del XV secolo conservati presso il Fondo Notarile dell'Archivio di Stato di Rimini, si è conservato un solo inventario di beni *post mortem* riferito ad un sarto della città di Rimini<sup>869</sup>, che qui si prendono in esame per mostrare come poteva presentarsi un laboratorio di sartoria alla fine del Medioevo.

Se posseduta dal defunto, il notaio che redigeva l'inventario, di cui si è parlato nel terzo capitolo, prendeva in esame anche la bottega, annotando tutti i beni che si trovavano al suo interno, dagli attrezzi ai mobili, dalle materie prime ai prodotti semilavorati e/o finiti.

Il sarto riminese Pietro detto Calbello, deceduto nel 1438, abitava e lavorava nella contrada di S. Innocenza. La sua bottega come la maggior parte delle botteghe medievali era posta lungo la via all'ingresso della sua casa e faceva tutt'uno con essa. Al suo interno si trovavano le materie prime, come per esempio tre sacchi rispettivamente con 200 libbre di lino, 50 libbre di cotone e 13 libbre di *bombice in faldellis batuti sive triti* usato per le imbottiture dei farsetti come si è visto nei primi due capitoli. Al momento del suo decesso, infatti, il sarto stava realizzando alcuni farsetti in *pignolato* cioè di un tessuto con piccoli motivi a pinoli da cui il nome. Un *diploide* bianco nuovo era oramai finito e *fulcito* cioè cucito e imbottito, altri erano in fase di realizzazione, uno *giuparello* non ancora rifinito e senza maniche, un altro nero che si stava facendo per sé era stato solo inciso, infine tre paia di maniche da *giuparello*. Gli attrezzi presenti in bottega erano costituiti da alcuni

---

<sup>868</sup> S. Piccolo Paci, *Per una storia della sartoria: strumenti e tecniche*, cit., p. 72

<sup>869</sup> E. Tosi Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, cit., passim.

ferri, un telaio, una bilancia con marchio, infine, le forbici da sarto che, assieme all'ago e al ditale costituivano la principale dotazione di questo mestiere che, come già detto, era considerato leggero perché si poteva esercitare senza la disponibilità di grandi capitali<sup>870</sup>.

Gli accessori per la sartoria si acquistavano in merceria. A Rimini è documentata quella di Egano di ser Agostino abitante della contrada di S. Bartolo. Come si deduce dall'inventario dei suoi beni, egli aveva una merceria che assomigliava ad un vero e proprio bazar per la varietà della merce in vendita. Fra le altre cose Egano vendeva ritagli di cuoio, recipienti, scatole, incenso, unguenti, cera e spezie, perfino briglie da cavallo e un paio di speroni usati. Nel suo elenco compaiono, tra gli altri oggetti, anche quelli acquistati dai sarti come forbici, aghi, bottoni, centinaia di *magliette*, 100 occhielli da cinture, bendelle di seta, circa 60 bottoni d'ottone e 200 bottoni di ottone grandi<sup>871</sup>.

#### 4.4. La fonte iconografica

Anche l'iconografia si rivela utile per ricostruire il mestiere del sarto, mostrando botteghe con gli artigiani al lavoro, dove il maestro è raffigurato di volta in volta intento ad effettuare le fasi più importanti del proprio mestiere e cioè mentre consiglia al cliente tessuto e foggia, prova a quest'ultimo il vestito assemblato, effettua il taglio. I lavoranti, mai in primo piano, in genere appaiono seduti, con le gambe incrociate, nello svolgimento di mansioni che richiedevano meno responsabilità, vale a dire la cucitura e la rifinitura dei capi di abbigliamento e come è chiaramente stabilito negli statuti corporativi esaminati nei primi due capitoli. Questi ultimi sono anch'essi raffigurati nelle fonti iconografiche, in fase di assemblaggio nelle mani degli artigiani oppure semilavorati o finiti appesi sulle stanghe della bottega. Molto si è discusso sulla produzione e vendita, fin dal Medioevo, di indumenti preconfezionati<sup>872</sup>, che possono verosimilmente essere esistiti. È sufficiente prendere in considerazione alcuni dati a vantaggio di tale ipotesi come l'attestazione delle sagome-modello da adattare sulla base della corporatura dei diversi clienti, che

---

<sup>870</sup> ASRn, Fondo Notarile, notaio n. 12, filza 1438-1441, c. 31. Inventario del 7 agosto 1438. Cfr. E. Tosi Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, cit. pp. 116-117.

<sup>871</sup> ASRn, Fondo Diplomatico, pergamena del 30 agosto 1447. La pergamena presenta alcuni guasti meccanici. Cfr. E. Tosi Brandi, *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, cit. pp. 116-117.

<sup>872</sup> Sul tema cfr. D. Davanzo Poli, *Il sarto*, cit., pp. 545 e ss.



consentivano comunque una produzione basata sulle misure più comuni<sup>873</sup>; la presenza di un mercato dell'usato molto fiorente e abbondantemente documentato, che implicava la possibilità di aggiustare le vesti a seconda del nuovo proprietario. Allora come oggi, in sartoria si tenevano margini di tessuto all'interno dell'abito in modo da renderlo adattabile alle esigenze di chi lo avrebbe indossato verosimilmente per un lungo periodo, anche per alcuni decenni, ed erano confezionati anche per far fronte a particolari e temporanee circostanze come per esempio le gravidanze<sup>874</sup>.

Qui di seguito si fornisce un elenco con le principali fonti iconografiche che mostrano il sarto al lavoro tra Medioevo e prima età moderna.

01 Bottega del sarto, *Tacuinum sanitatis in medicina*, Codex Vindobonensis, s.n. 2644, Nord Italia, miniatura, fine XIV secolo, Vienna, Biblioteca Nazionale d'Austria.

02 Bottega di un venditore di panni di lana, *Tacuinum sanitatis*, Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 94r, Nord Italia, miniatura, fine XIV sec., Parigi, Département des Manuscrits (BnF).

03 Bottega del sarto, *Tacuinum sanitatis*, Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 94v, Nord Italia, miniatura, fine XIV sec., Parigi, Département des Manuscrits (BnF).

04 Bottega del sarto, *Tacuinum sanitatis*, Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 95r, Nord Italia, miniatura, fine XIV sec., Parigi, Département des Manuscrits (BnF).

05 Paulina taglia un paio di calze maschili, *De mulieribus claris*, ms. Français 599, f. 77v., miniatura, XV sec., Parigi, BnF.

---

<sup>873</sup> Ciò è documentato almeno dal XVI secolo. Per esempio le forniture militari possono essere considerate la prima produzione in serie della storia, cfr. S. Leydi, *Sarti a Milano nel Cinquecento*, in Giovanni Battista Moroni: il cavaliere in nero: l'immagine del gentiluomo nel Cinquecento a cura di A. Zanni e A. Di Lorenzo, Skirà, Milano 2005, p. 72.

<sup>874</sup> Sulla durata delle vesti, cfr. M.G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale*, cit., pp. 21-145, in part. p. 28.

- 06 Maestro del 1411, *Il mercato di Porta Ravennana*, Matricola della Società dei Drappieri, ms.cod. min.641, miniatura, 1411, Bologna, Museo Civico medievale.
- 07 *Sarto e orefice*, Membra disiecta, M.D.82, *Trattato astrologico sull'influsso dei pianeti*, miniatura, metà XV sec., Rimini, Biblioteca civica Gambalunga.
- 08 Gilles de Rome, *Livre du gouvernement des Princes*, ms. 5062, fol. 149v., Francia, inizio XVI sec., Parigi, Biblioteca dell' Arsenal.
- 09 *Bottega del sarto*, affresco, fine XV secolo, Castello di Issogne (AO).
- 10 Girolamo Mazzola Bedoli, *Ritratto di sarto*, 1540-1545, Napoli, Capodimonte.
- 11 Incisione tratta da Jost Amman e Hans Sacks, *Das Ständebuch*, Francoforte 1568, fig. 215.
- 12 Giovanni Battista Moroni, *Il sarto*, 1570, Londra, National Gallery.
- 13 a, Figurino tratto da *Il libro del Sarto* della Fondazione Querini Stampalia, c. 93.
- 13 b, Tavola tratta da *Il libro del Sarto* della Fondazione Querini Stampalia, c. 94v.
- 13 c, Figurino tratto da *Il libro del Sarto* della Fondazione Querini Stampalia, c. 97.
- 13 d, Tavola tratta da *Il libro del Sarto* della Fondazione Querini Stampalia, c. 101v.

13 e, Figurino tratto da *Il libro del Sarto* della Fondazione Querini Stampalia, c. 112.

13 f, Tavola tratta da *Il libro del Sarto* della Fondazione Querini Stampalia, c. 112v.

14a Juan de Alcega, *Libro de geometria, practica, y traça, el qual trata de lo tocante al officio de sastre*, Guillermo Drouy, Madrid 1589, frontespizio.

14b Juan de Alcega, *Libro de geometria, practica, y traça, el qual trata de lo tocante al officio de sastre*, Guillermo Drouy, Madrid 1589, c. 44v.

14c Juan de Alcega, *Libro de geometria, practica, y traça, el qual trata de lo tocante al officio de sastre*, Guillermo Drouy, Madrid 1589, c. 67.

#### **4.5. Vesti e tessuti: un patrimonio di memorie tecniche e materiali**

In assenza dei trattati di sartoria per il Medioevo, i primi dei quali risalgono come si è visto alla fine del XVI secolo, ci si può avvalere delle fonti materiali che, quando disponibili, consentono di comprendere la struttura dei capi di abbigliamento nella loro tridimensionalità e ricostruire il metodo di lavoro del sarto. È noto che la figura alla base della sartoria antica sia il rettangolo, sul quale si è poi sviluppata la tecnica della modellatura: le dimensioni delle pelli di animali prima e le pezze di tessuto di altezza pari a un “braccio” poi hanno vincolato il lavoro del sarto fino all’introduzione, tra il X e il XIII secolo, del telo triangolare denominato “gherone” al fine di ampliare i volumi del modello<sup>875</sup>. Dopo l’introduzione del gherone, le prime novità in campo modellistico risalgono tra Medioevo e prima Età moderna, con accelerazioni a partire dal XVII secolo, epoca nella quale nasce il termine “moda” e si assiste a cambiamenti sempre più veloci delle

---

<sup>875</sup> S. Piccolo Paci, *Per una storia della sartoria: strumenti e tecniche*, in “Kermes”, n. 33, anno XI, sett-dic. 1998, pp. 63-75, *passim*.

fogge<sup>876</sup>. Alcuni superstiti capi di abbigliamento di epoca medievale che rappresentano un patrimonio di tecniche sartoriali e di conoscenze artigianali.

Le fonti materiali per periodi così lontani sono piuttosto rare ma diventano fondamentali per capire come i sarti assemblavano i tessuti al fine di farli diventare quegli abiti che conosciamo prevalentemente dalle fonti iconografiche, mostrandoci la complessità sartoriale che questi erano stati in grado di raggiungere.

Da più di un secolo si raccolgono e restaurano tessuti antichi e in Italia come all'estero c'è grande attenzione per questo tipo di manufatto. Un'attenzione talmente alta che, a volte, si è dimostrata noncurante dei tessuti assemblati in abiti. Le grandi scuole di restauro del tessile infatti si sono così tanto concentrate sull'analisi e lo studio del tessuto da tralasciare e, a volte cancellare, l'oggetto quando si trattava di un abito, salvaguardando esclusivamente la stoffa. Naturalmente questo non lo si è sempre fatto ma esistono casi, soprattutto per abiti e tessuti antichi, come le vicende della veste funebre di Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468) dimostra.

Recentemente, grazie a studi sempre più approfonditi nell'ambito della storia del costume e della moda si sono create nuove professionalità che sono in grado di comprendere gli abiti antichi, quegli abiti che è impossibile vedere esposti in musei poiché rappresentano una vera e propria rarità. Gli abiti antichi che si sono conservati provengono prevalentemente da due ambiti: da siti archeologici e spesso si tratta di corredi funebri trovati indosso alle persone nei sepolcri, o da ambienti religiosi, trattandosi di abiti-reliquia appartenuti a santi o beati.

#### **4.5.1. Il controverso caso dell'abito funebre di Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468)**

Della purre funebre con cui Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, fu sepolto nel 1468, nel 1920 furono recuperati assieme ad altri oggetti rinvenuti nella sua tomba alcuni frammenti

---

<sup>876</sup> D. Davanzo Poli, *Il sarto*, cit., *passim*.

di tessuto appartenenti a due tipologie tessili, un raso e un velluto. Nell'impossibilità di ricostruire i capi di abbigliamento, nel 1970 i reperti tessili furono affidati alla Fondazione svizzera Abegg per il loro restauro conservativo. Dopo essere stati esaminati, i vari frammenti furono separati in tre gruppi, il velluto in seta broccato del farsetto e la bordura di seta della cintura<sup>877</sup>, il raso in seta broccato della sopravveste e di un presunto manto. In mancanza di punti di riferimento, come per esempio resti di cuciture e tagli che avrebbero consentito il ripristino della parure funebre, i restauratori decisero di ricostruire sulla base dei frammenti superstiti il disegno di un rapporto completo del motivo del broccato in grandezza naturale e l'altezza originaria del tessuto. Questo intervento ha consentito di ottenere una pezza di cm 230x58<sup>878</sup>, cancellando ogni traccia sartoriale e causando la dispersione di alcuni frammenti tessili. Sulla base della descrizione effettuata durante la prima ricognizione della tomba di Sigismondo Pandolfo, avvenuta nell'estate del 1756, quando i resti del Malatesta erano ancora in ordine, si possono formulare alcune ipotesi circa i capi di abbigliamento funebri da questi indossati. In tale occasione furono visti un farsetto e una cintura nella parte più vicina al corpo, due capi di abbigliamento superiori, una sopravveste e un presunto mantello.

Tutti coloro che hanno studiato i frammenti tessili malatestiani tentando di ricostruire i capi di abbigliamento, hanno paragonato la sopravveste rinvenuta nella tomba di Sigismondo a quella con cui questi è raffigurato nei due celebri dipinti di Piero della Francesca. In entrambi il Malatesta indossa una *giornea*, le cui maniche aperte e pendenti, puramente ornamentali, fanno sembrare quest'ultima una mantellina. Sulla base delle prime testimonianze, l'abito trovato indosso allo scheletro di Sigismondo potrebbe tuttavia aver avuto un'altra foggia, paragonabile al *vestito*, dotato di maniche come l'abito descritto nella relazione settecentesca e sul quale poteva essere sovrapposto un mantello. La sopravveste, in origine di color *morello* (un colore bruno tendente al violaceo o al nero), si presentava riccamente increspata nella parte anteriore, era foderata di taffetà e profilata con frange di seta e oro. Indumenti come la *giornea* e il *vestito* compaiono nel ricco guardaroba appartenuto a Sigismondo Pandolfo Malatesta descritto nell'inventario di Castel Sismondo compilato dalla vedova Isotta quattro giorni dopo la sua morte, avvenuta a Rimini il 9 ottobre 1468<sup>879</sup>.

---

<sup>877</sup> Tali reperti sono custoditi dalla Diocesi di Rimini.

<sup>878</sup> La pezza di stoffa ricostruita è conservata presso il Museo della Città di Rimini.

<sup>879</sup> E. Tosi Brandi, *Un esempio di magnificenza signorile: il guardaroba di Sigismondo Pandolfo Malatesta, in Il potere, le arti, la guerra. Lo splendore dei Malatesta, catalogo della mostra, Electa, Milano 2001, pp. 68-69; Ead., Il guardaroba di Sigismondo Pandolfo Malatesta, in La veste funebre di Sigismondo Pandolfo Malatesta nel Tempio Malatestiano, in "Kermes. La rivista del restauro", Nardini Editore, Firenze 2001, pp. 42-44; Ead., Le vesti funebri di*

#### 4.5.1.1 Frammenti del farsetto funebre di Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468)

I frammenti di tessuto appartenenti al farsetto con cui Sigismondo Pandolfo Malatesta fu sepolto nell'ottobre del 1468, furono recuperati assieme nella stessa ricognizione del 28 settembre 1920 di cui si è già parlato. In quella circostanza il sepolcro fu trovato manomesso, con i resti mortali del Malatesta confusi e mescolati ai vari reperti, fra i quali ciò che rimaneva dei capi di abbigliamento. La tomba aveva infatti subito una ricognizione il 21 agosto del 1756, documentata da un atto notarile e da alcune relazioni che testimoniano come tutti i reperti rinvenuti a quella data fossero in ordine e in stato di conservazione piuttosto buono. Purtroppo non è possibile sapere se la situazione documentata nel 1920 sia da imputare ai curatori della ricognizione del 1756 – che aprirono le vesti e spostarono ogni cosa - oppure a manomissioni successive a questa, in ogni caso i frammenti tessili giunsero ai restauratori in condizioni talmente precarie che non fu loro possibile ricostruire i capi di abbigliamento. Sulla base delle descrizioni settecentesche, le più antiche in nostro possesso, questi ultimi erano costituiti come già si è detto da un mantello, una sopravveste, un farsetto, una cintura e una camicia; non fu trovata traccia di altri capi di abbigliamento, quali copricapo, calze, calzature e guanti.

Del farsetto sono rimasti solo alcuni frammenti, fra i quali una parte della chiusura anteriore con asole e bottoncini, tracce della fodera e dell'imbottitura, numerosi occhielli, costituiti da cerchietti metallici, le magliette citate nei tariffari, con sopraffitto di filo sottile, e frammenti di piccoli ganci a uncino vale a dire le *presette*. Il farsetto di Sigismondo era imbottito, corto fino all'inguine, stretto in vita e allacciato davanti con una fila di bottoni rivestiti di velluto e posti sulla parte destra, che sembrano appartenere alla tipologia dei *peroli*, bottoncini a forma di pera. Interessanti risultano gli occhielli metallici con sopraffitto di filo e i piccoli ganci, uno dei quali rinvenuto ancora agganciato all'occhiello. È possibile che questi accessori siano da mettere in relazione e con la parte interna del farsetto, in genere provvista di un sistema di fermagli e passanti deputati a serrare la vita, e con la sua parte inferiore, alla quale venivano fissate le lunghe calze di panno che fasciavano le gambe. È inoltre possibile che tali reperti metallici appartenessero alle maniche: esisteva infatti un tipo di farsetto con maniche molto aderenti fornite di tagli (*finestrelle*) all'altezza della spalla, del

---

*Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468). Alcune considerazioni, in "Penelope. Arte, Storia, Archeologia", I, Rimini 2002, pp. 41-52.*

gomito e lungo l'avambraccio, che servivano a dare agio ai movimenti; questi tagli, da cui fuoriusciva il candido sbuffo della camicia sottostante, venivano regolati attraverso stringhe passanti in *magliette* ad occhiello situate sulla spalla e sotto il braccio. Questi sistemi sono ampiamente documentati nei tariffari che sono stati precedentemente analizzati. Parte di questi possono anche essere messi in relazione con la sopravveste oramai completamente dispersa dal punto di vista sartoriale, che nella parte anteriore poteva essere provvista di una fila di occhielli per tutta la sua lunghezza. Ciò sarebbe dimostrato anche dai tariffari che prevedevano abiti aperti anteriormente e allacciabili con magliette ed occhielli.

Il farsetto di Sigismondo era stretto in vita da una cintura di velluto in seta, munita di fibbia metallica, molto interessante per la tecnica di tessitura a cartoni con cui fu realizzata. Si tratta di una bordura alta 4 cm, di cui rimangono soltanto 10 frammenti, guarnita di frange<sup>880</sup>.

#### **4.5.2. Farsetto di Pandolfo III (1370-1427)**

Il farsetto fu rinvenuto nel 1995 in seguito alla ricognizione del sarcofago di Pandolfo III Malatesta, signore di Fano e padre di Sigismondo Pandolfo Malatesta nella chiesa di San Francesco di Fano. La tomba, evidentemente già profanata a scopo di razzia in tempi antichi e pertanto derubata di gran parte degli abiti e di eventuali oggetti preziosi, conteneva la mummia del Malatesta avvolta nel sudario e vestita soltanto del farsetto, il capo tessile più importante del ritrovamento. Scomposto irrimediabilmente in occasione della spoliatura, quando furono aperte tutte le sue cuciture, il farsetto in velluto di seta cremisi giunse presso il laboratorio di restauro che ne curò l'intervento conservativo nelle sei parti che lo componevano: le due porzioni anteriori, le due parti posteriori e le due maniche.

A differenza del caso precedente, il farsetto di Pandolfo è stato sottoposto ad un accurato intervento di restauro che ha coinvolto più competenze: restauratori, storici del costume e della moda, storici delle tecniche sartoriali antiche. Gli studi di queste persone hanno consentito di studiare

---

<sup>880</sup> *Ibid.*

approfonditamente questo manufatto che rappresenta uno dei capi di abbigliamento medievali meglio conservati che si trovino in Italia<sup>881</sup>.

Il farsetto presenta maniche rigonfie e imponenti all'altezza delle spalle e aderenti ai polsi, allacciati da dieci piccoli bottoni di legno rivestiti di velluto di seta cremisi, identici a quelli della chiusura anteriore, posti sulla parte destra. La sua imbottitura, composta da fibre di scarto animali e vegetali, quali seta, lana, canapa, lino e cotone, è fissata tra due tessuti di tela di lino. I componenti dell'imbottitura contraddicono quanto stabilito dagli statuti corporativi secondo i quali non potevano essere mescolate fibre diverse. Evidentemente la pratica era ben diversa dalla teoria, anche quando il committente era un famoso capitano di ventura e vicario della Chiesa come Pandolfo.

Maniche, collo e parte inferiore sono impreziosite da fitte cuciture decorative, documentate fin dal XIV secolo sui farsetti dai tariffari. Il farsetto è giunto lacunoso: della manica destra manca la parte dell'avambraccio, della manica sinistra il polso è tagliato, delle due parti anteriori mancano alcune porzioni. Le condizioni delle parti posteriori erano in pessimo stato conservativo prima del restauro: il quarto destro si presentava lacunoso, con parte del collo staccato e velluto intriso di liquidi, deformato, scolorito e spiegazzato; il quarto sinistro, che al momento del ritrovamento era piegato in due, si presentava nello stesso stato, a differenza del collo solo parzialmente staccato. Prima del restauro lo stato di conservazione generale del farsetto era precario e fragile; in alcune parti infatti il velluto di seta aveva mantenuto la sua tinta vivace, in altre era abraso, scolorito, schiacciato e intriso di liquidi. L'imbottitura, parzialmente conservata, si presentava in pessime condizioni, lacerata, intrisa di liquidi e piena di polvere e fibre depolimerizzate. Viste le condizioni delle varie porzioni del farsetto e dell'imbottitura, che tratteneva una grande quantità di polvere, in seguito ad un'accurata spolveratura, dovette subire un accurata e delicato intervento di pulitura. Viste le precarie condizioni, al reperto è stato applicato un restauro conservativo, lasciando l'indumento accessibile in tutte le sue porzioni per ulteriori studi o confronti. L'interno del farsetto è pertanto coperto da un velo di crepeline fissato a cucitura lungo i margini, al fine di proteggere e rendere visibile l'imbottitura, mentre ogni sua singola parte è appoggiata su una sagoma in tessuto che integra otticamente quelle mancanti. Il manufatto è conservato presso il museo civico di Fano dove

---

<sup>881</sup> Recentemente gli studi sono stati presentati ad un convegno di cui sono stati pubblicati gli atti con gli interventi: *Redire 1427-2009. Ritorno alla luce. Il restauro del farsetto di Pandolfo III Malatesti*, Comune di Fano Assessorato alla Cultura, Pesaro 2009.



è possibile vedere anche la sua ricostruzione effettuata da un esperto sulla base della fonte materiale originale<sup>882</sup>.

#### 4.5.3 Abito della beata Osanna Andreasi da Mantova (1449-1505)

L'abito della beata Osanna Andrasi, custodito presso la casa-museo di Mantova, è una veste in lana bianca foderata in parte con tela di lino, caratterizzata dal busto aderente a vita alta e dalla parte inferiore lunga ed ampia. I frammenti superstiti hanno consentito di analizzare soprattutto la parte superiore dell'abito, costituita da quattro quarti, due anteriori e due posteriori, modellati sulla conformazione del torace di Osanna. Ciò confermerebbe i 4 quarti con i quali erano composte le vesti sulla base di quanto riportato nel tariffario fiorentino del 1415. I bordi dei due quarti anteriori presentano una forma arrotondata e conservano le tracce di 12 ganci metallici, le *presette* già riscontrate nei tariffari analizzati, che consentivano l'allacciatura a scomparsa della veste, in questo caso fino al punto vita. I quarti anteriori si congiungono a quelli posteriori – a loro volta cuciti al centro del dorso – sulla parte posteriore del busto con una cucitura diagonale che, dallo scalfio delle maniche da cui parte, si restringe al girovita. Tale tecnica sartoriale, che consentiva la massima aderenza dell'abito, è certamente attestata nella prima metà del XVI secolo, tuttavia, questo esemplare consentirebbe di anticiparne l'uso al secolo XV<sup>883</sup>.

Si è conservata una porzione di alcuni centimetri delle maniche che risultano cucite alla veste e realizzate con tre teli ciascuna: due più piccoli, della stessa dimensione e collocati in posizione posteriore, l'altro più ampio in quella anteriore. La tecnica sartoriale adottata per le maniche documenta un adattamento della pala della manica alla circolarità della spalla ottenuta con una modifica del rettangolo alla base della costruzione di questo elemento. Molto interessante risulta la scollatura che si presenta di forma ovale, piuttosto accentuata (10 cm ca.) e posta sul dorso del

---

<sup>882</sup> Lo studio della ricostruzione si deve a Thessy Shoenolzer Nichols il cui studio corredato di grafici molto utili e interessanti è pubblicato in Redire 1427-2009, cit. pp. 39-53.

<sup>883</sup> Cfr. J. Arnold, *Patterns of Fashion. The cut and construction of clothes for men and women c1560-1620*, Macmillan, London 1985.

busto, così come era di moda nel Quattrocento quando, per buona parte del secolo, lo scollo dorsale era più profondo rispetto a quello anteriore.

Al busto della veste, in corrispondenza dei quattro quarti, sono cuciti i quattro teli di lana che compongono la parte inferiore dell'indumento o gonna, doppiati in lino solo per una decina di centimetri. I teli di lana cuciti al busto formano increspature che, al girovita, risultano accentuate in corrispondenza dei quarti posteriori, più stretti, e ridotte in corrispondenza di quelli anteriori, più larghi. Le pieghe cucite creavano un rigonfiamento all'altezza del ventre - particolarmente evidente poiché contrapposto all'aderenza del busto caratterizzato dalla vita alta - alludente alla maternità e documentato fino alla fine del Quattrocento. Dai 60 cm del punto vita, la veste si allargava a campana nella parte inferiore, di cui purtroppo sono giunti pochi frammenti costituiti da una buona parte dell'orlo finale e da qualche lacerto di lana. Sulla base delle cimose conservate, che documentano pezze di tessuto di circa 70 cm di altezza e dei frammenti di stoffa pervenuti, che attestano l'inserimento di ulteriori triangoli o gheroni di tessuto al fine di ampliare la larghezza della gonna, si può stimare un orlo finale di circa 4,5 metri.

A differenza di quanto attestato per esempio dagli inventari di beni *post mortem* riminesi che si sono visti nei quali la *camurra* è molto presente ma in tessuti dalle tinte prevalentemente scure, l'abito di Osanna è bianco. La scelta del panno di lana bianco per la confezione della sua veste derivava dalla necessità di Osanna Andreasi di conformarsi alla Regola del Terz'Ordine domenicano, cui scelse di appartenere dal 1463, all'età di 14 anni, dopo essere guarita da una lunga malattia e dopo aver indossato, per grazia ricevuta, un abito religioso per un anno. L'abito previsto dalla Regola, promulgata nel XIII secolo e confermata da Innocenzo VII nel 1405, indicava per i fratelli e per le sorelle penitenti appartenenti all'Ordine di San Domenico l'uso di un abito "che rifugga sia per il colore che per la qualità da ogni ricercatezza, come si addice alla decorosa modestia dei servi di Cristo", costituito pertanto da veste bianca con maniche lunghe e chiuse e da mantello nero. Il presunto abito appartenuto alla beata presenta sia le qualità della semplice veste bianca prevista dalla Regola sia le qualità delle vesti modeste e resistenti adatte a svolgere le attività praticate dalle terziarie secolari come Osanna, che si dedicavano all'apostolato e all'assistenza ai poveri e ai bisognosi. La necessità di utilizzare un abito adatto all'una e all'altra esigenza può aver indotto Osanna ad indossare, per un determinato periodo della sua vita, una *gamurra* confezionata con lana bianca di cui, come riferisce il suo agiografo, si prendeva cura cercando di tenerla sempre candida e pura, come se fosse il riflesso della sua anima.

L'abito che la tradizione attribuisce ad Osanna Andreasi rappresenta una fonte materiale molto interessante, le cui caratteristiche, in particolare la scollatura dorsale, i quarti anteriori arrotondati e la forma delle maniche, inducono a datarlo alla fine del XV secolo<sup>884</sup>.

---

<sup>884</sup> cfr. E. Tosi Brandi, *L'abito della beata Osanna Andreasi*, in *Osanna Andreasi da Mantova 1449-1505. La santità nel quotidiano*, a cura di R. Signorini, R. Golinelli Berto, Casandreasi, Mantova 2005, pp. 101-104.

La matricola dei sarti del 1294

Dati identificativi	Titolo	Nome della famiglia		Data iscrizione in società	Cappella	Quartiere	Mestiere del padre	Provenienza
Ferantinus Inforçati				1294				
Iacobus Guidolocti		Guidolocti		1294				
Bonaçunta Amichis		Amichis		1294				
Cambius Iacobi Tuschi		Tuschi		1294				
Ricius Zambonini				1294			maestro	
Mathiolus Iohannis				1294	S. Giovanni in Monte	Procola/Ravennate	tintore	
Ricardinus d. Petriçoli Spaducci		Spaducci		1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Bonacosa Leonardi de Armysotis		Armysotis	de	1294				
Martinus Lanfranchi				1294				
Dondideus Iacobini				1294	S. Sismondo	Piera		
Vitalis Mathei				1294				
Petricinus Martini				1294	S. Alberto	Piera/Ravennate		de Serravalle
Lambertus Bencevenis		Bencevenis		1294				
Pax Nascimbenis		Nascimbenis		1294	S. Giovanni in Monte	Procola/Ravennate		
Iohannes Iacomelli		Iacomelli		1294				

La matricola dei sarti del 1294

Bonaventura Blaxii				1294	S. Biagio	Ravennate		
Dionixius Iohannis				1294	S. Donato	Piera		
Saglittus Nigri		Nigri		1294	S. Donato	Piera		
Berthonus Nascimbenis		Nascimbenis		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Ugolinus Ugucionis		Uguicionis		1294				
Guido Benasay		Benasay		1294				
Plevanus Lamberti				1294	S. Giuliano	Ravennate		
Ugulinus Manfredini				1294	S. Tommaso della Braina	Ravennate		
Salamon qd Manfredini				1294	S. Tommaso della Braina	Ravennate		
Bonagiunta Guidonis Oddi		Oddi		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Anthonius Bonaçunte				1294				
Iohannes Ricardi				1294				
Gerardinus				1294				Cremona
Iohannes Gerardi				1294				Gallixano
çambonus Zagnonis		Zagnonis		1294				
Iacobinus Bonincontri		Bonincontri		1294				

La matricola dei sarti del 1294

Cambius Martini				1294				
Nicolaus Iacobini				1294				
Iacobus Iohannis				1294	S. Maria della Mascarella	Piera		
Ugolinus Guidonis				1294	S. Maria del Tempio	Ravennate	sarto	
Honebene Bonaiuti		Bonaiuti		1294	S. Lorenzo	Stiera		
Guidicius Iohannis				1294	S. Nicolò	Procola		
Benvenutus Sabatini		Sabatini		1294	S. Maria delle Muratelle	Procola		
Iacobus Bertholomei				1294	S. Giovanni in Monte	Procola/Ravennate		Broylo
Bonandreas Iacobini Bentivogli		Bentivogli		1294	S. Giuseppe	Stiera		
Guido Mançoli		Mançoli		1294	S. Giuseppe	Stiera		
Nicolaus Zamboni		Zamboni		1294	S. Ambrogio	Procola		
Manfredinus Federici de Peppis		Peppis	de	1294				
Gerardinus Uberti				1294	S. Cecilia	Piera		
Petriçolus Rolandini				1294	S. Caterina	Procola		
Grixolus Albertini				1294	S. Fabiano	Stiera		
Paulus Bonamichis		Bonamichis		1294	S. Omobono	Ravennate		

La matricola dei sarti del 1294

Petriçolus Maçoli		Maçoli		1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Iacobus Restori		Restori		1294	S. Gervaso	Stiera		
Dominicus Boniperti		Boniperti		1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Dominicus Bentivogli Ugolini		Bentivogli Ugolini		1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		
Iohannes Baldoyni				1294	S. Giacomo dei Piatasi	Piera		
Gerardus brexanus				1294	S. Andrea (dei Piatasi)			Brescia
Thomaxinus Ubertini				1294	S. Donato	Piera		
Simeldinus Verardi				1294	S. Fabiano	Stiera		
Rolandinus Nicolay				1294	S. Nicolò degli Albari	Piera		
Iohannes Benvenuti				1294	S. Cecilia	Piera	maestro	
Iohannes Octonis				1294				
Bernardinus Iacobi Cambaldi		Cambaldi		1294				
Andriolus Gerardi				1294				
Albertus Gerardi				1294	S. Fabiano	Stiera		Furno
Iohannes Arpinini		Arpinini		1294	S. Andrea (dei Piatasi)			
Receptus Deodati		Deodati		1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		

La matricola dei sarti del 1294

Ghabriel Dominici				1294	S. Maria del Torleone	Ravennate	beccai	
Petrus Guidonis				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate	sarto	
Ranucius Henrici				1294	S. Marino	Stiera	maestro	
Thomaxinus Albertocii				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Bonus Petroboni				1294	S. Maria del Torleone	Ravennate		
Petriçolus Zambonelli				1294	S. Marino	Stiera		
Guido Naximulle		Naximulle		1294	S. Fabiano	Stiera		
Iohannes Lanfranchi				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Domenicus Petri				1294	S. Ambrogio	Procola		Quarto
Domenicus Bonipetri				1294	S. Martino dell'Aposa	Piera	maestro	
Paulus Michaelis Sachitti		Sachitti		1294				
Pasqualis Luciani				1294				
Benincasa Bonaventure				1294				
Ursus Petroboni				1294				
Martinus Lanfranchi de Nigri		Nigris	de	1294				
Iohannes Albertini				1294	S. Prospero	Stiera	maestro	



La matricola dei sarti del 1294

Octolmanus Bonavie				1294	S. Antonino	Stiera		
Iohannes Benincase				1294	S. Fabiano	Stiera		
Dondideus				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		Cautaria
Albertinus Iohannis Pasqualis				1294	S. Colombano	Stiera		
Petriçolus Maymellini		Maymellini		1294	S. Martino dei Caccianemici	Stiera		
Cursolus Dati				1294	S. Tommaso di Strada Maggiore	Ravennate	beccaio	
Belnatus Petri Falchi		Petri Falchi		1294	S. Giuseppe	Stiera		
Iacobinus Benvenuti				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Aldrovandinus Borgognonis		Borgognonis		1294				Lamola
Iacobus Benvenuti Zannis Rubei		Zannis Rubei		1294	S. Giuseppe	Stiera		
Iacobus Ugolini Petri		Petri		1294	S. Lorenzo dei Guarini	Procola		
Bolvixius qd Accurxii				1294	S. Margherita	Procola		
Petrus Manfredi				1294	S. Martino dei Santi	Procola		
Iohanninus Ottolini				1294				
Gerardus Aldrovandi		Aldrovandi		1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		

La matricola dei sarti del 1294

Bonacosa Angelelli		Angelelli		1294			
Thomaxinus Philippi				1294	S. Gervaso	Stiera	
Petriçolus Zachiti		Zachiti		1294	S. Michele dei Leprosetti	Ravennate	
Mathiolus d. Michaelis				1294	S. Prospero	Ravennate	
Iohannes Alberti				1294	S. Maria della Carità	Stiera	
Pighittus Mariscotti		Mariscotti		1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera	
Albertucius Alberti				1294	S. Isaia	Procola/Stiera	sarto
Albertucius Petri				1294	S. Cristoforo	Procola	Dugliolo
Gerardus Martini Angelelli		Angelelli		1294	S. Maria della Baroncella	Procola	
Albertus qd Iohannis				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate	
Pax d. Paxiti dei Calderari		Calderari	dei	1294	S. Fabiano	Stiera	
Iohannes Guidonis				1294	S. Donato	Piera	
Aldrovandinus d. Lambertini				1294	S. Lorenzo	Stiera	
Marachexellus Ugolini Marchexelli		Marchexelli		1294	S. Giorgio	Stiera	
Lucius d. Ubaldini				1294	S. Giuseppe	Stiera	Firenze
Giullius Catellanus				1294	S. Benedetto di Porta Nuova	Stiera	Catellanus

La matricola dei sarti del 1294

Nicolaus Martini				1294	S. Donato	Piera	calzolaio	
Palmirolus Iacobini Federici				1294	S. Fabiano	Stiera		
Iacobus Guidonis				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate	sarto	
Petrus Iohannis				1294				Cento
Benatus Gerardi				1294	S. Colombano	Stiera	vitturale	
Iohannes Iacobini				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Michael Petri		Petri		1294	S. Cristoforo	Procola		Ceola
Bertholinus Guidonis				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Petrus Macchi		Macchi		1294	S. Gervaso	Stiera		
Thomaxinus Cambi de Piçicanuli		Piçicanuli	de	1294	S. Stefano	Ravennate	pizzicagnoli	
Bonifacius Frugeni		Frugeni		1294	S. Salvatore	Stiera		
Bertholinus Iohannis				1294	S. Tecla	Ravennate		Spoletto
Bernardinus Martini				1294	S. Colombano	Stiera		Castro
Bartholomeus Benis				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Benedictus d. Pauli Amadei		Amadei		1294	S. Cecilia	Piera		
Vandinus Deodati		Deodati		1294	S. Fabiano	Stiera		

La matricola dei sarti del 1294

Petrus Iuliani				1294				
Bertholomeus Iohannis				1294	S. Michele dei Leprosetti	Ravennate		Medicina
Mathiolus Petruçoli				1294	S. Tommaso	Ravennate		Borgo Nuovo
Gerardus Stefani				1294	S. Domenico	Procola		
Baronus qd Cambii				1294	S. Fabiano	Stiera		
Nicolaus Ugolini				1294	S. Domenico	Procola		
Michilinus Boniohannis				1294	S. Cecilia	Piera		Quarto
Trovadinus d Isabette				1294	S. Marino	Stiera		
Dondus f. Bernardini				1294	SS. Pietro e Marcellino	Procola		
Ubertus cui dicitur Tucius				1294	S. Stefano	Ravennate		
Iohannes Fantini				1294	S. Giorgio	Stiera	notaio	
Iohannes Bianchi		Blanchi		1294	S. Donato	Piera		
Guidottus veronense				1294	S. Bartolomeo di Porta Ravennate	Ravennate/Piera		Verona
Paulus Iohannis				1294	S. Giovanni in Monte	Procola/Ravennate	pescatore	
Henrigiptus qd Honebenis				1294	S. Giorgio	Stiera	sarto	

La matricola dei sarti del 1294

Domenicus Albertini				1294	S. Maria della Baroncella	Procola		Verona
Michael				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		Gallixano
Allegraytuti Gerardi				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Iohannes alberti				1294	S. Maria del Torleone	Ravennate		
Laurencius Petri				1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		
Bitinus Falchi		Falchi		1294	S. Giorgio	Stiera		
Paulus Iohannis Bolvixini		Bolvixini		1294	S. Giorgio	Stiera		
Bitinus çamboni		çamboni		1294	S. Sismondo	Piera		
Iohannes Bendidei		Bendidei		1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Francisclus d. Iacobi Baçerle		Baçerle		1294				
Palmirolus qd Petri				1294	S. Giorgio	Stiera		
Raynierius Guiçardini		Guiçardini		1294	S. Omobono	Ravennate		
Guido Petri Ferentini		Petri Ferentini		1294	S. Omobono	Ravennate		
Cosola Pegolotti		Pegolotti		1294	S. Maria degli Alemanni	Ravennate		
Petrus Martini				1294	S. Marino	Stiera		
Dondus de Corbellaris		Corbellariis	de	1294	S. Maria del Tempio	Ravennate	corbellai	

La matricola dei sarti del 1294

Franciscus Thomaxii				1294	S. Martino dell'Aposa	Piera	notaio	
Petruçolus qd Ugucionis				1294	S. Tommaso di Strada Maggiore	Ravennate		Vectana
Benvenutus guidonis				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		Serravalle
Iacobus Aymelghini		Aymelghini		1294	S. Tommaso di Strada Maggiore	Ravennate		
Iohannes Michaelis Caxtotti		Caxtotti		1294	S. Tommaso di Strada Maggiore	Ravennate		
Petricinus d. Bonçanini				1294	S. Fabiano	Stiera		
Iohannes Petri				1294	S. Biagio	Ravennate	maestro	
Pax d. Pettiçoli				1294	S. Fabiano	Stiera		
Petriçolus Michaelis				1294	S. Donato	Piera		
Oddo Ugolini				1294	S. Biagio	Ravennate		
Blanchus Petroboni				1294	S. Procolo	Procola		
Andreas f. Alberti				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Dominicus Cambii				1294	SS. Giacomo e Filippo	Piera		
Bencevenne Bencevennis				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Iacobus d. Dondidei				1294	S. Donato	Piera		

La matricola dei sarti del 1294

Iulianus d. Iacobi				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		Unçola
Anthonus Ubaldini		Ubaldini		1294	S. Cristoforo	Procola		
Petrus d. Anthoni Codeferro		Codeferro		1294	S. Alberto	Piera/Ravennate		
Albertus d. Boniohannis				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Giraldus d. Thederici				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Mathiolus de Mançoli		Mançolis	de	1294	S. Giuseppe	Stiera		
Petrus Silvestri		Silvestri		1294	S. Benedetto (di Porta Galliera)	Stiera		
Zacharias Iacobi				1294	S. Donato	Piera		
Iohannes d. Petri Poçoli		Poçoli		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Bertholinus Lanfranchi				1294	S. Maria della Mascarella	Piera		
Bomiacobus Bonihoannis				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Andreas Bonacapti				1294	S. Omobono	Ravennate		
Iohannes Iohannini				1294	S. Fabiano	Stiera		
Sanctus Gerardi Oddi		Oddi		1294	S. Giuliano	Ravennate		
Aldimerius				1294	S. Maria della Mascarella	Piera		Borgo
Francischus Iacobi Restori		Restori		1294	S. Stefano	Ravennate		

La matricola dei sarti del 1294

Bertholus d. Ricardi				1294	S. Bartolomeo di Porta Ravennate	Ravennate/Piera	nappaio	
Petrus Lambertini				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Ugolinus Albertini				1294	S. Biagio	Ravennate		
Bonincontrus d. Ottoniani				1294			sarto	
Marchus qd d. Bonaventure				1294	S. Omobono	Ravennate	sarto	
Bonihannes qd d. Arardi				1294	S. Omobono	Ravennate		
Petrus Ghiberti				1294	S. Michele dei Leprosetti	Ravennate		
Francischus Michaelis				1294	S. Giorgio	Stiera		Casalecchio
Ugolinus Clarei				1294				
Simon Boniche				1294	S. Gervaso	Stiera		
Bonihannes Petri				1294	S. Nicolò degli Albari	Piera	linaiolo	
Guillus Grinçus				1294	S. Maria delle Muratelle	Procola		
Ugolinus Abbaluffi				1294	S. Antonino	Stiera		
Michael Petriçoli Boni		Boni		1294	S. Lucia	Procola		
Guido Henrici Iohannis				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate	notaio	
Raynaldinus Ugolini				1294	S. Fabiano	Stiera		



La matricola dei sarti del 1294

Ugolinus Venture				1294	S. Felice	Stiera	vallatore	
Ugolinus Andree				1294	S. Cristoforo	Procola		
Oddo Petri Alberti				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		
Iohannes Benvenuti Doni		Doni		1294	S. Lorenzo	Stiera		
Iacobus Bonincontri				1294	S. Caterina	Procola		
Petrus Amadaxii				1294	S. Cecilia	Piera		
Primiranus Ugonis				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Mathiolus Martini				1294	S. Antonino	Stiera		Unçola
Iacobinus qd Aspetati				1294	S. Marino	Stiera		
Rolandus Cristiani				1294	de c. S. poi non è scritto			
Iohannes Iacobi				1294	S. Cristoforo	Procola	pescatore	
Andriolus Borghisini				1294	S. Nicolò	Procola	notaio	
Iohannes				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		Firenze
Iohannes Avantii				1294				
Petrus Gerardi Bellondini		Bellondini		1294	S. Felice	Stiera		
Gerardus Petriçoli				1294	S. Maria delle Muratelle	Procola		Montese

La matricola dei sarti del 1294

Iohannes (q. Guillelmi) Provincialis				1294	S. Martino dei Caccianemici	Stiera		
Graciadeus Bausamis				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Petricenus Alberti				1294	S. Martino dei Caccianemici	Stiera		Panico
Thorexanus Iohannini				1294				
Iohannes Dominici				1294	S. Felice	Stiera		(S. Vitale di Reno)
Bernardinus Pauli				1294	S. Colombano	Stiera	maestro	
Iohanninus Ambroxii				1294				Lodi
Zacharias Arardi		Arardi		1294	S. Marino	Stiera		Borgo
Bonaventura Ubertini				1294	S. Andrea degli Analdi	Procola		
Iacobinus Ubaldini				1294	S. Benedetto (di Porta Galliera)	Stiera		Reggio
Thomaxinus Zamboni		Zamboni		1294				
Petrus Cambii Ybriaghi		Ybriaghi		1294				
Petruçolus Zocoli		Zocoli		1294				
Bonaventura				1294	S. Siro	Stiera		Mantova
Thomaxinus qd Gerardi				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Ugolinus	maestro			1294	S. Giovanni in Monte	Procola/Ravennate		

La matricola dei sarti del 1294

Bonus qd Dominici				1294	S. Salvatore	Stiera		
Petriçolus Iohannis Pasqualis				1294	S. Giorgio	Stiera		
Bonaventura Bonifatii				1294	S. Maria della Chiavica	Procola		
Rolandinus Ugolini Guidolini		Guidolini		1294	S. Lucia	Procola		
Palmirolus Barbarose				1294	S. Margherita	Procola		
Neri Boninsegne		Boninsegne		1294	S. Lorenzo	Stiera		Firenze
Petrus Augusti				1294	S. Giovanni in Monte	Procola/Ravennate		
Marscihus				1294				Marsilia
Bertholus				1294				Borgo Richo
Vencirrolus d. Bonaventure Tuschi		Tuschi		1294	S. Omobono	Ravennate		
Sidonius Rodulfi				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Honebene Iacobi				1294	S. Siro	Stiera		
Nascimbene Gilli				1294	S. Lorenzo	Stiera		
Bombolognus Finiti		Finiti		1294				
Petrus Arcile				1294	S. Simone	Piera		
Veclo				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		Firenze

La matricola dei sarti del 1294

Bonaçunta Boniohannis				1294	S. Remedio	Ravennate		
Cambius de Bellafaremo		Bellafaremo	de	1294	S. Isaia	Procola/Stiera		
Albertucius Alberti				1294	S. Cristoforo	Procola		
Bitinus Martignonis		Martignonis		1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Rustighinus Ugolini				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		Borgo
Mathiolus Cambi Fatalue				1294	S. Barbaziano			
Bartholomeus Bartholi Ranucini		Ranucini		1294				
Acolbene Iacobi				1294	S. Felice	Stiera		Prugnolo
Gerardus Zaginbelli		Zaginbelli		1294				
Bonaparte Gerardi				1294	S. Caterina	Procola		Pariano
Iacobinus f. Venture				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		Parma
Baglolus qe Ugucionis				1294	S. Giorgio	Stiera		
Sourianus qd iacobi				1294	S. Giuliano	Ravennate		Veça
Iulianus d. Iacobi Guidoboni		Guidoboni		1294	S. Lorenzo	Stiera		

La matricola dei sarti del 1294

Benvenutus Bianchi				1294	S. Felice	Stiera	giubbonaio	
Iohannes Guidonis				1294	S. Croce	Stiera		forestiero
Deotisalvi d. Iacobi				1294	S. Cristoforo	Procola	spadaro	
Fucius Manuelis				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera	maestro	
Iohannes Bonaventure				1294	S. Marino	Stiera		
Guillelmus Horelii				1294				
Thebaldus Bertholi				1294	S. Arcangelo	Procola/Stiera		
Stephanus Benvenuti				1294	S. Croce	Stiera		
Iacobus Benvenuti de Pino		Pino	de	1294	S. Maria delle Muratelle	Procola		
Laurencius filius Geri de Grassis		Grassis	de	1294	S. Felice	Stiera		
Francischus Damiani				1294				
Albertucius Zaginboni		Zaginboni		1294	S. Cristoforo di Saragozza	Procola		
Ghibertus	sartor			1294				Croce dei Santi
Iohannes filius Octolini				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Anthonius Naximbenis Açarii		Açarii		1294	S. Felice	Stiera		
Dominicus qd Bonandree				1294	S. Giorgio	Stiera		

La matricola dei sarti del 1294

Iacobus d. <b>Zumiguaini</b>				1294	S. Caterina	Procola		
Iacobinus Guidonis Brunichelde				1294	S. Giorgio	Stiera		
				1294				
Martinus Andree				1294	S. Cristoforo	Procola		
Blaxius Avenantis		Avenantis		1294	S. Maria delle Muratelle	Procola		
Ghabrel Stephani				1294	S. Nicolò	Procola		
Berthonus Iohannini				1294	S. Giorgio	Stiera		
Iacobus Alberti				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		
Ugolinus Iohannis				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Gerardinus Henrici				1294	S. Margherita	Procola		Lodi
Mathiolus qd Broçi				1294	S. Lorenzo	Stiera		
Bonaçunta qd Rodulfi				1294	S. Procolo	Procola	maestro	
Duçolus as Bernardini				1294	S. Maria della Baroncella	Procola		
Mathiolus Iacobi Mariani		Mariani		1294	S. Ambrogio	Procola		
Signorinus d. Saglimbene				1294	S. Nicolò degli Albari	Piera		

La matricola dei sarti del 1294

albertinus Bonaventure				1294	S. Barbaziano			
Paulus Aldrovandini				1294	S. Maria delle Muratelle	Procola		
Franciscus Stephani				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Iohanninus Bonfantini				1294	S. Fabiano	Stiera		
Thomax qd Bartholi				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Veglante Bonaventure				1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		
Gillidus Parmesanus				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		Parma
Avianus Petri				1294			barbiere	
Thomaxinus d. Francischi de Ieminiani		Ieminiani	de	1294				
Iohannes Aldradi				1294	S. Lucia	Procola		
Bartholinus Pellegrini				1294	S. Felice	Stiera		
Iacobus Iudicis				1294	S. Felice	Stiera		
Rolandinus d. Bonaventure				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Niger Iohannis Benincase		Benincase		1294	S. Maria della Mascarella	Piera		
Iacobus d. Petri Iohannis Savini		Savini		1294	S. Nicolò	Procola		
Iohannes d. Opinelli				1294	S. Cristoforo di Saragozza	Procola		

La matricola dei sarti del 1294

Albertus Rolandini				1294	S. Felice	Stiera		
Ugolinus d. Bonandree				1294	S. Lorenzo	Stiera		
Petrus Bellondini				1294	S. Felice	Stiera		
Bonacurxius Moltoboni				1294	S. Nicolò	Procola		
Leo d. çunte				1294	S. Biagio	Ravennate		
Paulus d. Henrigipti Callanchi		Callanchi		1294	S. Lorenzo	Stiera		
Albertinus Raynaldini				1294	S. Felice	Stiera		
Iacobus Ugolini de Oleo		Oleo	de	1294	S. Nicolò	Procola		
Niger Borghisini				1294				
Vintorinus				1294	S. Felice	Stiera		Brescia
Bitinus Gracie				1294	S. Croce	Stiera		
Dominichus Stephanini				1294	S. Maria della Baroncella	Procola		
Iacobus Bartholi				1294	S. Ambrogio	Procola		
Gregorius Zunte de Corvelleris		Corvelleris	de	1294	S. Antonino	Stiera		
Lança Palmeri				1294	S. Caterina	Procola		Genova
Iacobus Petri de Grassis		Grassis	de	1294	S. Antonino	Stiera		



La matricola dei sarti del 1294

Blaxius d. Iacobini				1294	S. Maria dei Bulgari	Procola	sarto	Reggio
Matheus Bolognini				1294	S. Felice	Stiera		
Albertus Boncii Petri Savini		Savini		1294	S. Lorenzo	Stiera		
Bonanventura de Allegralcore		Allegralcore	de	1294	S. Isaia	Procola/Stiera		
Gerardus qd Iacobi Stefani				1294	S. Croce	Stiera		
Petriçolus Venecianus				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		Venezia
Petriçolus qd Michaelis				1294	S. Tommaso del Mercato	Piera		Unzola
Amadeus d. Bonaventure				1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		Castagnolo
Guido Hnrigipti Iohannis Brichi		Brichi		1294	S. Giorgio	Stiera		
Gerarducius Armanini		Armanini		1294	S. Nicolò degli Albari	Piera		Reggio
Coradinus d. Federici				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate	sellaio	
Albertus Petri				1294	S. Lorenzo	Stiera		Laguna
Benucius Baldoyni				1294				
Bernardus Carli				1294	S. Barbaziano			
Graciolus Parixii				1294			calzolaio	
Guidolinus Petroboni				1294				

La matricola dei sarti del 1294

Blaxius Iuliani				1294				
Balbus Mançoli Mançoli		Mançoli?		1294	S. Colombano	Stiera		
Ghibertus Iacobini				1294	S. Cecilia	Piera		Reggio
Francischus Sacentis		Sacentis?		1294	S. Tommaso del Mercato	Piera		
Alicus Iuliani				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Michael Ieremie				1294	S. Giorgio	Stiera		
Guido qd Alberti				1294	S. Colombano	Stiera		
Datus Benedicti				1294	S. Bartolomeo in Palazzo	Stiera		
Petrus qd Iohannis				1294	(S. Lorenzo) Borgo San Felice	Stiera		
Bonihannes Bonfiglioli				1294	S. Felice	Stiera		
Iacobus Iohannini Bonserventi		Bonserventi		1294	(S. Leonardo)	Ravennate		
Nicolaus Thuschanus				1294	S. Ambrogio	Procola		Toscana
Domenicus Alberti				1294				
Ugolinus f. Pasqualis				1294	S. Tommaso del Mercato	Piera	maestro	
Pasqualinus Alberti				1294	S. Tommaso del Mercato	Piera		
Galixius Rodulfi				1294	S. Felice	Stiera		

La matricola dei sarti del 1294

Iacobinus Angelelli		Angelelli		1294	S. Giuseppe	Stiera		
Iacobus Iacobini Grassi		Grassi		1294	S. Antonino	Stiera		
Nicolaus qd Ugolini Tuschi		Tuschi		1294				
Ubaldinus Iacobini				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Nascimbene Rodolfini				1294	(S. Lorenzo) Borgo San Felice	Stiera		
Pax Iohannis Raymondini		Raymondini		1294				
Michus f. Falchi				1294	S. Siro	Stiera		
Iacobinus d. Ymeldine				1294	S. Colombano	Stiera		
Iohannes Iacobini Guidolini		Guidolini		1294	S. Giorgio	Stiera		
Benacius Iohannis				1294	S. Colombano	Stiera		Ozzano
Iacobinus Degolati				1294				Valle Spoletina
Iacobus f. Venture				1294	S. Ambrogio	Procola		
Boniacobus				1294				Canitolo
Bertholomeus Raymondini		Raymondini		1294	S. Tommaso del Mercato	Piera		
Deolay Manfredi				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Giucachinus Açonis				1294	S. Egidio	Piera		

La matricola dei sarti del 1294

Iohannes Iacobini				1294				
Nicolaus Bonfiglioli Alberti Grote		Grote		1294	S. Siro	Stiera		
Pegolotus Iacobini				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		Policino
Umanus Ieminiani				1294	S. Caterina	Procola		
Bitinus Amici				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Marcholinus Gerardini				1294	S. Maria della Carità	Stiera		
Iohannes f. Nicolini				1294	S. Gervaso	Stiera		
Angelinus d. Antholini				1294	S. Pietro	Piera		
Bolognitus d. Açolini				1294	S. Andrea dei Piatesi		butrigario	
Iohannes d. Henrici				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera	brentatore	
Guido Baldicionis				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Iacobus Ferri				1294	S. Sinesio	Piera		
Ieminianus Iacobi				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Bernardinus Ubaldini				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Petrus Gracioli				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Domenicus Dominici				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		

La matricola dei sarti del 1294

Thomax Lambertini				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Blondus Bentivogli		Bentivogli		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Petrus Simocharii				1294	S. Sinesio	Piera		
Petrus Lançe cui dicitur Zochus				1294	S. Colombano	Stiera		
Petrus d. Gualandi				1294				
Petrus d. Michaelis				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		Policino
Petrus d. Bernardini				1294	S. Maria delle Muratelle	Procola		Stigliatico
Blaxius Petriçoli				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Ugolinus Albergipti				1294	S. Colombano	Stiera		
Bonaventura d. Astomsii				1294	S. Sinesio	Piera		
Iacobus Zannini				1294	S. Barbaziano			
Benedictus d. Deci				1294	S. Lorenzo	Stiera	sarto	
Pax qd Amodei				1294			sarto	
çamboninus Boniohannis				1294	S. Giorgio	Stiera		
Anthonius d. Rolandini				1294	S. Benedetto (di Porta Galliera)	Stiera		
Adilinus Guidocti Petri				1294	S. Benedetto (di Porta Galliera)	Stiera		Reggio

La matricola dei sarti del 1294

Mayninus d. Balbi				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Guiducius f. qd Dominici				1294	S. Tommaso di Strada Maggiore	Ravennate		
Ugolinus Rope				1294	S. Maria del Torleone	Ravennate		
Iacobus allegri				1294	S. Cristoforo di Saragozza	Procola		
Iacobus f. fratris Egidii				1294	S. Cristoforo	Procola		
Bitinus qd Raymondi Carsani		Carsani		1294	S. Lorenzo	Stiera		Paradello
Michael Bondominici				1294	S. Lorenzo	Stiera		Cento
Laurencius qd d. Boharelli				1294	S. Cristoforo di Saragozza	Procola		
Iohannes eius frater				1294	S. Cristoforo di Saragozza	Procola		
Rosellus Petri				1294	S. Gervaso	Stiera		
Iacobus Iuliani				1294	S. Bartolomeo in Palazzo	Stiera		
Iacobus Arimondi				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Blaxius Villani				1294	S. Maria della Mascarella	Piera		
Guillelmus Iohannis				1294	S. Giacomo dei Piatesi	Piera		
Iacobus Cambii				1294	S. Croce	Stiera		

La matricola dei sarti del 1294

Bonaventura Ugolini Valentis		Valentis		1294	S. Felice	Stiera		
Bitinus Henrigipti				1294	S. Barbaziano			Argele
Vandinus Bernardini				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		
Iohannes Galvani				1294	SS. Simone e Giuda	Piera		
Bartholomeus Domandati				1294				
Laçarinus Nicolay				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Iohannes Serenarii				1294				
Bertholus Iacobi				1294	S. Colombano	Stiera		
Iacobinus Albertini				1294	S. Tommaso di Strada Maggiore	Ravennate		
Gerardus Iacobi				1294	S. Lucia	Procola		
Pinus Henrigipti				1294	S. Stefano	Ravennate		
Iacobus Gerardi				1294	S. Caterina	Procola		
Daynonus Benvenuti				1294	S. Lucia	Procola		
Bombellus Petri				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Thomaxinus Aymelghini				1294	S. Tommaso della Braina	Ravennate		
Marchus Bonaventure				1294	S. Omobono	Ravennate		Piumazzo

La matricola dei sarti del 1294

Benvenutus Laçari				1294	S. Biagio	Ravennate		
Tavianus Bonaçunte				1294	S. Biagio	Ravennate		
Bonacursius Guillelmi				1294	S. Egidio	Piera		
Iohannes Hodolini				1294	S. Giorgio	Stiera		
Petrus Nascimbenis				1294	S. Cristoforo	Procola		
Guido <b>Rhec</b>				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Raynerius Michael				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Petrius Cambii				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		
Albertinus d. Ubaldini de Butrigariis		Butrigariis	de	1294	S. Giuseppe	Stiera	butrigario	
Bondanellus Galvani				1294	S. Nicolò degli Albari	Piera		
Nicolaus Petri				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		Massimatico
Iacobus Petri Boxii		Boxii		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Petrus d. Gerardi				1294	S. Lucia	Procola		
Berardus Bonaccursii				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Nicolaus qd Zannis				1294	S. Maria delle Muratelle	Procola		
Bonavere d. Pellegrini				1294	S. Caterina	Procola		



La matricola dei sarti del 1294

Nicolaus Iacobini				1294	S. Benedetto (di Porta Galliera)	Stiera		
Iohannes Cambii				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Martinus Ribaldini				1294	(S. Lorenzo) Borgo S. Felice	Stiera		
Bonavere Gerardi				1294	S. Omobono	Ravennate		
Nicolaus Graciani				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Laurencius Benvenuti				1294	S. Tommaso di Strada Maggiore	Ravennate		
Floravante Bencevennis				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera	bisilerio	
Vinianus Iohannis				1294	S. Tommaso di Strada Maggiore	Ravennate		
Pellegrinus Massaronus				1294	S. Cecilia	Piera		
Tottus Recepti				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Bartholomeus d. Thorelini				1294	S. Donato	Piera		
Iacobus Iohannis				1294	S. Maria della Mascarella	Piera		
Tuta Stephani				1294	S. Benedetto (di Porta Galliera)	Stiera		
Bologninus Mathioli				1294	S. Felice	Stiera		
Raynerius Leonardi				1294	S. Giorgio	Stiera		

La matricola dei sarti del 1294

Iohannes Benonis				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Catellanus d. Guillelmi Catellani		Catellani		1294	S. Giuseppe	Stiera		
Albertus d. Bonfiglioli <b>Goce</b>		<b>Goce</b>		1294	S. Lorenzo	Stiera		
Petrus Ugolini				1294	S. Giorgio	Stiera		
Anthonius Iohannis				1294	S. Croce	Stiera	maestro scudaio	
Bonçaninus Arardi		Arardi		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Octonellus Iohannis				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		Castagnolo
Mathiolus Miglioris				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Iohannes Gerardi				1294	S. Biagio	Ravennate		
Iohannes Ferri				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Amodeus Forcellini				1294	S. Maria degli Alemanni	Ravennate		
Dominicus Iacobelli				1294	S. Maria degli Alemanni	Ravennate		
Bartholinus Plevani				1294	S. Giuliano	Ravennate		
Bondi Iohannis				1294	S. Cecilia	Piera	maestro	Masigni
çinus Nicole				1294	S. Maria del Tempio	Ravennate		
Mafredinus Benvenuti <b>Fabatenni</b>		<b>Fabatenni</b>		1294	S. Maria delle Muratelle	Procola		

La matricola dei sarti del 1294

Ottonannus Bonincontri				1294	S. Biagio	Ravennate		
Iacobinus Bonandree				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Ubalдинus Boniacobi de Blanchis		Blanchis	de	1294	S. Benedetto (di Porta Galliera)	Stiera		
Lanfranchus Gerardi				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Iohannes Michaelis Morandini		Morandini		1294			maestro	
Raynerius Alberti				1294	S. Maria della Mascarella	Piera		
Thomaxinus Bonamichis				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Bertus Munki				1294	S. Maria del Tempio	Ravennate		
Petrus Ugolini				1294	S. Caterina	Procola		
Rolandinus Iohannis				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Egidius d. Bonvixini				1294	S. Lorenzo	Stiera		
Guillelmus Bonamichis Petri				1294	S. Giorgio	Stiera		
Aço Rolandi Cristiani		Cristiani		1294				
Federicus qd Simonis cui dicitur Ficus				1294				
Nicolaus Iohannini				1294	S. Maria della Mascarella	Piera		
Bitinus qd d. Mathei Benintendi		Benintendi		1294	S. Isaia	Procola/Stiera		

La matricola dei sarti del 1294

Franciscus d. Bonaventure				1294	S. Marino	Stiera	butrigario	
Petrus d. Bonacose Armysotti		Armysotti		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Guido Blaxii				1294	S. Giorgio	Stiera		
Caraspinus qd Thomaxini				1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		
Franciscus Alberti				1294	S. Barbaziano			
Dominicus Pidani cui dicitur Ghidinus				1294				
Dominicus Iohannis Donati		Donati		1294	S. Felice	Stiera		
Graciadeus Blaxii				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Blaxius Geremie Migliacii		Migliacii		1294	S. Maria del Castello	Stiera		
Brandelisius d. Benucii Baldoyni				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Franciscus f. d. Leonardi Mutati				1294	S. Fabiano	Stiera		
Franciscus f.d. Blaxii				1294	S. Giorgio	Stiera		Stigliatico
Iohannes d. Palmiroli Barbarose		Barbarose		1294	S. Margherita	Procola		
Iohannes d. Allegraytuti				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Bitinus d. boni				1294	S. Maria del Torleone	Ravennate		
Bonagracia d. Mathioli Bolognini		Bolognini		1294	S. Felice	Stiera		

La matricola dei sarti del 1294

Petrus Bonaçunte Scoffi		Scoffi		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Mombriante Iohannis				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Iacobus Martini Guidolini		Guidolini		1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		
Betucius f. Petricini				1294	S. Martino dei Caccianemici	Stiera		Panico
Iohannes çunte				1294	S. Sinesio	Piera		
Martinus çamboni		çamboni		1294	S. Felice	Stiera		
Bonacaptus Raynerii				1294	S. Tommaso del Mercato	Piera	fabbro	
Henrigiptus qd Petri Ungarelli		Ungarelli		1294	S. Maria del Tempio	Ravennate		
Petrus d. Cambii				1294	S. Alberto	Piera/Ravennate		
Iacobus Francischi				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Bitinus d. Baçalerii				1294	S. Maria del Tempio	Ravennate		
Iohannes Laurencii				1294	S. Maria del Tempio	Ravennate		
Stephanus Iohannis				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Bertholomeus Guidonis				1294	S. Alberto	Piera/Ravennate		
Philippus Gerardini				1294	S. Giuliano	Ravennate		
Vandinus Petri				1294	S. Maria del Tempio	Ravennate		

La matricola dei sarti del 1294

Allesius açolini				1294	S. Omobono	Ravennate		
Bonacursius Lamberti				1294	S. Antonino	Stiera		
Guido Petri				1294	S. Felice	Stiera		
Andreas d. Gregori de Navi		Navi	de	1294	S. Giorgio	Stiera		
Benasay Guidonis				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Guidoctinus Parixii				1294	S. Cristoforo	Procola		
Laudus Iohannini				1294	S. Tommaso del Mercato	Piera		
Honebene Guidonis Henrigipti				1294	S. Giorgio	Stiera		
Iacobus Petriçoli Petri				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		Venezia
Laurencius qd Petriçoli				1294	S. Giorgio	Stiera		Borgo degli Apostoli
Bellondus f. d. Benvenuti				1294	S. Biagio	Ravennate		
Bertholinus Bonore				1294	S. Biagio	Ravennate		Cavagli
Iohannes Rolanducii				1294	S. Lucia	Procola		
Iohannes F. Raumondini				1294	S. Marino	Stiera		
Francischus Fatii				1294	S. Felice	Stiera		Cento
Bitinus Petri				1294	S. Felice	Stiera		Cento

La matricola dei sarti del 1294

Marianus Alberti Nigri		Nigri		1294	S. Siro	Stiera		
Matheus Venturini				1294	S. Felice	Stiera		
Bonaventura Thomaxini				1294	S. Giorgio	Stiera		
Bertholomeus Gandolfini				1294	S. Barbaziano			
Iohannes Iacobini				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		Montese
Petrus Gerardini				1294	S. Maria delle Muratelle	Procola		
Bertholoctus Albertini				1294	S. Biagio	Ravennate		
Iohannes Gerardi				1294	S. Lucia	Procola		
Ugolinus Yvani				1294	S. Giuliano	Ravennate	maestro falegname	
Philuppus d. Lambertini				1294	S. Maria del Castello	Stiera		
Palmerius Iacobini				1294	S. Colombano	Stiera		
Petrus Bonacose				1294	S. Bartolomeo (di Porta Ravennate)	Ravennate/Piera		
Zibinus de Corbellariis		Corbellariis	de	1294			corbellai	
Gerardus d. Antholini				1294	S. Maria del Tempio	Ravennate		
Nicolaus d. Iuliani Falehocche		Falehocche		1294	S. Omobono	Ravennate		
Federicus qd Lambertini				1294	S. Alberto	Piera/Ravennate		

La matricola dei sarti del 1294

Gerardus Blondi				1294	S. Egidio	Piera		
Franciscus Iacobini				1294	S. Tommaso del Mercato	Piera		
Petrus Bonaveris				1294	S. Omobono	Ravennate		
Albertus cui dicitur Bertus d. Auliveri de Magistris		Magistris	de	1294	S. Omobono	Ravennate		
Michael Guidolini				1294	S. Omobono	Ravennate		
Prosperinus d. Rodolfini Iohannis				1294	S. Felice	Stiera		
Auliverius d. Iohannis				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Arientus Aytarii				1294	S. Lorenzo	Stiera	maestro	
Petrus d. Iacobini				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		Vigursio
Deotesalvi Francischi				1294	S. Lucia	Procola		
Bartholomeus qd Bruni				1294	S. Giovanni in Monte	Procola/Ravennate		
Flandinus qd Zunte de Randellis		Randellis	de	1294				
Iacobus d. Benvenuti				1294	S. Maria dei Rustigani	Stiera		
Tadeus Zabogle				1294	S. Lucia	Procola		
Guido Rolanducii				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Mathiolus Gerardi				1294	S. Omobono	Ravennate		



La matricola dei sarti del 1294

Martinus Ugolini				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		Flesso
Nardus d. Mellonis				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Bondiulus qd Zunte de Randellis		Randellis	de	1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		
Iacobus Giraldini Petri Carnis		Carnis		1294	S. Giorgio	Stiera		
Iacobinus Guiçardi				1294	S. Lucia	Procola		
Iohannes qd Alberti				1294	S. Giorgio	Stiera		Vemaça
Iohannes qd Albertini				1294	S. Maria del Torleone	Ravennate		
Michael qd Aldrovandini				1294	S. Biagio	Ravennate		
Dotaviti qd Bracii				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Gellus Vegli				1294	S. Stefano	Ravennate		
Bennatus Benvenuti				1294	S. Giovanni in Monte	Procola/Ravennate	salarolo	
Deodatus Alberti				1294	S. Lucia	Procola		
Guillelmus Guiçardi				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		Felicitis
Bombolognus Boninsigne				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		
Petrus Cambii				1294	S. Giuliano	Ravennate		Laveçola
Novellinus Petri Serenari		Serenari		1294	S. Omobono	Ravennate		

La matricola dei sarti del 1294

Masius Gerarducii				1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		
Andriolus d. Ficii				1294	S. Maria degli Alemanni	Ravennate		
Albertucius cui dicitur Bertucius f. qd Petri Ungarelli		Ungarelli		1294	S. Maria del Tempio	Ravennate		
Rolandinus Bonaventure				1294	S. Stefano	Ravennate		
Iacobus Rolandini				1294	S. Colombano	Stiera		
Iohannes Zacharie Ghisilmerii		Ghisilmerii		1294	S. Margherita	Procola		
Bruniolus Benvenuti				1294	S. Nicolò	Procola		
Barignanus d. Guidonis				1294	S. Andrea dei Piatesi			
Iacobus Stephani				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		
Aldrovandus Iohannis				1294	S. Antonino	Stiera		Parma
Donus d. Iohannis Fantalocii		Fantalocii		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Francisclus d. Iacobini Baioli		Baioli		1294	S. Prospero	Stiera		
Iacobus Mistine				1294	S. Antonino	Stiera		
Benvenutus Andree				1294	S. Barbaziano			
Zirmignanus Gerardini				1294	S. Ambrogio	Procola		
Iohannes Benedicti				1294	S. Procolo	Procola		

La matricola dei sarti del 1294

Auliverius Iacobi				1294	S. Fabiano	Stiera		
Franciscus f. Petri Sore		Sore		1294	S. Procolo	Procola		
Vinicius Bianchi				1294	S. Caterina	Procola		
Gerardu Ugolini				1294	S. Procolo	Procola		
Lombardus f. qd Ugolini				1294	S. Cristoforo	Procola		
Barthonus Guidolini				1294	S. Nicolò	Procola		
Michael Facii de Concolis		Concolis	de	1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Anthonus Matharini				1294	S. Giorgio	Stiera		
Donus d. Santi				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Palmirolus d. Guillelmi Grinçi		Grinçi		1294	S. maria delle Muratelle	Procola		
Rolandinus Boni				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
çagnonus d. Anghonii de Zagnonibus		Zagnonibus	de	1294	S. Giuseppe	Stiera		
Dominicus Acollenis Prugnoli		Prugnoli		1294	S. Felice	Stiera		
Hengheleschus Iacobini				1294	S. maria delle Muratelle	Procola		
Dominicus Boninsigne				1294	S. Benedetto (di Porta Galliera)	Stiera		
Bergholomeus d. Lonardi Predatii		Predatii		1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		

La matricola dei sarti del 1294

Pellegrinus Michael				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Ravignanus Iacobi				1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		
Buvalinus d. Anthonii				1294	S. Colombano	Stiera	pescatore	
Tisius Bonandi				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Iohannes Zanini				1294	S. Felice	Stiera		Unçola
Michael Iohannis				1294	S. Maria della Carità	Stiera		
Bonifacius qd Neri				1294	S. Michele del Mercato di Mezzo	Piera/Ravennate		
Cathellanus qd Allescandri				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Iacobus Acolberis Prugnoli		Prugnoli		1294	S. Felice	Stiera		
Albertus Gilli				1294	S. Siro	Stiera		
Guido Gerardi Ayghine				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Tebaldellus Iohannis				1294	S. Andrea dei Piatesi			
Francischus Marchi				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Iohannes qd d. Petri Henghelerii				1294	S. Giorgio	Stiera		
Iohannes Gerardi				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		Castel San Pietro
Binamiches d. Vitorii				1294	S. Maria degli Oseletti	Piera		

La matricola dei sarti del 1294

Iohannes qd Boniacobi				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Thomaxius qd Bonfrancisci				1294	S. Maria del Torleone	Ravennate		
Iacobus Boni				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Dominicus Alberti				1294	S. Cecilia	Piera		Castagnolo
Petrus Iohannis Acursiti				1294	S. Colombano	Stiera		
Iohannes Benvenuti Sabatini		Sabatini		1294	S. maria delle Muratelle	Procola		
Petrus Bartholomei				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Damianus qd Iacobi				1294	S. Sismondo	Piera		
Amadore Benvenuti				1294	S. Cecilia	Piera	maestro	
Francischns Albertini				1294	S. Bartolomeo di Porta Ravennate	Ravennate/Piera	taverniere	
Bartholinus				1294	S. Lorenzo	Stiera		
gunta Venturini				1294	S. Procolo	Procola		
Aldrovandinus Albertini Magagnini		Magagnini		1294	S. Nicolò	Procola		
Useppus Aspetati				1294	S. Giuseppe	Stiera		
Thomaxinus Iuliani				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		Roffeno

La matricola dei sarti del 1294

Bonus Iacobus Adamini				1294	S. Procolo	Procola		
Nicolaus Iacobi de Corbellarii		Corbellarii	de	1294	S. Marino	Stiera	corbellai	
Libanorius qd Petriçoli				1294	S. Nicolò	Procola	sarto	
Benvenutus Albertini				1294	S. Benedetto (di Porta Galliera)	Stiera		
Gallese d. Iohanni				1294	S. Lorenzo	Stiera		Montombraro
Dominicus Petri Mathei				1294	S. Nicolò borgo S. Felice	Stiera		
Iulianus Albertini				1294	S. Isaia	Procola/Stiera	magnano	
Guillelmus Benvenuti				1294	S. Caterina	Procola		
Bernardinus Bonacose Bernardelli		Bernardelli		1294	S. Giorgio	Stiera		
Bonsivere Cavallerii				1294	S. Barbaziano			
Iacobus Andree				1294	S. Marino	Stiera		
Benvenutus Silvestri				1294	S. Felice	Stiera		
Petrobonus Guidolini				1294	S. Colombano	Stiera		
Simon Francischi				1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		
Petrus Iohannis				1294	S. Maria del Torleone	Ravennate		(Garnarolo)
Guillelmus Araldini				1294	S. Antonino	Stiera		

La matricola dei sarti del 1294

Petrus qd Bonfiglioli				1294	S. Felice	Stiera		Argele
Auliverius qd Benarelli				1294	S. Felice	Stiera		
Bonafides qd Lanfranchini Gandonis				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Guido Rolandi				1294	S. Colombano	Stiera		
Pellegrinus Iuliani				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		
Petrus qd Gerardi Aldigheri		Aldigheri		1294	S. Lucia	Procola		
Martinus qd Bonamichis				1294	S. Giorgio	Stiera		
Iacobus qd Petri				1294	S. Siro	Stiera		
Guido Cipriani				1294	S. Gervaso	Stiera		
Bertholinus Receputi				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		
Pax Boninsigne				1294	S. Tommaso di Strada Maggiore	Ravennate		
Rodaldus d. Arienti Falechaçe		Falechaçe		1294	S. Michele dei Leprosetti	Ravennate		
Petrus Alberti				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Petrus d. Agnelli				1294	S. Tommaso della Braina	Ravennate		
Ghibertus qd Deolay				1294	S. Giuseppe	Stiera		

La matricola dei sarti del 1294

Bernardinus Bendidei				1294	S. Sismondo	Piera		Budrio
Bencevenne d. Ricardini Petriçoli				1294	S. Isaia	Procola/Stiera		
Albertus qd Rolandi				1294	S. Colombano	Stiera		
Sclata d. Fredi				1294	S. Maria di Porta Ravennate	Ravennate		Ferro
Benvenutus Philippi Cençi				1294	S. Sismondo	Piera		
Petrus d. Albertonis				1294	S. Giorgio	Stiera		
Gracianus d. Lambertini				1294	S. Maria del Castel dei Britti	Ravennate		
Francischns qd Zamboni Zagnonis		Zagnonis		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Sagius qd Henrigipti				1294	S. Maria della Mascarella	Piera		
Bencevenne qd Rolandini				1294	S. Biagio	Ravennate		
Laurencius qd Gerardi				1294	S. Maria degli Oseletti	Piera		
Artusius Venture				1294	S. Maria della Mascarella	Piera		
Fantinus qd Federici				1294	S. Lucia	Procola		
Iohannes qd Michielis				1294	S. Barbaziano			



La matricola dei sarti del 1294

Semprebene Alberti				1294	S. Andrea degli Ansaldo	Procola		
Petrus Semprebenis				1294	S. Colombano	Stiera		
Iacobus Poçesii				1294	S. Cristoforo	Procola		
Andreas Taranti				1294	S. Cristoforo	Procola		
Gerardus Iacobi				1294	S. Antonino	Stiera		
Iacobus qd Martini Draghi				1294	S. Ambrogio	Procola		
Thomaxinus Guillelmi				1294	S. Colombano	Stiera		
Iacobus Gerardi Laçarini		Laçarini		1294	S. Caterina	Procola		
Benasay Iacobi				1294	S. Procolo	Procola		
çanotus Zandonati				1294	S. Marino	Stiera		
Iohannes Duçoli				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Iohannes qd Ugolini				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		Corvaria
Petriçinus qd Ugolini				1294	S. Vitale	Piera/Ravennate		Corvaria
Iohannes Lanfranchi				1294	S. Nicolò	Procola		
Manfredinus Nicolay				1294	S. Colombano	Stiera		
Ugolinus d. Iohannini				1294	S. Cristoforo	Procola		Ozzano

La matricola dei sarti del 1294

Ricardinus qd Iohannis				1294	S. Caterina	Procola		
Iohannes qd Rolandi				1294	S. Antonino	Stiera		
Nascimbene Ugolini				1294	S. Giorgio	Stiera		
Bencevenne qd Michaelis de Corbellaris		Corbellaris	de	1294			corbellai	
Guido Albertini				1294	S. Leonardo	Piera/Ravennate		Medicina
Laurencius Petronii				1294	S. Martino dell'Aposa	Piera		Dugliolo
Guarnerius çamboni				1294	S. Fabiano	Stiera		
Petrus qd Petiçoli				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		Maio
Dominicus qd Vitalis				1294	S. Bartolomeo (di Porta Ravennate)	Ravennate/Piera		
Ugolinus qd çamboni Blaxii				1294	S. Maria della Rotonda	Procola		
Dominicus Iohannis Aldrovandini		Aldrovandini		1294	S. Siro	Stiera		
Guillelmus f. d. Sagliti Nigri		Nigri		1294	S. Donato	Piera		
Franciscus Iacobini				1294	S. Giorgio	Stiera		
Bertholomeus Boniohannis				1294	S. Prospero	Stiera		
Iacobus d. Gendolfini				1294	S. Marino	Stiera		
Dominicus qd Alberti				1294	S. Sismondo	Piera		

La matricola dei sarti del 1294

Paulus Ubaldi				1294	S. Caterina	Procola		
Iohannes f. Thoresani				1294	S. Barbaziano			
Petrus f. qd Deodati				1294	S. Cristina (di Pietralata)	Stiera		
Iacobus Petri Tercii		Tercii		1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Bartholomeus Martini				1294	S. Felice	Stiera		Lixignolis
Iohannes qd Gerardi Hengheçolli				1294	S. Alberto	Piera/Ravennate		
Niger Dominici				1294	S. Maria Maddalena	Piera		
Albertus Gerardi				1294	S. Giorgio	Stiera		
Bitinus Dominici				1294	S. Maria Maggiore	Stiera/Piera		
Gerardus Rolandini				1294	S. Nicolò borgo S. Felice	Stiera		

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
						Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E1	2/066	Petrus q. domini Boni de Cappis	<i>S. Alberto (S. Leonardo di Porta Ravennate)</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	26			D	26						M	17				
E2	3/145	Ysnardus sartor filius q. domini Petriçoli	<i>S. Cecilia</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	433			T+D	100			M "ad laborandum in arte mercandandie"	100			Per frumento	10			Bitino e Rolando de Sabadinis creditori per le 4 lire della bottega sono suoi soci
									T	60			Prestito per una tutela	9			Per la sua stazione	4			
									T	120											
									T	10											
									D+C	25											
E3	4/076	Rambertinus cui dicitur Rambertucius q. Amadoris	<i>S. Donato</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	8	11		A+B	8	11									[...] de suo labore" 10 pecore, 3 vacche. 9 [...]	
E4	4/084	Ugolinus ... d. sartoris	<i>S. Donato</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	80	15		D	60				3			M	13			
									C				M	4	1		M	8			
														4			M	6			
E5	5/005	Aldimerius q. Fredulfi	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	25			D	20											
									P	5											
E6	5/073	Blaxius q. Vilani sartor	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	55			D	30											Precedente somma d'estimo 15 lire. Confina con uno strazarolo
									D	25											
E7	5/087	Bonaventura q. Iohannis Bustichi	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	110			D	16											
									T	15											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHA RATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
									T	36											
									T	18											
									T	25											
E7	5/205	Iacobus Iohannis	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	20			D	20											
E8	5/213	Iohannes f. q. d. Butini	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	28			D	12			residuo di un debito	16							
E10	5/220	Iohannes q. Lanfranchi	<i>S. Maria della Mascarella (già S. Martino dell'Aposa)</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	n	n	n													
E11	5/223	Iohannes q. Laurencii	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	11								11							
E12	5/245	Libanorius cui dicitur Bonora f. q. Petriçoli, domina Aldegarda eius uxor et uxor olim fratris Martini Iacobi Boaterii	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	qui exercet artem sartarie	67	10		T	24							15			Precedente somma d'estimo 15 lire	
									V	6											
									S	3											
									S	1	10										
									S	3											
									D	30											
E13	5/341	Rolandinus Iacobini de Caxagla	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	n	n	n													

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
						Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E14	5b/46	Bertholomeus Benis	<i>S. Maria Maddalena</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	647	10		2D	100							Nei cfr di magistris et tesitricibus ipsarum bindarum	25			Precedente somma d'estimo 100 lire
									T	160											
									T	100											
									T	100											
									B	10											
									B	15											
									A	150											Capitali in arte bixellarie et sete et bindarum
									P	300											Denaro in dicta sua arte 300 lire et ultra
E15	5b/051	Berthonus q. Nasinbenis	<i>S. Maria Maddalena</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	45			D	40								7			Precedente somma d'estimo 10 lire
									V		100										
E16	5b/065	Bonacursius q. domini Guillielmi	<i>S. Maria Maddalena (già S. Egidio)</i>	<i>Porta Piera</i>	[sartorem]? ?	80			D	70											
									B	10											pecore
E17	5b/111	Floravante filius domini Bencevenis	<i>S. Maria Maddalena</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	120			D	40							M	8			Precedente somma d'estimo 150 lire. La casa confina con un merciaio
									T	80											
E18	5b/334	Valerius q. Gualtiroli	<i>S. Maria</i>	<i>Porta Piera</i>	[in arte	400			D	80											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
						Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
			Cappella	Quartiere																	
			<i>Madaalena</i>		vistidensis]				T	312											
									B	8											
									A	25										In fondo e scritto da altra mano "in arte et statione de vistidelis"	
E19	7/004	Hamadeus Petriçoli sartor	<i>S. Maria Maggiore (già S. Gregorio)</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	10				10										"per honore persone sue"	
E20	7/011	Andrea q. Ugolini Baçalerii	<i>S. Martino dell'Aposa</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	7			B	3											
									P	3	10									Pecore e capretti	
E21	7/066	Carnelevarius q. Bonfantini	<i>S. Martino dell'Aposa</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	190			D	30										Precedente somma d'estimo 200 lire. Il sarto dichiara di non avere più tali beni perché ha emancipato un nipote e fatto sposare una nipote	
									T	90											
									T	48											
									T	22											
E22	7/237	Ravignanus Iacobi Naxi	<i>S. Martino dell'Aposa</i>	<i>Porta Piera</i>	[sartor]	107			D	70			7				33				
									D	30					M	7					

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE	
						Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		
			Cappella	Quartiere																		
																M	3	10			La casa è la dote della moglie	
E23	9/133	Michilinus q. Rolandi	<i>S. Sigismondo</i>	<i>Porta Piera</i>	[sartor]	n	n	n														
E24	9/137	Niger q. Iohannis sartor	<i>S. Sigismondo</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	335			D	60								18			Precedente somma d'estimo 16 lire 13 soldi 4 denari	
									T	45												
									T	32												
									T	80												
									T	120												
									D+C	36												
									T	24												
E25	9/156	Petrus q. Ugolini Lamberti	<i>S. Sigismondo (già S. Egidio)</i>	<i>Porta Piera</i>	[sartor]	148			D	20											Precedente somma d'estimo 10 lire	
									T	40												
									T	40												
									T	20												
									B	20												
									B	6												
									B	40												
									B	7												
E26	9/003	Andreas q. Açolini portatoris	<i>S. Sinesio (già S. Nicola de Abbatis)</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	6								6							Precedente somma d'estimo 10 lire	
E27	9/026	Giraldus q. Thederici	<i>S. Sinesio (?) S. Vitale (già Sigismondo)</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	n	n	n														



Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E28	9/031	Iacobus filius et heres q. Ferri	<i>S. Sinesio</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	168	11	8	D	38				18				13			Precedente somma d'estimo 200 lire. Tra il bestiame pecore, capre, manzo. I debiti non hanno strumenti notarili
									B	4				12				6			
									B	3				40				3			
									B	4				7					27		
									B	8				46				3			
									B		40				30			5			
													Dal fratello	4	5						
													Affitto	18							
E29	9/056	Petrus Symocharii	<i>S. Sinesio</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	n	n	n													Precedente somma d'estimo presentata con il fratello Iacobo 166 lire 13 soldi 4 denari
E30	10/016	Benacaptus q. Raynerii	<i>S. Tommaso del Mercato</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	36			D	36											Paga un affitto per la parte della casa posta sopra terreno comunale di 21 soldi all'anno.
E31	10/106	Petriolus q. Michaelis de Unçola	<i>S. Tommaso del Mercato</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	84			D	50							M	14			Risiede nella casa con la sua famiglia.
									T	24									8		i creditori "habet pignora"
																			5		

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E32	11/028	Bonusiacobus q. Boniohannis	<i>S. Vitale</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	32			D	32						M	8			Precedente somma d'estimo 15 lire. Il primo debito è nei cfr di un prestatore	
																	3	9			
E33	11/107	Mathiolus q. domini Megloris de Curionibus	<i>S. Vitale</i>	<i>Porta Piera</i>	sartor	226			D	120						M	20			Precedente somma d'estimo 100 lire	
									T	36							10			Nei cfr di una sorella	
									T	30							7				
									T	40										Questo terreno lo riceve dalla sorella Zacharia in cambio di "victum, vestitum, habitationem".	
E34	12/016	Mathiolus d. Iacobini Matiani	<i>S. Ambrogio</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor				D	50				M	6						
														M	3						
																40					
														M		24					
																30					
																23					
																40				Per una società "in arte piscarie"	

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE	
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		
															40						La pergamena è lacerata	
E35	13/052	Bernardinus sartor, Fortinus capellarius fr. ff. Bertholomey	<i>S. Caterina di Saragozza</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor; capellarius	55			D	25										4		
									D	30											3	
E36	13/196	Iacobus q. Ieminiani	<i>S. Caterina di Saragozza</i>	<i>Porta Procola</i>	[sartor]	45			D	40										4		Sulla casa vanta diritti un'altra persona commisurabili in 12 lire.
																				4		per un cambio con fiorino ad un prestatore
																					50	Nei cfr di uno speciale al quale ha dato in pegno un mantello
E37	13/255	Martinus Martelli	<i>S. Caterina di Saragozza (già S. Isaia)</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	10			D	10												Precedente somma d'estimo 10 lire.
E38	13/257	Medicus q. Muntefeltrani	<i>S. Caterina di Saragozza</i>	<i>Porta Procola</i>	[sartor]	49			D	40												
									T	4												
									T	3												
									T		40											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E39	13/281	Paulus et Iuliana ff. q. Ubaldi	S. Caterina di Saragozza	Porta Procola	sartor	10			T	10										Precedente somma d'estimo 10 lire	
E40	16/064	Iohanes q. Gerardi	S. Isaia	Porta Procola	sartor	52			T	40											
									D	12											
E41	16/123	Iohannes q. Galvani (nella matricola: SS. Simone e Giuda)	S. Isaia	Porta Procola	sartor	25			T+C	6											
E42	16/170	Petriçolus q. Petri	S. Isaia	Porta Procola	sartor	46			D	40						Per panni	3				
									B	6											Ha un'asinella in società.
E43	16/174	Petrus q. Dati	S. Isaia	Porta Procola	sartor	85			D	32						Per la dote della sorella,	60				
									T	36									30		
									T	2											
									T		30										
									T	15											
E44	16/212	Çumignanus Gerardini	S. Isaia	Porta Procola	sartor	24			T	24										Precedente somma d'estimo 42 lire.	
E45	17/157	Galexe q. Benvenuti	S. Lucia	Porta Procola	sartor	12			D	10			40								
E46	17/213	Iacobinus q. Guizardi	S. Lucia	Porta Procola	sartor	n	n	n													Possiede solo le sue suppellettili.

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHA RATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E47	17/298	Lazarinus et Albertinus fratres filii q. Thomacis	<i>S. Lucia</i>	<i>Porta Procola</i>	batarius lan	n	n	n												Precedente somma d'estimo 10 lire.	
E48	17/355	Pellegrinus q. Massaronis	<i>S. Lucia</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	60			D	60						M		46			
																M		46			
																M		46			
																M	5	10			
																M	3	6			
																		46			
E49	17/371	Petrus q. Gerardi qui fuit de Medicina	<i>S. Lucia</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	20			D	20										Precedente somma d'estimo nichil.	
E50	17/402	Salvuçius q. Francisci	<i>S. Lucia</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	n	n	n												Non ha beni "in artem suam"	
E51	17/427	Thomaxinus f. Richosanti	<i>S. Lucia</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	6			D	6										Precedente somma d'estimo 10 lire	
E52	18/057	Clariolus q. Adelardi	<i>S. Mamolo</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	10			D	10											
E53	18/108	Iacobinus q. Ricoli de Chastaldis	<i>S. Mamolo (già S. Caterina di Saragozza)</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	20			D	10											
									T	10											
E54	18/130	Iohannes q. Bernardi et Richa eius mater	<i>S. Mamolo</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	20			T	20										Precedente somma d'estimo del padre 20 lire.	

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E55	18/164	Persona q. Ubaldini	<i>S. Mamolo</i>	<i>Porta Procola</i>	[sartor]	35			D	25						M	5			Precedente somma d'estimo 15 lire.	
									D (metà)	10											
E56	18/171	Raynaldinus q. Ugolini	<i>S. Mamolo (già S. Isaia)</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	40			D	20											
									T	20											
E57	18/201	Vivianus q. Blancii Aççonis	<i>S. Mamolo (già S. Caterina di Saragozza)</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	40			T	40						M	5	4			
E58	20/034	Bonacursius Rugerii	<i>S. Maria delle Muratelle</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	50			D	10										Precedente somma d'estimo 33 lire 3 soldi.	
									T+D	22											
									T	12											
									T	3											
									T		40										
									T		15										
E59	20/118	Nicholaus q. Zanis	<i>S. Maria delle Muratelle</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	10			D	10								6		Per il debito non c'è strumento notarile ma testimoni.	

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
						Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E60	20/132	Petrus q. Lambertini	<i>S. Maria delle Muratelle (già S. Maria Mascarella)</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	16			D	16						M	4			Precedente somma d'estimo 10 lire.	
																M	3				
																	4				
																	6				
E61	21/001	Albertinus Adani	<i>Ss. Pietro e Marcellino</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	9			D (metà)	9											
E62	21/018	Dondus q. Bernardini	<i>Ss. Pietro e Marcellino</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	90			D	40											
									T	50											
E63	22/134	Franciscus q. Petri Seri	<i>S. Procolo</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	15														Dichiara di non avere beni mobili, immobili, denaro o animali.	
E64	22/203	Iohanes q. Iacobi	<i>S. Procolo (già S. Maria Muratelle)</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	10			D	10										Precedente somma d'estimo 10 lire.	
E65	22/268	Paxinus q. Petri de Landulfis	<i>S. Procolo (già S. Arcangelo P. Stiera)</i>	<i>Porta Procola</i>	sartor	88			D	40											
									T	30											
									B	18										Bovini in società.	
E66	23/021	Gerardus q. Amadoris	<i>S. Antonio di Savena</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sutor	55			D	25							18			Precedente somma d'estimo 75 lire	
									T	30											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
						Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E67	23/060	Tura Albertini	<i>S. Bartolomeo</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	9			A	20			M	3	12					Strazaroli cancellato e sostituito da sartor. Precedente somma d'estimo 10 lire	
													Nei cfr di tre persone tra cui un linaiolo		52						
													idem	4	12						
E68	24/046	Guiçardus f. q. Alberti	<i>S. Biagio</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	10									40			2		Precedente somma d'estimo 10 lire.	
															7						
E69	24/128	Tomaxinus q. Iohanini	<i>S. Biagio (già S. Martino dell'Aposa)</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	6			T	120										Precedente somma d'estimo 10 lire.	
E70	24/226	Iulianus Maçenghi	<i>S. Biagio</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	79			D (metà)	25			Nei cfr di Guido con cui divide la	32				M	20	La casa confina con la moglie di un sartor.	
									B	40				20						Pecore in società	
																		[...]		Pergamena lacerata	
E71	24/064	Guido f. q. Rollanduçii	<i>S. Cristina della Fondazza</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	48			V	30				6							
									D	12											



Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E72	24/070	Biglus q. Cavaçe Loglano et Guinicellus eius filius	<i>S. Cristina della Fondazza (già S. Stefano)</i>	<i>Porta Ravennate</i>	laborator terre; sartor	25			D	25						M	4	12	Precedente somma d'estimo 10 lire. La casa confina con quella di un calzolaio.		
																M	7				
																Affitto per la casa		50			
E73	25/062	Guido q. Ugolini Rolandini	<i>S. Leonardo</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	24			T	6									Precedente somma d'estimo 10 lire		
									T	18											
E74	25/071	Iacobus q. Iohannini	<i>S. Leonardo</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	n	n	n								M	3	10			
																M		40			
E75	25/075	Iohannes Bendedei	<i>S. Leonardo</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	85			D	40											
									T	45											
E76	25/078	Iohannes Dominici (matricola: S. Felice)	<i>S. Leonardo</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	10			D	10									Precedente somma d'estimo 15 lire		
E77	25/088	Iulianus f. q. Iacobi de Unçola	<i>S. Leonardo (già S. Stefano)</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	130			D	80											
									T	50											
E78	25/102	Matiolus Mathei de Flexo	<i>S. Leonardo</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	25			D	25											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
						Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E79	27/016	Bitinus f. q. Baçalierii Pasqualis	<i>S. Maria del Tempio</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	61			D (metà con il fratello)	20			Dote della moglie nei cfr. del suocero	30							Precedente somma d'estimo con il fratello 30 lire.
									T (con il fratello)	11											
E80	27/017	Bolnaxina uxor q. Laurencii Andrioli et Iohannes sartor, Androlus et Petrus fratres et filii q. Laurencii	<i>S. Maria del Tempio</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	100	6		D	30			Credito del padre	6	10						Precedente somma d'estimo del marito 10 lire, del padre 100 lire.
									T	36			Credito del padre	5	17						
									D	20			M		46			32			
E81	27/087	Vandinus q. Petri	<i>S. Maria del Tempio</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	23			D	8								Per l'acquisto di vino	40		Precedente somma d'estimo 10 lire.
									T	10											
									T	5											
E82	27/068	Petrus q. Iohannini de Garnarolo	<i>S. Maria del Torleone</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	50			D	40											Precedente somma d'estimo 50 lire.
E83	27/083	Ugolinus f. Rope	<i>S. Maria del Torleone</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	20			D	20									6		Precedente somma d'estimo 10 lire.
E84	28/046	[...] Thibertini	<i>S. Michele dei Leprosetti</i>	<i>Porta Ravennate</i>	sartor	1236			D?	80			?								Precedente somma d'estimo 50 lire.
									D?	90			6								
									B	8			?								B=ronzina

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE	
						Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire
			Cappella	Quartiere																		
														110								La pergamena è lacerata a destra, pertanto non si leggono i nomi dei debitori della prima colonna; tutti i crediti hanno uno strumento notarile, alcuni nomi dei debitori sono ricorrenti e alcuni di questi provengono da Medicina. Soltanto per alcuni si conosce la professione.
														28	20							
														3	8							
														13	?							
														6	18							
														11	10							
														11	5							
														27	10							
														?	?							
														5	18							
														11	10							
														4								
														14								
														14								
														27	14							
														16?								
														12								
														5	15							
														4	12							
														7								
														23								



Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
														13	16						
													Nei cfr di uno strazzarolo	5	15						
													Nei cfr di uno spadaio	3							
														31							
													Nei cfr di un muratore	7							
														14							
														20							
														18							
														7							
E85	28/011	Alexius Açolini	S. Omobono	Porta Ravennate	sartor	n	n	n													Precedente somma d'estimo 15 lire
E86	28/014	Andreas q. Bonacapti	S. Omobono	Porta Ravennate	sartor	n	n	n													Precedente somma d'estimo 10 lire.
E87	28/027	Benedictus q. Benedicti beccharii	S. Omobono	Porta Ravennate	sartor	50			D	50							Pro anima di un uomo nei cfr di sua moglie	8			Precedente somma d'estimo 61 lire.
E88	28/054	Bonavere Gerardi	S. Omobono	Porta Ravennate	sartor	8			D	8											Precedente somma d'estimo con il fratello 14 lire.
E89	28/237	Martinus Iacobini Ançelli	S. Omobono	Porta Ravennate	sartor	38			D	6											Precedente somma d'estimo 10 lire. La casa si trova a
									T	5											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
									T	10											Castel S. Pietro
									T	9											
										8											
E90	28/237	Simon Iacobini Ançeelli	S. Omobono	Porta Ravennate	sartor	64			D	6							10				Precedente somma d'estimo 10 lire. La casa si trova a Castel S. Pietro
									T	10											
									T	15											
									T	20											
									T	10											
									T	3											
E91	29/119	Rolandinus q. Bonaventura et Tura cui dicitur Soregatus eius f.	S. Stefano (già S. Gio. in Monte)	Porta Ravennate	sartor	14			T	14							M	6			Precedente somma d'estimo 10 lire.
																	M		40		
E92	29/121	Chastellutius q. Petriçoli	S. Stefano	Porta Ravennate	sartor	n	n	n													
E93	31/128	Iacobinus cui dicitur Minus q. Albertini portatoris	S. Tommaso di Strada Maggiore	Porta Ravennate	sartor									4				Per il residuo di una dote		40	Precedente somma d'estimo 10 lire
														Ius cessum	4			Per l'affitto di una casa		5	
																				3	
E94	31/242	Dominichus q. Boni	S. Tommaso di Strada Maggiore	Porta Ravennate	sartor	60			D	30			residuo	3							Precedente somma d'estimo 25 lire.
									T	25											
									T		40										

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
						Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E95	34/013	Bonaventura q. Stephani	<i>S. Benedetto del Borgo di Galliera</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	26			D	26						M	3	9		Precedente somma d'estimo 16 lire	
																M Ha in pegno una gonnella non sua		30			
																	4				
E96	34/048	Petrus q. Rolandini de Guantis	<i>S. Benedetto del Borgo di Galliera</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	41			D	15										Precedente somma d'estimo con i fratelli 36 lire	
									T	20											
									T	6											
E97	34/061	Bonus heres q. Maphei	<i>S. Benedetto del Borgo di Galliera</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	50			2D	50										Precedente somma d'estimo 33 lire	
E98	34/171	Michilinus Coloreti	<i>S. Benedetto del Borgo di Galliera</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	62			D	20											
									T	9											
									T	30	120										
E99	34/004	Palmerius Iacobini	<i>S. Colombano</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	30			T	20											
									D	10										La casa si trova in cappella S. Marino	
E100	35/026	Francisclus Ghiberti Petracti	<i>S. Cristina di Pietralata</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	250			D	50											
									D	100											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
									T	20											
									A	80											capitale "in mercatione lane et pannorum lane"
E101	35/044	Iacobus q. Johannis (due a Porta Stiera)	<i>S. Cristina di Pietralata</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	15			D	15							2?				Precedente somma d'estimo 10 lire.
																	Pro introitus societatis sartorum		50		
E102	35/050	Fabricius q. Maroelli	<i>S. Cristina di Pietralata</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	62			D	60											Precedente somma d'estimo 10 lire.
									T		40										
E103	36/074	Iacobus q. Uberti	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	139			D	30			15					4			
									D	40									5		
									T	40						ad un prestatore			30		
									T		80									40	
									T	10										24	
E104	36/091	Ugolinus q. Henrigipti	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	n	n	n													Precedente somma d'estimo 10 lire.
E105	36/115	Anbrosinus q. Gadioli	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor lini	28			T	20	5									20	Precedente somma d'estimo 10 lire.
									B	8										41	8 pecore



Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E106	36/131	Martinus q. Çarboni d. Martini Guicardini	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	20			D	20										Precedente somma d'estimo 10 lire.	
E107	36/135	Laurentius q. Ugeris de Grassis	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	36			D	16								4	12	Precedente somma d'estimo 16 lire.	
									T	10							6				
									T	7							6	15			
									T		60										
E108	36/147	Bolognitus f. Martini Rolandini	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	20			T	20											
E109	36/215	Thomasinus cui dicitur Mixinus q. Albertini	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	30							15					40			
													15					17			
E110	36/230	Antonius q. Nascinbenis Açari	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	[sartor]	254			D	30									50		
									C+D	48								40			
									T	30											
									T	15											
									T	35											
									T	96											
E111	37/254	Albertus q. Rolandini	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	140			D	40								17			Nei cfr. frati minori di Bologna ex causa testamenti



Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE	
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		
E113	37/269	Vinturinus Iacobini qui fuit de Mediolano	S. Felice	Porta Stiera	sartor	15			D	15							Nei cfr. di uno speciale	5			La casa è vicina a quella di Michaeloni Andrioli sartore	
																	Ha un pegno		27			
E114	37/276	Michael q. Andrioli; Gilia eius mater	S. Felice	Porta Stiera	sartor	25			D	20+5											La casa è vicina a quella di Vinturino sartore. Dice di essere una sola persona "cum una botexella de vino"	
E115	37/325	Bolognptus et Guillielmus fratres et filii q. Rolandini	S. Felice	Porta Stiera	sartor	40			D	30											Precedente somma d'estimo del padre 33 lire.	
									T	10												
E116	37/329	Gerardinus q. Petri q. Çanelli et Iohannes clericus q. Petri q. Çanelli	S. Felice	Porta Stiera	sartor	70			D	20			Nei cfr. della suocera Maria	50								Precedente somma d'estimo del padre 13 lire. Il terreno è in usufrutto.
									T		40	45										
E117	37/456	Iohannes q. Çanini	S. Felice	Porta Stiera	sartor	48			D	15												
									T	8												
									D	25												

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E118	37/506	Iacobus q. Dominici, Iohannes eius f.	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor (il fratello è calzolaio)	12			D	12						M	40			Precedente somma d'estimo del padre 13 lire.	
																	40				
E119	38/029	Vinturinus q. Maphei	<i>S. Gervasio (già S. Lorenzo)</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	85			D	30						M	18				
									T	45						M	6			Il terreno confina con Zunta sarto	
									T	10						M	15				
									Ius in duos cluse		8					M nei cfr. di uno speciale	15				
																	3	13			
																	3				
E120	38/038	Monte q. Bartholomei	<i>S. Gervasio</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	35			D	35										Precedente somma d'estimo 10 lire.	
E121	38/080	Henregiptus q. Honebene; Dimitillia sua matre	<i>S. Giorgio in Poggiale</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	94			D	20											
									D	4											
									T	20											
									T	50											
E122	41/068	Ugollinus q. Iohannis Castagnoli	<i>S. Lorenzo di Porta Stiera (già S. Giorgio)</i>	<i>Porta Stiera</i>	sarto	104			B	7			prestito	3	10					7 Capre	
														10	10						
														10	10						
														11	5						
														8	12						

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E123	41/073	Bertolinus q. Adigherii	S. Lorenzo di Porta Stiera	Porta Stiera	sartor	131			D	50			Credito ceduto		50		ei cfr. di un fornaio	5	10		La casa è tenuta con i fratelli
									T	60			Nei cfr. di una donna e di suo figlio	8					3	4	
									9 clusus terre fovee				Credito ceduto	11			M	5	6	8	
																	ex praeceptum facto ad			40	
E124	42/025	Bertolomeus Benvenuti	S. Maria della Carità	Porta Stiera	sartor	20			D	20							Nei cfr. dei sindaci della società dei sarti			50	
																	Prestatore con pegno			40	
E125	42/088	Martilitius q. Guicardini	S. Maria della Carità	Porta Stiera	sartor	20			D	20											
E126	43/005	Blondelus q. Bentivogli	S. Maria Maggiore	Porta Stiera	sartor	94			D	30							M	12			Precedente somma d'estimo 25 lire.
									T	32							M	12			
									T	12											
									B	20											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E127	43/006	Dominicus q. Dominici	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	166			D	30				62			M	20			
									D	30											
									T	16											
									T	25											
E128	43/015	Iohannes q. Odolini	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	503			T+D	25		Nei cfr. di una donna	86					7			Precedente somma d'estimo 42 lire.
										12		M	10								
									C	4		M	20								
									D	80			8								
									D	25		M	20								
E129	43/138	Ugolinus q. Rainerii; Franciscus sartor, Tomasius et Ivanus fratres et filii dicti Ugolini	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	69			D	20								12			
									T	24											5 pecore, 2 capre
									T	20											
									B	5											
E130	44/296	Ghiname q. Holtrabelli de Porto Maiori	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	n	n	n													
E131	44/309	Benvenutus q. Laurencii	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	160			T+D	120											Precedente somma d'estimo 10 lire.
									T	40											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE				
						Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den					
E132	44/329	Tise q. Bonandi	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	n	n	n																	
E133	44/345	Petrobonus q. Benni	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	30			D	10										Precedente somma d'estimo 10 lire.					
E134	44/357	Bonçaninus q. Iacobi	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	42 (43)	12 (1)		T	30									21						
									B	5												17 pecore, 3 capre			
									B	4													1 vacca		
E135	44/364	Uguitio Nasimbenis	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	8			T	5									23	Precedente somma d'estimo 10 lire.					
									T	3															
E136	44/378	Petrus q. Bonaçunte	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	40			D	40										Precedente somma d'estimo 17 lire.					
E137	44/395	Guillielmus q. Andree	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	n	n	n												Precedente somma d'estimo 10 lire.					
E138	44/404	frater Nicolaus q. Iacobi de Canbaldis	<i>S. Maria Maggiore (già S. Benedetto)</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	122			D	50										20	per una dote nei cfr. sua cognata				
									D	50															
									T	18															
									T	5															

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei sarti del 1296-97

N	BUSTA / DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIER E	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIARATI	VALORE BENI			CAUSA CREDITI	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	Den	
E139	44/462	Franciscus Michaeli de Casaliclo	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	42			D	42										Precedente somma d'estimo 10 lire.	
E140	44/494	Nicholaus q. Petri de Masimatico	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	154			D	100			per affitto seconda casa		20		M	13	16		
									D	20					M	12					
									T	12					per panni acquistati	5					
									T	21					per panni		40				
E141	45/016	Iohannes q. Guilliemi Provincialis	<i>S. Martino dei Caccianemici (già S. Maria della Baroncella)</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	25			P	25											
E142	47/003	Blaxiollus q. Benamati	<i>S. Tecla di Porta Nuova</i>	<i>Porta Stiera</i>	sartor	n	n	n												Precedente somma d'estimo 10 lire.	



Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei membri della società dei sarti del 1296-97

N	BUSTA/ DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICI ARATI	VALORE BENI			CAUSA CRED	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	De		Lir	Sol	De		Lire	Sol	Den	
M1	2/013	Badinus filius Iohannis Ubal dini de Musigliano	<i>S.Alberto (già S.Sinesio)</i>	<i>Porta Piera</i>	gibonerius	70			D	20										Guardalabene gibonerius e sua moglie mettono a disposizione di	
									D	50											
M2	2/020	Bondi q. Mançolini	<i>S.Alberto</i>	<i>Porta Piera</i>	zubonerius	n	n	n													
M3	2/021	Bonus ferarexe çibonerius filius q. Iacobini clerici	<i>S.Alberto (già S. Michele de lebrossetto)</i>	<i>Porta Piera</i>	çibonerius	42			D	10							10			La casa stimata 20 lire è sul terreno di S. Leonardo vicino al sarto Benvenuto	
									D	20											
									T	12											
M4	2/011	Balinsinus q. Iacobini Gregorii	<i>S. Andrea dei Piatesi</i>	<i>Porta Piera</i>	gibonerius	40			D	40			M	5				5		Precedente estimo 46 Lire, 13 soldi, 4 denari	
M5	2/049	[...] uxor q. Acharixii, Yvanus eius filius	<i>S. Antonio</i>	<i>Porta Piera</i>	çubonerius	12			D	12							M	3			
M6	2/019	Petrus Montis	<i>S. Bartolomeo di Porta Ravennate (già S. Donato)</i>	<i>Porta Piera</i>	qui vendit interulas	14+VI			nichil				nei confronti di uno stracciarolo	14							
													nei confronti di un sarto	VI[...] venetos							
M7	3/025	Anthonus q. domini Isnardi	<i>S. Cecilia (già S. Maria Maddalena)</i>	<i>Porta Piera</i>	zubonerius	185	2	6	D	30				6	2	6		39	10	Precedente somma d'estimo con i suoi fratelli 60 Lire	
									T	30				35			M	26			

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei membri della società dei sarti del 1296-97

N	BUSTA/ DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIA- RATI	VALORE BENI			CAUSA CRED	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	De		Lir	Sol	De		Lire	Sol	Den	
													M	75			causa merchationis nei cfr di Guercio bixilerio	15			
													M	3			causa merchadandis		50		
													M	[...]							
													M	3							
M8	3/082	Franciscus Ysinardi zubonerius	<i>S. Cecilia</i>	<i>Porta Piera</i>	zubonerius	148	10		D	50											extimatus una cum Antonio eius fratre et nunc de novo volens solus extimari
									T	15											
									A	10											In arte zubonum
									T	8											
M9	3/219	Thomaxina filia q. domini Confortani notarii et uxor q. domini Dominici Petri de Quarto et Francischinus eius filius q. dicti domini Dominici zubonerius (matricola S. Amrogio), il padre risulta essere deceduto)	<i>S. Cecilia</i>	<i>Porta Piera</i>	zubonerius	250			DD+C	200											Precedente somma d'estimo 50 lire. I confinanti delle case e dei terreni sono rispettivamente un calzolaio e un callegaro.
									TT	50											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei membri della società dei sarti del 1296-97

N	BUSTA/ DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHIA- RATI	VALORE BENI			CAUSA CRED	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE				
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	De		Lir	Sol	De		Lire	Sol	Den					
M10	5/003	Bonagurius q. domini Leçerii de Mantua	<i>S. Maria degli Oselitti</i>	<i>Porta Piera</i>	qui facit galligas et cappellinas	25			A	20			M	27						Precedente somma d'estimo 20 lire. "Habet in pecunia, in statione et merchatione pannorum.....ad faciendum calligas					
M11	5/064	Bertholomeus q. Aldrovandi	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	çuponerius	238	10		D+T	30											E' infermo e paralitico				
									D+T	30			M ad laborandum in artem et mercatione lini et lane	60									In calce, "Rogat insuper vos dominos pro amore Dei detrachatis de dicta quantitate extimi sui viginti libr. Bon. Quas reliquid in suo testamento pro anima sua pluribus personis quibus cottidie intendit satisfacere		
									D	14			M	12	10					7					
									D	15					20										
									T	18															
									T	23															
									T	10															
M12	5/065	Bertholomeus filius q. Guidonis (matricola: S. Alberto)	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	gibonerius	10							Per una dote	10											
M13	5/129	Donus de Santis q. Çarabelli (matricola: S. Maria Maggiore)	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	çubonerius	53			D	18								15							
									T	35							Nei cfr di Iacobo zubonerio di S. Benedetto del Borgo di	5							

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei membri della società dei sarti del 1296-97

N	BUSTA/ DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHI ARATI	VALORE BENI			CAUSA CRED	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE							
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	De		Lir	Sol	De		Lire	Sol	Den								
M14	5/258	Martinus f. Mathioli Albertini	<i>S. Maria della Mascarella</i>	<i>Porta Piera</i>	çubonerius	n	n	n																				
M15	5b/174	Iacobinus, Ubaldinus, Martinus fratres et filii q. domini Laurentii; domina Francisca mater predictorum et uxor q. dicti Laurentii	<i>S. Maria Maddalena</i>	<i>Porta Piera</i>	callegarius; faciunt artem veteram de çubonis	40			D	40											Iacobinus callegario per la sua arte	16		i fratelli Ubaldino e Martino che esercitano "artem veteram de çubonis" non hanno niente in capitale				
																					Iacobinus callegario per la sua arte	22						
M16	5b/194	Iacobus filius q. Bonacursii	<i>S. Maria Maddalena</i>	<i>Porta Piera</i>	gibunarius	198			D	40			nei cfr del suocero per residuo dote della moglie	14														
																								T	144			
M17	5b/277	Pelegrinus Guasparini Lamberti	<i>S. Maria Maddalena</i>	<i>Porta Piera</i>	gubonerius	6			T	5													Precedente somma d'estimo del padre Gasparino 100 lire					
																								T		20		
M18	5b/297	Petrus q. Alberti (matricola: S. Maria Maggiore)	<i>S. Maria Maddalena</i>	<i>Porta Piera</i>	çubonerius	20			D	20																		
M19	5b/304	Petrus q. Iacobini (matricola: S. Leonardo; il padre risulta essere deceduto)	<i>S. Maria Maddalena</i>	<i>Porta Piera</i>	çubonerius	259			D	50														Precedente somma d'estimo 133 lire 13 soldi 8 denari				
																									T	72		
																									T	75		

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei membri della società dei sarti del 1296-97

N	BUSTA/ DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHI ARATI	VALORE BENI			CAUSA CRED	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE	
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	De		Lir	Sol	De		Lire	Sol	Den		
									T	32												
									T	12												
									T	12												
M20	5b/334	Valerius q. Gualtirolì	<i>S. Maria Maddalena</i>	<i>Porta Piera</i>	[in arte vistidel	400			D	80												
									T	312												
									B	8												
									A	25											In fondo e scritto da altra mano "in arte et statione de vistidelis"	
M21	5b/350	[Iacobus] q. Bonaveris	<i>S. Maria Maddalena</i>	<i>Porta Piera</i>	[in arte zubone				D+C	60												
									T	50												
									T	35												
									T	138												
									T	144												
									T	48												
									T	216												
									A	145											Capitali in arte zubonerie. Compresi 36 soldi che deve dare	
M22	7/010	Bertholomeus faber, Iohannes çubonerios fratres et filii q. Petri Bassi (matricola: S. Biagio)	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Piera</i>	faber, çuboneri	51			D	15											Precedente somma d'estimo 25 lire	
									T	36												
M23	24/020	Ugolinus q. Antonii	<i>S. Biagio</i>	<i>Porta Ravenn</i>	qui facit zubonas	128			D	30			26								Precedente somma d'estimo 10 lire	

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei membri della società dei sarti del 1296-97

N	BUSTA/ DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHI ARATI	VALORE BENI			CAUSA CRED	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE	
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	De		Lir	Sol	De		Lire	Sol	Den		
									T	30				22								
														8	9							
														10	8							
															50							
														5	15							
														6	18							
														5	5							
														5	15							
														17	5	6						
														11								
M24	24/022	magister Andreas Columbi	<i>S. Cristina della Fondazza</i>	<i>Porta Ravenn</i>	zubuneri	14			D	14												Precedente somma d'estimo 10 lire. La casa confina con quella di un calzolaio.
M25	28/174	Michael q. Iuliane	<i>S. Omobono</i>	<i>Porta Ravennate</i>	gibonerius	10																
M26	34/046	Zaninus q. Gili	<i>S. Benedetto del Borgo di Galliera</i>	<i>Porta Stiera</i>	cuponerius	15			D	15												Precedente somma d'estimo 12 lire
M27	34/079	Franciscus f. et heres q. Iohannis	<i>S. Benedetto del Borgo di Galliera</i>	<i>Porta Stiera</i>	cuponerius	15			D	15												
M28	34/119	Thomax q. Martini	<i>S. Benedetto del Borgo di Galliera</i>	<i>Porta Stiera</i>	zubonerius	10			A	10												Sue arte zubonum

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei membri della società dei sarti del 1296-97

N	BUSTA/ DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICI ARATI	VALORE BENI			CAUSA CRED	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE	
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	De		Lir	Sol	De		Lire	Sol	Den		
M29	35/119	Bonacurxius q. Benvenuti	<i>S. Cristina di Pietralata (già S. Isaia Porta Procula)</i>	<i>Porta Stiera</i>	çubonerius	120			D+C	50												
									T	70												
M30	35/165	Angelus q. Egidii	<i>S. Cristina di Pietralata</i>	<i>Porta Stiera</i>	zubunerius	65			D	25			M	16								
									T	24												
M31	36/027	Francescus Iohannis	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	gibonerius	7							M	7							Precedente somma d'estimo 10 lire	
M32	36/059	Çanus q. Donini	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	çubonerius	15			D	15											Paga affitto	
M33	36/062	Çanictus q. Nicholay Çanicti	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	gibonerius	100			D	40											Precedene somma d'estimo 33 lire. Capitale "in statione sua et arte qua operativus est... arte çibonum veterum	
									D	30												
									T	25												
									A		100											

Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei membri della società dei sarti del 1296-97

N	BUSTA/ DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHI ARATI	VALORE BENI			CAUSA CRED	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	De		Lir	Sol	De		Lire	Sol	Den	
M34	36/063	Gerardus Petri	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	zubonerius	300			D	50						M	50			La casa confina con quella del fratello Benedetto	
									B	5					M	50			3 maiali in società		
									T	30											
									T	4											
									T	27											
									T	114											
									T	30											
									T	12											
									C	20											
M35	36/085	Michael q. Samueli Raynerii	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	zubonerius	20			A	20										Abita in S. Cristina ma vuole estimare a S. Felice. Ha capitali nella sua arte zibonum	
M36	36/204	Iacobus q. Iohannis Carabo; Michael eius fratrer	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	zubonerius	30			D	30										Precedente somma d'estimo con il fratello 33 lire 6 soldi.	
M37	36/229	Iacobus q. Bonfigloli	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	zubonerius	215			T	42					Circa 7 debiti illeggibili	29					
									D (la terza parte)	5											



Legenda D= casa T= terreno; T+D=edificio con terreno; C=casamento;  
V=vigneto; S=bosco; A=capitale in arte; B=bestiane; P=denaro; M=mutuo

Estimi dei membri della società dei sarti del 1296-97

N	BUSTA/ DOC	DENUNCIANTE	RESIDENZA		MESTIERE	SOMMA D'ESTIMO			BENI DICHI ARATI	VALORE BENI			CAUSA CRED	VALORE CREDITI			CAUSA DEBITO	VALORE DEBITO			NOTE	
			Cappella	Quartiere		Lire	Sol	Den		Lire	Sol	De		Lir	Sol	De		Lire	Sol	Den		
									D (la terza parte)	12												
									T	57												
									T	40	10											
									T	9												
									T	6												
									T	25												
									B	12												2 bovini in società
									B	6												1 vacca, 1 vitello
M38	37/377	Laçarinus q. Iohannis	<i>S. Felice</i>	<i>Porta Stiera</i>	çibunarius	70			D	30												
									A	20												Capitale in statione sua causa operandi arte sua
									D metà	20												
M39	38/098	Michael q. Dominici	<i>S. Giorgio in Poggiale</i>	<i>Porta Stiera</i>	çubonerius	10			D	10												
M40	38/099	Petrus q. Donelle Partucii	<i>S. Giorgio in Poggiale</i>	<i>Porta Stiera</i>	zubunerius	n	n	n									per affitto della casa	12				Precedente somma d'estimo della madre 10 lire.
M41	39/081	Geçius q. Geçii	<i>S. Giuseppe del Borgo di Galliera</i>	<i>Porta Stiera</i>	çibunarius	30			D	25												Precedente somma d'estimo 10 lire.
M42	43/129	Vandolus q. Benceveni	<i>S. Maria Maggiore</i>	<i>Porta Stiera</i>	gibonerius	10			A	10								2				Capitale in arte gibonaria

## ELENCO DELLE FONTI CONSULTATE

### *Fonti inedite*

#### Bologna, Archivio di Stato

Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, b. VIII, Sarti, Statuti 1244, 1255, n. 194; Statuti 1322, n. 195; Statuti 1322, 1325, n. 196; Statuti 1332-1334, n. 197; Statuti 1379, 1427, 1458, 1466, codice miniato n. 37.

Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, b. VIII, Sarti, Matricole, nn. 198, 199.

Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti, b. VIII, Sarti, Provvigione del 1352.

Capitano del Popolo, Società d'arti, *Liber matricularum societatum artium*, Sarti, 1272-74; 1294-1316; 1410.

Comune, Ufficio dei Riformatori degli estimi, serie II, anno 1296-97, bb. 2-48; 1306-07 bb. 110, 125, 126, 133; 1329 bb. 201b, 205, 211, 222, 229, 249.

#### Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea

Fondo Statuti, 8, Arte de' Sartori, ms. membranaceo, secc. XIV-XVII (1372-1616)

Fondo Statuti, 7, Capitoli dell'Arte dei Sarti della città di Ferrara, stabiliti con Breve papale da Urbano VIII, ms. membr., sec. XVII (7 agosto 1638).

Fondo Statuti, 9, Arte de' Sartori: matricola, ms. membr., secc. XVI-XVII

Fondo Statuti, 10, Arte de' Strazzaroli o Pellicciari (sic), ms. misto

Fondo Statuti, 33, Arte dei Drappieri, ms. membranaceo

Archivio di Stato di Reggio Emilia, Archivio del Comune di Reggio Emilia, Società d'Arti 1390-1799, busta n. 2356, Sarti, 2, Statuti e matricole, 1435-1800, 1/6 voll.

#### Rimini, Biblioteca Comunale Gambalunga, Statuti, SC-MS 625

#### Rimini, Archivio di Stato

##### Fondo notarile

Atti del notaio Andrea di Cino dell'Auditore (n. 10) filza 1413-1421.

Atti del notaio Francesco Paponi (n. 12) filze 1416-1419, 1419 -1421, 1416-1422, 1423-1425, 1426-1429, 1430-1434, 1435-1437, 1438-1441, 1446-1449, 1450-1454, 1454-1466.

Atti del notaio Sante di Andrea da Serravalle (n. 14) filza 1443-1446

Atti del notaio Bartolomeo di Sante (n. 17) filze 1430-1454, 1461,1432-1463,1459-1460, 1464-1465.  
Atti del notaio Marco Tabeffioni (n. 20) filza 1433-1439.  
Atti del notaio Bartolo Venerandi (n. 22) filze 1433-1445, 1436-1447.  
Atti del notaio Antonio Galli (n. 24) filze 1435-1450, 1451-1462.  
Atti del notaio Ugucione di Antonio da Ripalta (n. 25) filza 438-1447.  
Atti del notaio Gaspare Fagnani (n. 3 1) filze 1446-1454, 14541467,1455-1457, 1456, 1457, 1458-1459, 1460, 1461-1462, 1464, 1465, 14675, 1468.  
Atti del notaio Baldassarre da Montefiore (n. 34) filze 1450-1473,1457-1473.  
Atti dei notaio Matteo Lazzari (n. 40) filze 1462-1471, 1470-1499.  
Atti del notaio Paolo Albertíni (n. 46) filza 1470-1499.

Cesena, Biblioteca Malatestiana, Statuta Civitatis Caesene, S.IV.6 (1467-1472)

### *Fonti edite*

Altieri E., *Statuti delle Arti dei sarti, della seta e degli orefici a Pistoia nel sec. XIV*, in *Bullettino Storico Pistoiese*, Anno LXXIII (1971), fasc. 2, pp. 131-140.

Bologna G., *La corporazione dei sarti a Milano dal secolo XIV al secolo XVIII*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, II, Il Medioevo, Giuffrè editore, Milano 1962

Braidi V. (a cura di), *Gli statuti del Comune di Bologna degli anni 1352-1357, 1376, 1389 (Libri I-III)*, 2 voll., Deputazione di Storia patria per le province di Romagna, Monumenti Istorici, Serie prima, Statuti, Bologna 2002.

Campanini A., *La bollatura: il documento e il tema del colore. Con trascrizione e traduzione del "Registro della bollatura delle vesti*, in *Belle vesti, dure leggi*, a cura di M.G. Muzzarelli.

Campori C. (a cura di), *Statuta civitatis Mutinae, Monumenti di storia patria delle province modenesi*, Serie degli Statuti, tomo I, Parma 1864

Ferretti C. (a cura di), *I Memoriali dei Mamellini, notai bolognesi. Legami familiari, vita quotidiana, realtà politica (secc. XV-XVI)*, Clueb Bologna 2008

Gaudenzi A. (a cura di), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, Fonti per la Storia d'Italia, Istituto Storico Italiano, vol. II, Società delle Arti, Forzani e C. Tipografi del Senato, Roma 1896

*Giovanni di m. Pedrino depintore, Cronica del suo tempo*, a cura di G. Borghezio e M. Vattasso, I (1411-1436), Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 1929.

*Gli Statuti del Comune di Bobbio. Testo latino-italiano*, Lions Club Bobbio, Bobbio 2008.

*I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia. Dalle origini al 1330*, a cura di G. Monticolo, 3 vol., Fonti per la storia d'Italia, Istituto Storico Italiano, Roma 1896-1914.

*La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Roma 2002

Magnano A., *L'arte dei sartori in Verona*, Tipografia Moderna, Verona 1970

Mantica N., *Statuto della fraternità dei sartori in Udine. 1443*, Statuti Friulani, Nozze, Schiavi-Bressanutti, 9 dicembre 1884, Tipografia del Patronato, Udine 1884.

G. Masi, *Breve della società dei sarti del «castrum» di Figline (1233)*, in Il “Breve” dei sarti di Figline del 1234. Scritti di Giulio Prunai e Gino Masi, Micostudi, 18, Figline Valdarno 2011.

G. Monticolo (a cura di), *I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia. Dalle origini al 1330*, 3 vol., Fonti per la storia d'Italia, Istituto Storico Italiano, Roma 1896-1914, vol. I, 1896.

*Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secoli XIII-XVI)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Fonti per la Storia dell'Italia Medievale, Roma 1997, a cura di A. Vasina

Rinaldi E., *La donna negli statuti del comune di Forlì. Sec. XIV*, in “Studi storici”, vol. XVIII, fasc II (1909), pp.185-200. Per questa legge suntuaria cfr. inoltre l'opuscolo per nozze scritto da C. Cilleni Nepis, *De ornamentis mulierum. Nozze Uccelli Bianconi*, Forlì 1852

Rodolico N., *Una petizione delle arti dei tintori e dei farsettai fiorentini (1378) pubblicata da Niccolò Rodolico*, Tipografia Galileiana, Firenze 1901.

Sforza G., *Autobiografia inedita da Gio. Antonio Faie, speciale lunigianese del secolo XV*, in “Archivio storico per le province parmensi”, n.s., IV (1904), pp. 129-183

*Statuta Faventiae*, a cura di G. Rossini, in *R.I.S.*, XXVII, V, I, Zanichelli, Bologna 1929

*Statuta Ferrariae*. Anno 1287, a cura di W. Montorsi, Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, Monumenti, vol. III, Ferrara 1955

*Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis 1415*. 3 voll. - Friburgi ? i.e. Firenze, apud Michaellem Kluch, [1777-1783]

*Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, in Monumenti Istorici Province della Romagna, Serie I, Statuti, 3 vol., Bologna 1877

*Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli, P. Sella, 2 voll., Città del Vaticano 1937-39

*Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII*, a cura di E. Rinaldi, in “Corpus Statutorum Italicorum” diretto da Pietro Sella, n. 5, Roma 1913, pp. 325-329

Trombetti Budriesi A.L., Braidi V. (a cura di), *Per l'edizione degli statuti del comune di Bologna (secoli XIII-XV). I rubricari*, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Paelografia e Medievistica sezione di ricerca “Società, economia, territorio”, Fonti e saggi di storia regionale, Quaderni 4, Bologna 1995

Tugnoli Aprile A., *I libri di famiglia dei Da Sala*, Centro Studi Italiano sull'Alto Medioevo, Terni 1997

Violante C., *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani nei secoli XIII-XV*, Studi in onore di Armando Saponi, 2 voll., Istituto editoriale Cisalpino, Milano 1957, vol. II

Visca F., *Gli antichi statuti dell'antica arte aquilana dei sarti*, in Bollettino della Società di Storia Patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi, Anno V, 15 luglio, puntata X, Santini Simeone Editore, Aquila, 1893, pp. 208-220.

## BIBLIOGRAFIA

- Albertani G., *Città, cittadini, denaro. Il prestito cristiano a Bologna tra Due e Trecento*, Clueb, Bologna 2011.
- Allerstone P., L'abito usato, in *Storia d'Italia, Annali 19, La moda*, a cura di C.M. Belfanti, F. Giusberti, Einaudi, Torino 2003, pp. 561-581.
- Angiolini E., *Faenza*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002, pp. 509-554.
- Angiolini E., *Imola*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002, pp. 266-285.
- Angiolini E., *Ravenna*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002, pp. 491-507.
- Appadurai A., *The social life of things. Commodities in cultural perspective*, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
- Arnold J., *Patterns of Fashion. The cut and construction of clothes for men and women c1560-1620*, Macmilan, London 1985.
- Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo occidentale*, XVIII Settimana di studio del CISAM, Spoleto 1971.
- Artigiani a Bologna. Identità, regole, lavoro (secc. XIII-XIV)*, a cura di A. Campanini e R. Rinaldi, DPM Quaderni, Ricerche e Strumenti 3, Clueb, Bologna 2008
- Artigiani e salariati: il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del X congresso Internazionale del Centro italiano di storia e d'arte (Pistoia, 9-13 ottobre 1981), Pistoia 1984.
- Barnard M., *Fashion and History/ Fashion in History*, in "Fashion Theory", a cura di M. Barnard, Routledge, Abingdon 2007, pp. 33-38.
- Basini G.L., *Appunti sulle arti reggiane dell'età di mezzo*, in *Nuova Rivista Storica*, vol. XLVIII (1964), pp. 359-368.
- Belfanti C.M., *Civiltà della moda*, Il Mulino, Bologna 2008.

- Bernardino da Siena, *Prediche volgari sul Campo di Siena 1427*, a cura di C. Delcorno, Rusconi, Milano 1989, 2 voll.
- Bibliografia statutaria italiana 1996-2005*, Biblioteca del Senato della Repubblica, Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Roma 2009.
- Bocchi F., *Storia illustrata di Ferrara*, 4 vol., Aiep, Milano 1987-1989.
- Braudel F., *Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XV-XVIII siècle). Le structures du quotidien: le possible et l'impossible*, Colin, Paris 1979.
- Butazzi G., *La "magnificentia" della corte. Per una storia della moda nella Ferrara estense prima del governo di Ercole I*, in *Le muse e il principe. Arte di corte nel Rinascimento padano*, 2 vol, Panini, Modena 1991, II vol., pp. 119-132
- Butazzi G., "Le scandalose licenze de sartori e sartore". *Considerazioni sul mestiere del sarto nella Repubblica di Venezia*, in *I mestieri della moda a Venezia dal XIII al XVIII secolo*, catalogo della mostra, Venezia, giugno-settembre 1988, [Venezia] 1988, pp. 63-69.
- Campanini A., *Ferrara*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002, pp. 287-310.
- Campanini A., *La bollatura: il documento e il tema del colore. Con trascrizione e traduzione del "Registro della bollatura delle vesti*, in *Belle vesti, dure leggi*, a cura di M.G. Muzzarelli, Costa, Bologna 2003, pp. 23-57.
- Campanini A., *Reggio Emilia*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002, pp. 555-636.
- Castagnini O., *Il patrimonio di un frate gaudente bolognese all'inizio del Trecento: Dondiego Piantavigne*, "Il Carrobbio", II (1976), pp. 103-125.
- Ceppari Ridolfi M.A., Turrini P., *Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale*, Siena 1993.
- Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*, Atti del XVII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia 2001.
- Cilleni Nepis C., *De ornamentis mulierum. Nozze Uccelli Bianconi*, Forlì 1852.
- Circolazione di uomini e scambi culturali tra città (secoli XII-XIV)*, Atti del XXIII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 13-16 maggio 2011), Pistoia 2012.
- Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del XII Convegno internazionale di studi (Pistoia, 9-12 ottobre 1987), Pistoia 1990.

- Collier Frick C., *Dressing Renaissance Florence. Family, fortune and fine clothing*, The John Hopkins University Press, Baltimore London 2002.
- Colombo D., *Alle origini della moda*, in "Symbolon", Anno III, n. 5-6 luglio-dicembre 1998-gennaio- luglio 1999, pp. 145-164.
- Colombo D., *Appunti sul "secolo alla Moda"*, in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi* a cura di L. Antonielli, C. Capra, M. Infelice, Franco Angeli, Milano 2000, pp. 349-373.
- Coser E., *Modena*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna, La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002, pp. 369-423.
- Currie E. L., *The Fashions of the Florentine Court: Wearing, Making and Buying Clothing, 1560-1560*, Ph.D. dissertation, University of Sussex, 2004, rel. Evelyn Welch, pp. 168-173.
- Currie E., *Diversity and design in the Florentine tailoring trade, 1550-1620*, in M. O'Malley, E. Welch eds. by, *The material Renaissance*, Manchester University Press, Manchester New York 2007, pp. 154-173.
- Davanzo Poli D., *I mestieri della moda a Venezia nei sec. XIII-XVIII. Documenti, Parte I*, Edizioni del Gazzettino, Mestre-Venezia 1984
- Davanzo Poli D., *Il sarto*, in *Storia d'Italia, Annali 19, La moda*, a cura di C.M. Belfanti, F. Giusberti, Einaudi, Torino 2003, pp. 523-560.
- Degrassi D., *Gli artigiani nell'Italia comunale*, in Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII -metà XIV), Atti del XIX Convegno Internazionale di studi, Pistoia 16-19 maggio 1997, Pistoia 2001, pp. 147-173.
- Degrassi D., *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Carocci, Roma 1998
- Degrassi D., *La trasmissione dei saperi: le botteghe artigiane*, in *La trasmissione dei saperi nel medioevo (secoli XII-XV)*, Convegno internazionale di studi, Pistoia, 16-19 maggio 2003, Pistoia 2005, pp. 53-87.
- Degrassi D., *Tra vincoli corporativi e libertà d'azione: le corporazioni e l'organizzazione della bottega artigiana*, in *Tra economia e politica: le corporazioni nell'Europa medievale*, XX Convegno Internazionale di Studi, Pistoia 13-16 maggio 2005, Pistoia 2007., pp. 359-384.
- Del costruire: tecniche, artisti, artigiani, committenti, Arti e storia nel Medioevo*, II, a cura di Enrico Castelnuovo e Giuseppe Sergi, Einaudi Grandi Opere, Torino 2003.
- Delcorno C., *Giordano da Pisa e l'antica predicazione volgare*, Olschki, Firenze 1975.
- Delucca O., *L'abitazione riminese nel Quattrocento*, parte I, "La casa rurale", Rimini 1991. Lo studioso riminese sta lavorando alla stesura del II volume, "La casa cittadina".



- Donne di palazzo nelle corti europee. Tracce e forme di potere dall'età moderna*, a cura di A. Giallongo, Edizioni Unicopli, Abbiategrasso (Mi) 2005, pp. 183-189, in part. p. 187
- Fasoli G., *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservatisi nell'Archivio di Stato di Bologna*, Bologna 1931.
- Fasoli G., *Le compagnie delle armi a Bologna*, "L'Archiginnasio", XLV (1933), pp. 158-183, 323-340.
- Fasoli G., *Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV*, "L'Archiginnasio", XLIV (1936).
- Fioravanti L., *Dello specchio di scienza universale*, Heredi di Marchiò Sessa, Venezia nel 1572
- Fioravanti L., *Dello specchio di scienza universale*, Heredi Marchiò Sessa, Venezia 1583.
- Fiorenzi P., *Le arti a Modena. Storia delle corporazioni d'arti e mestieri*, Società tipografica modenese, Modena 1962
- Forme ed evoluzione del lavoro in Europa: secoli XIII-XVIII* (Prato, 2-7 maggio 1981), Atti della settimana di studio dell'Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Firenze 1991.
- Franceschi F., *I salariati*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale* (secoli XIII-metà XVI), Atti del XIX Convegno Internazionale di studi, Pistoia 16-19 maggio 1997, Pistoia 2001, pp. 175-201
- Franceschi F., I. Taddei, *Le città italiane nel Medioevo. XII-XIV secolo*, Il Mulino, Bologna 2012.
- Franceschi F., *La bottega come spazio di sciabilità*, in *Arti Fiorentine. La grande storia dell'artigianato*, vol. II/VI, *Il Quattrocento*, Giunti, Firenze 1999, pp. 65-83.
- Gandini L.A., *Saggio degli usi e delle costumanze della corte di Ferrara al tempo di Nicolò III (1393-1442)*, in Atti e memorie della Regia Deputazione di Storia e patria per le province di Romagna, s. 3, v. IX (1890-91), pp. 148-169.
- Giansante M., *Aspetti e problemi di vita comunale bolognese. L'estimo del 1296-97 (quartiere di Porta Procola)*, tesi di laurea, a.a. 1982-83, Facoltà di Lettere, rel. prof. A. Vasina.
- Giovanni Battista Moroni. Il Cavaliere nero. L'immagine del gentiluomo nel Cinquecento*, Skira, Milano 2005.
- Giovanni di m. Pedrino dipintore. Cronica del suo tempo*, a cura di G. Borghesio e M. Vattasso, I (1411-1436), Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 1929.
- Greci R., *Bologna nel Duecento*, in *Storia di Bologna. Bologna nel Medioevo*, a cura di Ovidio Capitani, B.U.P., Bologna 2007, pp. 499-579.
- Greci R., *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Clueb, Bologna 1988.

- Greci R., G. Pinto, G. Todeschini, *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, Laterza, Bari 2005.
- I Memoriali dei Mamellini, notai bolognesi. Legami familiari, vita quotidiana, realtà politica (secc. XV-XVI)*, a cura di C. Ferretti, Clueb, Bologna 2008.
- Il libro del sarto della Fondazione Querini Stampalia di Venezia*, Panini, Modena 1987.
- Il linguaggio della moda* a cura di L. Diodato, Rubbettino, Catanzaro 2000.
- Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del XIII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993.
- Jones A.R., Stallybrass P. *Renaissance clothing and the materials of memory*, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
- Juan de Alcega, Tailor's pattern book, 1589*, Ruth Bean, Bedford 1999 (Ripr. facs e trad. dell'ed. Madrid, Guillermo Drouy, 1589)
- La costruzione della città comunale italiana (secoli XII-inizio XIV)*, Atti del XXI Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 11-14 maggio 2007), Pistoia 2009.
- La donna nell'economia. Secc. XIII-XVIII*, Atti della XXI settimana di studio dell'Istituto Internazionale di storia economica "F. Datini" di Prato, (Prato 1989) a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1990.
- La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002.
- La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di M.G. Ottaviani Nico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dipartimento per i Beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Fonti XLIII, Perugia 2005.
- La ricerca del benessere individuale e sociale. Ingredienti materiali ed immateriali (Città italiane, XII-XV secolo)*, Atti del XXII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 15-18 maggio 2009), Pistoia 2011.
- La trasmissione dei saperi nel Medioevo, secoli XII-XV* (Pistoia, 16-19 maggio 2003), Atti del XIX convegno internazionale di studi, Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 2005.
- Lavorare nel Medioevo: rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei secoli X-XIV* (Todi, 12-15 ottobre 1980), Perugia 1983.
- Lazard S., *Il problema della circolazione del lessico della moda nel tardo Medioevo. Un caso esemplare: Venezia e Ravenna*, in G. Holtus, M. Meitzeltin, *Linguistica e dialettologia veneta*, Studi offerti a Manlio Cortelazzo dai colleghi stranieri, Tubingen 1983, pp. 225-242.

- Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, Atti del XVIII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 18-21 maggio 2001), Pistoia 2003
- Le trame della moda*, a cura di A.G. Cavagna, G. Butazzi, Bulzoni Editore, Roma 1995
- Leicht P.S., Lineamenti della introduzione storica al diritto corporativo, in Atti del primo convegno di studi sindacali e corporativi, (Roma, 2-3 maggio 1930), I (Relazioni), Roma 1930, pp. 65-78.
- Levi Pisetzky R., *Il costume e la società italiana*, Einaudi, Torino 1978
- Levi Pisetzky R., *Storia del costume*, 5 voll., Istituto Editoriale Italiano, Milano 1964-1971.
- Leydi S., *Sarti a Milano nel Cinquecento*, in *Giovanni Battista Moroni. Il Cavaliere nero. L'immagine del gentiluomo nel Cinquecento*, Skira, Milano 2005, pp. 67-75
- Lopez R.S., *Continuità e adattamento nel medioevo: un millennio di storia delle associazioni di monetieri nell'Europa medievale*, in "Studi in onore di Gino Luzzatto", I, Milano 1950, pp. 74-117.
- Magnano A., *L'arte dei sartori in Verona*, Tipografia Moderna, Verona 1970
- Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del XV Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997.
- ManuStatuta: i codici della Biblioteca Comunale Ariosteia*, a cura di M. Bonazza, Centro Stampa, Ferrara 2008.
- Maschke E., *Mercanti e città. Mondo urbano e politica nella Germania Medievale*, Franco Angeli Editore, Milano 1991.
- Material culture, life-style, standard of living*, a cura di A.J. Shuurman e L.S. Walsh, Eleventh international economic history congress, Università Bocconi, Milano 1994.
- Mercanti e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*, Atti del convegno, Bologna 1986, pp. 647-670.
- Mettica P., *Cultura, potere e società nei cronisti tardomedievali*, in *Storia di Forlì*, 2/4voll., Nuova Alfa, Bologna 1990.
- Micheletti D., *Gli estimi del comune di Bologna: il quartiere di Porta Ravennate (1296-97)*, tesi di laurea, a.a. 1979-80, Facoltà di Lettere, rel. prof. A. Vasina.
- Moda e moderno. Dal medioevo al Rinascimento*, Meltemi, Roma 2006.
- Moda. Storia e storie*, a cura di M.G. Muzzarelli, G. Riello, E. Tosi Brandi, Bruno Mondadori, Milano 2010.
- Mottola Molfino A., *Introduzione a un libro senza nome*, in *Il libro del sarto della Fondazione Querini Stampalia di Venezia*, Panini 1987, pp. 9-13.

- Muzzarelli M.G., A. Campanini (a cura di), *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*, Carocci, Roma 2003.
- Muzzarelli M.G., *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del medioevo*, Scriptorium, Torino 1996.
- Muzzarelli M.G., *Guardaroba medievale. Vesti e società tra XIII e XVI secolo*, il Mulino, Bologna 1999.
- Muzzarelli M.G., *I banchi ebraici, il Monte Pio e i mercati del denaro a Bologna tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Bologna, 2, Bologna nel Medioevo*, a cura di Ovidio Capitani, BUP, Bologna 2007, pp. 997-1016.
- Muzzarelli M.G., *Il denaro e la salvezza, L'invenzione del Monte di Pietà*, Il Mulino, Bologna 2001.
- Muzzarelli M.G., *Le leggi suntuarie* in *La moda, Storia d'Italia, Annali 19*, a cura di C.M. Belfanti, F. Giusberti, Einaudi Editore, Torino 2003, pp. 185-220.
- Muzzarelli M.G., *Le leggi suntuarie*, in *Storia d'Italia, Annali 19, La moda*, a cura di C.M. Belfanti, F. Giusberti, Einaudi, Torino 2003, pp. 185-220.
- Muzzarelli M.G., *Nuovo, moderno e moda tra Medioevo e Rinascimento*, in E. Paulicelli (a cura di), *Moda e moderno. Dal medioevo al Rinascimento*, Meltemi, Roma 2006, pp. 17-38.
- Muzzarelli M.G., *Un altro paio di maniche*, in P. Sorcinelli (a cura di), *Studiare la moda. Corpi vestiti e strategie*, Mondadori, Milano 2003, pp. 5-11, in part. p. 5.
- O'Malley M., E. Welch (eds. By), *The material Renaissance*, Manchester University press, Manchester 2007.
- Orsi Landini R., *Moda a Firenze 1540-1580. Cosimo I de' Medici's style/Lo stile di Cosimo I de' Medici*, Mauro Pagliai, Firenze 2011.
- Orsi Landini R., *Sarti e ricamatori*, in R. Orsi Landini, B. Niccoli, *Moda a Firenze. 1540-1580. Lo stile di Eleonora da Toledo e la sua influenza*, Pagliai Polistampa, Firenze 2005, pp. 171-179.
- Osanna Andreasi da Mantova 1449-1505. La santità nel quotidiano*, a cura di R. Signorini, R. Golinelli Berto, Casandreasi, Mantova 2005.
- Owen Hughes D., *La moda proibita. La legislazione suntuaria nell'Italia rinascimentale*, in "Memoria. Rivista di storia delle donne", 11-12 (1984), pp. 82-105.
- Owen Hughes D., *Le mode femminili e il loro controllo*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne. Il Medioevo*, a cura di Ch. Klapisch-Zuber, Bari 1990, pp. 166-193.
- Panicali A., *La voce della moda*, Le Lettere, Firenze 2005.

- Paulicelli E., *Geografia del vestire tra vecchio e nuovo mondo nel libro di costumi di Cesare Vecellio*, in E. Paulicelli (a cura di), *Moda e moderno. Dal medioevo al Rinascimento*, Meltemi, Roma 2006., pp. 129-153.
- Petrocelli T., Riccetti L., Rossi Caponeri M. (a cura di), *Orvieto*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di M.G. Ottaviani Nico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dipartimento per i Beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Fonti XLIII, Perugia 2005, pp. 951-1104.
- Piazze e mercati nel centro antico di Bologna. Storia e urbanistica dall'età romana al medioevo dal rinascimento ai giorni nostri, a cura di R. Scannavini, Grafis, Bologna 1993.
- Piccolo Paci S., *Per una storia della sartoria: strumenti e tecniche*, in "Kermes", n. 33, anno XI, sett.-dic. 1998, pp. 63-75.
- Pini A. I., *Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale*, Le Lettere, Firenze 1993, pp. 39-92.
- Pini A.I., *Dalla fiscalità comunale alla fiscalità signorile: l'estimo di Bologna del 1329*, in Atti e memorie Deputazione Storia Patria Province di Romagna, XLI (1995), Bologna 1996, pp. 343-371.
- Pini A.I., *I Libri matricularum Societatum Bononiensium e il loro riordinamento archivistico*, "Quaderni della Scuola di Paleografia e Archivistica dell'Archivio di Stato di Bologna", XV, Bologna 1967.
- Pini A.I., *La ripartizione topografica degli artigiani a Bologna nel 1294: un esempio di demografia sociale*, in *Artigiani e salariati: il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del X congresso Internazionale del Centro italiano di storia e d'arte (Pistoia, 9-13 ottobre 1981), Pistoia 1984, pp. 189-224.
- Pini A.I., *Problemi demografici bolognesi del Duecento*, "Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province di Romagna", n.s., XVI-XVII (1969), pp. 147-222).
- Pini R., *Oreficeria e potere a Bologna nei secoli XIV e XV*, Clueb, Bologna 2007.
- Redi F., *Le strutture produttive e di distribuzione nell'edilizia e nel tessuto urbano di Pisa medievale: fonti documentarie, iconografiche, materiali*, in *Mercanti e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*, Atti del convegno, Bologna 1986, pp. 647-670.
- Redire 1427-2009. Ritorno alla luce. Il restauro del farsetto di Pandolfo III Malatesti*, Comune di Fano Assessorato alla Cultura, Pesaro 2009.

- Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli* (secc. XII-XVI), a cura di A. Vasina, 3 voll., Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1997-1999.
- Richardson C., T. Hamling (eds.), *Everyday Objects: Medieval and Early Modern Material Culture and its Meanings*, Farnham, Aldershot 2010.
- Riello G., *L'oggetto di moda: tre approcci per la storia della moda*, in *Moda. Storia e storie*, a cura di M.G. Muzzarelli, G. Riello, E. Tosi Brandi, Bruno Mondadori, Milano 2010, pp. 131-144.
- Rinaldi E., *La donna negli statuti del comune di Forlì. Sec. XIV*, in "Studi storici", vol. XVIII, fasc II (1909), pp.185-200.
- Rinaldi E., *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII*, in "Corpus Statutorum Italicorum" diretto da Pietro Sella, n. 5, Roma 1913, pp. 325-329.
- Rinaldi R., *Note introduttive, Artigiani a Bologna. Identità, regole, lavoro (secc. XIII-XIV)*, a cura di A. Campanini e R. Rinaldi, DPM Quaderni, Ricerche e Strumenti 3, Clueb, Bologna 2008.
- Rocca D., *Gli estimi del comune di Bologna. Il quartiere di Porta Stiera nel 1296-97*, tesi di laurea, a.a. 1984-85, Facoltà di Lettere, rel. prof. A. Vasina.
- Roche D., *The Culture of Clothing: Dress and Fashion*, in the "Ancien Régime", Cambridge University Press, Cambridge 1994.
- Rublack U., *Dressing up: Cultural identity in Renaissance Europe*, Oxford University Press, Oxford 2011.
- Salvioli G., *Gli statuti inediti di Rimini anno 1334*, in "Archivio storico marchigiano", 1 (1879), pp. 3-31.
- Sergio G., *Parole di moda. Il "Corriere delle Dame" e il lessico della moda nell'Ottocento*, Angeli, Milano 2010.
- Sforza G., *Autobiografia inedita da Gio. Antonio Faie, speciale lunigianese del secolo XV*, in "Archivio storico per le province parmensi", n.s., IV (1904), pp. 129-183.
- Smurra R., *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento. Ricerche preliminari*, Clueb, Bologna 2007.
- Storia di Bologna. Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, B.U.P., Bologna 2007.
- Studiare la moda. Corpi vestiti e strategie*, a cura di P. Sorcinelli, Mondadori, Milano 2003.
- Styles J., *Dress in history: reflections on a contested terrain*, in "Fashion Theory", volume 2, n. 4 (dic. 1998).
- Taylor L., *Study of Dress History*, Manchester University Press, Manchester 2002.

- Tecnica e società nell'Italia dei secoli XII-XVI*, Atti dell'XI Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 28-31 ottobre 1984) Pistoia 1987.
- Tomaso Garzoni, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, a cura di G.B. Bronzini, 2 voll., Olschky, Firenze 1996.
- Tosi Brandi E., *Abbigliamento e società a Rimini nel XV secolo*, Rimini 2000.
- Tosi Brandi E., *Artisti del quotidiano. Sarti e sartorie storiche in Emilia-Romagna*, Clueb, Bologna 2009.
- Tosi Brandi E., Cesena, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002, pp. 339-368.
- Tosi Brandi E., Forlì, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002, pp. pp. 311-338.
- Tosi Brandi E., *Il guardaroba di Sigismondo Pandolfo Malatesta*, in *La veste funebre di Sigismondo Pandolfo Malatesta nel Tempio Malatestiano*, in "Kermes. La rivista del restauro", Nardini Editore, Firenze 2001, pp. 42-44.
- Tosi Brandi E., *L'abito della beata Osanna Andreasi*, in *Osanna Andreasi da Mantova 1449-1505, Osanna Andreasi da Mantova 1449-1505. La santità nel quotidiano*, a cura di R. Signorini, R. Golinelli Berto, Casandreasi, Mantova 2005, pp. 101-104.
- Tosi Brandi E., *La legislazione suntuaria riminese durante e dopo l'età malatestiana*, in "Atti della Deputazione di storia patria per le province di Romagna", LI (2000), pp. 291-302.
- Tosi Brandi E., *La legislazione suntuaria riminese. Disciplina del lusso nei secoli XIV e XV*, in "Romagna Arte e Storia", n. 53 (1998), pp. 5-34.
- Tosi Brandi E., *La moda e il potere femminile nelle corti rinascimentali tra Urbino e Mantova*, in *Donne di palazzo nelle corti europee. Tracce e forme di potere dall'età moderna*, a cura di A. Giallongo, Edizioni Unicopli, Abbiategrasso (Mi) 2005, pp. 183-189
- Tosi Brandi E., *Le vesti funebri di Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468). Alcune considerazioni*, in "Penelope. Arte, Storia, Archeologia", I, Rimini 2002, pp. 41-52.
- Tosi Brandi E., Rimini, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI, Bologna 2002pp. 637-685.

- Tosi Brandi E., *Un esempio di magnificenza signorile: il guardaroba di Sigismondo Pandolfo Malatesta*, in *Il potere, le arti, la guerra. Lo splendore dei Malatesta, catalogo della mostra, Electa, Milano 2001*, pp. 68-69
- Tra economia e politica: le corporazioni nell'Europa medievale*, Atti del convegno (Pistoia, 13-16 maggio 2005), Pistoia 2007.
- Trombetti Budriesi A.L., Braidi V. (a cura di), *Per l'edizione degli statuti del comune di Bologna (secoli XIII-XV). I rubricari*, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Paelografia e Medievistica sezione di ricerca "Società, economia, territorio", Fonti e saggi di storia regionale, Quaderni 4, Bologna 1995.
- Tugnoli Aprile A., *I libri di famiglia dei Da Sala*, CISAM, Terni 1997.
- Vallerani M., *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile*, Bologna 1992.
- Vallerani M., *La giustizia pubblica medievale*, Il Mulino, Bologna 2005
- Violante C., *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani nei secoli XIII-XV*, Studi in onore di Armando Saporì, 2 voll., Istituto editoriale Cisalpino, Milano 1957, vol. II, pp. 433-466.
- Welch E., *Making money: Pricing and payments in Renaissance Italy*, in O'Malley M., Welch E. eds by, *The material renaissance*, Manchester University Press, Manchester 2007, pp. 71-84.
- Welch E., *Shopping in the Renaissance. Consumer cultures in Italy 1400-1600*, Yale University Press, London 2005.